

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	105
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	109
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	125
DIFESA (IV)	»	126
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	134
FINANZE (VI)	»	148
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	149
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	154
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	174
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	181
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	191
AFFARI SOCIALI (XII)	»	197

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	205
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	231
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	260

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Esame C. 1574 Governo. (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del Presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 8.55.

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Esame C. 1574 Governo.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *relatore*, nel riferire sui profili del provvedimento che presentano aspetti di maggiore problematicità in relazione alle competenze del Comitato per la legislazione, fa presente in primo luogo come, sia pur in un contesto di sostanziale omogeneità, una disposizione sembri esulare dagli ambiti materiali e dalle finalità che il decreto-legge persegue. Trattasi dell'articolo 27, comma 1, che incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di

politica economica, finalizzato ad «agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale», del quale risulta peraltro assente ogni menzione sia nell'intestazione del decreto-legge, che nel preambolo. Segnala poi la presenza di due disposizioni che incidono su discipline contenute in fonti regolamentari, integrandole in maniera non testuale. Sempre in relazione ai rapporti intercorrenti con le fonti subordinate, rileva come l'articolo 17, comma 1, nel demandare la nuova regolamentazione dei concorsi per dirigenti scolastici ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non provveda tuttavia ad abrogare la preesistente disciplina della materia, contenuta nel regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. Dà conto, infine, dell'anomalo intreccio intercorrente tra l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, tuttora in corso di conversione al Senato, e il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 del provvedimento ora all'esame, che ridetermina l'accisa su alcuni prodotti alcolici in aumento rispetto a quanto previsto dal citato decreto-legge n. 91 del 2013, senza però abrogare la disposizione ormai superata.

Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1574 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 28 articoli, ripartiti in tre Capi, reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, essendo volto ad intervenire, come recitano il titolo e il preambolo, in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, il Capo I dedicato all'introduzione di *“Disposizioni per gli studenti e per le famiglie”*, reca misure in materia di borse di studio, orientamento degli studenti, divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche e educazione alimentare; il Capo II è volto invece all'introduzione di *“Disposizioni per le scuole”*, mediante il potenziamento delle dotazioni umane e materiali delle istituzioni scolastiche, nonché dell'offerta formativa; infine, il Capo III, residualmente rubricato *“Altre disposizioni”* introduce, tra l'altro, misure volte a favorire il raccordo tra scuola ed università, in materia di istruzione universitaria, di formazione specialistica dei medici e di ricerca scientifica. A tali ambiti materiali e alle finalità complessive perseguite dal decreto-legge non appare invece riconducibile la disposizione contenuta all'articolo 27, comma 1, che incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, finalizzato ad *“agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale”*, e della quale risulta assente ogni menzione sia nell'intestazione del decreto-legge, che nel preambolo; estranea rispetto ai contenuti dell'articolo nel quale è inserita, risulta infine la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 12 (rubricato *“Dimensionamento delle istitu-*

zioni scolastiche”), che interviene a disciplinare alcuni profili giuridici concernenti la Scuola per l'Europa di Parma;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto legge, all'articolo 25, commi 2 e 3, laddove ridetermina le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici in aumento rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, in corso di conversione al Senato (A. S. 1014), senza peraltro procedere alla abrogazione della disposizione ormai superata, determina una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio:

all'articolo 4, ove, mentre il comma 1, che estende il divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche, è formulato in termini di novella all'articolo 51 della legge n. 3 del 2003 – che contiene la disciplina generale della materia – i successivi commi 2, 3 e 4, relativi al divieto di

utilizzo delle sigarette elettroniche, intervengono invece sull'ordinamento in via non testuale;

all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), che introduce nell'ambito dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 21 del 2008 il comma 3-*bis*, ancorché già l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo rechi una disposizione di contenuto parzialmente analogo, sulla quale bisognerebbe dunque più opportunamente incidere;

all'articolo 8, comma 2, che fa sistema con l'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, senza tuttavia novellarlo;

all'articolo 12, comma 3, che integra in maniera non testuale l'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, includendovi la Scuola per l'Europa di Parma;

all'articolo 15, ove i commi da 4 a 8 innovano la disciplina in materia di inidoneità alla propria funzione per motivi di salute del personale docente della scuola, richiamando (al comma 6) la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui in parte si sovrappongono e con cui dovrebbero essere coordinati;

inoltre, il decreto legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione (si veda, ad esempio l'articolo 23, comma 1, che, novellando l'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori, appena esclusa dall'articolo 9, comma 16-*quinquies*, del recente decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha integralmente sostituito il citato comma 188);

il decreto-legge contiene inoltre disposizioni – delle quali andrebbe valutata la portata normativa – che non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto si limitano a richiamare la disciplina già vigente (si vedano, ad esempio, l'articolo 5, comma 2; l'articolo 10, comma 3; l'articolo 15, commi 1, 3 e 9 e l'articolo 19, comma 1), ovvero ad annunciare un suo eventuale aggiornamento, introducendo nel contempo la normativa applicabile *medio tempore* (si vedano l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 19, comma 4), o, infine, ad esplicitare le finalità perseguite con i singoli interventi normativi (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 1; l'articolo 6, comma 1, alinea; l'articolo 8, comma 1, alinea; l'articolo 16, comma 1, alinea);

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto legge, all'articolo 19, comma 2, che interviene in tema di rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, agisce “*nelle more dell'adozione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”, che non risulta tuttavia ancora emanato;

non risulta inoltre chiaro se la disposizione contenuta all'articolo 17, comma 8 (in materia di integrazione delle commissioni nel caso di rinnovo di procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici) abbia natura transitoria e speciale, ovvero portata generale, in quanto, mentre in base alla sua formulazione ed alla relazione illustrativa essa sembra avere valenza generale ed a regime, la relazione tecnica afferma invece che la disposizione si riferisce esclusivamente alla integrazione delle commissioni del concorso per dirigente scolastico in Lombardia e in Abruzzo;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto legge, all'articolo 17, comma 1, nel ridefinire la disciplina dei

concorsi per dirigenti scolastici, demanda la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e per la pubblica amministrazione; poiché attualmente la disciplina dei concorsi è contenuta in un regolamento di delegificazione (decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140), emanato sulla base delle norme generali regolatrici della materia recate dall'articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006, di esso dovrebbe prevedersi l'abrogazione, unitamente a quella del citato comma 618, già prevista al comma 4; si segnala peraltro che la previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

inoltre, il decreto-legge incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano l'articolo 5, comma 1, che integra in maniera non testuale gli allegati B e C dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 2010, al fine di introdurre nei quadri orari dei percorsi di studio degli istituti professionali e tecnici un'ora settimanale di insegnamento di geografia generale ed economica, nonché l'articolo 19, comma 3, che, in merito all'attribuzione delle funzioni di direttore amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, integra in maniera non testuale l'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132). Tali circostanze non appaiono coe-

renti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 15, comma 1, reca un richiamo normativo che dovrebbe essere completato inserendovi il riferimento al comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 in aggiunta a quello, ivi contenuto, al comma 3-bis (infatti, mentre tale ultimo comma dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni della procedura di autorizzazione alle assunzioni, è il comma 3 a disciplinare tale procedura); analogamente, all'articolo 8, comma 1, alinea, sembrerebbe opportuno integrare il riferimento alla «Garanzia Giovani» con il richiamo della raccomandazione europea in materia (raccomandazione 2013/C 120/01);

sempre sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 10, comma 1, impropriamente si riferisce all'intesa piuttosto che al concerto tra Ministeri; in proposito, si ricorda infatti che il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, dispone che *“Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine 'intesa' per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine 'concerto' per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)”*.

il decreto-legge reca altresì rubriche formulate in termini imprecisi; ad esempio, la rubrica dell'articolo 12 (*"Dimensionamento delle istituzioni scolastiche"*) dovrebbe essere integrata con il riferimento anche alla Scuola per l'Europa di Parma, oggetto del comma 3, mentre la rubrica dell'articolo 23 (*"Finanziamento degli enti di ricerca"*) dovrebbe essere integrata con il riferimento alle assunzioni a tempo determinato presso le università e gli enti di ricerca, oggetto del comma 1;

sul piano del coordinamento interno del testo, il provvedimento, all'articolo 5, comma 2, mentre al secondo periodo si riferisce alla *"realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali"*, ai periodi successivi — che sviluppino in concreto la disciplina — si riferisce ai soli musei;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione della disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, che appare estranea rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 19, comma 3, nella parte in cui incidono

su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero — e solo se strettamente necessario — si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

per quanto detto in premessa, all'articolo 17, commi 1 e 4, si proceda a disporre l'abrogazione del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, adottato in attuazione del comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che, invece, il comma 4 opportunamente abroga; al comma 1, laddove dispone l'adozione di un decreto Presidente del Consiglio dei ministri al fine di introdurre una disciplina di carattere normativo, oggi contenuta in una fonte secondaria del diritto, sia altresì valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della suddetta disciplina ad un decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

si dovrebbe altresì verificare la portata normativa delle disposizioni indicate in premessa che sembrano avere efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

per quanto detto in premessa, all'articolo 17, comma 8, si dovrebbe chiarire se la disposizione ivi recata ha efficacia temporanea o a regime;

all'articolo 19, comma 2, si dovrebbe verificare l'opportunità dell'introduzione

di una normativa “*nelle more dell'adozione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”, tenuto conto che il suddetto regolamento, a distanza di quasi quattordici anni dalla sua previsione, non risulta essere stato ancora emanato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 5, comma 2 e 16, comma 3, si dovrebbe sostituire il riferimento al “*Ministro per i beni e le attività culturali*” con quello aggiornato al “*Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

si dovrebbero integrare le rubriche degli articoli 12 e 23 nel senso indicato in premessa.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 25, commi 2 e 3, che modificano la disciplina contenuta nell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2013, attualmente oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere*, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo. ».

Renato BALDUZZI, nel congratularsi con il relatore per l'analitico approfondimento contenuto nella proposta di parere

testé illustrata, che in un certo qual modo supplisce alla rilevata mancata allegazione al provvedimento della relazione ATN, esprime al contempo sconcerto per la perseverante tendenza degli uffici governativi a rifuggire dalla predisposizione delle occorrenti relazioni istruttorie AIR ed ATN, strumenti che, invece, ove posti in essere con costanza ed effettività, consentirebbero proprio di evitare molti dei difetti ed imperfezioni che il Comitato per la legislazione ha costantemente modo di constatare.

Tancredi TURCO, osserva come, in controtendenza rispetto alla prassi, invalsa anche nella legislatura in corso, dei così detti « decreti minestrone », nella specifica occasione vada dato atto dello sforzo compiuto dal Governo, che ha predisposto un provvedimento di cui si ha finalmente modo di apprezzare il carattere di maggiore e sostanziale omogeneità.

Salvatore CICU, *Presidente*, riallacciandosi alle considerazioni dei colleghi Balduzzi e Turco, che in definitiva si connettono alla più generale problematica concernente la necessità di individuare meccanismi regolamentari maggiormente idonei a renderne più efficace l'operato del Comitato, esprime l'auspicio che, nel contesto dei concomitanti impegni parlamentari, si riesca finalmente ad avviare in seno all'organo l'occorrente approfondimento, propedeutico, a sua volta, ad una eventuale interlocuzione con la Giunta per il Regolamento e con il Governo.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE REFERENTE:	
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
SEDE REFERENTE:	
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
SEDE REFERENTE:	
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12 e dalle 21.30 alle 21.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, appena conclusa, si è stabilito all'unanimità di chiedere un rinvio da domani a mercoledì 2 ottobre dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo.

In attesa dell'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata oggi alle 13.30, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana delle Commissioni convocata per oggi alle 14.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono state presentate circa 400 proposte emendative, alcune delle quali presentano criticità sotto il profilo della ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare

inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della XVI legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere

il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito dal Capo dello Stato nella lettera inviata il 22 febbraio 2011 ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».

Pertanto, la Presidenza delle Commissioni riunite è chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Ermini 1.55 che interviene sul delitto di violenza privata (articolo 610 cp) prevedendo la procedibilità d'ufficio qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 c.p;

Balduzzi 1.02 volto a modificare il codice civile in materia di interventi del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi, di interventi del giudice relativamente ai figli in caso di separazione personale dei coniugi, nonché in materia di ordine di protezione;

2.01 Carfagna, che interviene sull'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento, estendendo l'applicazione dei provvedimenti a tutela del minore ivi previsti;

2.02 Carfagna, che interviene sull'articolo 155-bis del codice civile, introducendo nuove ipotesi di affidamento esclusivo ad un solo genitore;

2.03 Moretti, che interviene in materia di affidamento esclusivo a un solo genitore e di mediazione familiare;

Bragantini 4.02 in materia di concessione della cittadinanza italiana;

Bragantini 4.03 che reca modifiche al Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in relazione al matrimonio con cittadini stranieri;

Santerini 5.03, che reca modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 654 del 1975, introducendo disposizioni a tutela dell'identità sessuale;

Bragantini 7.1, che inasprisce le sanzioni penali per il reato di violazione di domicilio;

Bragantini 7.2, che inasprisce le sanzioni per il reato di furto in abitazione privata;

Bragantini 7.5, che reca disposizioni in materia di risarcimento del danno a favore del coniuge vittima del reato di violenza sessuale;

Bragantini 7.01, che introduce nell'ordinamento la fattispecie di reato «manipolazione mentale»;

Bragantini 7.02, che introduce nell'ordinamento la fattispecie di reato di istigazione o apologia della pedofilia o della pedopornografia;

Bragantini 7.03, che prevede il divieto di indossare in luogo pubblico indumenti atti a impedire l'identificazione della persona;

Bragantini 7.04, che reca norme per consentire l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali;

Bragantini 7.05, che esclude dal Patto di stabilità interno le spese delle amministrazioni comunali per la sicurezza pubblica;

Bragantini 7.06, che in via sperimentale consente alla polizia municipale l'interazione parziale con la banca dati del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno;

Bragantini 7.07, che prevede l'obbligo di referendum popolare favorevole per la realizzazione di aree attrezzate per ospitare i « campi nomadi »;

Bragantini 7.08, che prevede l'obbligo di referendum popolare favorevole per la realizzazione di edifici di culto ad uso di confessioni religiose che non hanno stipulato l'intesa con lo Stato;

Bragantini 7.09, che prevede in capo ai sindaci un potere di fermo di polizia;

Bragantini 7.010, che inasprisce le sanzioni per i furti in abitazione privata;

Bragantini 7.011, che reca norme per il contrasto della mendicizia e dell'accattonaggio e di altre attività che recano disturbo;

Molteni 8.2, che sostituisce l'articolo 625 del codice penale, in materia di furto aggravato;

Molteni 8.3 e 8.4, che modificano l'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedendo che ai fini dell'applicazione delle misure si tiene conto della recidiva;

Rossomando 8.9, che consente la richiesta di risarcimento a carico dello Stato alle imprese che hanno subito danni in conseguenza di delitti non colposi tesi a impedire la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche;

Bratti 10.11, che reca norme per la definizione dei criteri per la ripartizione tra Stato e regioni degli oneri connessi alle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete di radar meteorologici e dell'insieme degli strumenti di modellistica meteorologica utilizzati nel Sistema di allerta statale e regionale;

Rosato 11.1 e 11.8, che reca disposizioni in materia di accertamenti sanitari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rosato 11.11, che prevede lo stanziamento di risorse da destinare all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rosato 11.12, che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assunto per chiamata diretta nominativa le disposizioni vigenti in materia di assunzione obbligatoria dei congiunti degli appartenenti al Corpo medesimo deceduti o divenuti inabili al servizio;

Rosato 11.9, che esclude le sedi della Polizia di stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'applicazione della disciplina vigente che attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni relative agli immobili di proprietà dello Stato;

Rosato 11.7, che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni speciali in materia di trattamenti economici per infermità dipendente da cause di servizio attualmente applicate al personale di Polizia e al personale militare;

Rosato 11.13, che proroga i termini per l'esercizio della delega legislativa – di cui all'articolo 27 della legge n. 183 del 2010 – in materia di armonizzazione del sistema previdenziale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Bianconi 11.01, che introduce modifiche all'articolo 2 della legge n. 252 del 2004, con la quale si è attribuita una delega legislativa al Governo in materia di revisione dei ruoli, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale che opera nel settore del soccorso;

Rosato 11.02, che introduce disposizioni per la disciplina dei contenuti dei rapporti di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Migliore 12.02, che dispone la soppressione di enti, agenzie e altri organismi

che svolgono funzioni di governo di area vasta e l'attribuzione delle relative funzioni alle province;

Pilozzi 12.01, che impone ai prefetti che procedono alla nomina di sub commissari a supporto di commissari straordinari della provincia di ricorrere esclusivamente a personale dell'ente locale di riferimento;

De Menech 12.03, che disciplina l'istituzione e gli organi delle province montane;

Comunica altresì che il relatore per la I Commissione ha presentato l'articolo aggiuntivo 11.0100, e che il relatore per la II Commissione ha presentato l'emendamento 2.200, entrambi in distribuzione.

Comunica, infine, che: gli onorevoli Verini, Gribaudo, Scalfarotto e Tartaglione dichiarano di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Giuliani, l'onorevole Roberta Agostini dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.015 a prima firma Murer e gli onorevoli Ermini e Bonafè dichiarano di sottoscrivere gli emendamenti 3.16 e 5.18 a prima firma Marzano.

Nicola MOLTENI (LNA) e Matteo BRAGANTINI (LNA) esprimono perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti presentati dal proprio gruppo e chiedono chiarimenti sulla procedura per la revisione del giudizio di inammissibilità.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fornisce ai colleghi Molteni e Bragantini i chiarimenti richiesti e avverte che si passa all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, fa presente che i pareri sulle proposte emendative sono stati elaborati tenendo conto del dibattito svolto dalle Commissioni e degli esiti delle audizioni. Invita al ritiro degli emendamenti Turco 1.66 e 1.34. Invita al ritiro dell'emendamento Carfagna 1.42, dichiarando

comunque di dividerlo in linea di principio e di essere disponibile a valutare una diversa formulazione in vista dell'esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, osserva che l'emendamento 1.42 Carfagna è volto a prevedere che tra le condizioni di efficacia della sospensione condizionale della pena vi sia, ove il condannato non si opponga, la sottoposizione ad un programma di prevenzione anti violenza. Rileva, peraltro, come non sia determinato il contenuto del predetto programma, dichiarando quindi di concordare con il parere espresso dalla collega Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Morani 1.50, ove riformulato come segue: « *Sostituire il comma 1 con il seguente*: 1. All'articolo 61 del codice penale aggiungere, in fine, il seguente numero: « 11-*quater*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero nei confronti di persona in stato di gravidanza ». 2. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato. *Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, lettera b), sopprimere il comma 3-sexies.* »

Fa quindi presente che tale emendamento, come riformulato, assorbe sostanzialmente gli emendamenti 1.24, 1.44, 1.62, 1.19, 1.17, 1.60, 1.38, 1.37 (relativamente alle lettere c) e d)), 1.30, 1.43, 1.10, 1.12 (relativamente alle lettere c) e d)), 1.14 e 1.13, per i quali, pertanto, sarà formulato un invito al ritiro.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ritiene che la proposta di riformulazione dell'emendamento Morani 1.50 richieda un supplemento di riflessione, con particolare rife-

rimento all'opportunità di tenere conto dell'obiettivo difficoltà di percepire l'effettiva età del soggetto e di prevedere che il riferimento sia al minore di anni sedici.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, pur ritenendo utili le riflessioni del presidente Sisto, osserva come, dal complesso degli emendamenti presentati emerge un orientamento prevalente nel senso di voler costruire strumenti di tutela che facciano riferimento al minore di diciotto anni e come tale orientamento appaia conforme alla Convenzione di Istanbul.

Proseguendo nell'espressione dei pareri, invita al ritiro degli emendamenti Dambroso 1.24, Chiarelli 1.44, Terrosi 1.62, Carfagna 1.43, degli identici emendamenti Daniele Farina 1.39 e Locatelli 1.10, degli emendamenti Ferraresi 1.35, Locatelli 1.12, Marzano 1.11, 1.14 e 1.13, Locatelli 1.19, Marzano 1.17, Terrosi 1.60, Ferraresi 1.38, Locatelli 1.15 e 1.16.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Locatelli 1.20, ove riformulato come segue: « *Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.* ».

Invita al ritiro degli emendamenti Binetti 1.22, Turco 1.37 e 1.8 La Russa.

Quanto all'emendamento 1.9 La Russa si riserva di esprimere il parere all'esito di ulteriori approfondimenti, proponendo eventualmente una riformulazione.

Invita al ritiro degli emendamenti Morani 1.48, Iori 1.3, Daniele Farina 1.31, Chiarelli 1.45, Molteni 1.2, Schirò Planeta 1.27, Sbroellini 1.52.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sbroellini 1.53, ove riformulato con la soppressione delle parole « , primo comma, numero 5-*quinquies* ».

Invita al ritiro degli emendamenti Sbroellini 1.54, 1.4, 1.5 e Ferraresi 1.36.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Businarolo 1.21.

Invita al ritiro dell'emendamento La Russa 1.7.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carfagna 1.41.

Invita al ritiro dell'emendamento Schirò Planeta 1.28, degli identici emendamenti Chiarelli 1.46 e Daniele Farina 1.32, e dell'emendamento Morani 1.49.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si dovrà ora riunire il Comitato dei nove della I Commissione per l'esame degli emendamenti relativi ai provvedimenti in materia di abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Comunica, inoltre, che nell'ambito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo appena conclusasi, l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo è stato rinviato da domani 26 settembre a mercoledì 2 ottobre prossimo.

Come stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, svoltasi questa mattina, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata oggi alle 21.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 21.50.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna pomeridiana.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, comunica che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusa, si è stabilito che le Commissioni proseguano oggi i lavori fino alle 23.30.

Prosegue quindi nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Invita al ritiro dell'emendamento Ferraresi 1.39; esprime parere favorevole sull'emendamento Sbrollini 1.6; invita al ritiro dell'emendamento Dambruoso 1.25.

In relazione al reato di *stalking*, dichiara di essere favorevole all'irrevocabilità della querela ed invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Marzano 1.8, Chiarelli 1.47, Daniele Farina 1.33, Galgano 1.26 e Ferraresi 1.64.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, osserva come per le forme più gravi di reato sia prevista la procedibilità d'ufficio; per quelle meno gravi, invece, è prevista la procedibilità a querela, con finalità anche deflative del carico giudiziario, lasciando impregiudicata la possibilità di pacificazione delle parti. Si dichiara quindi sostanzialmente favorevole alla soppressione dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*). Tuttavia, se nel caso di specie, tramite la previsione dell'irrevocabilità, si intende evitare che vi possano essere donne costrette a rimettere la querela, ritiene che sia più corretto ottenere tale risultato prevedendo che la querela sia rimessa innanzi al PM o al giudice precedente, i quali potranno valutare se la stessa sia stata rimessa in modo libero e

consapevole. Si riserva quindi di presentare proposte emendative in tal senso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Carfagna 1.40; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Terrosi 1.61 e Roberta Agostini 1.63; sciogliendo la propria precedente riserva, invita al ritiro dell'emendamento La Russa 1.9.

Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione. Con riferimento agli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), pur esprimendo un invito al ritiro, dichiara comunque la propria disponibilità a valutare una eventuale riformulazione alternativa.

Tancredi TURCO (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.66, volto a sopprimere il Capo I del provvedimento. Ritiene, infatti, che il decreto-legge sia eccessivamente eterogeneo e che la parte relativa al femminicidio dovrebbe essere soppressa e riversata in un apposito progetto di legge da esaminare autonomamente. Ritiene altresì che non sussistano i presupposti di necessità ed urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Ricorda come dalle audizioni sia emerso un giudizio complessivamente critico nei confronti del provvedimento.

Daniele FARINA (SEL) condivide le premesse ma non le conclusioni del ragionamento del collega Turco. Preannuncia, infatti, che il suo gruppo voterà contro la soppressione del Capo I, poiché ritiene che le Commissioni dovrebbero discutere solo delle disposizioni del Capo I.

Vittorio FERRARESI (M5S) tenuto conto delle critiche emerse dalle audizioni, ritiene che il tema del femminicidio debba essere affrontato nell'ambito dell'esame di un provvedimento autonomo nel quale siano previste misure strutturali e maggiormente orientate verso la prevenzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 1.66.

Tancredi TURCO (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.34, volto a sopprimere l'articolo 1.

Titti DI SALVO (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento in esame in quanto, pur stigmatizzando il ricorso nel caso di specie ad un decreto-legge, per di più dal contenuto frammentario ed eterogeneo, ritiene che le Commissioni dovrebbero concentrarsi solo sugli articoli da 1 a 5, sopprimendo tutti gli altri.

Nicola MOLTENI (LNA) condividendo i rilievi dei colleghi del gruppo SEL, preannuncia il voto contrario sull'emendamento Turco 1.34.

Precisa che il proprio gruppo, pur contestando il ricorso alla decretazione d'urgenza, apprezza la parte repressiva del provvedimento, alla quale peraltro dovranno essere apportati dei miglioramenti, e stigmatizza la mancanza di disposizioni realmente adeguate a prevenire il fenomeno del femminicidio.

Riccardo FRACCARO (M5S) si domanda se le Commissioni siano consapevoli dell'incostituzionalità del provvedimento in esame; incostituzionalità alla quale ha fatto riferimento lo stesso presidente Sisto nella precedente seduta.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, precisa di avere fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che si riferisce, peraltro, all'eterogeneità dei decreti-legge derivante dall'innesto, per via emendativa, di materie eterogenee.

Alessia MORANI (PD) ritiene che gli emendamenti soppressivi delle norme relative al femminicidio non siano di aiuto per le donne, così come non lo sono le contrapposizioni politiche e ideologiche. Dichiarò che avrebbe preferito l'esame di un provvedimento di iniziativa parlamentare ma che, tuttavia, il provvedimento in

esame è volto ad affrontare un'urgenza ineludibile.

Elena CENTEMERO (PdL) si associa alle considerazioni della deputata Morani, ritenendo che il decreto-legge in esame rappresenti un importante passo avanti nella lotta contro la violenza sulle donne e che sopprimere dal decreto gli articoli su questa materia sarebbe un grave errore. Per quanto riguarda l'eterogeneità di contenuto del decreto, ritiene che questa sia innegabile e fa presente che il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 12, che è quello più estraneo per contenuto al complesso del provvedimento.

Giulia SARTI (M5S) ritiene che il decreto-legge in esame non proponga una disciplina efficace in materia di contrasto alla violenza sulle donne e non rappresenti neanche una buona base di partenza per arrivare a questo risultato, ma che si tratti di un testo che non migliorabile in alcun modo, perché sbagliato nell'impostazione di fondo. Ricorda che al Senato era stato avviato l'esame di un disegno di legge di iniziativa parlamentare su questa materia ed esprime l'avviso che il Governo avrebbe dovuto tenere conto di questo fatto prima di procedere con un decreto d'urgenza.

Riccardo FRACCARO (M5S), prendendo la parola per chiarire il suo precedente intervento, osserva che le considerazioni del presidente Sisto confermano che la maggioranza è consapevole dell'eterogeneità del decreto-legge, e quindi della sua incostituzionalità, ma non intende tuttavia fare nulla per renderlo omogeneo e conforme a Costituzione.

Andrea COLLETTI (M5S) ricorda che il provvedimento è stato giudicato non urgente da molti dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni, i quali hanno espresso l'avviso che si sarebbe dovuto procedere con un provvedimento meno precipitoso e più ponderato e sistematico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 1.34.

Elena CENTEMERO (PdL) ritira l'emendamento Carfagna 1.42, di cui è cofirmataria, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente in una nuova formulazione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che il parere dei relatori sull'emendamento Morani 1.50 è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini precedentemente illustrati (*vedi allegato*). Sottolinea che la proposta di riformulazione tiene conto degli emendamenti Dambruoso 1.24, Chiarelli 1.44, Terrosi 1.62, Carfagna 1.43, gli identici Daniele Farina 1.30 e Locatelli 1.10, Ferraresi 1.35, Locatelli 1.12 limitatamente alle lettere *c)* e *d)*, Marzano 1.14 e Marzano 1.13, Locatelli 1.19, Marzano 1.17, Terrosi 1.60, Ferraresi 1.38, Turco 1.37, limitatamente alle lettere *c)* e *d)*.

Alessia MORANI (PD) dichiara di condividere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.50.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime il timore che l'emendamento Morani 1.50, come eventualmente riformulato, abbia come conseguenza quella che il giudice, ancor più di quanto accade oggi, non consideri il minore come persona offesa nel reato di maltrattamento in famiglia, mentre invece, parere del suo gruppo, il minore dovrebbe essere considerato in questa ottica. A parte questo, si dichiara d'accordo sull'introduzione dell'aggravante, ma fa ritenere che si dovrebbe fare salvo il caso in cui il fatto sia commesso da un minore nei confronti di un altro minore: in tal caso, l'applicazione dell'aggravante sarebbe, a suo avviso, eccessiva.

Nicola MOLTENI (LNA), ribadito che il suo gruppo valuta negativamente il provvedimento in esame, per il contenuto, che è eterogeneo, e per i modi e i tempi della sua adozione, esprime l'avviso che l'intro-

duzione di un'aggravante comune per i reati di cui si discute sia una proposta condivisibile. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Morani 1.50, come eventualmente riformulato.

Titti DI SALVO (SEL), premesso che il suo gruppo ribadisce le proprie riserve di fondo rispetto ad un provvedimento come quello in esame, che tratta il problema della violenza contro le donne come problema di ordine pubblico, senza vedere che si tratta invece di un problema culturale nelle relazioni tra uomo e donna, da risolvere quindi con un approccio diverso, esprime perplessità sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.50, nella parte in cui questa prevede come aggravante la commissione del fatto in presenza di una donna in stato di gravidanza. Ritiene infatti non immediatamente evidente che la condizione della donna in stato di gravidanza sia tale da giustificare la previsione di un'aggravante nel caso di reato commesso in sua presenza, a differenza di quanto avviene nel caso in cui il reato sia commesso in presenza di un minore.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, fa presente che la proposta di riformulazione prevede l'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso « in presenza » – oltre che « in danno » – di un minore e nel caso in cui sia commesso « nei confronti », e non « in presenza », di persona in stato di gravidanza: in altre parole, l'aggravante rispetto alla donna in stato di gravidanza è prevista solo nel caso in cui il fatto sia commesso nei suoi confronti, e non semplicemente in sua presenza.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, suggerisce di riformulare ulteriormente la proposta, nel senso di scrivere: « ovvero in danno di persona in stato di gravidanza », anziché « ovvero nei confronti di persona in stato di gravidanza ».

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, concorda con il presidente Sisto sul fatto che questa formulazione può risultare più chiara.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, osserva che l'articolo 572 del codice penale, nel testo previgente al decreto in esame, prevede, al secondo comma, che la pena sia aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore di quattordici anni. In altre parole il codice gradua la sanzione distinguendo tra il caso in cui il fatto è commesso nei confronti del maggiorenne e il caso in cui è commesso nei confronti del minore di quattordici anni. Con la proposta di riformulazione dell'emendamento Morani 1.50, il predetto secondo comma è abrogato e l'aggravante viene prevista quando il fatto è commesso in danno del minore di diciotto anni. Ritiene che si dovrebbe forse valutare l'opportunità di fare riferimento ad una soglia di età intermedia tra gli attuali quattordici anni e i diciotto anni della proposta emendativa, stabilendo che l'aggravante si applichi nel caso di fatto commesso in danno di minore di sedici anni.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ritiene preferibile la previsione dell'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso in danno del minore di diciotto anni, anche perché la Convenzione di Istanbul ha impegnato l'Italia a prevedere la tutela del minore, che nell'ordinamento italiano è il minore di diciotto anni. Fa inoltre presente che il riferimento alla soglia dei diciotto anni è suggerito dagli emendamenti precedentemente enumerati, dei quali come relatrice ha tenuto conto, ai fini della sua proposta di riformulazione. In definitiva, sottolinea che si tratta di una indicazione univoca da parte di tutti i gruppi.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene preferibile la proposta di riformulazione avanzata dalla presidente Ferranti, in quanto più aderente alla Convenzione di

Istanbul. Ritiene d'altra parte che l'inserimento dell'aggravante in questione tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale rappresenti una soluzione equilibrata e soddisfacente. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole su tale proposta.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene che lo spostamento dell'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 572 del codice penale tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del medesimo codice non rappresenti una soluzione equilibrata, dal momento che resta comunque vigente il terzo comma dello stesso articolo 572. Fa inoltre presente che la Convenzione di Istanbul richiede la tutela del « bambino », e non del « minore ».

Alessia MORANI (PD) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione del suo emendamento 1.50 (*vedi allegato*). Ritiene che la soglia di diciotto anni sia non solo coerente con la Convenzione di Istanbul – che parla di « minore », e non di « bambino » – ma più adatta a contrastare un reato che è tipicamente un reato continuato, e quindi si protrae per più anni nei confronti del minore.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.50 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Morani 1.50 (*ulteriore nuova formulazione*), risultano preclusi i seguenti emendamenti: Dambruoso 1.24, Chiarelli 1.44, Terrosi 1.62, Carfagna 1.43, gli identici Daniele Farina 1.30 e Locatelli 1.10, Ferraresi 1.35, Locatelli 1.12 limitatamente alle lettere *c*) e *d*), Marzano 1.14 e Marzano 1.13, Locatelli 1.19, Marzano 1.17, Terrosi 1.60, Ferraresi 1.38, Turco 1.37, limitatamente alle lettere *c*) e *d*). Si passa quindi alla votazione dell'emendamento Locatelli 1.12, limitatamente alla parte non preclusa.

Michela MARZANO (PD) ritira i suoi emendamenti 1.12, 1.11, 1.15 e 1.16.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che il suo parere sull'emendamento Locatelli 1.20 è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini precedentemente illustrati.

Vittorio FERRARESI (M5S) richiama la proposta presentata dal suo gruppo e contenuta nell'emendamento 1.36, col quale si prevede che tra le circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale si riconosca quella dell'aver commesso i fatti nei confronti di persona minorenni — e non semplicemente di minore di sedici anni, come oggi — a prescindere dal fatto che il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore. Deve essere considerata circostanza aggravante, in altre parole, l'aver commesso il reato contro un minore, indipendentemente dal fatto di esserne ascendente, genitore o tutore.

Michela MARZANO (PD) sottolinea che l'emendamento Locatelli 1.20, di cui è cofirmataria, intende prevedere l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale non solo nel caso in cui il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore, ma più in generale nel caso in cui il colpevole sia persona legata al minore da rapporti non solo parentali, ma anche più latamente di carattere domestico o affettivo, anche senza convivenza.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, sottolinea come l'attuale primo comma dell'articolo 609-*ter* del codice penale presenti una costruzione organica, la quale prevede, al n. 1), l'aggravante « secca » nel caso in cui i fatti siano commessi nei confronti di persona che non ha ancora compiuto quattordici anni e, al n. 5), l'aggravante qualificata nel caso in cui i fatti siano commessi nei confronti della persona che non ha compiuto sedici anni, quando il colpevole sia

l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore. Si tratta, ribadisce, di una costruzione organica e ponderata, sulla quale è preferibile non intervenire senza attenta riflessione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, fa presente alla deputata Marzano che l'abuso delle relazioni domestiche è comunque già previsto come circostanza aggravante comune dall'articolo 61, primo comma, n. 11) del codice penale.

Michela MARZANO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Locatelli 1.20, di cui è cofirmataria (*vedi allegato*).

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 1.36 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea a seguito di una ulteriore riflessione sul punto.

Le Commissioni approvano l'emendamento Locatelli 1.20 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Renato BALDUZZI (SCpI) ritira l'emendamento 1. 22.

Tancredi TURCO (M5S) ritira l'emendamento 1. 37

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore, si intende che questi abbia rinunciato agli emendamenti 1. 8 e 1. 9.

Alessia MORANI (PD) ritira l'emendamento 1. 48

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore, si intende che questi abbia rinunciato all'emendamento 1. 3.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1. 31.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore, si intende che questi abbia rinunciato all'emendamento 1. 45.

Nicola MOLTENI (LNA) invita la Commissione a riflettere sulla nozione di relazione affettiva utilizzata nel decreto-legge, ritenendo che non sia congrua la precisazione che questa possa essere anche senza convivenza, essendo piuttosto opportuno far emergere che debba trattarsi di una relazione non occasionale e stabile, come previsto dal suo emendamento 1.2, che comunque ritira ritenendo che possa essere meglio formulato. Si riserva quindi di presentare in Assemblea un emendamento in merito alla nozione di relazione affettiva.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene che i requisiti della non occasionalità e di stabilità si evincano già dal testo anche se non previsti espressamente.

Nicola MOLTENI (LNA) non condivide l'osservazione dell'onorevole Sisto, ritenendo indeterminata la nozione utilizzata nel decreto-legge.

Franco VAZIO (PD) ritiene che non sia opportuno fare riferimento a criteri temporali o simili, così come a quello della convivenza, in quanto la relazione affettiva rilevante ai fini dell'aggravante in esame deve essere quella che implica un reciproco affidamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori, si intende che questi abbiano rinunciato rispettivamente agli emendamenti 1. 27 e 1. 52.

In relazione all'emendamento 1. 53, ricorda di aver espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato escludendo il riferimento al numero 5-*quinquies*, che in realtà presuppone l'approvazione dell'emendamento 1.52, che invece non è avvenuta.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che l'emendamento appare poco comprensibile laddove si riferisce all'altro genitore, sembrando invece opportuno specificare che in caso vi debbano essere dei figli minorenni. Ritiene quindi che sarebbe opportuna una riformulazione anche in tal senso.

Michela MARZANO (PD), dopo aver dichiarato di far proprio l'emendamento 1. 27, lo riformulata nel senso proposto dal relatore per la II Commissione, facendo la precisazione richiesta dal relatore per la I Commissione (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano l'emendamento 1. 53 (*nuova formulazione*) Sbroellini (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori, si intende che questi abbiano rinunciato agli emendamenti 1. 54, e 1. 4 e 1.5.

Le Commissioni approvano l'emendamento Businarolo 1. 21.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore, si intende che questi abbiano rinunciato all'emendamento 1. 7.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carfagna 1. 41.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Carfagna 1. 41, sostitutivo della lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1, non saranno posti in votazione gli emendamenti 1. 28, 1. 46, 1. 32, 1. 49 e 1. 39, diretti a modificare in singole parti la predetta lettera.

Nicola MOLTENI (LNA) rileva che in realtà l'emendamento approvato si discosta dal testo del decreto che intende modificare solo in minima parte ed, in particolare, nella parte in cui si prevede che

la relazione affettiva vi sia stata o via sia ancora, mentre non vi è alcuna differenza laddove si prevede che l'aggravante sussista anche quando il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Per tale ragione ritiene che si possano votare gli emendamenti volti a sopprimere tale parte dal decreto-legge. A questo proposito rileva come non sia congruo considerare più grave una condotta di stalking posta in essere attraverso delle e-mail inviate alla vittima anziché, ad esempio, degli appostamenti o pedinamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione, approvando l'emendamento Carfagna 1. 41, si è espressa favorevolmente rispetto all'aggravante relativa agli strumenti informatici o telematici. Tuttavia, l'esame in assemblea servirà anche a meglio approfondire quanto prospettato dall'onorevole Molteni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori, si intende che questi abbiano rinunciato rispettivamente agli emendamenti 1. 6 e 1. 25.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, presenta, come relatore per la I Commissione, l'emendamento 1.400 (*vedi allegato*), invitando conseguentemente al ritiro degli identici emendamenti Marzano 1.18, Chiarelli 1.47, Daniele Farina 1.33, Galgano 1.26 e Ferraresi 1.64.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, intervenendo sull'emendamento 1.400 del relatore per la I Commissione, fa presente che il problema è quello di trovare il giusto bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare, da una parte, la libertà della persona offesa di decidere in merito alle cose che la riguardano, compreso l'eventuale ritiro della querela, e, dall'altra parte, l'esigenza di tutelare la stessa persona offesa dai possibili condizionamenti e dalle pressioni che possono spingerla al ritiro della querela. Ritiene che la irrevocabilità della

querela debba essere inoltre mantenuta anche per evitare un utilizzo strumentale della querela stessa e della sua revoca come possibili mezzi di « ricatto » in situazioni come ad esempio quella della separazione in corso tra i coniugi. Rileva inoltre che l'emendamento 1.400 del relatore per la I Commissione non chiarisce che cosa debba fare l'autorità giudiziaria nel caso in cui verifichi che la parte che rimette la querela lo fa perché soggetta a violenza o minaccia per compiere l'atto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara che il Governo esprime parere contrario agli identici emendamenti Marzano 1.18, Chiarelli 1.47, Daniele Farina 1.33, Galgano 1.26 e Ferraresi 1.64, preferendo il mantenimento del testo del decreto-legge. Fa presente infatti che la Convenzione di Istanbul richiede di estendere il più possibile i casi di procedibilità d'ufficio, anche perché è noto con quanta difficoltà le donne vittime di violenza giungano a sporgere querela, essendo questo un atto che le espone ad una situazione di pericolo. Il Governo ha scelto di non prevedere la procedibilità d'ufficio, essendo questa già previsto dall'ordinamento nel caso di lesioni di una certa gravità, ma di prevedere comunque l'irrevocabilità della querela nel convincimento che se la donna arriva a sporgere querela è perché è maturata per lei una situazione di effettiva gravità. Fa inoltre presente che in molti casi la querela viene ritirata non a causa di una pressione o di un condizionamento esterni, ma perché la donna stessa tende, passato il momento di maggiore pericolo, a giustificare il suo aggressore nella convinzione di poter stabilire con lui una relazione normale.

Titti DI SALVO (SEL) si dichiara contraria tanto alla irrevocabilità della querela, quanto alla valutazione della remissione della querela da parte dell'autorità giudiziaria. Ritiene infatti che le donne non debbano essere considerate, e conseguentemente trattate nelle previsioni normative, come soggetti fragili e incapaci di decidere liberamente delle cose che le

riguardano. Fa presente che l'irrevocabilità della querela trasferisce in sostanza alle forze dell'ordine la decisione in merito a quanto deve accadere. Tuttavia le forze dell'ordine non sono di fatto nelle condizioni di far fronte alla loro responsabilità nei confronti delle vittime di violenza. Si aggiunga che i centri antiviolenza auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno segnalato che la previsione della irrevocabilità della querela rischia di fungere da disincentivo alle querele stesse e di provocarne quindi la diminuzione. Per questa ragione il suo gruppo propone la soppressione della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1. Per quanto riguarda la proposta del relatore per la I Commissione, esprime apprezzamento per essa, ma ritiene che anche in questo caso si tratti di una proposta che non rispetta pienamente il diritto delle donne a decidere.

Emanuele FIANO (PD) rileva che sono passate le 23.30 e chiede pertanto che i lavori delle Commissioni siano aggiornati a domani mattina, conformemente a quanto deciso dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi prima di questa seduta.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene che le Commissioni dovrebbero proseguire i propri lavori fino alla votazione sulle proposte emendative relative alla revocabilità della querela.

Emanuele FIANO (PD) sottolinea che il dibattito su tali proposte si preannuncia non breve e chiede che la presidenza rispetti le decisioni degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, oppure metta ai voti la richiesta del suo gruppo di aggiornare i lavori alla seduta di domani.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che le Commissioni debbano votare subito gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), oppure completare la discussione sugli stessi nella presente seduta e quindi procedere al voto, senza

porsi limiti di orario. Ritiene, infatti, che i commissari abbiano avuto tutto il tempo necessario per approfondire l'argomento ed esprimere un voto consapevole, posto che il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni da più di un mese. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sui predetti emendamenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come la complessità della discussione non dipenda dal giorno dell'assegnazione del provvedimento, bensì dalla rilevanza degli emendamenti in questione, trattandosi di un punto qualificante del provvedimento. Non comprende quindi da cosa derivi la fretta di votare a tutti i costi questa sera.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, da atto all'onorevole Molteni che vi è stato tutto il tempo per valutare e approfondire il contenuto del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) chiede che sia posta in votazione la sua richiesta di rinviare il seguito dell'esame a domani.

Walter VERINI (PD) condivide la richiesta del collega Fiano, rilevando peraltro come la questione relativa alla revocabilità della querela meriti un'attenta e non frettolosa discussione da parte delle Commissioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene, se la presidente Ferranti è d'accordo, che a questo punto si debba mettere in votazione la proposta dell'onorevole Fiano.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda e pone in votazione la proposta del collega Fiano.

Le Commissioni approvano la proposta dell'onorevole Fiano di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata domani alle ore 9.

La seduta termina alle 23.40.

ALLEGATO

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere il Capo I.

- 1. 66.** Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Sopprimerlo.

- 1. 34.** Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 165, comma 1, del codice penale dopo le parole: « se il condannato non si oppone, » sono inserite le seguenti: « alla sottoposizione ad un programma di prevenzione della violenza, ovvero ».

- 1. 42.** Carfagna, Centemero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 61 del codice penale aggiungere, in fine, il seguente numero: « 11-*quater*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, commesso il fatto in presenza di un minore di anni diciotto. ».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, lettera b) sopprimere il comma 3-sexies.

- 1. 50.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 11-*quinquies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza ».

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, lettera b), sopprimere il comma 3-sexies.

- 1. 50.** *(nuova formulazione)* Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 572 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso in presenza di minore degli anni diciotto ».

- 1. 24.** Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 572, del codice penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni diciotto. ».

1. 44. Chiarelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 572, primo comma, del codice penale, dopo il primo periodo aggiungere: « Alla stessa pena soggiace chiunque compia gli atti di cui al primo comma alla presenza di minori di anni 18 ».

1. 62. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale dopo il numero 5) inserire il seguente:

« 5-bis) l'aver commesso un delitto contro la persona in presenza di un soggetto minore. ».

1. 43. Carfagna, Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo la parola: « danno » le parole: « di persona minore degli anni quattordici » *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la parola « quattordici » è sostituita dalla seguente: « diciotto ».

***1. 30.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo la parola: « danno » le parole: « di persona minore degli anni quattordici » *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la parola

« quattordici » è sostituita dalla seguente: « diciotto ».

***1. 10.** Locatelli, Marzano, Vилlecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1 sopprimere le parole: o in presenza.

1. 35. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente:

« 623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggravano il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

a) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza;

b) l'aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

c) l'aver commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto;

d) l'aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza. ».

1. 12. Locatelli, Vилlecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, il numero 11) è sostituito dal seguente: « l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convi-

venza, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità, ovvero in presenza di minore di anni diciotto, ovvero nei confronti di donna in stato di gravidanza».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater;*

b) *al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:* le parole: « legalmente separato o divorziato » sono sostituite dalle seguenti: « anche separato o divorziato » e.

1. 11. Marzano, Vilecco Calipari, Locatelli, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: « 623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'aver commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto ».

1. 14. Marzano, Locatelli, Vilecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,ovvero in presenza di minore di anni diciotto ».

1. 13. Marzano, Locatelli, Vilecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: « 623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza ».

1. 19. Locatelli, Marzano, Vilecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero nei confronti di donna in stato di gravidanza ».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il capoverso 5-ter.

1. 17. Marzano, Locatelli, Vilecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: « commesso » aggiungere le seguenti: « nei confronti di donna in stato di gravidanza o ».

1. 60. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 572 del codice penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza ».

1. 38. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, dopo le parole: « relazioni domestiche » sono aggiunte le seguenti: « , o affettive, anche senza convivenza ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere il capoverso 5-quater;*

b) *al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:* le parole: « legalmente separato o divorziato » sono sostituite dalle seguenti: « anche separato o divorziato » e.

1. 15. Locatelli, Villecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: « 623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza ».

1. 16. Locatelli, Villecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia persona legata da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, ovvero il genitore adot-

tivo, ovvero il tutore, ovvero con la quale sia in relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza ».

1. 20. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

1. 20. (nuova formulazione) Locatelli, Villecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 576, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 5.1) è inserito il seguente:

« 5.2) dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della persona offesa ai sensi dell'articolo 572 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 5-ter) da chi ha riportato una precedente condanna per il delitto di cui all'articolo 575, anche in forma tentata, ad esclusione delle ipotesi previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 56. L'aggravante non si applica ove ricorra una circostanza attenuante prevista ai sensi degli articoli 114 e 116 ».

1. 22. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambroso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente:

« 623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggravano il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, Capo I, Capo III Sezione I, II, III del codice penale, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

a) l'aver commesso il fatto nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

b) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità, abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

c) l'aver commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto;

d) l'aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza. ».

1. 37. Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 5-bis) aggiungere i seguenti:

« 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: « La pena è altresì della reclu-

sione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis comportano uno stato di gravidanza. ».

1. 8. La Russa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni, al primo comma:

a) al numero 1) sostituire la parola: « quattordici » con la parola: « diciotto »;

b) al numero 5) sostituire la parola: « sedici » con la parola: « diciotto »;

c) dopo il numero 5-bis) aggiungere i seguenti:

« 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. »;

d) al secondo comma sostituire la parola: « dieci » con la parola: « sedici. ».

1. 9. La Russa.

Al comma 2, capoverso 5-ter, dopo le parole: in stato di gravidanza aggiungere le seguenti: « il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dello stato di gravidanza, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile ».

1. 48. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 2, capoverso 5-ter) dopo la parola: gravidanza, aggiungere le seguenti: « in particolare quando la violenza sessuale, fisica o psicologica nonché il maltrattamento alla donna provochi rischio per la sua vita, aborto, parto pre-termine,

nonché morte o danni alla salute del nascituro. ».

- 1. 3.** Iori, Sbroellini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Bellanova, Covello, Iacono.

Al comma 2, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

5-quater. Nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che con la stessa persona convive o convissuto *more uxorio*.

- 1. 31.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 2, capoverso 5-quater, sostituire le parole: ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza con le seguenti: ovvero colui che con la stessa persona convive o ha convissuto more uxorio.

- 1. 45.** Chiarelli.

Al comma 2, capoverso 5-quater sostituire le parole: anche senza con le seguenti: non occasionale e stabile.

- 1. 2.** Molteni, Attaguile.

Al comma 2, capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e senza differenza di genere.

- 1. 27.** Schirò Planeta, Gitti.

Al comma 2, dopo il capoverso 5-quater, inserire il seguente:

5-quinquies) alla presenza di un minore.

- 1. 52.** Sbroellini, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 609-*decies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma primo, dopo le parole: « per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater* » sono inserite le seguenti: « o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minore o dell'altro genitore »;

b) dopo il comma primo è inserito il seguente:

« Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572, 609-*ter*, primo comma, numero 5-*quinquies* e 612-*bis*, commessi in danno di un minore o dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile ».

- 1. 53.** Sbroellini, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 609-*decies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma primo, dopo le parole: « per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater* » sono inserite le seguenti: « o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minore o dell'altro genitore »;

b) dopo il comma primo è inserito il seguente:

« Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572, 609-*ter* e 612-*bis*, commessi in danno di un minore o dell'altro genitore in caso di figli minori, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile ».

- 1. 53.** (nuova formulazione) Sbroellini, Covello.

(Approvato)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 609-*decies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma primo, le parole: « dagli articoli 600 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 572, 600 » e le parole: « commessi in danno di minorenni », sono sostituite dalle seguenti: « 612-*bis*, commessi in danno di minorenni o dell'altro genitore »;

b) dopo il comma primo è inserito il seguente:

« Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572 e 612-*bis*, commessi in danno di un minorenni o dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. ».

1. 54. Sbroellini, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 610, al primo comma, dopo le parole: « è punito » inserire le seguenti: « , a querela della persona offesa, » e, al secondo comma, inserire, dopo le parole: « è aumentata » le seguenti: « , e si procede d'ufficio ».

1. 55. Ermini, Covello, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 609-*decies* primo comma, del codice penale, le parole: « dagli articoli 600 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 572, 600 » e le parole: « commessi in danno di minorenni », sono sostituite dalle seguenti: « 612-*bis*, commessi in danno di minorenni o dell'altro genitore ».

1. 4. Sbroellini, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 609-*decies*, comma primo, del codice penale, dopo le parole: « per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater* » sono inserite le seguenti: « o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minorenni o dell'altro genitore ».

1. 5. Sbroellini, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 609-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

al numero 1) la parola: « quattordici » è sostituita dalla parola: « diciotto ».

Conseguentemente è soppresso il numero 5).

1. 36. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 612, primo comma, le parole: « fino a euro 51 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a euro 1.032 ».

1. 21. Businarolo, Turco, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 612-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole « con la reclusione da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle parole « con la reclusione da un anno a sei anni »;

b) al secondo comma le parole: « legalmente separato o divorziato » sono sostituite dalle seguenti: « anche separato o divorziato » e dopo le parole: « alla per-

sona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

c) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».

1. 7. La Russa.

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

1. 41. Carfagna, Centemero.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: anche separato o divorziato aggiungere le seguenti: o non convivente.

1. 28. Schirò Planeta, Gitti.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «alla persona offesa» fino alla fine del periodo.

* **1. 46.** Chiarelli.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «alla persona offesa» fino alla fine del periodo.

* **1. 32.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: o con ogni mezzo di pubblicità.

1. 49. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: telematici inserire le seguenti: ovvero nei confronti di donna in stato di gravidanza.

1. 39. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al terzo comma, dopo le parole: «a danno del minore», sono inserite le seguenti: «ovvero alla sua presenza».

1. 6. Sbröllini, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso in presenza di minore degli anni diciotto.».

1. 25. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli, Nicchi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **1. 18.** Marzano, Locatelli, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **1. 47.** Chiarelli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **1. 33.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **1. 26.** Galgano.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

- * **1. 64.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

- * **1. 401.** Il relatore per la I Commissione.

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) All'articolo 612-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« 5. La remissione della querela deve essere raccolta, a pena di inefficacia, nella fase delle indagini preliminari, dal pubblico ministero precedente; successivamente, dal giudice precedente; nella fase del giudizio di Cassazione, dal giudice della Corte di appello precedente. Chi riceve la remissione ha l'obbligo di verificare che la parte che rimette la querela non sia soggetta a violenza o minaccia per compiere l'atto. Di tale accertamento è fatta specifica menzione nel processo verbale di remissione ».

- 1. 400.** Il Relatore per la I Commissione.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è aggiunto il seguente periodo: « Al soggetto nei cui confronti è stato richiesto l'ammonizione non è comunicato l'avvio del procedimento ».

- 1. 40.** Carfagna, Centemero.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole « di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite

dalle seguenti: « di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*. 1, 600-*quinquies*, 601 e 602 del codice penale ».

- * **1. 61.** Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole « di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*. 1, 600-*quinquies*, 601 e 602 del codice penale ».

- * **1. 63.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche al codice civile).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, il comma 1 è sostituito dal seguente: « In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il dodicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata, informando altresì i coniugi che possono rivolgersi a servizi di mediazione familiare o a centri di giustizia riparativa, nonché ad altri servizi perti-

menti presenti sul territorio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai conviventi ».

b) all'articolo 145, comma 2, la parola « questa » è sostituita dalle parole « la soluzione concordata di cui al comma 1 ».

c) all'articolo 155-*sexies*, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi 2 e 2-*bis*: « 2. L'articolo 155-*sexies*, comma 2, codice civile è sostituito dai seguenti: 2. Il giudice, sentite le parti, invita i coniugi a rivolgersi a servizi di mediazione familiare o a centri di giustizia riparativa per favorire il raggiungimento di accordi, fra cui quelli relativi ai comportamenti reciproci futuri, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse affettivo, morale e materiale dei figli e, ove occorra, anche ai fini della prevenzione del rischio di violenza domestica o di genere. In tali casi, il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155.

2-*bis*. Ove ne ravvisi l'opportunità, il giudice può inoltre informare i coniugi su altri servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze, i centri anti violenza e gli enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza, l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli ».

d) all'articolo 342-*ter*, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Il giudice dispone, altresì, ove occorra:

a. l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché dei centri anti violenza e degli enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza, l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli. I servizi sociali, i centri anti violenza e i predetti enti realizzano, anche in collaborazione con i consultori familiari, i servizi di salute mentale e per le dipendenze e con il consenso degli interessati, gli opportuni interventi rispettivamente a tutela del coniuge o convivente che ha subito la condotta pregiudizievole e nei confronti del coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, riferendone gli eventuali esiti al giudice;

b. l'attivazione di un centro di giustizia riparativa o di un servizio di mediazione familiare per l'espletamento di taluno dei programmi di loro competenza;

c. il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante ».

1. 02. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 56.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente lettera:

« 0a) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera *f bis*) aggiungere la seguente lettera: « *f ter*) delitti previsti dall'articolo 612 *bis*. ».

- 2. 21.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 2. 39.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 101, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore ai sensi dell'articolo 101 e nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115"; ».

- 2. 30.** Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è inserita la seguente: « 582, » con le seguenti: sono inserite le seguenti: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, ».

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: « di parte » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, comma 2, ovvero contro il convivente ».

- 2. 82.** Il relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: 582 inserire le seguenti parole: con esclusione delle ipotesi punibili a querela della persona offesa.

- 2. 25.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e con le modalità previste all'articolo 275 *bis* codice di procedura penale.*

- 2. 20.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) l'articolo 282 *quater* è abrogato, sostituire la lettera b) con la seguente lettera:

b) all'articolo 293: dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2 *bis*. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2 devono essere immediatamente notificati alla persona of-

fesa, al difensore della persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio ».

All'articolo 2 « Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale » al comma 1, il punto 2) della lettera b) è sostituito come segue: e) all'articolo 299:

1) al comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere: « L'ordinanza di cui al presente comma deve essere contestualmente notificata, a cura della cancelleria, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, a pena di nullità ».

Viene contestualmente eliminato il punto 3).

2. 29. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 282-*quater* dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al giudice che provvede ai sensi dell'articolo 299, comma 2. ».

2. 6. Carfagna, Centemero.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 71.** Daniele Farina, Sannicandro, Pilozi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 57.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola « 571, » è inserita la seguente: « 582, » e le parole « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*octies* e 612, secondo comma »;

2. 28. Terrosi, Covello.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso « 2-*bis* » con il seguente:*

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa o, qualora già coinvolti, ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 deve essere contestualmente comunicata, a cura della cancelleria, alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa. »;

b) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 deve essere contestualmente comunicata, a cura della cancelleria, alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa. ».

2. 40. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo le parole: commi 1 e 2 relativi inserire le

seguenti: alle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.

2. 5. Carfagna, Centemero.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), sostituire le parole: e 282-ter con le seguenti: , 282-ter, 283, 284, 285, 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria.,

2. 32. Il relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera b) sopprimere i numeri 2) e 3).

2. 7. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), al numero 2), sostituire le parole da 282-bis alla fine del numero, con le seguenti: 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede ».

Conseguentemente alla medesima lettera b), al numero 3), sostituire le parole: da 282-bis » alla fine del numero, con le seguenti: 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in que-

st'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

2. 33. Il relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera b) sostituire il n. 1) con il seguente: dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2 bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure cautelari personali previste dagli articoli da 281 a 286 codice di procedura penale adottati nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572, 582, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis codice penale, devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio ».

2. 81. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Scalfarotto, Tartaglione, Verini, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera b), n. 1), dopo le parole: commi 1 e 2 relativi aggiungere le seguenti: delle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.

2. 3. Carfagna, Centemero.

Al comma 1, lettera b) al punto 1) sopprimere le parole: al difensore della persona offesa e e contestualmente aggiungere dopo la parola: assistenziali le parole: , alla Questura e al Comando dell'Arma dei Carabinieri.

2. 58. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1 lettera b), sopprimere il numero 2).

2. 59. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, lettera b), n. 2, dopo le parole: di revoca o di sostituzione *inserire le seguenti*: delle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.

2. 4. Carfagna, Centemero.

Al comma 1, lettera b), n. 2), *apportare le seguenti modifiche*:

1) sostituire le parole: « misure previste dagli artt. 282 *bis* e 282 *ter* » con le seguenti: « misure cautelari personali previste dagli articoli da 281 a 286 codice di procedura penale, adottate nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572, 582, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 *bis* codice penale »;

2) eliminare, le parole « a pena di inammissibilità ».

2. 80. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Verini, Tartaglione, Scalfarotto, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera b) *sopprimere il numero 3).*

2. 60. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3, *apportare le seguenti modifiche*:

1) sostituire le parole: « misure previste dagli artt. 282 *bis* e 282 *ter* » con le seguenti: « misure cautelari personali previste dagli articoli da 281 a 286 c.p.p., adottate nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572, 582, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 *bis* codice penale »;

2) sopprimere, le parole « a pena di inammissibilità ».

2. 79. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Tartaglione, Scalfarotto, Verini, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente*:

b-bis) all'articolo 351, comma 1-*ter*, dopo le parole: previsti dagli articoli *inserire la seguente*: 572 e dopo le parole: 609-*undecies* *inserire le seguenti*: 612-*bis*.

2. 22. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Fabbri, Gasparini.

Al comma 1, *sostituire le lettere c) e d) con le seguenti*:

c) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:

« ART. 384-*bis*. (*Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico e previo adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, ove sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa ».

2. 31. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, *sopprimere la lettera c).*

* **2. 72.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1 *sopprimere la lettera c).*

* **2. 61.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

- 2. 41.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la violenza verbale e psicologica, intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona, è equiparata alla violenza fisica.

- 2. 75.** Schirò Planeta, Gitti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **2. 42.** Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **2. 73.** Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: ART. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che

sia in attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

- 2. 62.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co. e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa familiare ex art. 384 bis cpp..” ».

- 2. 11.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano fondati motivi e specifici elementi, quali plurime e pregresse denunce o interventi d'urgenza degli agenti di polizia giudiziaria, per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa familiare ex art. 384 bis cpp.” ».

2. 12. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche

fuori dai casi di flagranza, ove sussistano specifici elementi quali plurime e pregresse denunce o interventi d'urgenza degli agenti di polizia giudiziaria, che fanno ritenere fondato il grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa familiare ex art. 384 bis cpp” ».

2. 13. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano specifici elementi che fanno ritenere fondato il grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, an-

che oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co. e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: "per gli allontanamenti urgenti dalla casa familiare ex art. 384 bis cpp." ».

2. 14. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co. e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontana-

mento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: "per gli allontanamenti urgenti dalla casa familiare ex art. 384 bis cpp." ».

2. 24. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, *con le seguenti:* Il pubblico ministero ha facoltà di disporre, su segnalazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

2. 8. Chiarelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 384-bis, al comma 1 dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero *inserire le seguenti parole:* nei casi in cui è applicabile l'articolo 282 bis cpp, anche fuori dalla flagranza.

Conseguentemente, dopo le parole: frequentati dalla persona offesa *sopprimere le parole:* nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6.

2. 26. Mattiello, Verini, Pollastrini, Morani, Moretti, Amoddio, Magorno, Covello, Cimbri, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 384-bis », dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero aggiungere le seguenti: e previo adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modifiche e integrazioni.

2. 44. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 384-bis », comma 1, dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero inserire le seguenti: scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

2. 35. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 384-bis », sopprimere le parole: grave ed attuale.

2. 43. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: l'integrità fisica aggiungere le seguenti: e morale.

2. 70. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera d), inserire alla fine il seguente periodo: Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

2. 200. Il relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dopo le parole « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, » con le seguenti: le parole: « ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza sono sostituite dalle seguenti: ipotesi di reato di cui all'articolo 572 e ipotesi di reato dolose di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, ovvero, se maggiorenni, su richiesta della persona offesa o del suo difensore,.

2. 45. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dopo le parole « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, » con le seguenti: le parole: « ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale sono sostituite dalle seguenti: ipotesi di reato di cui all'articolo 572 e ipotesi di reato dolose di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale.

2. 46. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dopo le parole « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, » con le seguenti: dopo le parole: vi siano minorenni sono inserite le seguenti: ovvero, se maggiorenni,

su richiesta della persona offesa o del suo difensore,.

- 2. 47.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: agli articoli con le seguenti: degli articoli.

- 2. 63.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

- 2. 64.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

All'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, 612-bis »;

- 2. 16.** Centemero.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: dopo le parole « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti « 572, » con le seguenti: le parole: « i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, ».

- 2. 48.** Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

- * 2. 74.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

- 2. 65.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

- * 2. 9.** Chiarelli.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni ».

- 2. 15.** Centemero.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso « 3-bis » con il seguente: Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, con le seguenti: Per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale,».

- 2. 49.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: per i delitti commessi con violenza alla persona.

- 2. 34.** Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

- 2. 66.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale *con le seguenti:* Per i delitti contro la persona.

- 2. 2.** Carfagna, Centemero.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 415-*bis*, comma 1, dopo le parole « e al difensore », sono aggiunte le seguenti: « nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa »;

- 2. 18.** Centemero.

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui al comma 1 è notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa ».

- 2. 17.** Centemero.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui al comma 1 è notificato

anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa. ».

- 2. 19.** Centemero.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa *con le seguenti:* « per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».

- 2. 50.** Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale *con le seguenti:* per i delitti contro la persona.

- 2. 1.** Carfagna, Centemero.

Al comma 1, dopo lettera h) inserire la seguente:

h-bis) all'articolo 449, primo comma, dopo le parole: « flagranza di un reato, » sono aggiunte le seguenti: « ovvero quando è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis*, ».

- 2. 83.** Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: dopo le parole « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, » *con le seguenti:* le parole « i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « il reato di cui all'articolo 572 ed i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II ».

- 2. 51.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice dispone, ove ritenuto opportuno, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, che l'esame venga condotto con l'adozione di modalità protette. ».

2. 10. Chiarelli.

Al comma 1, lettera i), punto 2), sopprimere le parole da: , desunta a procede.

2. 67. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, lettera i), punto 2), dopo la parola: difensore, aggiungere le seguenti: sentite le parti,.

2. 68. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, lettera i), numero 2), sostituire il capoverso: 4-quater, con il seguente:

4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, il giudice dispone l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico ovvero l'adozione di modalità protette.

2. 52. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) all'articolo 350, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « e nei casi di cui all'articolo 384-*bis* ».

2. 36. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) dopo l'articolo 284 è inserito il seguente:

« ART. 284-*bis*. (Provvedimenti cautelari nei confronti di imputati che si sottopongono a un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica)

– 1. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), articolo 612-*bis* (atti persecutori), nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, e ricorrano i presupposti per la custodia cautelare, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari se la persona imputata si sottopone senza indugio a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato. Il giudice può, ove occorra, subordinare il provvedimento allo svolgimento del programma in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che la persona imputata esegua il programma e indica gli orari e i giorni nei quali la stessa può assentarsi per l'attuazione del programma medesimo.

2. Se una persona, imputata per i delitti di cui agli articoli 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), articolo 612-*bis* (atti persecutori), nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, si trova in custodia cautelare e intende sottoporsi a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico,

inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato, la misura è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione del programma, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Il responsabile del servizio o della struttura presso cui si svolge il programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma ».

2. 77. Balduzzi, Piepoli, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 570 e 572, dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo penale e dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.

2. 76. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 2, sostituire il capoverso a-bis, con il seguente: a-bis) al reato di cui

all'articolo 572 e ai reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale;.

2. 53. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni.

Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole « La persona offesa dai reati agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies sono sostituite dalle seguenti: La persona offesa dai reati di cui all'articolo 572 e al Titolo XII, Libro II.

2. 54. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: La persona offesa dai reati agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies sono sostituite dalle seguenti: La persona offesa dal reato di cui all'articolo 572 e ai reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , sempreché percepisca un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti impiegati in attività socialmente utili di cui

all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

- 2. 55.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 3, dopo le parole: 572, 583-bis, 612-bis inserire le seguenti parole: nonché, i familiari delle vittime di tali reati in caso di morte della vittima e di condanna in primo grado di giudizio dell'autore del reato.

- 2. 27.** Cenni, Mariani, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002 n. 115 è apportata la seguente modifica: *le parole da: anche a decreto sono soppresse e di conseguenza dopo le parole: patrocinio sono aggiunte le seguenti parole: se è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 31.884,48.*

- 2. 69.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 4, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettera c), f) e h).

- 2. 37.** Il Relatore per la II Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 4-ter, dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: limiti di reddito previsti

dal presente decreto », sono inserite le seguenti: « salvo che per i reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis del codice penale il cui limite del reddito imponibile previsto dal comma 1, è aumentato di quattro volte ».

- 2. 38.** Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, nella rubrica sostituire le parole: di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: contro la persona.

- 2. 78.** Carfagna, Centemero.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: e 609-undecies sono sostituite dalle seguenti: , 609-undecies, 572 e 612-bis.

- 2. 04.** Mattiello, Verini, Pollastrini, Morani, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).

All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Si applica il secondo comma quando il genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della

famiglia, ovvero in presenza del figlio minore. ».

2. 01. Carfagna, Centemero.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al codice civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).

All'articolo 155-bis del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Il giudice dispone l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando l'altro genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della famiglia, ovvero in presenza del figlio minore. ».

2. 02. Carfagna, Centemero.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al codice civile).

1. All'articolo 155-bis del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma: « Il giudice deve valutare di disporre l'affidamento esclusivo al genitore non violento nei casi di violenza domestica ovvero quando, anche all'esito di una cognizione sommaria, emerga che il minore è stato esposto a violenza assistita. ».

2. All'articolo 155-sexies aggiungere, in fine, il seguente comma: « È escluso il ricorso alla mediazione familiare o ad altri metodi di definizione alternativa delle controversie nei casi di violenza domestica emersa anche solo all'esito dell'istruttoria sommaria ».

3. All'articolo 342-ter, al secondo comma, sopprimere le parole « o di un centro di mediazione familiare ».

2. 03. Moretti, Morani, Fabbri, Agostini, Covello, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 20.** Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, sostituire le parole: al reato di cui all'articolo 582 *sostituire le parole con le seguenti:* ai reati di cui agli articoli 581 e 582, *e, dopo le parole:* violenza domestica tutti gli atti *sopprimere le parole:* non episodici.

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente comma: 4-bis: Nei confronti di coloro che hanno avuto un ammonimento secondo quanto stabilito al comma 1 articolo 3 del presente decreto il questore indirizza il soggetto ai servizi sociali o a centri specializzati nel recupero di soggetti violenti.

- 3. 6.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sostituire le parole: al reato di cui all'articolo 582 *con le seguenti:* ai reati di cui agli articoli 581 e 582, *e, dopo le parole:* violenza domestica tutti gli atti *sopprimere le parole:* non episodici.

- 3. 8.** Mattiello, Verini, Pollastrini, Morani, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 582 *con le seguenti:* agli articoli 581 e 582.

- 3. 17.** Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tutti gli atti *fino a:* famiglia

con le seguenti: tutti gli atti di violenza sessuale e tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia.

- 3. 13.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire le parole: degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti *con le seguenti:* degli organi di pubblica sicurezza ovvero anche da terzi informati di notizie e indicazioni.

- 3. 21.** Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tutti gli atti, non episodici, *con le seguenti:* uno o più atti, gravi ovvero non episodici,.

- 3. 4.** Carfagna, Centemero, Giuliani.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , non episodici.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1 , lettera *b*), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

- 3. 14.** Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, sopprimere le parole: , non episodici,.

- 3. 22.** Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non episodici con le seguenti: anche episodici.

3. 11. Tartaglione, Covello, Bruno Bossio, Giuliani.

Al comma 1, dopo la parola: psicologica aggiungere le seguenti: , intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona,.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso ART. 18-bis, dopo la parola: psicologica aggiungere le seguenti: , intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona,.

3. 31. Schirò Planeta, Gitti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: persone, inserire le seguenti: anche dello stesso sesso.

3. 23. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

3. 32. Schirò Planeta, Gitti.

Al comma 1, dopo la parola: residenza, inserire le seguenti: ovvero domicilio.

3. 24. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 5.** Chiarelli.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 25.** Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 2, sopprimere le parole da: "Il questore può richiedere" fino alla fine del comma.

3. 30. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 2, dopo le parole: Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora inserire le seguenti: il destinatario del provvedimento si sottopone ad un programma di prevenzione della violenza organizzato da servizi socio-assistenziali del territorio, ovvero.

3. 3. Carfagna, Centemero.

Al comma 3 sostituire le parole: violenza di genere con le seguenti: violenza nei confronti delle donne.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: violenza di genere con le seguenti: violenza nei confronti delle donne.

Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

3. 65. Villecco Calipari, Locatelli, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 3, sostituire le parole: violenza di genere con le seguenti: violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e violenza contro le donne basata sul genere, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e d), della Convenzione del Consiglio d'Europa

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77».

- 3. 15.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Sopprimere il comma 4.

- * **3. 27.** Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Sopprimere il comma 4.

- * **3. 29.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 4, sostituire la parola: omesse con le seguenti: opportunamente segretate.

- 3. 26.** Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 4 sopprimere la parola: eventuale.

- 3. 12.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nei confronti di coloro che hanno avuto un ammonimento secondo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, il questore indirizza il soggetto a servizi sociali o centri specializzati nel recupero di uomini maltrattati.

- 3. 34.** Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Verini, Tartaglione, Scalfarotto, Bruno Bossio.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nei confronti di coloro che hanno avuto un ammonimento secondo quanto stabilito al comma 1, dell'articolo 3, del presente decreto il questore indirizza il soggetto a servizi sociali o centri specializzati nel recupero, nel sostegno psicologico e nel trattamento di uomini maltrattati.

- 3. 16.** Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Ermini, Bonafè, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nei confronti di coloro che hanno avuto un ammonimento secondo quanto stabilito dal comma 1 il questore indirizza il soggetto a servizi sociali o centri specializzati nel recupero di uomini maltrattati.

- 3. 19.** Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 5, dopo le parole: articoli 572 inserire le seguenti: 582, comma 1, 583, 583-bis, 605.

- 3. 28.** Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: e, nei casi di cui all'articolo 384 bis cpp, anche nei confronti dell'autore.

- 3. 7.** Mattiello, Verini, Pollastrini, Morani, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 5, dopo le parole: del codice penale sono inserite le seguenti: ovvero di condotte di violenza domestica di cui al comma 1.

- 3. 2.** Carfagna, Centemero.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e lo invita a seguire un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere.

3. 1. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è inserita la seguente:

e-*bis*) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, di atti persecutori o di maltrattamenti, che prevedono l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri specializzati attivati dalle aziende sanitarie locali ai sensi della legislazione vigente, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti delle donne.

3. 33. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambroso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In caso di condanna, anche non definitiva, per reati di violenza domestica, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, convivente della persona offesa dal reato, decade dalla relativa assegnazione; in tal caso, la persona offesa dal reato o altro convivente diventa assegnatario dello

stesso alloggio o, qualora lo richiedano motivi di sicurezza, di un alloggio equivalente.

5-*ter*. La disposizione di cui al comma 5-*bis* si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte, di altro convivente, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi dell'articolo 342-*bis* e seguenti del codice civile.

3. 10. Fabbri, Agostini, Pollastrini, Gasparini, Incerti, Lenzi, Ermini, Covello, Bruno Bossio, Malisani, Bruno Bossio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In caso di condanna, anche non definitiva, per reati di violenza domestica, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, convivente della persona offesa dal reato, decade dalla relativa assegnazione; in tal caso, la persona offesa dal reato o altro convivente diventa assegnatario dello stesso alloggio o, qualora lo richiedano motivi di sicurezza, di un alloggio equivalente.

5-*ter*. La disposizione di cui al comma 5-*bis* si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte, di altro convivente, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di

protezione ai sensi dell'articolo 342-bis e seguenti del codice civile.

3. 9. Fabbri, Agostini, Pollastrini, Gasparini, Incerti, Donata Lenzi, Ermini, Covello, Bruno Bossio, Malisani, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli 3-bis e 3-ter:

ART. 3-bis.

(Interventi sociali precoci sulle situazioni a rischio di violenza domestica o di genere).

1. I servizi sociali del territorio, i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze attuano gli opportuni interventi per la più rapida presa in carico, ai fini della loro prevenzione, delle possibili situazioni a rischio di violenza domestica o di genere, anche avvalendosi della collaborazione di qualificati servizi di mediazione familiare, centri di giustizia riparativa, centri antiviolenza ed enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza o l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli.

2. Gli esercenti le professioni di avvocato, psicologo, assistente sociale, medico sono tenuti a informare la relativa utenza dei servizi di cui al comma precedente, reperibili sul territorio per la prevenzione della violenza domestica o di genere e la più rapida presa in carico delle situazioni a rischio, fermi restando, ove applicabili, i vigenti obblighi di segnalazione, denuncia e referto.

ART. 3-ter.

(Invito a seguire un programma inteso alla prevenzione della violenza domestica o di genere. Effetti della sottoposizione al programma nel corso del procedimento penale).

1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, l'autorità

giudiziaria procedente informa senza indugio la persona cui il fatto è attribuito circa i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e la invita a seguire un programma inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.

2. La persona che si trova in custodia cautelare in carcere può in ogni momento chiedere di seguire all'interno dell'istituto penitenziario un programma individualizzato inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.

3. La partecipazione al programma non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.

4. In caso di condanna per taluno dei predetti reati, il positivo svolgimento del programma di cui ai commi precedenti può essere valutato dal giudice in senso favorevole al condannato, a norma degli articoli 133, comma 2 n. 3, nonché dell'articolo 62, n. 6, c.p., con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.

3. 01. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il prefetto con ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna applica a chiunque compie uno o più atti di violenza domestica, come definiti dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000 per ogni atto di violenza; quando la vittima della violenza domestica

è stata ospitata in centri anti violenza la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata in misura pari ai costi sostenuti per il suo soggiorno e mantenimento.

2. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, anche penali, previste da norme vigenti, la sanzione amministrativa di cui al comma 1, si applica anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Non si applicano gli articoli 9 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono devoluti al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 per il rafforzamento dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

3. 02. Carfagna, Centemero.

ART. 4.

Sopprimerlo.

- 4. 10.** Molteni, Matteo Bragantini, Attagui.

Al comma 1, capoverso « ART. 18-bis, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel corso delle operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583 bis, 605 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica con le seguenti: qualora l'autorità di polizia accerti situazioni di violenza o abuso e di seguito si sopprima anche: per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

- 4. 17.** Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, sostituire le parole: un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale con le seguenti: un procedimento per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale.

- 4. 12.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: commessi sul territorio nazionale inserire le seguenti: emergano situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino o di una cittadina di paese terzo nonché emerga, dopo le parole: nel corso delle indagini preliminari o del giudizio inserire le seguenti , il questore, dopo le parole: , o

con il parere favorevole della stessa autorità, *inserire le seguenti:* rilascia un permesso di soggiorno;

- * 4. 7.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: commessi sul territorio nazionale inserire le seguenti: emergano situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino o di una cittadina di paese terzo nonché emerga, dopo le parole: nel corso delle indagini preliminari o del giudizio inserire le seguenti , il questore, dopo le parole: , o con il parere favorevole della stessa autorità, inserire le seguenti: rilascia un permesso di soggiorno;

- * 4. 4.** Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero, ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità con le seguenti: siano accertate situazioni di violenza domestica nei confronti di uno straniero.

- 4. 21.** Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, dopo le parole: in ambito di violenza domestica aggiungere le seguenti: oppure in altro contesto di convivenza o coabitazione anche non familiare e dopo le parole: pericolo per la sua incolumità, inserire le seguenti: a causa della sua particolare vulnerabilità o.

- * 4. 33.** Santerini, Vezzali.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, dopo le parole: in ambito di violenza domestica aggiungere le seguenti:

oppure in altro contesto di convivenza o coabitazione anche non familiare *e dopo le parole:* pericolo per la sua incolumità, *inserire le seguenti:* a causa della sua particolare vulnerabilità o.

* **4. 36.** Santerini, Vezzali, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità *con le seguenti:* particolarmente difficili.

4. 20. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: , con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale *con le seguenti:* di violenza o abuso nei confronti di uno straniero.

4. 13. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: emerga un concreto e attuale pericolo *fino a:* nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,.

4. 2. Carfagna, Centemero.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le

parole: ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

4. 30. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilascia un permesso di soggiorno *aggiungere le seguenti:* della durata massima di 12 mesi.

4. 9. Matteo Bragantini, Molteni.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini del presente articolo, si intendono per situazioni di violenza o abuso tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano nell'ambito di un rapporto di convivenza o coabitazione di qualunque natura oppure all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, o da persona che abbia ripetutamente preteso prestazioni sessuali, anche con promessa di pagamento.

4. 34. Santerini.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tutti gli atti, non episodici, *con le seguenti:* uno o più atti, gravi ovvero non episodici,.

4. 1. Carfagna, Centemero, Giuliani.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , non episodici.

***4. 14.** Villecco Calipari, Locatelli, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , non episodici.

***4. 29.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, capoverso «ART. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non episodici.

***4. 18.** Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non episodici.

***4. 22.** Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso «ART. 18-bis, comma 1» al secondo periodo sostituire le parole: non episodici con le seguenti: anche episodici.

4. 3. Tartaglione, Covello, Bruno Bossio, Giuliani.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo dopo la parola: residenza, aggiungere le seguenti: ovvero domicilio.

4. 23. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: , secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

***4. 39.** Villecco Calipari, Locatelli, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: , secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

***4. 40.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, al comma 2, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale, sono soppresse.

4. 24. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 3, sostituire le parole: interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza con le seguenti: interventi assistenziali dei servizi sociali, delle organizzazioni non governative, delle case e dei centri antiviolenza delle donne, la cui professionalità nell'appoggiare le donne vittime di vio-

lenza si è resa evidente nella loro esperienza sul campo.

- 4. 15.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: emergano nel corso di interventi assistenziali aggiungere le seguenti parole: dei centri anti violenza e.

- *4. 5.** Terrosi, Covello.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: emergano nel corso di interventi assistenziali aggiungere le seguenti: dei centri anti violenza e.

- *4. 37.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello.

Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, sostituire le parole: dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza con le seguenti: dei servizi sociali, delle organizzazioni non governative, delle case e dei centri anti violenza delle donne.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso la sussistenza delle condizioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero indicate al comma 1 sono valutate dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi soggetti di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3 con le seguenti: o, per quanto di competenza, dai soggetti di cui al comma 3.

- 4. 31.** Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 3, dopo le parole: servizi sociali, aggiungere le seguenti: o servizi specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.

- 4. 19.** Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: specializzate nell'assistenza delle vittime di violenza.

- 4. 25.** Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

- 4. 27.** Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La durata del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è di dodici mesi.

- 4. 11.** La Russa.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio.

4. 26. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, al comma 4 sopprimere le parole: o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

***4. 6.** Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, al comma 4 sopprimere le parole: o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

***4. 38.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. qualora sia accertato che le situazioni di violenza o abuso di cui al comma 1 siano state commesse da un cittadino straniero nei confronti dello stesso è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13.

4. 8. Matteo Bragantini, Molteni.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai soggetti

di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. 16. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sopprimere il comma 5.

4. 28. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 5, sostituire le parole: anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari, con le seguenti: a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari, nonché ai loro familiari.

4. 32. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Alla rubrica, sostituire le parole: Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica con le seguenti: Tutela per le vittime straniere di violenza domestica.

4. 35. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

4-bis. (Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
1. Alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento peniten-

ziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà » sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater*, dopo le parole: « delitti di cui agli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 572, » e le parole « 609-*bis* e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* »;

b) all'articolo 4-*bis*, comma 1-*quinq*ues, dopo le parole: « delitti di cui agli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 572, » le parole « 609-*bis* e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* » e le parole « se commessi in danno di persona minorenni, » sono soppresse;

c) all'articolo 13-*bis*, alla rubrica, sono soppresse le parole « in danno di minori » e, al comma 1, dopo le parole « delitti di cui agli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 572, », le parole « 609-*bis* e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* » e le parole « se commessi in danno di persona minorenni, » sono soppresse. ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

*g-bis) promuovere progetti di reinserimento e cura delle persone colpevoli di reati sessuali, favorendone la partecipazione al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, previsto dall'articolo 13-*bis* della Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà ».*

4. 05. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.

2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

a) il requisito della residenza;

b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.

4. 02. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione di un documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano ».

4. 03. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica del Capo II, del Titolo IV, dopo le parole « dei minori » sono inserite le seguenti: « e della corretta rappresentazione di genere »;

b) all'articolo 35, nel comma 2, le parole « e dell'articolo 36-bis » sono sostituite dalle parole: « dell'articolo 36-bis e dell'articolo 36-ter »; nel comma 4-bis, dopo le parole « 35-bis » sono aggiunte le parole « 35-ter »;

a) dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

ART. 35-ter.

(Disposizioni a tutela della corretta rappresentazione di genere).

1. Le emittenti, anche analogiche, le emittenti radiofoniche e i fornitori di contenuti sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto dei Ministri con delega alle comunicazioni e per le pari opportunità, sentito il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che deve contribuire alla diffusione dei valori della corretta rappresentazione di genere ed in particolare della figura femminile e prevenire fenomeni di violenza vietando la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali

o virtuali, ovvero rappresentazioni di violenza di genere e in particolare contro le donne avverso che incitano ad atti di violenza di genere e sulle donne.

4. 01. Carfagna, Centemero.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante « Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri », sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5, comma 5-bis, primo periodo è sostituito dal seguente: « In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido per l'espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno »;

b) l'articolo 9, comma 4 è sostituito dal seguente: « Il cittadino dell'Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica ».

4. 04. Matteo Bragantini, Molteni.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 19.** Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Rifinanziamento del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking).

1. Al fine di garantire la piena implementazione del « Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking » approvato con D.M 11 novembre 2010, dal 1° gennaio 2014 lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 100 milioni di euro l'anno.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 100 milioni di euro l'anno, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.

- 5. 26.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, degli operatori, dei centri antiviolenza e delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza maggiormente rappresentative e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un « Piano d'azione contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza di genere, di seguito denominato « Piano », che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2013-2016. ».

- 5. 39.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, premettere le parole: Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 5. 50.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1 sopprimere le parole: anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. *E, di seguito, la parola:* straordinario.

- *5. 66.** Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

Al comma 1 sopprimere le parole: anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. *E, di seguito, la parola:* straordinario.

***5. 53.** Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Verini, Tartaglione, Scalfarotto, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo le parole: con il contributo delle amministrazioni interessate *aggiungere le seguenti:* e sentito il parere delle organizzazioni non governative, delle associazioni e dei centri anti-violenza delle donne, la cui professionalità nella prevenzione e protezione delle donne dalla violenza maschile si è resa evidente nella loro esperienza sul campo.

5. 15. Villecco Calipari, Marzano, Locatelli, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, sostituire le parole: Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere *con le seguenti:* Piano d'azione contro la violenza maschile nei confronti delle donne e contro la violenza di genere.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Piano d'azione contro la violenza maschile nei confronti delle donne e contro la violenza di genere.

5. 38. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, sostituire le parole: Piano d'azione straordinario *con le seguenti:* Piano d'azione.

Conseguentemente:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole « Piano d'azione straordinario » con le seguenti: « Piano d'azione »;

b) alla rubrica, sostituire le parole, « Piano d'azione straordinario » con le seguenti: « Piano d'azione ».

5. 1. Marzano, Locatelli, Vilecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, sopprimere la parola: straordinario.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola straordinario.

5. 2. Tartaglione, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, sostituire le parole: che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 *con le seguenti:* in attuazione degli impegni presi con la ratifica della Convenzione di Istanbul, di cui alla legge n. 77 del 2013, ed in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

5. 49. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano di cui al comma 1 può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal Piano stesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo.

5. 14. Locatelli, Vilecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle organizzazioni non governative, delle associazioni e dei centri an-

tiviolenza delle donne, il testo provvisorio elaborato con il contributo delle amministrazioni interessate è pubblicato sul sito del Dipartimento Pari Opportunità. Della pubblicazione viene data notizia e viene fornito congruo termine ai soggetti interessati per poter presentare le proprie osservazioni. Alla scadenza del termine il Ministro delegato per le pari opportunità entro una settimana convoca un'audizione dei soggetti che hanno presentato i propri pareri ed espone le eventuali modifiche apportate al testo Piano.

- 5. 16.** Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Piano persegue le finalità di prevenzione di tutte le forme di violenza maschile sulle donne e protezione delle donne sopravvissute alla violenza, nella piena attuazione delle obbligazioni internazionali in materia ed individuando le azioni prioritarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi identificati come prioritari nelle Raccomandazioni del Comitato CEDAW all'Italia del 2011 e nelle Raccomandazioni della Relatrice Speciale dell'ONU contro la violenza sulle donne contenute nel Rapporto sulla Missione in Italia del 2012. Il Piano ha come obiettivo anche quello di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio. Il Piano deve essere elaborato nel rispetto degli standard e delle linee guida stabilite: dall'UNIFEM(UNWOMEN) nel Manuale «Introductory Brief & Suggestions: Formulating NATIONAL ACTION PLANS (NAPs) to END VIOLENCE against WOMEN and GIRLS», nel settembre 2010; e delle indicazioni provenienti dal Consiglio d'Europa, contenute nel «Handbook on National machinery to promote gender equality and action plans. Guidelines for establishing and implementing National

machinery to promote equality, with examples of good practice», Strasburgo, maggio 2001.

- 5. 17.** Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) promuovere l'educazione alla relazione, alla discriminazione e alla parità di genere e contro la violenza nell'ambito della programmazione didattica e della progettazione del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in rete, al fine di sensibilizzare, informare, formare le studentesse e gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. A tale scopo le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

- 5. 33.** Centemero.

Al comma 2 lettera b) dopo la parola: grado aggiungere le parole: prevedendo l'utilizzo di materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto. la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

- 5. 51.** Fabbri, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: e contro la violenza e la con le

seguenti: alla sessualità rispettosa, al rifiuto di tutte le forme di violenza e di.

5. 64. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

Al comma 2 lettera b) dopo le parole: genere nell'ambito *aggiungere le seguenti:* attraverso le strutture socio sanitarie di base e i Consultori familiari e i centri antiviolenza come agenti di cambiamento ed attraverso i.

5. 13. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: discriminazione di genere, anche *inserire le seguenti:* prevedendo giornate di *cinforum*, accompagnate da illustrazione e dibattito sul tema, con l'assistenza di esperti e personale competente nell'ambito giudiziario, psicologico, sociale, sanitario, nonché.

5. 48. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'educazione al rispetto affettivo.

5. 29. Schirò Planeta, Gitti.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, la seguente: b-bis) rendere obbligatoria, per le scuole di ogni ordine e grado, almeno una proposta formativa per ogni anno scolastico sui temi degli stereotipi sessisti, del riconoscimento e rispetto della differenza di genere e dell'educazione alla relazione e alla soluzione non violenta del conflitto nei rapporti interpersonali e tra i generi demandandone l'organizzazione agli Uffici Scolastici Provinciali e avvalendosi per la loro progettazione ed attuazione, delle competenze e delle professio-

nalità espresse dalle Associazioni di donne che gestiscono i Centri.

5. 5. Iori, Sbröllini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Bellanova, Covello, Iacono, Cenni, Bruno Bossio.

Al comma 2 lettera c) apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: servizi territoriali *aggiungere le seguenti:* socio sanitari e dei consultori familiari;

b) dopo le parole: donne vittime di violenza *aggiungere le seguenti:* anche attraverso l'istituzione di un Albo Nazionale dei centri antiviolenza e dei centri donna;.

5. 12. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: potenziare e rafforzare, al contempo, la rete dei servizi territoriali e dell'amministrazione della giustizia che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere, ai fini della migliore prevenzione del fenomeno;

b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine sono curati, in particolare, lo scambio di informazioni ed esperienze e la collaborazione tra i servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica o di genere e i servizi che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere.

5. 31. Balduzzi, Piepoli, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì la presenza di personale delle forze dell'ordine e della sicurezza per la vigilanza e la protezione dei luoghi ove si prestano

servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.

- 5. 45.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: destinando in modo permanente una quota del Fondo di cui al comma 1 a tali finalità.

- 5. 46.** Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Attivare misure rieducative per i partner violenti, attività volte a interrompere i comportamenti di maltrattamento fisico e psicologico delle donne; promuovere l'assunzione di responsabilità personale di tali condotte, attenuare l'escalation nel ciclo della violenza, prevenire la reiterazione e, con ciò, promuovere cambiamento sociale; si demanda la realizzazione di specifici percorsi di recupero alle strutture già esistenti, alle ASL e, nel caso di detenuti, agli istituti di pena.

- 5. 4.** Iori, Sbröllini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Bellanova, Covello, Iacono, Cenni, Bruno Bossio.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'istituzione di un registro delle associazioni e dei centri che offrono servizi e svolgono attività di sostegno per le donne vittime di violenza nonché dei centri che offrono ascolto e aiuto agli uomini maltrattanti;

- 5. 47.** Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2 lettera d) aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatori ed il coinvolgimento di ordini professionali e degli enti di riferimento sia pubblici che privati;

- 5. 43.** Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2 alla lettera d) aggiungere alla fine le parole: in particolare il personale socio-sanitario, le forze dell'ordine, i magistrati e gli avvocati, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini professionali.

- 5. 54.** Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Bruno Bossio.

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: non solo nella fase dell'emergenza, ma anche in quelle che la precedono, riguardanti l'identificazione precoce delle vittime e l'attivazione di sinergie tra servizi, con il particolare coinvolgimento della medicina di base, dei consultori, dei servizi sociali e dei Centri Antiviolenza.

- 5. 3.** Iori, Sbröllini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Bellanova, Covello, Iacono, Cenni, Bruno Bossio.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le parole: e che comunque operano nell'ambito dei centri anti violenza e dei centri donna, attraverso percorsi e stage formativi.

- 5. 11.** Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine, le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche prevedendo specifici corsi nell'ambito della formazione universitaria;

- 5. 34.** Centemero.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche nell'ambito della formazione universitaria;

5. 32. Centemero.

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le parole: formando all'uopo personale specializzato sia nei tribunali che nei corpi di polizia.

5. 41. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo *stalking* anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatori ed il coinvolgimento degli ordini professionali o gli enti di riferimento sia pubblici che privati;

5. 20. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) prevedere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di programmi di trattamento per uomini che hanno agito violenza nelle relazioni affettive basate su metodologie consolidate e che garantiscano un impegno alla protezione delle vittime;

5. 55. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Bruno Bossio.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) prevedere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di programmi di trattamento per soggetti che hanno commesso violenza

nelle relazioni affettive basate su metodologie consolidate;

5. 36. Morani, Verini, Pollastrini, Morretti, Amoddio, Magorno, Cimbri, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) prevedere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di programmi di supporto psicologico, presa in carica e trattamento per uomini che hanno agito violenza nelle relazioni affettive basate su metodologie consolidate e che garantiscano un impegno alla protezione delle vittime.

5. 18. Marzano, Locatelli, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbri, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere programmi di recupero e di accompagnamento al cambiamento degli uomini maltrattanti e agenti violenza, tenendo in considerazione le sperimentazioni già in corso sul territorio nazionale.

5. 40. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: f) istituire presso l'ISTAT un Osservatorio permanente sulla violenza contro le donne nel quale convergano flussi stabili di dati sulla violenza provenienti dal Ministero dell'Interno, della Giustizia e delle Pari Opportunità, dai centri anti violenza, da soggetti pubblici e privati e che relazioni annualmente al Parlamento sull'evoluzione del fenomeno.

5. 56. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Bruno Bossio.

Al comma 2, lettera f), *aggiungere, in fine le parole:* ovvero la creazione di un Osservatorio nazionale sulla violenza sulle donne la cui costituzione dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Osservatorio provvede all'invio al Ministro per le pari opportunità di una relazione annuale.

5. 22. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati raccolti dovranno essere periodicamente aggiornati con cadenza almeno annuale.

5. 21. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: azioni positive *aggiungere le seguenti:* anche attraverso la adozione di linee guida nazionali elaborate anche con la collaborazione di relazioni e dati forniti dalle associazioni che svolgono assistenza nel settore.

5. 23. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2 alla lettera g), dopo le parole: azioni positive *aggiungere le seguenti:* anche mediante adozione di Linee Guida nazionali,.

5. 57. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Bruno Bossio.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) promuovere progetti di reinserimento e cura delle persone colpevoli di

reati sessuali, favorendone la partecipazione a trattamenti psicologici con finalità di recupero e di sostegno.

5. 30. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 2 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) a prevedere un programma di prevenzione integrativo sulla riduzione dell'uso dell'alcol e delle droghe al fine di evitare gli abusi e le violenze connesse all'alterazione dello stato psicofisico da queste prodotto.

5. 37. D'Incecco, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa.

5. 24. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) istituire ed organizzare, anche presso gli istituti di detenzione, attività di rieducazione finalizzate al recupero psicologico, ad una maggiore consapevolezza nella gestione dei rapporti e dei conflitti, per evitare/limitare la reiterazione nei reati dei soggetti maltrattanti o abusanti,.

5. 25. Agostinelli, Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) implementare, presso tutti i centri di pronto soccorso, un Codice di accesso preferenziale, individuato come « Codice Rosa », riservato a tutte le vittime di violenze.

5. 27. Fitzgerald Nissoli, Rabino, Mazziotti Di Celso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) promuovere in tutti i luoghi di lavoro attività di informazione sui modelli di condotta da adottare, che non ledano la dignità della persona.

5. 28. Schirò Planeta, Gitti.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente lettera: h-bis) promuovere, presso le Ambasciate italiane all'estero, l'attivazione di un numero rosa di aiuto per le donne italiane residenti all'estero vittime di violenze.

5. 44. Fitzgerald Nissoli, Vargiu, Binetti, Preziosi, Rabino, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il piano dovrà promuovere la creazione di organismi territoriali di contrasto alla violenza con la partecipazione attiva di soggetti istituzionali quali Comuni, ASP, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio utilizzando le risorse disponibili attraverso protocolli di intesa.

2-ter. I protocolli di cui al comma 2-bis hanno come obiettivo:

a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno, con percorsi educativi e informativi mirati da attuare attraverso le strutture territoriali di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo;

c) valorizzare le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri d'ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono senza fini di lucro

e assicurano sostegno e solidarietà ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, presente sul territorio italiano;

d) la formazione degli operatori del settore;

e) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

f) l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

2-quater. Il piano definisce le modalità di finanziamento e sostegno dei centri antiviolenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne, interventi per l'ascolto e la riabilitazione psicologica, su base volontaria, degli autori di violenza di genere, di abusi sessuali o maltrattamenti in famiglia.

2-quinquies. Le aziende sanitarie locali, assicurano l'attivazione di nuclei specializzati per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne con il compito di garantire l'assistenza integrata alle vittime di violenza, e l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce oltre agli interventi per la cura della persona vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possono essere utili come prove della violenza in un'eventuale fase giudiziaria.

2-sexies. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di violenza di genere, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al presente comma.

5. 9. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il piano dovrà promuovere la creazione di organismi territoriali di contrasto alla violenza con la partecipazione attiva di soggetti istituzionali quali Comuni, ASP, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio utilizzando le risorse disponibili attraverso protocolli di intesa.

2-ter. I protocolli di cui al comma *2-bis* hanno come obiettivo:

g) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere;

h) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno, con percorsi educativi e informativi mirati da attuare attraverso le strutture territoriali di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo;

i) valorizzare le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri d'ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono senza fini di lucro e assicurano sostegno e solidarietà ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, presente sul territorio italiano.

j) la formazione degli operatori del settore;

k) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

l) l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

5. 10. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro per l'istruzione, d'intesa con il Ministro delegato per le pari opportunità, predispone e istituisce corsi di formazione diretti agli insegnanti, ai

supervisor, ai direttori e a tutte le altre persone coinvolte nell'istruzione dei bambini affinché dispongano di tutti gli strumenti pedagogici necessari per combattere gli stereotipi basati sul genere e promuovere la parità tra uomini e donne.

5. 59. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, promuove interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare costituendo un Comitato composto da esperti delle pari opportunità e delle comunicazioni, che solleciti l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore.

5. 35. Carfagna, Centemero.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, promuove interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare sollecitando l'adozione di codici di condotta da parte degli operatori del settore.

5. 60. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio, Covello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, raccoglie dati

comparabili riguardanti le donne e i mezzi di informazione e ne relaziona annualmente al Parlamento.

- 5. 61.** Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità promuove, in diverse lingue, campagne di sensibilizzazione e numeri di pubblica utilità rivolti sia alle donne vittime di violenza che a quegli uomini che temono di poter compiere, o hanno già compiuto e intendono essere aiutati, atti di violenza nei confronti di donne.

- 5. 62.** Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il piano definisce le modalità di finanziamento e sostegno dei centri anti-violenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne, interventi per l'ascolto e la riabilitazione psicologica, su base volontaria, degli autori di violenza di genere, di abusi sessuali o maltrattamenti in famiglia.

- 5. 8.** Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro provvede annualmente ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione riguardante l'attuazione del piano, specificamente per quanto previsto al comma 2 lettera b).

- 5. 42.** Malisani, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di violenza di genere, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al presente comma.

- 5. 6.** Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le aziende sanitarie locali, assicurano l'attivazione di nuclei specializzati per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne con il compito di garantire l'assistenza integrata alle vittime di violenza, e l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce oltre agli interventi per la cura della persona vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possono essere utilmente prodotti come prove della violenza in un'eventuale fase giudiziaria.

- 5. 7.** Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui di seguito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto

interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un importo aggiuntivo pari complessivamente a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un importo aggiuntivo pari complessivamente a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5. 58. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Verini, Scalfarotto, Tartaglione, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui di seguito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un importo aggiuntivo pari complessivamente a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un importo aggiuntivo pari complessivamente a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5. 63. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

Alla rubrica sopprimere la parola: straordinario.

* **5. 65.** Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

Alla rubrica sopprimere la parola: straordinario.

* **5. 52.** Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Verini, Scalfarotto, Tartaglione, Bruno Bossio.

Alla rubrica, dopo le parole: d'azione straordinario aggiungere le seguenti: ed interventi.

5. 67. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

(Ricorso a programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere).

1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, il pubblico ministero o il giudice, ove ne ravvisino l'opportunità in qualsiasi stato e grado del procedimento, facilitano comunque il ricorso a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su Médiation en matière pénale e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante i Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di giustizia riparativa presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata competenza.

ART. 5-ter.

(Programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere. Definizioni e tipologie).

1. Sono programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge:

a) la mediazione, anche diretta o con parti surrogate;

b) l'incontro delle parti allargato ad altri soggetti;

c) l'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato;

d) l'ascolto protetto della persona offesa.

2. I programmi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.

3. Quando non è possibile procedere ai sensi del precedente comma per mancanza di consenso da parte degli interessati o per altra causa, si procede – ove occorra – con uno dei programmi indicati alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo.

4. L'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato può avvenire anche mediante incontro con vittime specifiche eventualmente individuate per il tramite dei centri antiviolenza e di enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato.

5. I programmi di giustizia riparativa di cui ai precedenti commi possono essere

avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto.

ART. 5-quater.

(Svolgimento di programmi di giustizia riparativa e garanzie per la persona offesa).

1. I mediatori:

a) esercitano le loro funzioni con indipendenza e autonomia e improntano la loro attività a imparzialità, curando in special modo l'assenza di qualsiasi discriminazione in ordine alla posizione rivestita dalle parti nel procedimento penale;

b) accolgono le parti con rispetto per la dignità della persona;

c) assicurano il corretto svolgimento del programma di giustizia riparativa e delle eventuali attività connesse;

d) vigilano in particolare sulla tutela della persona offesa da ogni forma di vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, assicurando che il programma si svolga nel suo interesse, a seguito di consenso libero e informato revocabile in qualsiasi momento;

e) sono garanti dell'equità e ragionevolezza degli accordi e vigilano in particolare sulla congruità degli impegni riparatori e conformativi assunti dalla persona alla quale il fatto è attribuito;

f) procedono alla mediazione diretta con la persona offesa solo ove la persona cui il fatto è attribuito ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;

g) provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria penale circa l'andamento del programma di giustizia riparativa; informano senza ritardo l'autorità giudiziaria penale circa il risultato del programma ovvero, in tutti gli altri casi, circa la chiusura del programma, indicando le attività comunque svolte;

2. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in locali appositi, idonei a garantirne l'accessibilità e tali da salvaguardare la confidenzialità, la dignità e la sicurezza degli utenti, al di fuori degli uffici giudiziari e dalle strutture penitenziarie e di pubblica sicurezza.

3. È assicurata la confidenzialità e la riservatezza di ogni programma di giustizia riparativa, fatte salve le comunicazioni di cui al precedente comma, lett. g).

4. I mediatori hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti appresi nell'esercizio delle loro funzioni. Ai mediatori non si applicano gli articoli 361, 362, 363, 364, 365 c.p. in relazione ai reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

5. Ai programmi di giustizia riparativa si applica quanto previsto dall'articolo 598 c.p.

ART. 5-quinquies.

(Risultato del programma di giustizia riparativa).

1. Il risultato del programma consiste in adeguate condotte volontarie a contenuto riparatorio e conformativo.

2. Ai fini della presente legge, le condotte a contenuto conformativo consistono nell'assunzione di impegni relativi, fra gli altri, al rispetto di regole comportamentali concordate con la persona offesa, fra cui quelle relative:

a) all'allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima;

b) all'assenza di contatti diretti fra le parti;

c) allo svolgimento o alla prosecuzione di programmi, anche a carattere terapeutico, intesi alla prevenzione della violenza domestica o di genere;

d) a ogni altra attività volta alla prevenzione di ulteriori condotte pregiudizievoli o maltrattanti.

ART. 5-sexies.

(Effetti del programma di giustizia riparativa nel procedimento penale).

1. La partecipazione al programma di giustizia riparativa non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.

2. Il risultato del programma di giustizia riparativa può essere favorevolmente preso in considerazione dal giudice nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 133, comma 2 n. 3, nonché ai sensi dell'articolo 62, n. 6, c.p. con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.

5. 04. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

(Misure per la promozione della soggettività femminile).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », promuove l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia denominato « Codice dei media per la promozione della soggettività femminile », recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofoniche, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile.

2. Qualora, entro sei mesi dalla proposta dell'Autorità, il Codice di cui al comma 1 non sia adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti esso è adottato in via sostitutiva dall'Autorità.

3. Il Codice di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Autorità e acquista efficacia quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione.

ART. 5-ter.

(Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione).

1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne, le prefetture-uffici territoriali del Governo promuovono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra autorità giudiziaria, province, comuni, aziende sanitarie locali e ospedaliere, uffici scolastici provinciali, Forze di polizia, ordini professionali e organizzazioni di volontariato che operano nel territorio.

2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:

a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di cui alla lettera a), attraverso mirati percorsi educativi e informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza e il sostegno alle vittime in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza, anche attraverso *vademecum* operativi diretti agli operatori delle forze di polizia, sanitari e scolastici.

3. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative, campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione volte alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne e del femminicidio in ogni loro forma.

4. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e appositi interventi formativi per il contrasto della violenza, mirando alla valorizza-

zione della pari dignità sociale degli uomini e delle donne e alla promozione della soggettività femminile.

ART. 5-quater.

(Educazione scolastica contro la violenza).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti, di prevenire la violenza nei confronti delle donne e di promuovere la soggettività femminile sviluppando negli studenti maggiore autonomia e capacità di analisi, nonché promuovendo l'autodeterminazione personale. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

ART. 5-quinquies.

(Centri specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza nei confronti delle donne).

1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali assicurano l'attivazione di almeno un centro specializzato per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne.

2. Il centro specializzato di cui al comma 1, al fine di assicurare assistenza integrata alle vittime di violenza, garantisce l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime.

3. Il personale sanitario operante presso il centro specializzato di cui al comma 1 segue corsi di formazione appositamente organizzati.

4. La formazione del personale di cui al comma 2 è realizzata, ai sensi di quanto previsto dal Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, mediante seminari organizzati da esperti specializzati nella prevenzione della violenza e nel sostegno alle vittime, provenienti dai consultori pubblici o dalle aziende sanitarie locali, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il centro specializzato, ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4, può predisporre piani di organizzazione annuale e di aggiornamento, nonché richiedere la collaborazione di professionalità esterne al servizio pubblico, aventi accertata professionalità nell'assistenza delle donne vittime di violenza.

ART. 5-sexies.

(Ulteriori tutele).

1. Al fine di aiutare le donne vittime di violenza la presente legge prevede:

a) il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita a opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) il rispetto del diritto alla riservatezza delle donne vittime di violenza da parte di chiunque venga a conoscenza del fatto.

5. 05. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Linee guida per le strutture sanitarie).

1. Il Ministro della Salute di concerto con la conferenza Stato Regioni predispone linee guida volte a definire:

a) un piano formativo uniforme su tutto il territorio nazionale che abbia come obiettivo la sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali per il riconoscimento e per una adeguata presa in carico delle vittime;

b) linee guida per lo sviluppo di servizi idonei all'assistenza alle vittime di violenza sessuale e domestica presso i Pronto Soccorso ospedalieri definendo modalità di assegnazione del *triage*, inserendo un nuovo codice gratuito (codice rosa) che consenta una presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta, con modalità specifiche che salvaguardino e proteggano la persona vittima di violenza in collaborazione con i dipartimenti di ginecologia nonché ad assicurare collaborazione con i servizi sociali comunali e con la rete territoriale dei centri antiviolenza.

5. 01. Lenzi, Murer, Burtone, Capone, Fossati, Patriarca, Paola Bragantini, Carnevali, Grassi, Amato, Beni, D'Incecco, Fossati, Gelli, Iori, Miotto, Sbröllini, Bellanova, Scuvera, Biondelli, Bruno Bossio, Malisani, Covello, Pollastrini, Roberta Agostini, Fabbri, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne nonché organizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio).

1. Al fine di dare continuità all'attuazione del Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5

della presente legge nonché di incrementare e rendere uniforme su tutto il territorio nazionale in misura di almeno uno ogni 10 mila abitanti (Racc Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999), la presenza dei centri antiviolenza nonché delle case rifugio è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo denominato « Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne » finanziato annualmente dalla legge di stabilità.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio atto, sentito il Ministro per le Pari Opportunità e il Ministro delle Politiche sociali d'intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case rifugio, a cui è garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una meto-

dologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, delle forze dell'ordine nonché del personale sanitario coinvolto promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 02. Lenzi, Murer, Sbrollini, Bellanova, Miotto, Capone, Scuvera, Grassi, Casati, Iori, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, Biondelli, D'Incecco, Piccione, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Cenni, Bellanova, Bruno Bossio, Malisani, Covello, Pollastrini, Roberta Agostini, Fabbri, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) con la reclusione fino tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razzista o etnico, nazionale, religioso, o verso l'identità sessuale o disabilità delle persone ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di odio razzista, etnico, nazionale, religioso o verso l'identità sessuale o disabilità delle persone mediante l'impiego diretto o interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili ».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si applicano per quanto compatibili le norme di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

3. Le somme di denaro derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3-bis, commi 6 e 8, e 3-ter della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nonché quelle derivanti dalla violazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo, denominato Fondo di solidarietà nazionale, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse sono destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e recupero delle vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di identità sessuale o di disabilità delle persone, nonché le attività finalizzate a contrastare l'odio razziale in rete svolte da organizzazioni non governative senza scopo di lucro. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle

attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e recupero delle vittime nonché di programmazione e gestione del Fondo di solidarietà nazionale. Nell'ambito delle attività di coordinamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove in collaborazione con i competenti ministeri, gli altri apparati pubblici ed eventuali soggetti privati studi e ricerche relativi agli aspetti sociali e giudiziari dei fenomeni di xenofobia e razzismo anche a mezzo internet.

5. 03. Santerini, Marazziti, Gitti, Fitzgerald Nissoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, contro la violenza e la discriminazione di genere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti e di prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e di promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione personale, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra i sessi e della promozione della soggettività femminile e l'organizzazione di corsi di formazione in servizio rivolti ai docenti sulle problematiche di cui al comma 1.

3. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro con delega alle pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2.

***5. 06.** Sbroellini, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, contro la violenza e la discriminazione di genere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti e di prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e di promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione personale, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra i sessi e della promozione della soggettività femminile e l'organizzazione di corsi di formazione in servizio rivolti ai docenti sulle problematiche di cui al comma 1.

3. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro con delega alle pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2.

***5. 012.** Sbroellini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328).

1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

« e-bis) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, atti persecutori e di maltrattamenti che consentano anche l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri anti-violenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne ».

5. 07. Sbroellini, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2013 è incrementato di un importo pari ad euro 20.000.000. A tale onere si provvede con una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 223, per l'anno 2013 è rifinanziato per un importo pari ad euro 20.000.000. A tale onere si provvede con una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

5. 010. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

1. I centri antiviolenza sono strutture private che hanno come finalità la tutela e l'assistenza fisica, morale e psicologica delle donne minacciate o vittime di violenza sessuale, fisica e di persecuzioni o molestie. Essi assicurano ospitalità a donne e minori che hanno subito violenza o sono minacciate di esserne vittime.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministro delegato alle Pari opportunità, con proprio decreto, provvede all'istituzione del Registro nazionale dei centri anti violenza, ivi definendo i criteri di iscrizione e di permanenza nel medesimo, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Nello stato di previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo per il finanziamento dell'attività dei centri antiviolenza iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1. Per l'anno 2013 il fondo è finanziato con la somma di euro 2.000.000, provvedendo a tale onere attraverso corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con legge di bilancio. ».

5. 011. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per la promozione della soggettività femminile da parte dei media).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro con delega alle pari opportunità promuovono l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, di un codice di deontologia denominato « Codice dei media per la promozione della soggettività femminile », recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché a prevenire ogni forma di violenza o discriminazione di genere o di femminicidio. Tale codice impegna a non rappresentare la donna come oggetto sessuale, a non diffondere comunicazioni che associno i rapporti sessuali con la violenza e a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al significato e al contenuto del concetto di eguaglianza e pari dignità dei sessi, nonché in merito

alla violenza nei confronti delle donne come fenomeno sociale.

2. Il codice di cui al comma 1 del presente articolo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ed è periodicamente aggiornato con la procedura di cui al medesimo comma 1.

3. Nei casi di inosservanza dei divieti sanciti dal codice di cui al comma 1, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione della violazione agli interessati e assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Della violazione dei suddetti divieti è data senza ritardo notizia all'organo titolare del potere disciplinare ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. All'articolo 36-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di genere ».

5. 013. Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Iori, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Personale dedicato).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la li-

bertà sessuale, competente a ricevere le denunce o querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti dagli articoli 572 e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dagli articoli da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.

2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell'interno sentito il Ministro per le Pari opportunità con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, comprendenti anche una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per l'assegnazione alle quote di personale di cui al comma 1.

4. Ciascuna donna, anche minorenni, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela per uno o più dei delitti di cui al comma 1, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità e dichiarare di volersene avvalere, del personale di cui al medesimo comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela.

5. 014. Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Iori, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Comitato nazionale sulla violenza di genere).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari

opportunità è istituito il Comitato nazionale sulla violenza di genere, di seguito denominato « Comitato », con la finalità di garantire un coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle violenze sul territorio nazionale nonché di studiare e di monitorare il fenomeno.

2. Il Comitato svolge, nello specifico, i seguenti compiti:

a) raccoglie i dati sugli atti di violenza perpetrati nel territorio nazionale al fine di costituire una banca dati nazionale alimentata dai soggetti pubblici e privati;

b) redige annualmente una relazione alle Camere sull'evoluzione delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza di genere, presenta la carta di cui alla lettera a) e propone nuovi strumenti legislativi e amministrativi di tutela delle vittime;

c) verifica lo stato di attuazione delle politiche contro la violenza di genere nei vari settori della vita politica, economica e sociale e segnala le opportune iniziative;

d) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza di genere dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di sensibilizzazione;

e) favorisce il coordinamento dei servizi antiviolenza nel territorio nazionale e dei progetti di prevenzione e di intervento, nonché del rapporto con le associazioni e con gli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere;

f) fornisce, su richiesta dei Ministri competenti, pareri, informazioni e studi.

3. Il Comitato è composto da dodici membri:

a) il Ministro per le Pari Opportunità che lo presiede;

b) cinque componenti designati nell'ambito delle associazioni e dei movimenti che operano in materia di violenza di genere maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ai sensi del comma 6;

c) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) tre rappresentanti degli enti locali che abbiano attivato servizi di cui alla presente legge designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

4. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente e un segretario e si dota di un regolamento per il suo funzionamento.

5. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità. Ai membri che hanno la sede di servizio fuori del comune sede della riunione del Comitato, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipano, spetta il rimborso delle spese di viaggio, purché debitamente documentate. È inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali missioni deliberate dal Comitato.

6. Ai fini della designazione di cui al comma 1, lettera b), sono considerati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti che presentano almeno tre dei seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:

a) competenza in materia di attività contro la violenza di genere e per la promozione delle politiche femminili; la competenza è determinata in base alla previsione statutaria, ove esistente, e all'attività svolta in un arco temporale di riferimento triennale;

b) presenza ramificata nel territorio;

c) numero degli iscritti;

d) rapporti di collaborazione con altre associazioni e con altri movimenti aventi i medesimi obiettivi statuari;

e) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;

f) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la violenza di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;

g) progetti di attività presentati per il contrasto della violenza di genere e per garantire pari opportunità tra uomo e donna;

h) consolidata presenza nel settore;

i) finanziamenti dell'Unione europea o di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e di progetti nell'ultimo triennio.

7. La nomina dei membri di cui al comma 1, lettera b), è effettuata dal Ministro per le Pari Opportunità in base alle domande inviate dai soggetti designati dalle associazioni e dai movimenti di cui alla medesima lettera a seguito di avviso pubblico emanato dallo stesso Ministero.

5. 015. Murer, Capone, Burtone, Fossati, Patriarca, Paola Bragantini, Carnevali, Grassi, Bellanova, Amato, Beni, D'Incecco, Fossati, Gelli, Iori, Miotto, Sbrolini, Scuvera, Biondelli, Covello, Roberta Agostini, Bruno Bossio.

ART. 6.

Sopprimere il Capo II (articoli da 6 a 9).

- 6. 3.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Duranti, Piras.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni con le seguenti: essere inferiore a euro 5,16 pro-capite.

- 6. 2.** Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Al comma 5, sostituire le parole: Fondo nazionale di protezione civile con le seguenti: Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto.

- 6. 1.** Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 7.

Sopprimerlo.

- *7. 6. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Sopprimerlo.

- *7. 10. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Duranti, Piras.

Sopprimere il comma 1.

7. 14. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3-quinquies).

7. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Al comma 2, lettera b), capoverso 3-quinquies), sostituire la parola: ultrasessantacinquenne con la parola: ultrasettantenne.

7. 3. Chiarelli.

Sopprimere il comma 3.

- *7. 4. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Sopprimere il comma 3.

- *7. 7. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

Sopprimere il comma 3.

- *7. 11. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Duranti, Piras.

Sopprimere il comma 3.

- *7. 16. Giuditta Pini, Scanu, Villecco Calipari, Galli, Bolognesi, Valente, Latuca, Bruno Bossio.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; e dopo le parole “Forze di polizia”, aggiungere le seguenti: “nonché alla lotta contro gli incendi” ».

7. 13. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Piras, Duranti.

Sopprimere il comma 4.

7. 12. Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Al comma 4, sostituire le parole: agli immobili con le seguenti: ai fabbricati.

7. 9. Della Valle, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti Mucci.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna

delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4), e 5); ».

7. 1. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « reclusione fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« *4-ter.* La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato ».

7. 2. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 609-*bis* del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

1-bis. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune. Il giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna.

7. 5. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Introduzione della fattispecie di reato denominata manipolazione mentale).

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

« **ART. 613-bis.** – *(Manipolazione mentale).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione ».

7. 01. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

« **ART. 414-bis.** – *(Pedofilia e pedopornografia culturale).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-

quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

7. 02. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1 costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.

4. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 2.

6. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 612-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena di 1 anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

7. 03. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali).

1. Ai fini della prevenzione della criminalità e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

4. È ammessa un'ulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di

un apposito regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di un archivio e l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. 04. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Le spese sostenute dai Comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumentazioni e dispositivi di videosorveglianza, sia all'incremento di risorse umane sono escluse dal computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

7. 05. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza »).

1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalità di sicurezza urbana con modalità individuate nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente ai dati correlati alle funzioni attribuite agli stessi

ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

3. La durata della sperimentazione non può essere superiore ad un anno dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2014.

4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare l'efficacia dell'accesso diretto in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981 n. 121.

5. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni capoluoghi di provincia nei quali è realizzata la sperimentazione.

7. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto:

a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;

b) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione;

c) dalle necessità di sicurezza urbana presente sul Comune istante;

d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana già realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 e la legge 24 luglio 2008, n. 125.

8. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta dal Ministero dell'interno sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati.

7. 06. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento. »

7. 07. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento d'uso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento edificativo ».

7. 08. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Fermo di polizia comunale).

1. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « sufficienti elementi per ritenerne la falsità », inserire le

seguenti: « ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti »;

b) le parole: « non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore » sono sostituite con le seguenti: « non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore »;

7. 09. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina).

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

b) al terzo comma, le parole « reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 » sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000. ».

2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti parole: « reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000 »;

b) al terzo comma, le parole « reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalle seguenti pa-

role: « reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000. ».

7. 010. Matteo Bragantini, Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Norme per il contrasto della mendicizia, dell'accattonaggio che arrecano disturbo o invasive e delle attività ambulanti non autorizzate).

Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 669-bis. – Mendacità e esercizio abusivo di attività – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo

ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da euro tremila a euro seimila.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro cinquemila a euro diecimila, se il fatto è compiuto in modo tale da arrecare particolare disagio alle persone, rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualunque modo la circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà ».

7. 011. Molteni, Matteo Bragantini, Attaguile.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimerlo.

- 8. 6.** Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: , ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis), e al comma 2 sopprimere le parole: , lettera e) nonché le parole: dopo le parole « numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5) » sono inserite le seguenti: « nonché 7-bis ».

- 8. 5.** Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 8. 8.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 625, primo comma, al numero 7), dopo le parole « o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità » introdurre le seguenti « gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica »;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il n. 7-bis) con il n. 7 e, al comma 2, sopprimere le parole: dopo le parole « numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5) » sono inserite le seguenti: « , nonché 7-bis) » e ».

- 8. 1.** Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole dopo la lettera f) è inserita

la seguente: « f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo; ».

- 8. 7.** Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 625 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 625. – Furto aggravato. – Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da due e sette anni e con la multa da euro 1000 a euro 3000 euro, se:

1) il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

2) il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza fame uso;

3) il fatto è commesso con destrezza;

4) il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

5) il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

6) il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7) il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

8) il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in

mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

9) il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

10) il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro contante, se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 2500 a euro 5000. »

8. 2. Molteni, Attaguile.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, è inserito in fine il seguente:

2-bis. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale le parole « della recidiva » sono soppresse.

8. 3. Molteni, Attaguile.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

2-bis. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99, comma quarto, del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo ».

8. 4. Molteni, Attaguile.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realiz-

zazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

2-ter. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziata sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.

2-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge n. 187 del 2010, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quinquies. All'articolo 2-bis del decreto legge n. 187 del 2010, le parole « il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti « il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

8. 9. Rossomando, Centemero, Vitelli, Alasia, Damiano, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Mattiello, Boccuzzi, Patriarca, Paola Bragantini, Fregolent, Costa, Rabino, Monchiero, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, lettera a) capoverso, sostituire la parola: sostituzione con la seguente parola furto o indebito utilizzo.

- 9. 5.** Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, lettera a) capoverso, sopprimere le parole: di uno o più soggetti.

- 9. 6.** Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Sopprimere il comma 2.

- 9. 2.** Chiarelli, Bianconi.

Al comma 2 sopprimere le parole: e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- *9. 1.** Squeri, Chiarelli, Bianconi.

Al comma 2 sopprimere le parole: e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- *9. 3.** Bressa, Rosato, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 2 sopprimere le parole: e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- *9. 7.** Taranto.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

- 9. 4.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 10.

Sopprimere il Capo III (articoli da 10 a 11).

10. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire fra lo Stato e le regioni gli oneri necessari per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici e dell'insieme di tutti gli strumenti di modellistica meteorologica, idrogeologica-idraulica e idrogeologica disponibili e utilizzati dai Centri funzionali e dai Centri di competenza a supporto del Sistema di allerta statale e regionale, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

10. 11. Bratti, Mariani, Braga, Cominelli, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della regione interessata *con le seguenti:* Presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate.

10. 14. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Zan.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla qualità degli eventi, *inserire le seguenti:* disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.

10. 4. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso secondo periodo, sostituire le parole: di soccorso e di assistenza *con le seguenti:* di emergenza.

Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: Fondo di protezione civile *con le seguenti:* Fondo per le emergenze nazionali.

10. 12. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'apposito stanziamento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* del Fondo per le emergenze nazionali, di cui al comma 5-quinquies del presente articolo.

10. 7. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo sostituire le parole: dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo *con le seguenti:* del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies.

10. 8. Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: dei relativi presupposti aggiungere le seguenti: « ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera.

10. 1. Tartaglione, Taricco, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 180 giorni, ovunque ricorrono, con le seguenti: 365 giorni.

10. 9. Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4-*quinqüies*, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e del Fondo per le emergenze nazionali.

10. 6. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10. 10. Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis). al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per le emergenze di tipo *b)*, lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individuerà idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati dall'emergenza. I fondi sono utilizzati in deroga al patto di stabilità.

10. 2. Tartaglione, Taricco, Covello, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis). al comma 4-*quater* dopo le parole: ordinariamente competente sono introdotte le parole: e non sono soggette al patto di stabilità.

10. 3. Tartaglione, Taricco, Covello, Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 3.

10. 5. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 2-*sexies* e 2-*septies* sono abrogati.

10. 13. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.

1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme inerenti la disciplina delle uniformi ed il relativo utilizzo.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. 01. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la parola: diciotto è sostituita con la seguente: quarantotto.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo integralmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'interno e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. A decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 13. Rosato, Fiano, Covello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis) al comma 5-bis), dell'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «organi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) dopo le parole: «finalità di giustizia», sono aggiunte le seguenti: «di soccorso pubblico,»;

4-ter). Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

12-bis). Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

11. 10. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile», le somme derivanti:

a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa auto-

rizzazione dell’Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;

c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l’utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. 5. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bosio.

Al comma 5, premettere la seguente lettera:

0a) all’articolo 3, comma 3-bis), è aggiunto in fine il seguente periodo:

« La lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è soppressa. ».

11. 6. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bosio.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

(Oneri per gli accertamenti sanitari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di garantire il reclutamento del personale volontario per le esigenze di soccorso pubblico e prevenzione ed estinzione degli incendi, gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, indicati dall’Amministrazione del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale richiesti per il reclutamento del personale volontario di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della Amministrazione medesima.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione « Soccorso civile ».

Conseguentemente è abrogato il comma 14, dell’articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. 1. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bosio.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire il reclutamento del personale volontario per le esigenze di soccorso pubblico e prevenzione ed estinzione degli incendi, gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall’Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico fisica ed attitudinale richieste per il reclutamento del personale volontario di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della Amministrazione medesima. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione « Soccorso civile ».

Conseguentemente è abrogato il comma 14, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. 8. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bosio.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile », le somme derivanti:

a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizzazione dell'Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;

c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pub-

blici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. 2. Terzoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Cozzolino, Businarolo, Colletti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

11. 3. Terzoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Cozzolino, Businarolo, Colletti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« In relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria dello Stato delle somme dovute da enti e da privati per i servizi di vigilanza e prevenzione effettuati, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 246, e del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disposte assegnazioni di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", da destinare all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico

e della difesa civile può far svolgere, tutta o parte dell'attività di assistenza, all'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa stipula di apposite convenzioni. ».

11. 11. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, si applica anche nei confronti del personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco assunto per chiamata diretta nominativa disposta sulla base del previgente ordinamento, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 21, 97 e 108 del medesimo decreto legislativo e nei limiti ivi indicati, l'articolo 132, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

11. 12. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono escluse dalla disciplina di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, le sedi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al successivo comma 6. ».

11. 9. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono aggiunte le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 47.904,70 per l'anno 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

11. 7. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 12, aggiungere, in fine, le parole seguenti: « Sono destinati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alla Protezione Civile, i mezzi per uso speciale funzionali alle esigenze del soccorso pubblico. »;

b) all'articolo 40, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « organi di polizia » sono aggiunte le seguenti: « , del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco »;

2) dopo le parole: « finalità di giustizia, » sono aggiunte le seguenti: « di soccorso pubblico, ».

11. 4. Terzoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Cozzolino, Businarolo, Colletti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 217 del 2005, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 e delle procedure ivi stabilite.

2. L'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 comma 1 lettera *b*) n. 2 viene sostituito dal seguente: 2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire appositi ruoli direttivi ad esaurimento riservati al personale di cui agli articoli 151, 152, 162, 164, decreto legislativo n. 217 del 2005, ed i ruoli tecnici, funzionali all'attività di soccorso e con compiti di polizia giudiziaria, che sostituiscono gli attuali ruoli amministrativi e tecnico-informatici, senza oneri aggiuntivi; oltre ad apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi, senza oneri aggiuntivi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali.

3. All'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 comma 1, lettera *c*) dopo le parole: « revisione, in particolare », le parole: « del ruolo » sono sostituite dalle parole: « dei ruoli »; all'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 comma 1, lettera *c*) dopo le parole: « del settore operativo », sono inserite le parole: « e dei settori amministrativo e tecnico-informatico »; all'articolo 2 della

legge n. 252 del 2004 comma 1, lettera *c*) n. 1 dopo le parole: « compiti operativi », sono inserite le parole: « amministrativi e tecnico-informatici ».

11. 01. Bianconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Norme per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di seguito denominato « regolamento », in attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

2. Il regolamento, in particolare, definisce:

a) la suddivisione del personale volontario in personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza e personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali;

b) le qualifiche relative al personale volontario di cui alla lettera *a*) prevedendo per il personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza le qualifiche di capo reparto volontario, capo squadra volontario e vigile volontario e per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali la qualifica unica di vigile volontario;

c) le modalità di impiego del personale volontario collocato in congedo che richieda di permanere presso i distaccamenti volontari per attività di supporto tecnico e logistico nonché organizzative delle sedi stesse.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

11. 02. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Interventi a favore della montagna).

1. Per l'anno 2013 le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi del-

l'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi piloti per la riduzione del rischio idrogeologico. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli Affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'ANCI e all'UNCEM che individuano i comuni beneficiari tra quelli con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

11. 0100. Il relatore per la I Commissione.

ART. 12.

Sopprimerlo.

- * **12. 12.** Bressa, Boschi, Roberta Agostini, Gasparini, Fabbri, De Menech, Covello, Giorgis, Marco Meloni, Bruno Bossio.

Sopprimerlo.

- * **12. 3.** Centemero, Squeri.

Sopprimerlo.

- * **12. 5.** Invernizzi.

Sopprimerlo.

- * **12. 11.** Russo.

Sopprimerlo.

- * **12. 14.** Migliori, Pillozzi, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le province il cui commissariamento è avvenuto mediante cessazione anticipata degli organi intervenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si provvede al rinnovo della gestione commissariale. La nuova gestione commissariale cessa entro il termine di cui al comma 3.

2-ter. Ai fini di cui al comma *2-bis* il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero delle Politiche Regionali, provvede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge alla nomina di un commissario indicato dall'assemblea dei Sindaci della Provincia tra le personalità di spicco

del territorio caratterizzate da solida esperienza. L'assemblea dei Sindaci della Provincia si riunisce entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e delibera entro i successivi 10 giorni. In assenza di tale deliberazione, il Ministro degli Interni provvede alla nomina di un nuovo commissario.

- 12. 4.** Crimì, De Menech, Covello.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.

4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

- * **12. 2.** Centemero, Squeri.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.

4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

- * **12. 6.** Invernizzi.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.

4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

* **12. 8.** Russo.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.

4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

12. 15. Pillozzi, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative. Per le Province alle quali siano destinate a subentrare le Città Metropolitane, laddove la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'Area Metropolitana, l'ele-

zione degli organi di governo avverrà a suffragio universale e diretto.

4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

12. 10. Russo.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. In caso di mancata approvazione della riforma ordinamentale delle Province entro la data del 28.2.2013, le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

4. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.

12. 16. Pillozzi, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.

* **12. 1.** Centemero, Squeri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.

* **12. 7.** Invernizzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.

* **12. 9.** Russo.

Sopprimere il comma 5.

12. 17. Pillozzi, Kronbichler, Migliore, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali sub-commissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. 01. Pillozzi, Kronbichler, Migliore, Daniele Farina, Sannicandro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono sop-

pressi e le relative competenze sono attribuite alle Province a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. 02. Migliore, Pillozzi, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Istituzione delle province montane e commissariamento).

1. In base all'articolo 44, comma 2, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza Unificata, si individuano le Province interamente montane situate in Regioni ordinarie.

2. Gli organi delle Province montane individuate ai sensi del comma 1 sono il Presidente della Provincia, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale. Per la loro composizione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Presidente delle Province montane e il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le modalità di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

3. Per le Province già commissariate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013, si procede alla elezione del Presidente e del Consiglio nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del rinnovo, i commissari straordinari e gli organi delle Province in scadenza rimangono in carica per la gestione ordinaria dell'ente.

12. 03. De Menech, Covello, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Fino al rinnovo degli organi di governo delle Province, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

12. 04. Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 1, aggiungere in fine il seguente:

ART. 1-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali,

adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

Dis. 1. 01. Bressa, Boschi, Roberta Agostini, Giorgis, Richetti, Naccarato, Marco Meloni, Gasparini, Lauricella, Fabbri, Bruno Bossio.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2013.

Sebastiano BARBANTI (M5S), con riferimento ai rilievi formulati dai rappresentanti della Corte dei conti nel corso dell'audizione informale svolta dalle Commissioni riunite nella giornata di ieri, evidenzia i dubbi espressi dai rappresentanti della magistratura contabile circa l'effettiva possibilità di incassare il mag-

gior gettito di 600 milioni di euro atteso dalla sanatoria, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge, relativa ai giudizi pendenti in materia di responsabilità amministrativo-contabile, la quale dovrebbe interessare soprattutto i concessionari degli apparecchi di gioco, nonché in merito all'effettiva realizzabilità del maggior gettito IVA, pari a 925 milioni di euro, previsto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera f), in relazione all'attuazione delle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali previste dall'articolo 13.

Alla luce delle perplessità dei giudici contabili, chiede quindi come il Governo intenda risolvere tale problematica, onde evitare di dover fare ricorso alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 15, comma 4, la cui applicazione determinerebbe incrementi degli acconti IRES e IRAP, nonché aumenti delle accise.

Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea innanzitutto come sia opportuno valutare attentamente le decisioni in materia di IMU, alla luce del tema, particolarmente scottante in questi giorni, relativo alla possibilità o meno di rinviare o cancellare l'incremento di un punto dell'aliquota IVA attualmente fissata al 21 per cento che, a

legislazione vigente, entrerebbe in vigore a partire dal 1° ottobre prossimo. In questo contesto ritiene infatti prioritario evitare tale aumento di aliquota, soprassedendo all'idea di eliminare la seconda rata IMU per il 2013, quanto meno per quanto riguarda gli immobili di valore più elevato. Sottolinea come tale decisione risulterebbe pienamente fondata, sia in ragione dei deleteri effetti sull'economia nazionale nel suo complesso, che sarebbero determinati dall'incremento dell'IVA, sia in ragione della necessità di rivedere alcune modalità di copertura attualmente previste dal decreto-legge, sulle quali sono emerse talune criticità.

Considera, quindi, opportuno svolgere una riflessione approfondita su queste tematiche, tenendo presente che il mantenimento della seconda rata IMU sulle case di maggior valore consentirebbe comunque di esentare circa il 70 per cento degli immobili e che tale scelta sarebbe certamente compresa dai contribuenti interessati, in un contesto nel quale occorre compiere scelte selettive di allocazione delle limitate risorse disponibili fino a fine anno, ed in attesa di introdurre, per il 2014, un nuovo modello di tassazione sugli immobili, basato sulla *service tax*.

Angelo RUGHETTI (PD), richiamandosi all'intervento del collega Ribaudò, chiede al rappresentante del Governo se la discussione del provvedimento in esame possa essere la sede per affrontare il problema della seconda rata dell'IMU relativa al 2013, ai fini della predisposizione delle relative proposte emendative. Chiede inoltre se il Governo intenda prevedere una norma di chiusura volta a riconoscere ai comuni non solo l'attribuzione delle somme corrispondenti al gettito 2012, ma anche della quota di gettito sottratta a causa dell'evasione fiscale. Chiede infine se gli importi dovuti ai comuni a titolo di rimborso, ai sensi dell'articolo 3, siano già stati accreditati.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ricorda che la questione relativa all'abolizione della prima rata dell'IMU e alle relative

coperture è stata oggetto, sin dall'inizio, di un acceso dibattito politico in seno al Governo. Al riguardo ritiene che in nessun Paese si possa prescindere da una tassazione sul patrimonio immobiliare, sul quale dovrebbe essere, a suo avviso, fondato almeno il cinquanta per cento delle entrate locali, ferma restando la necessità di tener conto delle situazioni reddituali e familiari. Nel prendere atto dell'esistenza di accordi politici, invita quindi il Governo a chiarire se vi sono questioni pregiudiziali rispetto alla possibilità di modificare il provvedimento. Nel dare atto al presidente Capezzone dell'egregio lavoro svolto in occasione dell'esame della delega fiscale, chiede ai presidenti uno sforzo ulteriore al fine di verificare quale sia lo spazio effettivo per l'esame parlamentare e per l'eventuale attività emendativa.

Maino MARCHI (PD) ricorda come, in diverse occasioni, il suo gruppo abbia sottolineato come fosse necessaria, entro la scadenza del 31 agosto, fissata nel provvedimento di sospensione della prima rata dell'IMU l'adozione di un decreto-legge che affrontasse tale questione. Rileva tuttavia come, data la particolare collocazione temporale del provvedimento, la discussione non possa non tenere conto del quadro complessivo ed in particolare dell'esigenza di affrontare il tema della cancellazione della seconda rata dell'IMU, della revisione complessiva della tassazione immobiliare con l'introduzione della cosiddetta *service tax*, nonché delle altre necessità quali evitare l'aumento dell'IVA, rifinanziare le missioni internazionali e aumentare ulteriormente le risorse per la cassa integrazione straordinaria. Osserva come, per tali ragioni, fosse stata richiesta l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, rilevando come la sua audizione, nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, potrà, di fatto, essere utile anche a definire compiutamente il quadro nel quale muoversi in relazione alla conversione in legge del decreto in esame, ferma restando la necessità di rispettare i termini previsti per la presen-

tazione delle proposte emendative e per l'avvio dell'esame in Assemblea. Osserva come sia indiscutibile il nesso tra le due rate dell'IMU e come l'eventuale intervento sulla seconda rata non potrà non tenere conto delle altre necessità evidenziate al fine di garantire l'equità complessiva del sistema. Contemporaneamente richiama l'esigenza di un'attenta definizione della cosiddetta *service tax*, nell'ambito della quale, la componente patrimoniale dovrebbe essere significativa. Evidenzia inoltre come andrebbe valutato attentamente l'impatto dell'imposta sulle imprese al fine di evitare contraddizioni nell'ambito dei diversi settori produttivi. Richiama quindi le questioni poste dai rappresentanti dei comuni e ricorda come l'ANCI abbia chiesto il riconoscimento di trasferimenti sostitutivi dell'IMU per un importo pari non solo al gettito realizzato nel 2012, ma a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle eventuali maggiorazioni di aliquota. In merito alle coperture finanziarie, ricorda come la Corte dei conti non abbia ritenuto del tutto incerta la copertura individuata ai sensi dell'articolo 14, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, che, a suo avviso, non può in alcun modo essere qualificata come un condono fiscale, confermando comunque la tenuta complessiva attraverso la previsione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, comma 4.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA con riferimento alla questione delle coperture finanziarie invita ad una lettura completa del testo depositato dai rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'audizione informale svoltasi nella giornata di ieri. In proposito, ricorda come la Corte, non mettendo in dubbio la validità e la legittimità delle disposizioni di copertura, segnali tuttavia rischi in ordine ad eventuali coperture alternative in termini di effetti redistributivi. Fa presente che il Governo intende attenersi a tale indicazione e giudica corretto il percorso delineato nel titolo III del decreto-legge in esame. Osserva come, pure potendo essere

estremamente utile un contributo del Parlamento in ordine alla questione dell'abolizione della seconda rata dell'IMU, appare allo stato difficile che il Governo possa affrontare tale tema nell'ambito dell'esame del presente decreto. Rileva in proposito come la scelta di separare le soluzioni relative alle due rate non sia stata casuale e come la difficile situazione economica e finanziaria suggerisca l'individuazione di soluzioni complessive. In riferimento alla questione posta dall'onorevole Rughetti, fa presente che nella giornata di oggi, in sede di Conferenza Stato-Città verrà formalizzato il trasferimento relativo alle risorse relative alla prima rata dell'IMU sulla base dell'unico dato, al momento certo, cioè il gettito 2012. Ricorda in proposito come, su richiesta degli stessi comuni, sia stata prevista la possibilità di approvare i bilanci entro il 30 novembre e come un'adesione alla richiesta di corrispondere anche la quota relativa all'eventuale maggiorazione di aliquota rappresenterebbe, di fatto, un incentivo all'aumento delle aliquote medesime, a valere sulle casse dello Stato, senza doversi assumere la responsabilità della riscossione presso i cittadini. Osserva come l'argomento potrà essere oggetto di un apposito negoziato con gli enti locali. In riferimento all'introduzione della cosiddetta *service tax*, conferma che essa sarà affrontata nell'ambito della legge di stabilità per il 2014, non essendo il decreto in esame la sede per una riforma dell'IMU, rilevando che la discussione partirà dalle linee già tracciate dal Consiglio dei ministri.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) chiede al sottosegretario di chiarire maggiormente il tema dell'esenzione IMU sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alla richiesta di chiarimento del deputato Gutgeld, sottolinea come il decreto-legge riguardi la cancellazione, per il 2013, della prima rata IMU, relativamente agli immobili già oggetto della sospensione disposta con il decreto-legge n. 54 del 2013. In tale contesto evidenzia come il

tema posto attenga alla ridefinizione complessiva della fiscalità immobiliare che, necessariamente, dovrà essere affrontata in sede di discussione del disegno di legge di stabilità e degli ulteriori decreti-legge che saranno adottati fino alla fine dell'anno.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, chiede al Sottosegretario se i ritocchi suggeriti dalla Corte dei conti al testo dell'articolo 14 siano considerati interessanti dal Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento al quesito posto dal deputato Causi, rileva come il Governo stia valutando le osservazioni della Corte dei conti relative all'articolo 14, ma come non sia al momento possibile indicare la posizione definitiva dell'Esecutivo sul punto.

Mauro GUERRA (PD), ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento in sede referente, chiede quale sia lo stato delle iniziative assunte dalla Camera nei confronti del Senato riguardo all'esigenza di coordinamento tra i due rami del Parlamento in merito ai criteri di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, con particolare riguardo all'estraneità per materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Guerra, evidenzia come la presidenza della

Commissione abbia già segnalato alla Presidente della Camera l'esigenza, sollevata in precedenza da diversi gruppi, di risolvere il problema delle diversità nel regime di ammissibilità delle proposte emendative sussistenti tra Camera e Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, rammentando che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato, nell'ultima riunione congiunta degli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, per le ore 13 di lunedì 30 settembre prossimo. Ricorda, quindi, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e che pertanto, vige in questo caso il regime di ammissibilità degli emendamenti previsto ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento per tali provvedimenti, ossia sono considerati inammissibili, oltre agli emendamenti estranei per materia, anche quelli privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Inoltre, nel corso dell'esame in Assemblea, non potranno essere presentati emendamenti nuovi rispetto a quelli esaminati in Commissione, salvo quelli che si riferiscono a parti modificate del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n.16 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	118

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	123
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata</i>)	124

COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A	112
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo Sisto. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26

ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n.16.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2013.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, evidenzia che, tenuto conto di quanto rappresentato nel corso delle audizioni informali svolte nella sera di ieri, che hanno consentito alla Commissione di acquisire utili elementi istruttori riguardo al provvedimento in esame, ha predisposto una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Fa presente che, rispetto alla prima versione della sua proposta di parere, è stata soppressa la seconda condizione che riguardava la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e sono state soppresse le seguenti parole alla condizione n. 4), relativa agli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (*paintball*): «chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi».

Sono state inoltre aggiunte alcune osservazioni, sempre al fine di recepire talune questioni rappresentate nell'ambito delle suddette audizioni. Si riferisce, in particolare, alle lettere l), m) e n) delle osservazioni, formulate come segue: «l) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo la parola «intermediazione» appare opportuno inserire il seguente periodo: «Del mandato è data informazione alla questura competente per territorio»; «m) si segnala l'opportunità di valutare, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, l'opportunità di escludere dalla limitazione relativa al numero di colpi le armi ad anima corta»; «n) analogamente, considerato che la disposizione sui silenziatori non impedirebbe la legittima detenzione dei silenziatori già in possesso dei cittadini autorizzati a detenerli, si valuti la possibilità di dare ai poligoni di tiro la possibilità di detenere e usare i silenziatori all'interno dei poligoni stessi».

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che – alla condizione n. 4) relativa agli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (*paintball*) – sarebbe opportuno, in aderenza con quanto rappresentato nel corso delle audizioni svolte,

mantenere l'inciso «chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi», presente nella prima versione della proposta di parere della relatrice.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile ad apportare tale modifica alla propria proposta di parere, precisando comunque che la legge n. 110 del 1975 riguarda anche le armi ad aria compressa.

Il viceministro Filippo BUBBICO rileva come la questione sia, di fatto, oggetto di una specifica disciplina. Per le armi ad aria compressa le specifiche tecniche indicano con precisione i requisiti necessari per non determinare danni alla salute. Si tratta dunque di un aspetto tecnico già disciplinato. Sarebbe dunque opportuno, nel caso si ritenesse, prevedere indicazioni molto precise anche dal punto di vista tecnico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che occorra prevedere comunque un limite.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che il limite è già presente nella disciplina vigente.

Gianclaudio BRESSA (PD) andrebbe fatto a suo avviso un rinvio più specifico alla normativa in materia per l'individuazione della soglia di riferimento.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, presenta quindi un'ulteriore nuova formulazione della propria proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 2*), in cui vengono mantenute, alla condizione n. 4), relativa agli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (*paintball*), le parole: «chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento, il cui termine è scaduto alle ore 12 di oggi.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE intende fornire alla Commissione alcuni chiarimenti, facendo seguito alla richiesta formulata dalla relatrice Boschi nella precedente seduta, in merito alle cause che hanno determinato il mancato utilizzo delle risorse per l'assunzione di personale dei Corpi di Polizia allocate nei capitoli 3034 e 3079 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze (Missione n. 25 – Fondi da ripartire, Programma 25.1).

Ricorda, in particolare, riguardo al capitolo 3034, che le capacità assunzionali per le amministrazioni interessate sono state ridotte, dall'anno 2012, per effetto dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 (il turn over è stato ridotto al 20 per cento). Riguardo al capitolo 3079, rileva che i 100 milioni di euro disponibili sono stati ripartiti tra le amministrazioni competenti con il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009 per un ammontare complessivo di 99.969.341,73 euro. Le Amministrazioni hanno disposto le relative procedure di assunzione.

In ordine alle motivazioni del mancato utilizzo delle risorse stanziare per l'assunzione di personale nei corpi di polizia nell'anno 2012, che hanno costituito al termine dell'esercizio economia di bilancio per un ammontare complessivo di 388,9 milioni di euro, rappresenta, in primo luogo, che dette risorse sono iscritte in fondi da ripartire. Tali risorse non possono essere impegnate e pagate direttamente, ma devono previamente essere ripartite da parte del ministero dell'economia e delle finanze con appositi decreti ministeriali in corso d'anno, per essere riallocate sui pertinenti capitoli di bilancio afferenti le spese di personale dei singoli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Ciò premesso, segnala che le relative risorse, per fatti inerenti alla gestione, in talune circostanze non vengono ripartite in corso d'anno. Ciò accade, in particolare, allorché le procedure propedeutiche alle assunzioni si concretizzano prima della presentazione del bilancio di previsione; le relative informazioni circa gli oneri derivanti dalle assunzioni vengono fornite da parte delle Amministrazioni ben prima dell'avvio della procedura contabile di riparto e possono essere immediatamente considerate in sede previsionale, per essere già incluse a legislazione vigente tra le spese di personale.

Fa presente che ovviamente dette risorse, direttamente iscritte nel bilancio di previsione sugli appositi capitoli di perso-

nale delle Amministrazioni, posso essere gestite in corso d'anno per fronteggiare gli oneri delle maggiori assunzioni, senza che ricorrano le condizioni per il riparto dei fondi del ministero dell'economia e delle finanze (che in tale eventualità costituirebbero di fatto una mera duplicazione di risorse). In tali casi, qualora a valere sulle risorse afferenti i suddetti fondi risultino delle residue disponibilità a fine esercizio, queste non possono essere conservate in bilancio devono essere destinate in economia.

Maria Elena BOSCHI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina la deputata Maria Elena Boschi relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Maria Elena BOSCHI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favo-

revole sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina la deputata Maria Elena Boschi relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 25 settembre 2013.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 16).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 16);

considerato che la V Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo;

tenuto conto che il testo dello schema di decreto legislativo, presentato alle Camere all'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri effettuata nella riunione del 26 giugno 2013, è stato adottato sulla base delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che consentono l'adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi di attuazione di direttive;

preso atto della giurisprudenza costituzionale che, a fini di conformità all'articolo 76 della Costituzione, per l'esercizio della potestà delegata correttiva, richiede che tale potestà intervenga nell'ambito dei principi e criteri direttivi già posti per la delega « principale » e che agisca « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega » principale (sentenza n. 206/2001);

constatato, sotto il profilo del citato articolo 76 della Costituzione, che le di-

sposizioni di delega di cui all'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 non prevedono, neanche implicitamente, l'esercizio della delega per la materia dell'exportazione di armi civili;

ritenuta congrua la scelta normativa di rimandare la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, prevista dall'articolo 57, terzo comma, del TULPS, al regolamento, già previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 57, la cui adozione appare urgente nel rispetto delle esigenze di tutela di sicurezza e di incolumità pubblica e coniugando la libertà di accesso al mercato di nuovi operatori economici con la libertà di impresa di quelli già operanti;

considerato che dalla disposizione della legge delega non risulta una norma che autorizzi l'adozione della disciplina di oggetti che non sono armi da fuoco e costituiscono non armi, bensì strumenti di uso ludico, mentre la direttiva 2008/51/CE e la legge di delega fanno esclusivo riferimento alle armi da fuoco e relative munizioni;

in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) numero 1 dello schema, considerato che la disposizione proposta nell'attuale formulazione:

appare in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 91/477/CEE, poiché impedirebbe a tiratori o cacciatori comunitari di recarsi in Italia portando a seguito armi regolarmente iscritte sulla loro Carta europea d'arma da fuoco, e con i principi

dell'ordinamento comunitario, poiché impedirebbe la circolazione in Italia di armi permesse ai cittadini di tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

presenta delle difficoltà tecniche in relazione alla sua attuazione, e ai relativi controlli, a causa dell'impossibilità di tracciare i caricatori amovibili e i serbatoi;

appare in contrasto con la Sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, imponendo la modifica, quando introdotte sul territorio nazionale, di vestigia della I Guerra Mondiale;

non impedirebbe la legittima detenzione di armi con numero di colpi superiore, già in possesso dei cittadini autorizzati in numero assai rilevante;

impedirebbe ai produttori le necessarie economie di scala, poiché la produzione per il mercato interno e quella per l'esportazione/trasferimento intracomunitario dovrebbero essere differenziate, con un costo aggiuntivo che i competitors europei non avrebbero, e conseguente perdita di competitività;

la previsione dell'esenzione della limitazione per le armi sportive non appare sufficiente per garantire la prosecuzione delle attività sportive con armi che necessitano di una maggiore capacità, poiché molte di tali attività sportive svolte non si svolgono con armi riconosciute come sportive;

non sembra rilevarsi nell'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, alcuna norma che autorizzi, anche implicitamente, l'esercizio della funzione legislativa in relazione alla disposizione proposta, nell'attuale formulazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso l'articolo 1, comma 1, lettera a), che ha l'effetto di ridurre ad un anno la durata della validità della

licenza di esportazione di armi, stabilita in tre anni dalla disciplina vigente, in quanto la materia dell'esportazione delle armi non rientra nel perimetro della delega;

2) sia soppressa la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, in considerazione della scelta normativa già effettuata, in base al combinato disposto dei commi terzo e quinto dell'articolo 57 del TULPS, di rinvio a fonte di normazione secondaria;

3) conseguentemente si preveda che l'adozione di tale disciplina di rango secondario, ormai non più procrastinabile, intervenga entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto in esame;

4) siano adottate dal Governo iniziative normative per giungere ad una disciplina più dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (*paintball*); in tale contesto, la relativa disciplina potrebbe essere collocata nell'articolo 2, che reca le modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (concernente le armi comuni da sparo), così disciplinando anche le fattispecie dell'acquisto, della detenzione, del porto, del trasporto e dell'utilizzo di detti strumenti e, corrispondentemente, sopprimendo la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

5) sia soppresso l'articolo 2, comma 1, lettera c), che fa riferimento alla procedura per il rilascio della certificazione d'idoneità al maneggio delle armi, che dovrà formare oggetto di un intervento di carattere semplificatorio per garantire pari opportunità di accesso, nella gestione delle attività di rilascio della certificazione, a tutti i soggetti di diritto privato operanti sul mercato;

6) all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, per compatibilità con la disciplina comunitaria, e in particolare al Regolamento 258/2012, che entrerà in vigore il 1° ottobre prossimo, sia soppresso l'inciso: «di durata non superiore ad un

anno» e, conseguentemente, si sopprime la disciplina connessa al rinnovo della licenza alla scadenza dell'anno;

7) sia soppressa la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, facendo così rivivere la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, che demanda a uno o più decreti del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di custodia delle armi, anche in relazione al numero di armi detenute, ivi compresi sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva da adottare in tempi brevi per fornire ai detentori di armi indicazioni chiare circa le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l'omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente;

8) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sia specificato che il riconoscimento – da parte del Banco nazionale di prova – della qualifica di arma sportiva deve avvenire nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla legge n. 241 del 1990, al fine di garantire tempi certi nell'interesse degli operatori del settore; inoltre, è necessario specificare che il parere da acquisire è anche quello delle federazioni sportive associate al CONI, oltre che di quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche;

9) con riferimento alla previsione dell'obbligo, per i detentori di armi, di presentare *una tantum*, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico che attesti l'idoneità al possesso delle armi, la disposizione sia riformulata – ed eventualmente ricollocata nell'articolo 6 dello schema di decreto, che reca le disposizioni finali – con l'attribuzione, a tutela dei detentori di armi, di un termine più ampio per la produzione del certificato e comunque con il riconoscimento di una presentazione in sanatoria a seguito della diffida dell'amministrazione;

10) sia chiarita, nel medesimo articolo 6, la salvezza delle posizioni già

acquisite sulla base della normativa vigente, in modo tale da garantirne la legittimità sotto il profilo della detenzione di armi, nonché della produzione, dell'importazione, della detenzione, dell'acquisto e della cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, a prescindere dalle modifiche normative successive;

e con le seguenti osservazioni:

a) nelle premesse, si valuti l'opportunità di richiamare la legge 9 luglio 1990, n. 185, in particolare l'articolo 11, comma 1;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, relativo all'attività di intermediazione di armi, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando le prescrizioni superflue già desumibili dalla legislazione vigente, in particolare l'obbligo del mandante di redigere un resoconto sugli ordini effettuati dai rappresentanti, che riprodurrebbe inutilmente quanto già riportato sui registri degli operatori autorizzati;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), appare opportuno modificare la previsione al solo fine di chiarire che la trasmissione per via telematica alla questura competente per territorio della denuncia prevista dall'articolo 38 del TULPS è una delle modalità consentite. La disposizione sembra comunque ultronea, dovendosi in ogni caso applicare le norme sulla documentazione amministrativa telematica contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel Codice dell'Amministrazione Digitale, a cui dovrebbe farsi opportuno riferimento;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), considerato che si tratta di provvedimenti ablatori (ritiro cautelare delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne), appare comunque necessario riformulare la disposizione, chiarendo che la procedura ivi prevista deve attivarsi nei soli casi d'urgenza e disciplinando in dettaglio le

fasi ed i tempi della medesima. Non sembra tuttavia che, nella legge di delega, sia presente una norma che autorizzi, anche implicitamente, la riformulazione del potere di cui all'articolo 39 del TULPS;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 1, si valuti l'introduzione anche delle armi antiche tra quelle per le quali non trova applicazione il limite numerico dei colpi, tenuto conto che l'adeguamento alla prescrizione ne pregiudicherebbe il valore storico; valuti il Governo, inoltre, in una prospettiva organica e sistematica, tutte le problematiche sottese alla disposizione in esame, in riferimento e in coerenza alla direttiva europea;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, sembra preferibile sostituire la parola « uso » con la parola « finalità », allo scopo di ricomprendere anche discipline sportive non olimpiche e ad evitare possibili equivoci rispetto alla qualifica dell'arma attribuita da parte del Banco nazionale di prova;

g) all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numero 3, è da correggere l'erroneo riferimento al quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 110 del 1975, in quanto le modifiche introdotte da tale disposizione sono da intendersi al quinto comma del citato articolo 16;

h) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 1, che modifica la disciplina transitoria recata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 204 del 2010, integrandolo con il riferimento al provvedimento attuativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 57 del TULPS;

i) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità di prevedere:

1) che la limitazione debba svilupparsi esclusivamente verso « le armi d'assalto » citate dalla relazione, ossia verso i modelli di fucili semi automatici ad anima rigata, una cui versione completamente

automatica del medesimo calibro è in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;

2) che, conseguentemente, siano escluse da tale limite le armi spiccatamente da caccia, le armi non semi automatiche, le armi ad anima liscia e le armi a percussione anulare, che non sono suscettibili di utilizzo militare o di polizia, nonché le armi previste dalla Sezione II del decreto legislativo n. 66 del 2010;

3) che, come correttamente individuato dal Governo, le armi sportive debbano essere esentate da tale, limite, disponendo che le armi della categoria individuata che abbiano un numero di colpi superiore debbano essere considerate automaticamente sportive in seguito al loro riconoscimento, senza alcuna discrezionalità in merito;

4) che la disposizione che stabilisce il limite per la categoria individuata sia contenuta nella definizione di arma sportiva (articolo 3, terzo comma, lettera *a)* dello schema al fine di renderla coerente con la delega, mediante l'aderenza alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 36 della legge n. 88 del 2009;

5) che il Governo valuti, in conseguenza al limite apposto, l'opportunità di elevare il limite massimo di detenzione delle armi sportive, anche mediante la previsione di specifiche licenze per i tiratori agonisti, o di sottrarre al limite di 6 armi previsto dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le armi ad avancarica e a percussione anulare, di modico interesse per la pubblica sicurezza, poiché adatte al solo tiro sportivo;

l) all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1), dopo la parola « intermediazione » appare opportuno inserire il seguente periodo: « Del mandato è data informazione alla questura competente per territorio »;

m) si segnala l'opportunità di valutare, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*,

numero 1, l'opportunità di escludere dalla limitazione relativa al numero di colpi le armi ad anima corta;

n) analogamente, considerato che la disposizione sui silenziatori non impedi-

rebbe la legittima detenzione dei silenziatori già in possesso dei cittadini autorizzati a detenerli, si valuti la possibilità di dare ai poligoni di tiro la possibilità di detenere e usare i silenziatori all'interno dei poligoni stessi.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 16).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 16);

considerato che la V Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo;

tenuto conto che il testo dello schema di decreto legislativo, presentato alle Camere all'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri effettuata nella riunione del 26 giugno 2013, è stato adottato sulla base delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che consentono l'adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi di attuazione di direttive;

preso atto della giurisprudenza costituzionale che, a fini di conformità all'articolo 76 della Costituzione, per l'esercizio della potestà delegata correttiva, richiede che tale potestà intervenga nell'ambito dei principi e criteri direttivi già posti per la delega « principale » e che agisca « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega » principale (sentenza n. 206/2001);

constatato, sotto il profilo del citato articolo 76 della Costituzione, che le di-

sposizioni di delega di cui all'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 non prevedono, neanche implicitamente, l'esercizio della delega per la materia dell'exportazione di armi civili;

ritenuta congrua la scelta normativa di rimandare la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, prevista dall'articolo 57, terzo comma, del TULPS, al regolamento, già previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 57, la cui adozione appare urgente nel rispetto delle esigenze di tutela di sicurezza e di incolumità pubblica e coniugando la libertà di accesso al mercato di nuovi operatori economici con la libertà di impresa di quelli già operanti;

considerato che dalla disposizione della legge delega non risulta una norma che autorizzi l'adozione della disciplina di oggetti che non sono armi da fuoco e costituiscono non armi, bensì strumenti di uso ludico, mentre la direttiva 2008/51/CE e la legge di delega fanno esclusivo riferimento alle armi da fuoco e relative munizioni;

in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1 dello schema, considerato che la disposizione proposta nell'attuale formulazione:

appare in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 91/477/CEE, poiché impedirebbe a tiratori o cacciatori comunitari di recarsi in Italia portando a seguito armi regolarmente iscritte sulla loro Carta europea d'arma da fuoco, e con i principi

dell'ordinamento comunitario, poiché impedirebbe la circolazione in Italia di armi permesse ai cittadini di tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

presenta delle difficoltà tecniche in relazione alla sua attuazione, e ai relativi controlli, a causa dell'impossibilità di tracciare i caricatori amovibili e i serbatoi;

appare in contrasto con la Sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, imponendo la modifica, quando introdotte sul territorio nazionale, di vestigia della I Guerra Mondiale;

non impedirebbe la legittima detenzione di armi con numero di colpi superiore, già in possesso dei cittadini autorizzati in numero assai rilevante;

impedirebbe ai produttori le necessarie economie di scala, poiché la produzione per il mercato interno e quella per l'esportazione/trasferimento intracomunitario dovrebbero essere differenziate, con un costo aggiuntivo che i competitors europei non avrebbero, e conseguente perdita di competitività;

la previsione dell'esenzione della limitazione per le armi sportive non appare sufficiente per garantire la prosecuzione delle attività sportive con armi che necessitano di una maggiore capacità, poiché molte di tali attività sportive svolte non si svolgono con armi riconosciute come sportive;

non sembra rilevarsi nell'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, alcuna norma che autorizzi, anche implicitamente, l'esercizio della funzione legislativa in relazione alla disposizione proposta, nell'attuale formulazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso l'articolo 1, comma 1, lettera a), che ha l'effetto di ridurre ad un anno la durata della validità della

licenza di esportazione di armi, stabilita in tre anni dalla disciplina vigente, in quanto la materia dell'esportazione delle armi non rientra nel perimetro della delega;

2) sia soppressa la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, in considerazione della scelta normativa già effettuata, in base al combinato disposto dei commi terzo e quinto dell'articolo 57 del TULPS, di rinvio a fonte di normazione secondaria;

3) conseguentemente si preveda che l'adozione di tale disciplina di rango secondario, ormai non più procrastinabile, intervenga entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto in esame;

4) siano adottate dal Governo iniziative normative per giungere ad una disciplina più dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (*paintball*) chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi; in tale contesto, la relativa disciplina potrebbe essere collocata nell'articolo 2, che reca le modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (concernente le armi comuni da sparo), così disciplinando anche le fattispecie dell'acquisto, della detenzione, del porto, del trasporto e dell'utilizzo di detti strumenti e, corrispondentemente, sopprimendo la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

5) sia soppresso l'articolo 2, comma 1, lettera c), che fa riferimento alla procedura per il rilascio della certificazione d'idoneità al maneggio delle armi, che dovrà formare oggetto di un intervento di carattere semplificatorio per garantire pari opportunità di accesso, nella gestione delle attività di rilascio della certificazione, a tutti i soggetti di diritto privato operanti sul mercato;

6) all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, per compatibilità con la disciplina comunitaria, e in particolare al Re-

golamento 258/2012, che entrerà in vigore il 1° ottobre prossimo, sia soppresso l'inciso: «di durata non superiore ad un anno» e, conseguentemente, si sopprima la disciplina connessa al rinnovo della licenza alla scadenza dell'anno;

7) sia soppressa la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, facendo così rivivere la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, che demanda a uno o più decreti del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di custodia delle armi, anche in relazione al numero di armi detenute, ivi compresi sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva da adottare in tempi brevi per fornire ai detentori di armi indicazioni chiare circa le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l'omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente;

8) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sia specificato che il riconoscimento – da parte del Banco nazionale di prova – della qualifica di arma sportiva deve avvenire nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla legge n. 241 del 1990, al fine di garantire tempi certi nell'interesse degli operatori del settore; inoltre, è necessario specificare che il parere da acquisire è anche quello delle federazioni sportive associate al CONI, oltre che di quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche;

9) con riferimento alla previsione dell'obbligo, per i detentori di armi, di presentare *una tantum*, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico che attesti l'idoneità al possesso delle armi, la disposizione sia riformulata – ed eventualmente ricollocata nell'articolo 6 dello schema di decreto, che reca le disposizioni finali – con l'attribuzione, a tutela dei detentori di armi, di un termine più ampio per la produzione del certificato e comunque con il riconoscimento di una presentazione in sanatoria a seguito della diffida dell'amministrazione;

10) sia chiarita, nel medesimo articolo 6, la salvezza delle posizioni già acquisite sulla base della normativa vigente, in modo tale da garantirne la legittimità sotto il profilo della detenzione di armi, nonché della produzione, dell'importazione, della detenzione, dell'acquisto e della cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, a prescindere dalle modifiche normative successive;

e con le seguenti osservazioni:

a) nelle premesse, si valuti l'opportunità di richiamare la legge 9 luglio 1990, n. 185, in particolare l'articolo 11, comma 1;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, relativo all'attività di intermediazione di armi, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando le prescrizioni superflue già desumibili dalla legislazione vigente, in particolare l'obbligo del mandante di redigere un resoconto sugli ordini effettuati dai rappresentanti, che riprodurrebbe inutilmente quanto già riportato sui registri degli operatori autorizzati;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), appare opportuno modificare la previsione al solo fine di chiarire che la trasmissione per via telematica alla questura competente per territorio della denuncia prevista dall'articolo 38 del TULPS è una delle modalità consentite. La disposizione sembra comunque ultronea, dovendosi in ogni caso applicare le norme sulla documentazione amministrativa telematica contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel Codice dell'Amministrazione Digitale, a cui dovrebbe farsi opportuno riferimento;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), considerato che si tratta di provvedimenti ablatori (ritiro cautelare delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne), appare comunque necessario riformulare la disposizione, chiarendo che la procedura

ivi prevista deve attivarsi nei soli casi d'urgenza e disciplinando in dettaglio le fasi ed i tempi della medesima. Non sembra tuttavia che, nella legge di delega, sia presente una norma che autorizzi, anche implicitamente, la riformulazione del potere di cui all'articolo 39 del TULPS;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, si valuti l'introduzione anche delle armi antiche tra quelle per le quali non trova applicazione il limite numerico dei colpi, tenuto conto che l'adeguamento alla prescrizione ne pregiudicherebbe il valore storico; valuti il Governo, inoltre, in una prospettiva organica e sistematica, tutte le problematiche sottese alla disposizione in esame, in riferimento e in coerenza alla direttiva europea;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sembra preferibile sostituire la parola « uso » con la parola « finalità », allo scopo di ricomprendere anche discipline sportive non olimpiche e ad evitare possibili equivoci rispetto alla qualifica dell'arma attribuita da parte del Banco nazionale di prova;

g) all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3, è da correggere l'erroneo riferimento al quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 110 del 1975, in quanto le modifiche introdotte da tale disposizione sono da intendersi al quinto comma del citato articolo 16;

h) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 1, che modifica la disciplina transitoria recata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 204 del 2010, integrandolo con il riferimento al provvedimento attuativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 57 del TULPS;

i) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di prevedere:

1) che la limitazione debba svilupparsi esclusivamente verso « le armi d'assalto » citate dalla relazione, ossia verso i modelli di fucili semi automatici ad anima rigata, una cui versione completamente

automatica del medesimo calibro è in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;

2) che, conseguentemente, siano escluse da tale limite le armi spiccatamente da caccia, le armi non semi automatiche, le armi ad anima liscia e le armi a percussione anulare, che non sono suscettibili di utilizzo militare o di polizia, nonché le armi previste dalla Sezione II del decreto legislativo n. 66 del 2010;

3) che, come correttamente individuato dal Governo, le armi sportive debbano essere esentate da tale, limite, disponendo che le armi della categoria individuata che abbiano un numero di colpi superiore debbano essere considerate automaticamente sportive in seguito al loro riconoscimento, senza alcuna discrezionalità in merito;

4) che la disposizione che stabilisce il limite per la categoria individuata sia contenuta nella definizione di arma sportiva (articolo 3, terzo comma, lettera a) dello schema al fine di renderla coerente con la delega, mediante l'aderenza alla lettera a) del primo comma dell'articolo 36 della legge n. 88 del 2009;

5) che il Governo valuti, in conseguenza al limite apposto, l'opportunità di elevare il limite massimo di detenzione delle armi sportive, anche mediante la previsione di specifiche licenze per i tiratori agonisti, o di sottrarre al limite di 6 armi previsto dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le armi ad avancarica e a percussione anulare, di modico interesse per la pubblica sicurezza, poiché adatte al solo tiro sportivo;

l) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo la parola « intermediazione » appare opportuno inserire il seguente periodo: « Del mandato è data informazione alla questura competente per territorio »;

m) si segnala l'opportunità di valutare, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),

numero 1, l'opportunità di escludere dalla limitazione relativa al numero di colpi le armi ad anima corta;

n) analogamente, considerato che la disposizione sui silenziatori non impedi-

rebbe la legittima detenzione dei silenziatori già in possesso dei cittadini autorizzati a detenerli, si valuti la possibilità di dare ai poligoni di tiro la possibilità di detenere e usare i silenziatori all'interno dei poligoni stessi.

ALLEGATO 3

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato).**

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 1572, approvato dal Senato, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (C. 1573 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 1573, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario generale delle Assocamerestero, Gaetano Fausto Esposito 125

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 settembre 2013.

Audizione del Segretario generale delle Assocamerestero, Gaetano Fausto Esposito.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.15 alle 15.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge n. 228 del 2012, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziati dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. Atti n. 28 e 29 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione - Espressi rilievi*)

126

ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)

131

ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)

133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

130

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge n. 228 del 2012, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziati dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.

Atti n. 28 e 29.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione - Espressi rilievi).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, con riguardo alle osservazioni formulate

nella precedente seduta dall'onorevole Artni, fa presente che il programma Forza NEC è finalizzato a dotare lo strumento militare di capacità idonee a operare con efficacia negli attuali e complessi scenari d'impiego, garantendo l'interoperabilità delle Forze armate italiane con i *partner* NATO. Quanto, invece, al programma SI.CO.TE. precisa che si tratta di un sistema di controllo dell'intero territorio nazionale in funzione anti-terrorismo, finalizzato ad accrescere le capacità operative ed investigative dell'Arma dei carabinieri, sottolineando che la Commissione difesa, nella passata legislatura, in sede di esame per i profili di competenza del Documento di economia e finanza 2011, ha espresso un parere favorevole con una osservazione, volta ad assicurare la dovuta attenzione allo sviluppo ed al completamento del sistema stesso. Ritiene che ulteriori approfondimenti in merito allo stato di avanzamento del programma e alle finalità che esso si prefigge potranno, tuttavia, essere svolti dalla Commissione in una successiva occasione, non potendo questi formare oggetto dei rilievi da inviare alla Commissione attività produttive.

Formula, quindi, una proposta di valutazione favorevole con un rilievo sullo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge n. 228 del 2012, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico, nonché una proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziati dall'articolo 2195-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (*vedi allegato 1 e 2*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO osserva che la norma che giustifica l'adozione dei decreti interministeriali in oggetto nasce dalla preoccupazione del Governo di semplificare l'*iter* per l'utilizzo delle risorse stanziati a favore dei programmi ad alta tecnologia della Difesa, cercando di rispettare i tempi previsti per giungere alla stipula dei contratti, nonostante un ulteriore passaggio in sede parlamentare.

Condivide il rilievo formulato dal relatore sull'atto n. 28 riguardo agli oneri di finanziamento derivanti dalle operazioni sottoscritte con gli istituti finanziari, precisando, tuttavia, che non è possibile quantificare esattamente e in anticipo tali oneri a causa dei tempi della programmazione, anche se osserva che potrebbe utilmente prevedersi un limite massimo da rispettare.

Salvatore CICU (Pdl) concorda pienamente con le valutazioni espresse dal relatore. Ritiene, inoltre, corretto l'approfondimento testé svolto dal rappresentante del Governo riguardo la difficoltà a quantificare con esattezza gli oneri relativi alle quote di finanziamenti, evidenziando, tuttavia, che tale problematica potrebbe a suo avviso essere superata prevedendo di fornire tali elementi anche in un momento successivo alla definizione delle modalità contrattualistiche, considerata la prospettiva di lungo termine che caratterizza tali programmi.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il relatore per lo scrupoloso lavoro svolto e il rappresentante del Governo per aver condiviso pienamente le considerazioni indicate nel rilievo.

Ritiene, quindi, necessario che del dibattito odierno la Commissione attività produttive possa avere piena contezza, anche al fine di dare il giusto peso alle indicazioni che emergeranno e che non devono essere ignorate.

Elio VITO, *presidente*, ricorda all'onorevole Scanu che la tempistica relativa all'esame dei provvedimenti in titolo è

stata definita proprio al fine di dare maggiore pregnanza ai rilievi della Commissione difesa.

Massimo ARTINI (M5S) ritiene che il relatore abbia svolto un lavoro esaustivo. Evidenzia, tuttavia, che l'*iter*, che dovrebbe consentire al Governo di poter utilizzare le risorse stanziare dai provvedimenti di attuazione dei programmi della Difesa in materia di sviluppo tecnologico, appare lento e farraginoso anche ai fini del passaggio nelle Commissioni parlamentari di merito. Non vede, infatti, quale sia l'utilità che la Commissione si esprima su tali programmi, ratificando di fatto scelte già fatte in altri tempi. Per tali motivi, preannuncia quindi il voto di astensione da parte dei componenti del proprio Gruppo.

Donatella DURANTI (SEL) osserva che i due schemi di decreto in esame incidono sullo strumento militare italiano finanziando programmi di acquisizione di armamenti per una cifra pari a circa 1.800 milioni di euro. Si tratta di una cifra esorbitante che il nostro Paese non può permettersi soprattutto nell'attuale fase congiunturale di crisi economica.

Rileva, quindi, che i programmi d'armamento finanziati rientrano in un'idea che concepisce il nostro strumento di difesa come uno strumento proiettabile nei teatri operativi delle missioni all'estero, non assumendo alcuna rilevanza ai fini della difesa sul territorio nazionale.

Ritiene, infine, serio il problema che attiene alla determinazione degli oneri finanziari e concorda con le valutazioni del collega Artini che evidenziano come l'esame di questi schemi di decreto si traduca in un esercizio di mera ratifica di decisioni già prese sulle quali non si può più incidere.

In considerazione, quindi, del fatto che il bilancio della Difesa presenta elevati livelli di spesa per gli investimenti e per i programmi d'armamento che anche la Corte dei conti ha recentemente sollecitato a ridurre, preannuncia il voto contrario da parte del Gruppo di SEL.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO precisa che la preoccupazione del Governo circa il probabile ritardo rispetto ai tempi dell'*iter* non si riferiscono alla disposizione che ha previsto il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto interministeriale.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, ringrazia tutti gli intervenuti per i contributi offerti al dibattito. In particolare, condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Cicu e dal rappresentante del Governo riguardo agli oneri finanziari. Svolge, quindi, una riflessione sui programmi finanziati dagli schemi di decreto, evidenziando come non sia corretto considerare tali programmi in una chiave offensiva. Infatti, sia il programma SI.CO.TE., sia il programma Forza NEC sono volti a difendere l'impiego di chi deve agire per tutelarci e hanno una funzione di deterrenza. Quanto agli elicotteri Combat-SAR sono mezzi impiegati in funzioni di soccorso, mentre gli apparecchi M-346 vengono utilizzati per finalità di addestramento.

Gian Piero SCANU (PD) ritiene che sia necessario fare chiarezza su alcuni aspetti degli schemi di decreto in esame, anche al fine di evitare rappresentazioni ingannevoli, quali sono state fatte a suo avviso dai colleghi dei gruppi di opposizione che sono intervenuti.

In primo luogo, evidenzia che i due provvedimenti non recano nuovi oneri, in quanto gli stanziamenti sono già stati disposti da precedenti provvedimenti. In secondo luogo, ricorda che nell'ambito della discussione in Assemblea relativa alle mozioni sugli F-35, il gruppo del Partito Democratico ha approvato la mozione di maggioranza, con la quale si prevedeva di svolgere l'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma attualmente in corso di acquisizione proprio al fine di definire quali siano i mezzi di cui lo strumento militare si deve dotare per svolgere efficacemente i propri compiti.

Con riguardo ai programmi della Difesa ad alta tecnologia sviluppati con il contributo del Ministero dello sviluppo econo-

mico, afferma con fermezza l'utilità della legge n. 244 del 2012, sottolineando che proprio in virtù delle disposizioni di tale provvedimento è oggi possibile alle Commissioni ricevere adeguate informazioni riguardo i contraenti, le modalità contrattuali e gli oneri finanziari degli stessi programmi.

Nello stigmatizzare il comportamento di chi ha diffusa su *internet* una lista di nominativi relativa a deputati del Partito Democratico che hanno approvato la citata mozione, favorendo presso l'opinione pubblica l'associazione tra quel voto e una posizione favorevole all'acquisto dei famosi F-35, e nell'invitare i colleghi a non attribuire al voto odierno significati che non sono propri, ribadisce il voto favorevole da parte del proprio gruppo sulle proposte di rilievi del relatore, precisando che l'espressione di un parere favorevole su questi provvedimenti non significa voler comprare armi o essere dei guerrafondai.

Elio VITO, *presidente*, rileva che la relazione illustrata dal collega D'Arienzo è stata esaustiva e che non sono stati sollevati dubbi sulla sua chiarezza o completezza.

Michele PIRAS (SEL) rileva a sua volta come nel dibattito nessun commissario abbia sostenuto che con gli schemi di decreto in esame siano acquistati ulteriori programmi d'armamento. Ribadisce, quindi, il voto contrario del Gruppo di SEL, precisando che le ragioni alla base di tale posizione attengono a una scelta – già illustrata dall'onorevole Duranti – che ritiene giusto destinare le risorse economiche a scopi diversi da quelli di dotare le Forze armate di costosi programmi d'armamento, tanto più in un momento in cui si è quasi al collasso della coesione sociale per via di una crisi economica asfissiante, come emerso anche in occasione della recente visita del Pontefice in Sardegna.

Ritiene, inoltre, che non occorra essere degli esperti di bilancio per capire che se i tempi della programmazione vengono dilatati e gli investimenti spalmati in un

arco temporale più lungo, ciò comporta una maggiore spesa da corrispondere per gli interessi del finanziamento.

Quanto alla vicenda riportata dall'onorevole Scanu, riguardo alla pubblicazione di *black list* di parlamentari che hanno votato la mozione sugli F-35, condanna fermamente l'accaduto riaffermando la legittimità delle scelte compiute dai colleghi. Sottolinea, tuttavia, che l'inconsistenza del significato di quella mozione è stata palesata poche ore dopo dalle dichiarazioni rese da rilevanti organi costituzionali, che hanno affermato la mancanza di titolarità del Parlamento nell'ambito di determinate scelte. E, infatti, evidente che la mozione di maggioranza approvata da Camera e Senato non ha bloccato il programma di acquisizione degli F-35, come invece la mozione che avevano prese tanto i gruppi SEL e M5S esplicitamente chiedeva.

Salvatore CICU (Pdl) concorda con le osservazioni svolte dal collega Scanu che, probabilmente, intendeva riferirsi al comportamento di alcuni colleghi di gruppo che non hanno votato la mozione di maggioranza inserendo poi sul *web* i nominativi di coloro che avevano votato a favore. Rivendica la legittimità di esprimere posizioni diverse, ma ritiene deplorabile che alcuni parlamentari mettano in campo simili comportamenti nel momento in cui decidano di votare su posizioni diverse da quelle espresse dal proprio gruppo. Infine, evidenzia il valore della mozione votata che consente alla Commissione di valutare più approfonditamente tutti gli aspetti problematici connessi alla pianificazione dei programmi d'armamento.

Massimo ARTINI (M5S) precisa di non aver assolutamente inteso attribuire al voto favorevole sugli schemi di decreto in esame un significato che non è proprio, ribadendo lo scarso valore del parere che la Commissione si appresta a rendere.

Concorda con l'onorevole Piras sul fatto che la mozione della maggioranza non abbia cambiato nulla riguardo all'acquisizione degli F-35, sottolineando il carattere tautologico di un impegno allora

assunto dal Governo volto ad ottenere il mero rispetto della legge. Per tali ragioni, dichiara il voto di astensione da parte del Movimento 5 Stelle.

Marco MARCOLIN (LNA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega, secondo una tradizionale linea di impegno a sostegno del Comparto. Ritiene necessaria l'acquisizione di programmi di armamento che possano contribuire ad assicurare il permanere della pace, soprattutto quando collaborano a sviluppare capacità produttive le cui ricadute economiche e civili è importante non lasciarsi sfuggire.

Elio VITO, *presidente*, esprime soddisfazione per lo svolgimento di un dibattito approfondito che ha dato importanza al

lavoro della Commissione, anche in vista della possibilità che in futuro successivi analoghi schemi di decreto possano essere assegnati direttamente per il parere alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di valutazione favorevole sugli schemi di decreto ministeriale in titolo.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge n. 228 del 2012, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Atto n. 28).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge n. 228 del 2012, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Atto n. 28);

richiamato che:

tale provvedimento è esaminato ai sensi dell'articolo 537-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, come modificato a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2011 di proroga delle missioni internazionali, ai sensi del quale è previsto il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali di autorizzazione all'utilizzo del finanziamento pluriennale di programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa;

sottolineato che la norma di cui all'articolo 537-*bis* del Codice dell'ordinamento militare attiene alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rin-

novamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale;

tale intervento normativo è di estrema importanza e ciò in quanto con riferimento a programmi di acquisizione di sistemi d'arma finanziati con contributi del Ministero dello sviluppo economico, non tutti sottoposti al previo parere parlamentare, si è quanto meno previsto l'esame parlamentare del decreto ministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei richiamati contributi;

richiamata anche la lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 537-*bis* che dispone di « fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze ove occorra »;

il contenuto del provvedimento non appare adeguato ad assicurare un pieno controllo parlamentare sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei richiamati programmi di armamento, con particolare riguardo agli oneri di finanziamento il cui importo non viene indicato come pure non viene fissato il tasso di interesse massimo;

alla luce della nuova formulazione dell'articolo 536 del Codice, operata dalla legge n. 244 del 2012 l'esame parlamentare del decreto ministeriale di autorizzazione all'utilizzo di finanziamenti pluriennali va integrato con la previsione di sottoporre alla autorizzazione parlamentare tutti i programmi di armamento comunque a carico del bilancio dello Stato, proprio in considerazione del carattere strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo

sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto, con il seguente rilievo:

siano portati a conoscenza delle Commissioni competenti gli eventuali oneri di finanziamento derivanti dalle operazioni sottoscritte con gli istituti finanziari.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziare dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Atto n. 29).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziare dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Atto n. 29),

richiamato che:

tale provvedimento è esaminato ai sensi dell'articolo 537-bis del Codice dell'ordinamento militare, come modificato a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2011 di proroga delle missione internazionali, ai sensi del quale è previsto il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali di autorizzazione all'utilizzo del finanziamento pluriennale di programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa;

sottolineato che la norma di cui all'articolo 537-bis del Codice dell'ordinamento militare attiene alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale;

tale intervento normativo è di estrema importanza e ciò in quanto con

riferimento a programmi di acquisizione di sistemi d'arma finanziati con contributi del Ministero dello sviluppo economico, non tutti sottoposti al previo parere parlamentare, si è quanto meno previsto l'esame parlamentare del decreto ministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei richiamati contributi;

il contenuto del provvedimento non appare adeguato ad assicurare un pieno controllo parlamentare sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei richiamati programmi di armamento, con particolare riguardo agli oneri di finanziamento il cui importo non viene indicato come pure non viene fissato il tasso di interesse massimo;

alla luce della nuova formulazione dell'articolo 536 del Codice, operata dalla legge n. 244 del 2012 l'esame parlamentare del decreto ministeriale di autorizzazione all'utilizzo di finanziamenti pluriennali va integrato con la previsione di sottoporre alla autorizzazione parlamentare tutti i programmi di armamento comunque a carico del bilancio dello Stato, proprio in considerazione del carattere strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro Paese,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 1154 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) 134
- DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 139

SEDE REFERENTE:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 147
- AVVERTENZA 147

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 14.30.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 1154 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento recante l'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 settembre 2013. In quell'occasione, la Commissione ha espresso sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea un parere favorevole, formulando due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Successivamente, in data 12 settembre 2013, l'Assemblea ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione di merito. Rammenta che la Commissione affari costituzionali, nelle sedute del 18, 23 e 24 settembre 2013, ha approntato alcune modifiche al testo. In partico-

lare, segnala che la Commissione, prima di procedere all'esame delle modifiche rilevanti dal punto di vista finanziario, ha recepito solo una delle condizioni in precedenza formulate dalla Commissione bilancio. Ritiene, quindi, necessario ribadire la condizione, già formulata nel parere dell'11 settembre 2013, volta a riformulare l'articolo 10, comma 6, limitando ad un solo esercizio finanziario la possibilità di conservazione delle somme nel conto dei residui del fondo per la destinazione del due per mille sul reddito delle persone fisiche ai partiti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in analogia a quanto previsto per altre fattispecie dalla vigente disciplina contabile. Con riferimento alle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito, segnala la necessità di acquisire chiarimenti del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dall'articolo 14-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, per l'estensione, ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni territoriali, delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 863 del 1984. Osserva che ai relativi oneri si provvede mediante la modifica, in riduzione, dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la destinazione del due per mille sul reddito delle persone fisiche ai partiti di cui all'articolo 10, comma 4, e mediante la soppressione degli articoli 12 e 13 recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di comunicazione politica televisiva e una delega al Governo per l'introduzione di forme di sostegno indiretto alle attività politiche, per i quali era stata autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014. Con riferimento alla formulazione della disposizione, ritiene necessario modificare il comma 2, meglio specificando che la spesa di 15 milioni di euro debba intendersi come limite massimo. Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 9 volte a chiarire che, qualora dall'applicazione delle misure in materia di detrazioni per

le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici si determinino minori entrate in misura inferiore rispetto a quelle previste ai sensi del comma 6, tali risorse siano assegnate al fondo per la destinazione del due per mille sul reddito delle persone fisiche ai partiti di cui all'articolo 10, comma 4, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alla modifica prevista all'articolo 9, comma 1, volta ad estendere le misure per le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici anche alle quote associative versate segnala che la stessa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati e non coperti. Segnala, inoltre, che tale modifica riproduce il contenuto delle proposte emendative Roberta Agostini 9.6 e Bianconi 9.10, sulle quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario su conforme avviso del Governo. Giudica, invece, sul piano formale, non particolarmente puntuale la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 15, volta a consentire al Ministro dell'economia e delle finanze di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione « all'attuazione della presente legge ». Infine, ritiene necessario coordinare le disposizioni del comma 9 dell'articolo 8, in materia di destinazione delle minori spese per erogazioni liberali ai partiti di cui all'articolo 9, comma 6, nonché quelle del nuovo articolo 14-bis, in materia di estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario e di integrazione salariale ai medesimi partiti e movimenti politici, con quelle del nuovo articolo 15, in materia di destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA condivide le osservazioni svolte dall'onorevole De Micheli.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito all'articolo 14-bis, concernente

l'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà, con particolare riferimento alla copertura del relativo onere finanziario pari a 15 milioni di euro.

Rocco PALESE (PdL), relativamente alle disposizioni del provvedimento che prevedono detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, osserva che andrebbe specificata con esattezza la decorrenza delle previste agevolazioni.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), ricorda che il testo unico delle imposte sui redditi già contempla specificamente la disciplina relativa alla decorrenza delle detrazioni fiscali.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1154 e abb.-A Governo, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevata la necessità di:

modificare le disposizioni di cui all'articolo 9 escludendo dal riconoscimento delle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro le quote associative versate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

limitare la possibilità di conservazione delle somme nel conto dei residui di cui all'articolo 10, comma 6, all'esercizio

finanziario successivo, analogamente a quanto previsto per altre fattispecie dalla vigente disciplina contabile;

modificare le disposizioni di cui all'articolo 14-*bis*, commi 1 e 2, specificando che alle disposizioni sarà data attuazione nel limite massimo di 15 milioni di euro;

coordinare le disposizioni del comma 9 dell'articolo 8, in materia di destinazione delle minori spese per erogazioni liberali ai partiti di cui all'articolo 9, comma 6, nonché quelle del nuovo articolo 14-*bis*, in materia di estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario e di integrazione salariale ai medesimi partiti e movimenti politici, con quelle dell'articolo 15, in materia di destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,

sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e le quote associative versate.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sopprimere le seguenti parole: e delle quote associative;

all'articolo 10, sostituire il comma 6 con il seguente: Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo;

*all'articolo 14-*bis*, al comma 1, dopo le parole: sono estese aggiungere le seguenti: , nel limite di spesa di cui al comma 2.*

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2014, con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, cui;

all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 9, comma 6, e 10, comma 4 con le seguenti: 10, comma 4, e 14-bis.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) chiede le ragioni per le quali la proposta di parere prevede una condizione volta a sopprimere, all'articolo 9, il riferimento alla possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi le quote associative versate in favore dei partiti politici. Al riguardo, rileva infatti che i partiti e i movimenti politici risultano ingiustificatamente penalizzati rispetto alle *onlus*, per le quali è invece prevista tale agevolazione fiscale. Ricorda che la questione è stata da lui stesso sollevata nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente svoltosi presso la Commissione affari costituzionali, che ha ritenuto giuridicamente possibile l'equiparazione al regime previsto per le *onlus* e per le erogazioni liberali.

Rocco PALESE (PdL) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Boccadutri.

Maino MARCHI (PD) rileva come, a suo avviso, si tratti di un falso problema, dal momento che, nell'attuazione pratica della disposizione, nulla vieterà di fissare una somma minima per la quota associativa e di versare eventuali eccedenze a titolo di erogazione liberale.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, rileva che la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 9 si rende necessaria in quanto le stesse appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura.

Angelo RUGHETTI (PD) esprime netta contrarietà rispetto all'ipotesi di consentire la detrazione delle quote associative versate in favore dei partiti politici, dal momento che le stesse hanno una finalità profondamente diversa rispetto a quella propria delle erogazioni liberali. A suo avviso, le disposizioni di cui all'articolo 9 del provvedimento integrerebbero una forma di finanziamento pubblico indiretto.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, ricorda che alla Commissione compete l'esame dei soli profili finanziari del provvedimento e non anche di quelli di merito.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore con riferimento al testo del provvedimento.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 25 settembre 2013, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, propone di confermare il parere contrario, già espresso nella seduta del 12 settembre 2013, sulle seguenti proposte emendative, che risultano ripresentate: Boccadutri 1.050, Gitti 4.1, Brunetta 9.1, Roberta Agostini 9.5, Pastorelli 9.11, Gitti 9.14, Roberta Agostini 9.45, Formisano 10.50 e 10.51, Gitti 10.02 e Pillozzi 10.055. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Losacco 10.07, volto a prevedere che le raccolte di fondi per le campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica, svolte attraverso sms o telefonia, costituiscano erogazione liberale e siano escluse dal campo di applicazione dell'IVA, giudica opportuno un ulteriore approfondimento da parte del Governo, in considerazione del fatto che non si propone alcuna esenzione per il traffico sms attualmente generato, ma solo eventualmente una rinuncia al maggior gettito potenziale. Ritiene che il testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 15, volto ad istituire, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, nella forma dell'anticipazione, in favore delle piccole e medie

imprese, non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che siano approvati i testi alternativi presentati dal medesimo relatore agli articoli 1, 9 e 10, dai quali derivano le risorse che alimentano il suddetto fondo. In proposito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alle nuove proposte emendative contenute nel predetto fascicolo e non oggetto di precedente esame da parte della Commissione, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala la proposta emendativa Toninelli 10.0500, che esclude dalla tassa di occupazione del suolo pubblico le occupazioni temporanee effettuate dai partiti e dai movimenti politici per lo svolgimento delle proprie attività. Indica altresì la proposta emendativa Migliore 10.0400, che reintroduce l'articolo 12, recante disposizioni per la comunicazione politica televisiva, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali e ripropone la precedente copertura finanziaria. Osserva che tale copertura è stata, tuttavia, già utilizzata per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 14-*bis*, recante l'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché in materia di contratti di solidarietà, introdotto nel corso dell'esame in sede referente. Segnala, da ultimo, la proposta emendativa Boccadutri 10.0300, che riproduce in parte il contenuto dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 12.01 ed estende le agevolazioni fiscali in materia di IVA previste a legislazione vigente anche alla realizzazione dei sondaggi di opinione realizzate nei 90 giorni precedenti le elezioni, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla proposta: Boccadutri 9.410, volta a modificare gli importi delle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 9, e al cui onere, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del limite massimo di spesa di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, recante

l'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché in materia di contratti di solidarietà. Al riguardo, fermo rimanendo che la proposta emendativa dovrebbe modificare anche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 6, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dalla stessa previsto. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione e della relativa copertura prevista dalla proposta emendativa Boccadutri 9.411, volta a prevedere che le detrazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici si applichino anche alle erogazioni liberali effettuate nell'anno 2013 nella misura del 50 per cento, provvedendosi alla copertura del relativo onere attraverso la riduzione, da 14 a 9 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, delle risorse cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 14-*bis*. Da ultimo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali profili di onerosità della proposta emendativa Cozzolino 9.450, che rimodula alcune detrazioni di imposta per oneri. Ritiene che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e gli articoli aggiuntivi richiamati dal relatore. Esprime altresì, alla luce delle osservazioni formulate dal relatore, nulla osta sull'articolo aggiuntivo Losacco 10.07, nonché sulle restanti proposte emendative riferite al testo del provvedimento. Infine, in ordine al testo alternativo presentato dal relatore di minoranza, onorevole Toninelli, riferito all'articolo 15 del provvedimento, ritiene che non possano del tutto escludersi profili di problematicità dal punto di vista finanziario. Al riguardo si rimette comunque alle valutazioni della Commissione.

Antonio MISIANI (PD), chiede al relatore e al Governo di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento Roberta Agostini 9.45, che, a suo avviso, non presenta profili di onerosità, in quanto, pur aumentando al 2,5 per mille il reddito destinato ai partiti politici, non modifica il tetto di spesa previsto per tale finalità.

Il viceministro Stefano FASSINA, nel condividere le osservazioni dell'onorevole Misiani, esprime nulla osta sulla proposta emendativa Roberta Agostini 9.45.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento Roberta Agostini 9.45.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), con riferimento all'articolo aggiuntivo Toninelli 10.0500, riguardante l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di partiti e movimenti politici, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, rappresenta l'opportunità che vengano adottate iniziative normative volte ad armonizzare la relativa materia, attualmente rimessa alla valutazione discrezionale degli enti locali.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.1, 9.1, 9.5, 9.11, 9.14, 10.50, 10.51, e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 10.02, 10.055, 10.0300, 10.0400 e 10.0500, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sul testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 15, nel presupposto che siano approvati i testi alternativi del medesimo relatore di minoranza riferiti agli articoli 1, 9 e 10, dovendo altrimenti il parere intendersi contrario; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe DE MITA (SCpI), *relatore*, ricorda che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e che il testo è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne l'articolo 1, in materia di *welfare* dello studente, non ha rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione, essendo l'onere configurato come limite di spesa. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe utile conoscere i dati sulla base dei quali è stata costruita la quantificazione, anche al fine della valutazione della sua congruità. In merito all'articolo 4, recante tutela della salute nelle scuole, non ha osservazioni al riguardo, nel presupposto che la riassegnazione alla spesa e l'utilizzo delle risorse derivanti dalle nuove sanzioni siano effettuati secondo modalità idonee ad escludere effetti negativi sui saldi di cassa.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, rileva che, in merito all'utilizzo del Fondo dal quale vanno attinte le risorse per il finanziamento dei laboratori scientifico-tecnologici, di cui al comma 4, sarebbe utile che venisse esplicitata la quota parte del Fondo da destinare alle finalità previste dalla norma in esame, tenuto conto delle altre finalità già previste dalla

vigente normativa. Con riferimento all'articolo 6, recante riduzione del costo dei libri scolastici, segnala che, in merito all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per un ammontare complessivo di 2,7 milioni nel 2013 e di 5,3 milioni nel 2014, la relazione tecnica specifica che tali risorse vengono attribuite a valere sulle assegnazioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento, considerato che la norma non fa alcun riferimento al Fondo, né al fatto che le risorse in questione vadano ad integrarne la dotazione. Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica, pur rilevando che l'onere viene configurato come limite di spesa, si osserva che non sono evidenti i dati e i parametri sottostanti la stima dell'onere, che il testo quantifica in 3,6 milioni per il 2013 e in 11,4 milioni nel 2014. A suo avviso, andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità della spesa indicata. Si riferisce, in particolare, al fatto che la relazione tecnica riporta la remunerazione oraria per le ore aggiuntive di insegnamento (46,45 euro), ma non fa alcun riferimento al numero delle unità di personale che presumibilmente verrà impiegato per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Osserva altresì che il prospetto riepilogativo registra i medesimi effetti sui tre saldi, mentre dalla norma si evince che parte dell'onere si riferisce a spese di personale. Rileva come ciò determini effetti indotti che dovrebbero avere un diverso riflesso sui saldi di fabbisogno e indebitamento. In proposito, ritiene andrebbe acquisito un chiarimento. Con riferimento all'articolo 9, in materia di permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, ritiene opportuno, anche alla luce di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, che siano esplicitati i criteri in base ai quali si intende assicurare l'invarianza finanziaria nell'applicazione delle norme in esame,

anche tendo conto di una possibile diversa modulazione temporale – rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa – dei contributi versati dai richiedenti e dei conseguenti effetti in termini di cassa. In merito all'articolo 10, concernente mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali, segnala con riferimento all'importo della rata di rimborso dei mutui, che andrebbero separatamente evidenziate la componente inerente il rimborso della quota di capitale e quella inerente la quota di spesa per interessi. Quest'ultima infatti costituisce un onere aggiuntivo, di natura corrente, suscettibile di incidere, oltre che sul saldo netto da finanziare, anche sugli altri due saldi di finanza pubblica. Inoltre, a suo avviso, risulterebbe opportuno acquisire il quadro finanziario degli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento nell'intero arco temporale del relativo sviluppo, anche al fine di verificare che le risorse considerate ai fini di copertura abbiano un andamento temporale compatibile con quello degli oneri da coprire. Sull'articolo 11, recante *wireless* nelle scuole, prende atto di quanto asserito dalla relazione tecnica in merito al fatto che la specifica destinazione dei finanziamenti sarà lasciata alla decisione delle istituzioni scolastiche. A suo avviso, andrebbe tuttavia chiarito se la possibilità di effettuare interventi di parte capitale sia suscettibile o meno di determinare un impatto diverso sui saldi di fabbisogno ed indebitamento rispetto al saldo netto da finanziarie. Inoltre, con riguardo all'autorizzazione di spesa imputata all'anno finanziario in corso, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che i previsti effetti di cassa si esauriscano integralmente nel 2013. Con riferimento agli effetti derivanti dalla detrazione delle liberalità in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle università, nonché per l'edilizia scolastica, si segnala che la relazione tecnica, facendo riferimento all'analoga detrazione già vigente per le istituzioni statali e paritarie, non fornisce informazioni quantitative e metodologiche sui dati e i criteri posti alla base della

quantificazione. A suo avviso, andrebbe pertanto chiarito se sia stato applicato un criterio di proporzionalità e a quale parametro tale criterio sia stato riferito. Per quanto riguarda l'articolo 12, recante dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ricorda che la riduzione delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 era stata considerata funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008. Analogamente, le norme che hanno disposto l'innalzamento del limite al di sotto del quale non possono essere assegnati dirigenti alle istituzioni scolastiche erano state considerate attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dal decreto-legge n. 98 del 2011 e dal decreto-legge n. 138 del 2011 e scontate ai fini dei relativi saldi. Poiché la relazione tecnica afferma che, come anche stabilito dal comma 2, lettera c), gli obiettivi finanziari devono comunque essere mantenuti, segnala che andrebbero meglio precisate le implicazioni delle disposizioni sul raggiungimento di tali obiettivi. Quanto all'inclusione della Scuola per l'Europa di Parma nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, osserva che la Scuola non è invece ricompresa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni i cui flussi di entrata e di spesa concorrono alla formazione del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Ciò posto, ritiene comunque opportuno che siano meglio esplicitate le ragioni sottostanti l'inserimento nel predetto elenco e gli eventuali effetti in termini di finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del comma 1 « non devono derivare », anziché « non possono derivare », nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame. Per quanto concerne l'articolo 13, in materia di integra-

zione delle anagrafi degli studenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, osserva come andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'invarianza finanziaria dell'intervento tenuto conto dei suoi prevedibili costi e delle risorse effettivamente disponibili in bilancio. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in esame « non devono derivare », anziché « non possono derivare », nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame. Con riferimento a all'articolo 14, in materia di istituti tecnici superiori, non ha osservazioni in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2. In primo luogo, infatti, segnala che il riferimento contenuto nella disposizione agli oneri « inerenti la costituzione o il funzionamento degli istituti tecnici superiori » appare ultroneo dal momento che già il novellato articolo 52 del decreto-legge n. 5 del 2012 prevede, al comma 3, una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Peraltro, qualora si ritenga comunque opportuno prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria anche nell'articolo in commento, considera opportuno che la medesima sia riformulata, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del comma 1 « non devono derivare », anziché « non possono derivare », nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame. In merito all'articolo 15, comma 1, recante piano triennale per l'assunzione di personale scolastico a tempo indeterminato, osserva che, in base alla relazione tecnica, le assunzioni eccedenti le ordinarie facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa dovranno trovare copertura nell'ambito delle risorse derivanti dalla sessione negoziale prevista

dalle norme in esame. Ritiene opportuno un chiarimento circa le specifiche misure alle quali dovrebbero essere ascritti tali risparmi, necessari a compensare i predetti oneri, che assumono carattere permanente. In proposito, osserva come vada altresì considerato che per i precari l'assunzione comporta una ricostruzione del trattamento in base ai servizi pregressi. In merito all'articolo 15, commi 2 e 3, in materia di docenti di sostegno, osserva che la norma recata dal comma 3 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, sia assunto a tempo indeterminato un numero di insegnanti di sostegno necessario per dare copertura a tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto. Rileva come la relazione tecnica, invece, sconti l'onere relativo al solo incremento della medesima dotazione organica di diritto disposta dal comma 2. A suo avviso, andrebbe quindi chiarito se siano configurabili oneri, non quantificati dalla relazione tecnica, corrispondenti ad eventuali posizioni coperte da insegnanti a tempo determinato in servizio su uno dei 63.348 posti di organico di diritto già esistenti nell'anno scolastico 2012-2013. Peraltro, la copertura di tali eventuali oneri non sembra poter essere effettuata a valere sui meccanismi previsti dal comma 1, ossia in esito alla sessione negoziale, dal momento che la stessa non risulta già conclusa e quindi le eventuali risorse da questa resa disponibili non potrebbero essere utilizzate per la copertura di posti già vacanti all'inizio del presente anno scolastico. Con riferimento alla maturazione degli ulteriori scatti di anzianità connessi con l'assunzione a tempo determinato, osserva che già all'inizio dell'anno 2014-2015 alcuni soggetti passeranno ad una classe di anzianità successiva: si tratta di coloro che verranno assunti nell'anno 2013-2014 con una anzianità pregressa di 8 anni, 14 anni o 20 anni di servizio. A costoro sarà dovuto, a decorrere dal 1° settembre 2014, un diverso e maggiore importo di retribuzione. Andrebbero pertanto indicate le ragioni per le quali non siano stati conteggiati oneri per scatti di anzianità a partire dall'anno 2014. Per

quanto concerne l'onere complessivo calcolato per gli scatti di anzianità maturati successivamente all'anno scolastico 2016-2017, non ha osservazioni, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le platee di personale immesso in ruolo nel passato – sulla base delle quali è stata stimata, in modo statistico, la maggiore spesa – abbiano una dimensione paragonabile alla platea degli assunti in forza della norma in esame. Rileva, infine, che la relazione tecnica non indica i parametri adottati per la decurtare gli oneri e dei risparmi lordi quantificati sul saldo netto da finanziare dalle poste di segno opposto relative ai versamenti di imposte e alla contribuzione previdenziale. Osserva che tale operazione determina la misura degli effetti che sono scontati, nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di conversione, in termini di fabbisogno e indebitamento. Infine ritiene opportuno che siano esplicitate le ragioni che presiedono, nella quantificazione della relazione tecnica, alla mancata incidenza della ricostruzione sull'onere a regime. Per quanto concerne l'articolo 15, commi da 4 a 8, in materia di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione, osserva, con riferimento al comma 5, che, mentre il testo della norma prevede una clausola di neutralità finanziaria, la relazione tecnica fa riferimento a oneri per retribuzioni del personale docente: in proposito appare necessario un chiarimento volto anche a definire a quali oneri si faccia riferimento e l'entità delle risorse già disponibili per farvi fronte. Osserva, altresì, che appare suscettibile di recare oneri la disposizione recata dal comma 6, limitatamente alla parte che prevede, in caso di mancato transito nei ruoli ATA del personale inidoneo all'insegnamento, l'applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. A tal proposito, rileva che la relazione tecnica postula la neutralità finanziaria della disposizione in quanto è previsto, al successivo comma 8, il trasferimento delle relative risorse finanziarie

da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Segnala che in realtà il meccanismo adottato, ammettendo di fatto assunzioni in deroga al blocco, sembra suscettibile di rendere permanenti le diseconomie che si generano in relazione alla sopravvenuta inidoneità fisica di alcune unità di personale, determinando un incremento del numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con effetti finanziari anche di carattere permanente. Su tale questione ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 10, recante Comitato di verifica tecnico-finanziaria, tenuto conto che la relazione tecnica fa espresso riferimento ad eventuali risparmi rilevabili a consuntivo, derivanti dai commi 6 e 7 dell'articolo in esame, segnala che andrebbero esplicitati gli specifici meccanismi dai quali tali risparmi potrebbero derivare. In merito all'articolo 16, in materia di formazione del personale scolastico, con riferimento al comma 1, pur rilevando che l'onere è configurato come autorizzazione di spesa, sarebbe opportuno conoscere i dati che sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione della spesa, anche tenuto conto che questa è finalizzata ad attività di formazione obbligatoria. Quanto al comma 3, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il meccanismo di monitoraggio sia effettivamente in grado di assicurare la cessazione del beneficio al venir meno delle risorse disponibili. Per quanto concerne l'articolo 17, commi da 5 a 7, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, osserva che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo non forniscono una quantificazione dell'onere determinato dalle norme in esame. In mancanza di tali elementi, non ritiene possibile verificare se le risorse individuate ai fini di copertura – poste a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, sulle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici – risultino congrue ri-

spetto ai possibili oneri. Sul punto considera quindi necessario acquisire ulteriori informazioni. Risulterebbe inoltre opportuno chiarire se, a fronte del precedente stanziamento di fondi destinati ad assunzioni già autorizzate di dirigenti scolastici, sussistano o meno posizioni di candidati risultati vincitori o idonei in procedure concorsuali già espletate e che sono in attesa di entrare in servizio. Rileva infine che la relazione tecnica, a differenza di quanto emerge dal disposto normativo, prevede come modalità di copertura unicamente l'utilizzo del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. In merito all'articolo 17, comma 8, recante commissioni dei concorsi a dirigente scolastico, osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri sottostanti la determinazione dell'onere; non appare pertanto possibile procedere ad una verifica della stessa. In merito ai profili di copertura finanziaria, al fine di garantire la coerenza tra l'autorizzazione di spesa limitata agli anni 2013 e 2014 e la parte dispositiva della norma – che sembra contemplare un'ipotesi a regime di integrazione delle Commissioni di esame per il reclutamento dei dirigenti scolastici – segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in modo da precisare che l'integrazione delle commissioni di concorso ha carattere temporaneo. A tale proposito, ricorda che la relazione tecnica chiarisce che l'integrazione delle commissioni di concorso interesserà le regioni Lombardia e Abruzzo al fine di consentire loro una rapida conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 18, in materia di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione, rileva che la norma dispone un onere di 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014 a fronte dell'assunzione di 57 dirigenti: la stima effettuata dalla relazione tecnica presuppone quindi una spesa costante nel tempo: si rileva quindi la necessità di esplicitare le ipotesi alla base di tale andamento dell'onere nel tempo.

Ricorda, infatti, che l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, che la relazione tecnica sia corredata di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. A suo avviso, va inoltre valutata la congruità, ai sensi della normativa contabile, dell'introduzione di un limite di spesa con riferimento ad un onere che determina una spesa non modulabile, in quanto connessa all'assunzione di personale. Infine, con riguardo ai risparmi utilizzati a copertura, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità, anche tenendo conto delle diverse esigenze territoriali, di utilizzare commissari provenienti da zone più vicine nella percentuale desumibile dai dati forniti dalla relazione tecnica, circa il 50 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, osserva che la disposizione prevede la riduzione permanente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, relativa ai compensi per i membri delle commissioni degli esami di maturità, per un ammontare di 8,1 milioni annui a decorrere dal 2014. Rileva che tale riduzione è giustificata dalla relazione tecnica in considerazione dei risparmi di spesa che derivano dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma in materia di composizione delle commissioni di esame. Dalla legge di bilancio per il 2013, risultano iscritte sul suddetto piano di gestione, nell'anno 2014, risorse pari a 162.989.711 milioni di euro. In proposito, ritiene pertanto opportuno che il Governo confermi che le modifiche ai criteri per l'individuazione dei commissari di cui al comma 2 siano effettivamente tali da garantire i risparmi di spesa dei quali è previsto l'utilizzo. A tale proposito, fermo rimanendo che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte in bilancio tra gli oneri inderogabili e non tra i fattori legislativi, segnala che il limite

di spesa del quale è prevista la riduzione è stato aumentato da 138 a 183 milioni di euro dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2007, che non viene, peraltro, indicato nella disposizione in esame. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 19, recante alta formazione artistica, musicale e coreutica, pur considerato che l'onere recato dal comma 4 è limitato all'entità dello stanziamento, ritiene opportuno acquisire precisazioni in merito alla specifica destinazione di tali spese anche al fine di verificare la congruità della stima del relativo impatto in termini di indebitamento e fabbisogno. Per quanto concerne l'articolo 20, in materia di corsi di laurea ad accesso programmato, osserva che, in base al tenore della norma, il meccanismo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 sembra non applicarsi alle procedure per l'accesso ai corsi dell'anno scolastico 2013-2014 per le quali non sia ancora intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi già svolte le relative prove di ammissione. A suo avviso, andrebbero pertanto valutate eventuali conseguenze finanziarie in termini di contenzioso derivanti dalla modifica del meccanismo di accesso, intervenuta successivamente allo svolgimento di alcune prove di ammissione. In merito al comma 4 dell'articolo 22, in materia di organizzazione dell'ANVUR e degli enti di ricerca, andrebbe confermato che la nomina di un nuovo comitato di selezione non comporti ulteriori oneri, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 23, recante finanziamento degli enti di ricerca, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma del Governo – che l'introduzione di un nuovo progetto tra quelli ammessi per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, non determini alcun incremento di oneri. Per quanto riguarda l'articolo 24, comma da 1 a 3, recante assunzioni presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ricorda

preliminarmente che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che, in caso di oneri derivanti da norme in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba essere corredata di un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite alle variabili rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri medesimi. Rileva in proposito che la relazione tecnica in esame non reca tali previsioni, ma si limita a confermare l'indicazione del limite massimo di spesa contenuta nel testo (oneri crescenti fino al 2018, anno dal quale decorre l'onere a regime). A suo avviso, andrebbero pertanto forniti gli elementi posti alla base di tale quantificazione. Osserva inoltre che il predetto limite è riferito ad un numero fisso di assunzioni (200 unità). Ritiene che andrebbe quindi valutata la congruità dell'apposizione di un limite massimo di spesa in presenza di un onere non comprimibile. In merito all'articolo 24, comma 4, concernente modalità per l'effettuazione di assunzioni negli enti di ricerca, rileva che il previo ricorso al personale pubblico in mobilità, pur comportando un aggravio di adempimenti sul piano amministrativo, come indicato dalla relazione tecnica, appare suscettibile di determinare risparmi rispetto al reclutamento di nuovo personale. A suo avviso, andrebbero inoltre considerati i costi per l'espletamento delle procedure concorsuali. In proposito, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 25, recante accisa su prodotti alcolici, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione in esame; in assenza di tali indicazioni non appare possibile procedere ad una verifica dei predetti effetti. In particolare, evidenzia i seguenti profili, sui quali appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo: la disposizione in esame, con riferimento agli anni 2014 e seguenti, prevede l'incremento delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici così come rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013.

Alla citata disposizione, tuttora in corso di esame presso il Senato, sono stati ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, dei quali si sarebbe dovuto tener conto in sede di quantificazione degli effetti ascrivibili alla norma in esame, al fine di evitare un'eventuale duplicazione di tale intervento. Rileva come, in proposito, appaiano utili precisazioni, tenuto conto che tale elemento non appare desumibile dall'analisi della relazione tecnica e dagli effetti ascritti alla norma; andrebbero forniti i dati di consumo utilizzati ai fini della stima e andrebbe altresì chiarito se si sia tenuto conto, in via prudenziale, della possibile riduzione dei consumi previsti in relazione sia all'andamento del settore sia all'incremento del prezzo finale dei prodotti interessati dovuto dalla rideterminazione delle aliquote in esame; con riferimento agli effetti ascritti in termini di IVA, andrebbe precisato quali siano le percentuali utilizzate per tener conto dei consumatori finali sottoposti ad aliquota ordinaria e degli esercizi pubblici sottoposti ad aliquota agevolata; con riferimento agli effetti in termini di IRAP, IRES e IRPEF, andrebbe chiarito quali siano state le aliquote utilizzate ai fini della stima. In merito all'articolo 26, recante modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione in esame. A suo avviso, appaiono, pertanto, necessarie maggiori informazioni al fine di consentire una verifica degli stessi. Ritiene che andrebbe, inoltre, chiarito se, in sede di stima del maggior gettito, si sia tenuto conto dell'effetto di minore entrata connesso alla maggiore deducibilità ai fini IRES delle imposte in esame a seguito dell'incremento disposto dalla norma. Segnala l'opportunità di acquisire informazioni circa la dotazione annua del Fondo a seguito del rifinanziamento disposto dall'articolo 27, comma 1, recante Fondo ISPE. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, recante norme finanziarie, segnala che l'onere a regime, pari a 475,545 mi-

lioni di euro, verosimilmente per mero errore materiale, è indicato a decorrere dall'anno 2019 anziché dall'anno 2018. In proposito, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, osserva che: le risorse rimodulabili di parte corrente iscritte nel programma « Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2104, ai sensi della lettera c), ammontano, sulla base dei dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015, a circa 15 milioni di per l'anno 2014. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse; gli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali iscritte nel programma « Istituti di alta cultura » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, ai sensi della lettera d), ammontano a 369.983.516 euro per l'anno 2014 al netto dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, segnala che il Governo dovrebbe chiarire se la citata riduzione interesserà anche lo stanziamento relativo al suddetto fondo; le risorse rimodulabili di parte corrente iscritte nel programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2105, ai sensi della lettera c), ammontano a circa 15 milioni di per

l'anno 2014, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse; il fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 6,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ai sensi della lettera e), presenta uno stanziamento pari a 61.403.041 euro per l'anno 2015, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse. Con riferimento alla copertura di cui al comma 2, lettera a), relativa alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina degli alcolici e della birra nonché dalla modifica delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, rinvia alle osservazioni formulate in precedenza agli articoli 25 e 26. Infine, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura di risorse di conto capitale ai sensi del comma 2, lettere d) e f), dal momento che il provvedimento reca oneri di analoga natura agli articoli 10, comma 1, e 24, comma 1.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 15.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 settembre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.

Atto n. 25.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Atto n. 27.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

Audizione del Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo
(Svolgimento e conclusione) 148

AVVERTENZA 148

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

Audizione del Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Alessandro PROFUMO, *Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena*, e Fabrizio VIOLA, *Amministratore delegato della*

Banca Monte dei Paschi di Siena, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Marco DI MAIO (PD), Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Marco CAUSI (PD), Giovanni PAGLIA (SEL) e Daniele PESCO (M5S), ai quali rispondono Alessandro PROFUMO, *Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena*, e Fabrizio VIOLA, *Amministratore delegato della Banca Monte dei Paschi di Siena*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 149

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, C. 1572, e Relazione favorevole su Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, C. 1573*) 150

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 152

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 153

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 151

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 settembre 2013.

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame del disegno

di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 14.20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013. (Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione — Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, C. 1572, e Relazione favorevole su Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, C. 1573).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1572 recante il rendiconto generale dell'Amministrazione generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (*vedi allegato 1*). Illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1573, concernente le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulle proposte di relazione del relatore.

Giorgio LAINATI (PdL), dopo aver ringraziato il relatore per il prezioso lavoro svolto, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole su entrambe le proposte di relazione presentate dal relatore.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulle proposte di relazione del relatore.

Bruno MOLEA (SCpI) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole su entrambe le proposte di relazione presentate dal relatore.

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato il relatore per l'accurato lavoro svolto, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole su entrambe le proposte di relazione favorevole presentate dal relatore.

Si passa all'esame del disegno di legge recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame, presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Si passa all'esame del disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame, presentata dal relatore (*vedi allegato 2*), nominando il deputato D'Ottavio quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 settembre 2013.

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 settembre 2013.

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20 alle 20.55.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1572, approvato dal Senato, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 e le annesse Tabelle;

nella consapevolezza che il rendiconto fotografa una situazione e una serie

di provvedimenti di cui non si può che prendere atto, sottolinea e fa proprie le osservazioni già evidenziate dalla Corte dei Conti nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.
C. 1573 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1573, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013;

considerato che è in corso la discussione per la conversione in legge sia del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, sia del decreto-legge n. 91 del 2013, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e

del turismo, e che le linee in essi espresse riaffermano l'intenzione di porre fine al taglio delle risorse destinate ai suddetti settori;

verificato che il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 propone di aumentare lo stanziamento sia di competenza che di cassa per tutte le parti di interesse della Commissione;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00137 Tentori: Sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga	155
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	164
5-00236 Malisani: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.	
5-00561 Da Villa: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.	
5-00853 Malisani: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.	
5-01048 Zan: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	166
5-00694 Dell'Orco: Sulla realizzazione del « passante autostradale nord »	157
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	168
5-00279 Burtone: Sulla messa in sicurezza della strada statale 407 Basentana	157
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	171

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2013.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	159
<i>ALLEGATO 5 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)</i>	160
<i>ALLEGATO 6 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)</i>	172
D.L. 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	173

RISOLUZIONI:

7-00089 Pastorelli: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso.	
7-00100 Mazzoli: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso.	
7-00107 Zolezzi: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato di Stato per le infrastrutture Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 14.25.**5-00137 Tentori: Sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Veronica TENTORI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Apprezza la risposta del sottosegretario e riconosce il merito di aver ripristinato in tempi rapidi le condizioni di sostenibilità per la viabilità, avendo messo in campo, seppur nell'emergenza drammatica nella quale ci si è trovati ad operare, un'accelerazione del cantiere. Sottolinea in primo luogo che la statale SS36 non è solo un'importante arteria stradale ma è l'unica arteria strategica che collega Lecco ai comuni del litorale lariano e alla Provincia di Sondrio, esclusi i valichi alpini. Lamenta che ancora per molto tempo una delle due canne resterà chiusa, lasciando di fatto un intero territorio collegato al resto del Paese attraverso un'arteria depotenziata. Chiede che il Ministro possa lavorare di concerto con gli enti locali, per mettere in campo un'attenta programmazione degli interventi infrastrutturali sul tratto Lecco-Colico della strada statale 36 quali il Peduncolo di Dervio e lo svincolo di Piona, opere che permetterebbero di pianificare ed attuare in caso di

nuova emergenza una viabilità alternativa efficace per non isolare un intero territorio, per altro a vocazione turistica, e quindi evitare conseguenze economiche e ambientali devastanti. Coglie l'occasione per sottolineare inoltre che il potenziamento e l'efficientamento della linea ferroviaria Lecco-Sondrio sarebbe di grande aiuto per garantire i collegamenti, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale e di riduzione del traffico su gomma. Strategico anche in questo senso il completamento della pista ciclopedonale tra Lecco e Abbadia Lariana i cui lavori dovevano completarsi entro il 31 agosto, ma il cui cantiere è stato fermo inspiegabilmente per mesi, vicenda sulla quale ha presentato un atto di sindacato ispettivo.

Sottolinea che l'azione del Governo non si deve intendere terminata qui, ma che l'importante fase di controllo e monitoraggio deve proseguire con maggior insistenza, affinché si possano avere garanzie sulla stabilità dell'opera, data la persistente preoccupazione per gli effetti delle spinte sulle strutture, e data la criticità del tratto di montagna nel quale ci troviamo ad operare. In conclusione, auspica che Ministero e Governo possano seguire la situazione con la massima attenzione la vicenda.

5-00236 Malisani: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

5-00561 Da Villa: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

5-00853 Malisani: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

5-01048 Zan: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sullo stesso argomento saranno trattate congiuntamente.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianna MALISANI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo giacché dimostra platealmente il ritardo con il quale l'Esecutivo sta affrontando la questione oggetto delle interrogazioni in titolo e l'incapacità di assumere con urgenza decisioni nette nel senso del divieto, anche solo temporaneo, del passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco. Aggiunge che tale ritardo appare ancor più grave in considerazione della contrarietà chiaramente espressa da tutti i rappresentanti delle istituzioni territoriali e dalla cittadinanza di Venezia che mal sopporta, ormai, il passaggio delle grandi navi in laguna e che considera inaccettabile il rischio di incalcolabili danni al patrimonio storico, artistico e paesaggistico che potrebbe derivare in caso di incidente simile a quello verificatosi nell'Isola del Giglio. Stigmatizza, inoltre, l'enfasi posta nella risposta sull'aspetto economico di un eventuale blocco del traffico delle grandi navi nella laguna di Venezia, sottolineando come la pur importante questione economica non possa essere considerata dirimente se è vero, come è vero, che le attività turistiche a Venezia conserverebbero la loro forza anche senza il passaggio delle grandi navi e che è giunto il momento che la città e l'intero Paese si interroghi su quale turismo debba esserci nel futuro della città lagunare. Conclude infine prendendo atto dell'annuncio incontro del prossimo 1° ottobre auspicando fortemente che l'esito di tale incontro, l'unico ragionevole ed accettabile, sia quello di un immediato stop al transito delle grandi navi nel Canale della Giudecca e nel Bacino di San Marco.

Marco DA VILLA (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta che riproduce un testo già presentato nella scorsa estate

in risposta ad un analogo atto di sindacato ispettivo. Sottolinea che i progetti che prevedono scavi di altri canali che stravolgerebbero ulteriormente l'ambiente lagunare di Venezia. Ricorda che il cosiddetto decreto Clini-Passera che aveva introdotto un limite di 2 miglia di distanza per le navi superiori alle 500 tonnellate aveva introdotto una deroga applicabile alle grandi navi da crociera che rappresentano una minaccia per Venezia e l'ambiente lagunare che nessuna amministrazione ha finora voluto affrontare seriamente. Sottolinea che l'enorme accesso di turisti (circa 25 - 30 milioni ogni anno) minaccia di distruggere un patrimonio culturale capitalizzato in secoli di storia auspica che il vertice di Governo previsto per il prossimo 1° ottobre possa portare ad una soluzione dell'annoso problema oggetto degli atti ispettivi in discussione.

Alessandro ZAN (SEL) replicando si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ricalca quasi integralmente risposte fornite in precedenza e che sembra, nonostante l'ultima parte, non tenere in alcuna considerazione le più recenti novità, a partire da quella rappresentata dalla presa di posizione ufficiale del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel merito, denuncia l'indecisione e il ritardo del Governo nel dare soluzione a una questione che richiede il massimo di coinvolgimento degli esperti e della cittadinanza di Venezia e che è urgente risolvere per scongiurare il rischio gravissimo di danni irreparabili allo straordinario patrimonio storico, artistico e naturalistico rappresentato dalla città di Venezia e dalla sua laguna. Sottolinea quindi che, nonostante le ripercussioni sul piano economico, l'unica soluzione accettabile è uno stop immediato al traffico delle grandi navi nel Bacino di San Marco, cosa del tutto incompatibile con il dovere di salvaguardare Venezia. Ribadisce inoltre che, a suo avviso, la competenza ed i poteri in materia di regolazione del traffico nella laguna di Venezia non possono che essere esercitati dal sindaco e dal consiglio co-

munale della città, con esclusione di ogni altro soggetto. Conclude, quindi, denunciando l'infondatezza delle posizioni di chi dice che non esistono soluzioni alternative allo stato di cose attuale. Infatti, è ben possibile immaginare che il traffico delle grandi navi da crociera venga dirottato su Porto Marghera, avviando in questo modo anche un percorso virtuoso di riqualificazione e di riconversione economica di questa parte del territorio.

5-00694 Dell'Orco: Sulla realizzazione del « passante autostradale nord ».

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo.

5-00279 Burtone: Sulla messa in sicurezza della strada statale 407 Basentana.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta del Governo. Evidenza, infatti, che l'asse stradale oggetto dell'interrogazione è l'unico collegamento fra il versante ionico e quello tirrenico della regione e che l'urgenza di interventi di ammodernamento e di messa in sicurezza di tale infrastruttura, così come delle arterie provinciali che ad essa affluiscono, è incompatibile con i tempi e le modalità di intervento indicati nella risposta. Conclude quindi richiamando il Governo ad intervenire con maggiore incisività su ANAS affinché siano messe in campo iniziative ed interventi incisivi e immediati per risolvere la grave situazione in atto.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Rocco Girlanda, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 15.10.

D.L. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2013.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, ricorda, anzitutto, che nella precedente seduta del 18 settembre, attesa l'importanza delle disposizioni contenute nel decreto e in particolare la loro incidenza sulle politiche della casa, era stata sollecitata la presenza di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di acquisire i necessari elementi di informazione.

Ricorda, inoltre, che nella riunione dell'ufficio di presidenza del 18 settembre scorso, si era convenuto sull'opportunità che la Commissione esprimesse il proprio parere sul testo del provvedimento, come risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni congiunte Bilancio e Finanze.

Al riguardo, segnalo che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Per tali ragioni, avverto che nella seduta odierna si concluderà il dibattito di carattere generale sul provvedimento, mentre l'espressione del prescritto parere della Commissione sarà rinviata alla seduta di martedì, 2 ottobre 2013, in attesa di verificare l'eventuale approvazione, da parte delle stesse Commissioni di merito, di proposte emendative di specifico interesse nelle materie di competenza della Commissione.

Chiara BRAGA (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo sull'articolo 6 che reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti, nonché attraverso il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa e del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è infine prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia, nelle aree ricomprese in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, al cui trasferimento si applica l'agevolazione dell'imposta di registro dell'1 per cento. Sottolinea che si tratta di misure che rappresentano un segnale in controtendenza rispetto al passato sia pure in un panorama di risorse limitate. In particolare, per quanto riguarda il settore delle locazioni, rileva che il relativo fondo di sostegno, introdotto nel 1998, è passato dagli oltre 360 milioni del primo stanziamento ad una dotazione per il 2012 e 2013 pari a zero, mentre le ultime risorse statali destinate all'edilizia sociale risalgono al 2008. Ricorda che, negli ultimi 5 anni gli unici interventi su questo fronte sono state le proroghe degli sfratti per i soggetti più deboli e la costituzione del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Sottolinea che l'istituzione del Fondo

per le morosità incolpevoli, il rifinanziamento del Fondo di sostegno alla locazione, la riduzione della cedolare secca sui contratti a canone concordato rappresentano segnali di attenzione, ma sostanzialmente simbolici considerata l'assoluta inadeguatezza delle risorse rispetto alle necessità. Al riguardo, osserva che il livello degli sfratti per morosità ha raggiunto le 150 mila unità e che circa 650 mila domande di assegnazione di case popolari attendono una risposta. Ritiene che sia evidente la necessità di ripensare le politiche abitative nel loro complesso, superando la logica emergenziale e affrontando nodi strutturali. Al fine di intervenire sul mercato delle locazioni e recuperare risorse è necessario abolire l'opzione della cedolare secca per i redditi da locazione derivanti dai contratti concordati. Con questa misura si recupererebbero almeno 150 milioni di euro e si favorirebbe l'utilizzo dei contratti concordati per governare la dinamica degli affitti. Sottolinea che una misura del genere avrebbe effetto solo sui proprietari con i redditi più alti che hanno avuto considerevoli vantaggi, come confermato dai dati del MEF sui redditi del 2011, senza alcuna contropartita in termini sociali.

Sottolinea altresì la necessità di un finanziamento adeguato al Fondo di sostegno alla locazione e al Fondo per le morosità incolpevoli. Si tratterebbe di 500 milioni di risparmi per le modifiche alla cedolare secca. A questo scopo dovrebbero essere anticipati al 2013 tutti i finanziamenti previsti per gli anni 2014 e 2015. In proposito, ricorda che in base a dati forniti dal MEF, nel 2011 il gettito complessivo della cedolare è stato di 875 milioni di euro, 772 milioni da canoni di mercato e 103 milioni da canoni concordati. L'imponibile complessivo supera i 4,2 miliardi di euro. Se questo gettito fosse stato tassato con il regime Irpef, l'erario avrebbe incassato una cifra di poco inferiore a 1,5 miliardi, considerando oltre all'Irpef e alle imposte di registro incamerate dallo Stato il gettito delle addizionali incassate da regioni e comuni, calcolato con un'aliquota complessiva all'1,5 per

cento. Osserva che la differenza di gettito tra i due regimi si aggira sui 600 milioni di euro e che non si dispone al momento di dati per valutare se questa cifra sia un saldo tra gettito aggiuntivo dovuto all'eventuale emersione di canoni relativi a alloggi precedentemente affittati in nero e la riduzione di gettito derivante dall'applicazione della cedolare secca sui canoni già assoggettati ad Irpef.

Sottolinea, quindi, che gli effetti derivanti dall'applicazione della cedolare secca sono andati a vantaggio soprattutto dei proprietari di alloggi con redditi elevati dal momento che il vantaggio fiscale cresce con l'aumento delle aliquote marginali Irpef che la nuova imposta sostituisce. Riterebbe pertanto un'utile ripensare le modalità applicative della cedolare secca, lasciando al 15 per cento l'aliquota per gli affitti a canone concordato e prevedendo, invece, l'aliquota IRPEF ordinaria (o quantomeno fissando a livello della prima aliquota IRPEF, vale a dire al 23 per cento) la cedolare per gli affitti a canone libero.

Al riguardo, annuncia fin d'ora la presentazione di specifici emendamenti, chiedendo, in ogni caso, che il relatore valuti l'opportunità di inserire tale problematica nella proposta di parere.

Infine, con riferimento alle norme del decreto-legge in materia di imposta municipale unica (IMU), segnala l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'osservazione diretta ad esplicitare in modo chiaro che anche gli alloggi sociali rientranti nel patrimonio edilizio ex IACP sono esentati dal pagamento dell'imposta in questione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2013.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 24 settembre scorso.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato. Invita pertanto la relatrice a presentare le proposte di relazione sui provvedimenti in titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge C. 1572 Governo, approvato dal Senato, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, nonché sul disegno di legge C. 1573 Governo, approvato dal Senato, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2013; alla Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza.

Enrico BORGHI (PD), nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, sottolinea, come opportunamente rilevato dal relatore, l'esigenza che il Governo si adoperi con incisività allo scopo di eliminare i residui, soprattutto per quel che riguarda i residui di stanziamento per le opere infrastrutturali, dal momento che il rapido utilizzo delle risorse, con eliminazione delle vischiosità e delle lungaggini amministrative, costituisce elemento essenziale per invertire la grave congiuntura economica e, in particolare, per risolvere la grave crisi del settore delle costruzioni.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1572 Governo, approvato dal Senato, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (*vedi allegato 5*).

Approva altresì, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1573 Governo, approvato dal Senato, recante Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2013; alla Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza (*vedi allegato 6*).

Delibera, in fine di nominare l'onorevole Giovanna Sanna quale relatore presso la V Commissione.

D.L. 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che reca un'unica disposizione sulle materie di competenza della VIII Commissione. Data l'importanza della tematiche affrontate e il rilievo politico del provvedimento, ritiene tuttavia utile illustrare, sia pure in modo estremamente sintetico, i contenuti e le finalità del provvedimento medesimo.

Rileva, anzitutto, che si tratta di un provvedimento legislativo che, dopo molti anni, invece di tagliare, restituisce risorse al mondo dell'istruzione, puntando a garantire un miglior avvio del nuovo anno scolastico e accademico, ma anche a gettare le basi per una nuova centralità del settore dell'istruzione e della formazione.

Osserva, quindi, che nel decreto-legge sono previsti interventi sul personale scolastico (dai dirigenti, ai docenti di sostegno), sui libri di testo (nell'ottica di un maggiore risparmio, ma anche dell'innovazione), misure a favore del *welfare* studentesco (borse per trasporti e mensa, accesso al *wireless* a scuola), nuovi strumenti per la lotta alla dispersione scolastica, per la formazione dei docenti, per il potenziamento e per l'innovazione dell'offerta formativa e il rilancio dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Più specificamente, sul versante delle risorse aggiuntive per la scuola e l'università, segnala lo stanziamento di 100 milioni di euro per aumentare il Fondo per le borse di studio degli studenti universitari a partire dal 2014 e per gli anni successivi; i 15 milioni, per il 2014, per garantire ai capaci e meritevoli ma privi di mezzi il raggiungimento dei più alti livelli di istruzione (con contributi per il trasporto e per la ristorazione); i 15 milioni spendibili subito (nel 2013 e nel 2014) per la connettività *wireless* nelle scuole secondarie, con priorità per quelle di secondo grado; le disposizioni per rendere più stringenti i tetti di spesa per l'acquisto dei libri scolastici; i 15 milioni di euro (3,6 per il 2013, 11,4 per il 2014) per la lotta alla dispersione scolastica; i 10 milioni per il 2014 per la formazione del personale scolastico; i 10 milioni nel 2014 per garantire l'accesso gratuito del personale

docente di ruolo della scuola nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale; il riconoscimento delle detrazioni fiscali anche per le donazioni a favore di università e istituzioni di Alta formazione artistica; le disposizioni dirette a garantire la continuità del servizio scolastico, con l'incremento dell'insegnamento di sostegno, l'immissione in ruolo di nuovo personale docente, educativo ed ATA, nonché di nuovi dirigenti tecnici.

Ciò detto, fa di nuovo presente che le uniche disposizioni rientranti nelle materie di diretta competenza dell'VIII Commissione sono quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge in esame, le quali cercano di far fronte alle carenze strutturali delle scuole e alla costruzione di nuovi edifici scolastici.

Sottolinea come si tratti di un nuovo segnale positivo, dopo le significative risorse stanziare con il decreto-legge n. 69 del 2013, anche grazie all'impegno di molti deputati della Commissione (che ha portato al rafforzamento, in sede di esame parlamentare, delle misure contenute nel testo originario varato dal Consiglio dei ministri), che va nella direzione, sempre auspicata dalla Commissione, di restituire centralità nell'azione di Governo alla questione dell'edilizia scolastica, nella convinzione che la scuola è un settore fondamentale, rispetto al quale sono urgenti investimenti, a partire da quelli per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole.

Osserva che il citato comma 1 dell'articolo 10 del provvedimento in esame prevede che le regioni potranno contrarre, nell'ambito della programmazione 2013-2015, mutui trentennali a tassi agevolati, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per interventi in materia di edilizia scolastica, a tal fine stanziando contributi pluriennali per 40 milioni di euro per l'ammortamento dei mutui. La medesima norma prevede, altresì, che i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno. L'individuazione delle

modalità di attuazione è demandata, poi, ad un decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Segnala, tuttavia, che di tale decreto interministeriale non è indicato un termine per l'emanazione e che, a suo avviso, è sicuramente opportuno che nel parere della Commissione si sottolinei l'esigenza di integrare il testo della disposizione normativa con l'indicazione di un preciso termine per l'emanazione del citato decreto interministeriale.

Nell'esprimere, quindi, un giudizio molto positivo sulla norma in questione, ribadisce quel che più volte è stato sottolineato dai deputati del Partito Democratico in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti legislativi o della discussione di atti di indirizzo, vale a dire l'esigenza prioritaria di porre in atto meccanismi stabili di finanziamento, senza procedere continuamente all'introduzione di nuovi strumenti di programmazione, ma facendo salvo il lavoro di programmazione già esistente e già intrapreso dalle regioni e dagli enti locali, sull'esempio di quanto si è cercato di fare in occasione dell'esame del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

Coglie altresì l'occasione per segnalare due ulteriori punti, che, a suo avviso, è opportuno approfondire anche in vista della predisposizione della proposta di parere. Il primo si riferisce all'esigenza di riconoscere, in attuazione delle norme di cui al decreto-legge n. 63 del 2013 in materia di efficientamento energetico degli edifici pubblici, un carattere di priorità agli interventi di messa in sicurezza antisismica e di efficientamento energetico degli edifici scolastici, come chiaramente indicato, fra l'altro, dagli ordini del giorno n. 9/1310-A/20 a prima firma della collega Mariani, e n. 9/1310-A/20 a prima firma del presidente Realacci, approvati dalla Camera in sede di esame del citato decreto-legge n. 63 del 2013. Il secondo punto si riferisce, invece, all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo

18 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto « decreto del fare »), che stanziava significative risorse per interventi in materia di riqualificazione degli edifici scolastici in cui è stata censita presenza di amianto. Al riguardo, segnala, infatti, che ai fini dell'assegnazione delle relative somme agli enti locali è previsto che tali enti presentino alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Si tratta, come è del tutto evidente, di tempi oltremodo ristretti e per questo ritiene che sia opportuno modificare la norma in questione, riaprendo i termini di presentazione dei citati progetti, allo scopo di assicurare il completo utilizzo delle risorse stanziate pur garantendo piena operatività ai progetti già presentati dai comuni e già autorizzati dalle regioni.

Segnala, inoltre, che la norma in questione include tra quelle che possono godere delle detrazioni IRPEF per erogazioni liberali, le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle università, purché finalizzate (oltre che all'innovazione tecnologica o all'ampliamento dell'offerta formativa) all'edilizia scolastica o all'edilizia universitaria.

Infine, pur non essendo fra le disposizioni incidenti direttamente nella competenza della VIII Commissione, ritiene opportuno segnalare anche la norma di cui all'articolo 24 del decreto-legge in esame, che autorizzando l'assunzione, nel quinquennio 2014-2018, di 200 unità di personale (ricercatori, tecnologi e personale di supporto alla ricerca) presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), avrà sicuri effetti positivi in termini di rafforzamento delle attività di protezione civile, di sorveglianza sismica e vulcanica, nonché di manutenzione delle reti di monitoraggio, svolte dall'Istituto in questione.

Samuele SEGONI (M5S) esprime condivisione per molte delle cose dette dalla collega Braga nella sua relazione. Segnala, quindi, anche in vista della predisposi-

zione della proposta di parere, l'esigenza di approfondire il tema della esenzione dai limiti del patto di stabilità interno, non solo per gli interventi finanziati con i mutui agevolati trentennali previsti dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge in esame, ma anche per gli interventi che, per le stesse finalità, i comuni siano in grado di finanziare autonomamente con risorse proprie, senza ricorrere allo strumento del mutuo agevolato. Allo stesso modo, ritiene che nella proposta di parere che il relatore si appresta a predisporre, potrebbe essere inserito il tema relativo al superamento delle norme della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta « riforma Gelmini ») che hanno penalizzato numerosi dipartimenti di scienze della terra di molte università italiane.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervenire il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 15.50.

7-00089 Pastorelli: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso.

7-00100 Mazzoli: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso.

7-00107 Zolezzi: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta di mercoledì 18 settembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il 18 e il 23 settembre scorsi sono state presentate, rispettivamente, le risoluzioni n. 7-00100, a prima firma del deputato Mazzoli, e n. 7-00107, a prima firma del deputato Zolezzi, vertenti su materia identica a quella della risoluzione in titolo. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la discussione delle tre risoluzioni proseguirà congiuntamente.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, secondo quanto riferito per le vie brevi dai presentatori, sono in corso contatti informali per verificare la possibilità di addivenire alla predisposizione di un testo unificato delle tre risoluzioni. Pro-

pone, per questo, di differire a domani il seguito della discussione, formulando l'auspicio che nelle prossime ore sia possibile raggiungere il massimo di condivisione su un tema, come quello oggetto degli atti di indirizzo in titolo, che è particolarmente sentito sul territorio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle alle 15.55 alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-00137 Tentori: Sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi preme preliminarmente sottolineare che la strada statale 36 «Del Lago di Como e dello Spinga», nel tratto tra Lecco e Colico, è stata costruita tra gli anni '60 e la fine degli anni '80. Il tracciato che si sviluppa, per circa 50 chilometri, attraverso una serie ininterrotta di opere d'arte, in particolare di gallerie, anche di notevole lunghezza, necessita, quindi, di imponenti attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Devo precisare, altresì, che per tutte le opere di sua competenza ANAS ha riferito che provvede ad effettuare dei controlli periodici per constatare l'effettiva sicurezza per l'utenza stradale.

I numerosi interventi manutentivi effettuati dall'ANAS nel corso degli anni sulla strada statale 36, hanno interessato, tra l'altro, anche le canne di monte e valle della galleria Monte Piazza che, attraversando l'omonima montagna, situata all'interno di una faglia di carattere regionale, sono state oggetto di importanti effetti deformanti sin dall'originaria apertura al traffico della galleria stessa.

Al fine di completare gli interventi in corrispondenza dal passaggio del tunnel, nella zona più critica della montagna – dove una profonda frattura rende la roccia molto debole, facilitando la circolazione dell'acqua che grava sulle strutture portanti – l'ANAS ha progettata i « lavori di consolidamento del contorno roccioso del rivestimento dissestato della canna di monte (dal chilometro 84+485 al chilometro 84+905) e della canna di valle (dal chilometro 84+243 al chilometro 84) della galleria "Monte Piazza", per un'esten-

sione di circa 425 metri, lungo la canna nord, e per 231 metri, lungo la canna sud ».

Nell'ambito di tale progetto, l'ANAS ha predisposto un dettagliato studio delle fasi relative alla chiusura alternata delle due canne e sono stati anche valutati gli effetti e i possibili disagi del cantiere sulla circolazione della strada statale 36; a tal fine si sono svolte, prima dell'avvio dei lavori, diverse riunioni con le Prefetture e le Amministrazioni provinciali di Lecco e Sondrio, dove sono state concordate e condivise le modalità di attuazione delle fasi operative.

In particolare, per tutta la durata dei lavori, si è stabilito di mantenere la circolazione lungo la strada 36 in direzione Lecco (sud) su due corsie, a partire dalle ore 15,00/16,00 e fino alle ore 24,00 di ogni domenica e di deviare, invece, il traffico in direzione Colico (nord) sulla strada provinciale 72.

I lavori sono stati consegnati e avviati nel mese di giugno del 2012, con la realizzazione del *by-pass* di Corenno e la centinatura di un tratto della canna di monte, dal chilometro 84+285 al chilometro 84+485.

Tale intervento, non previsto nell'originario contratto di appalto dei lavori, è divenuto indispensabile a causa del manifestarsi di importanti lesioni alle strutture portanti della galleria.

I lavori sono, poi, proseguiti dal mese di settembre 2012 con interventi nella canna di valle, attraverso il rifacimento

delle strutture portanti della galleria per circa 231 metri (rivestimento in cemento armato dello spessore di un metro, su tutto il contorno) necessario per sostituire i tratti deteriorati risalenti all'epoca di costruzione del tunnel.

Relativamente alla situazione deformativa sopra descritta e alle potenziali vibrazioni indotte dalle adiacenti lavorazioni di scavo, la canna di monte, in esercizio a doppio senso di marcia, è stata oggetto di un approfondito monitoraggio dal mese di settembre 2012; in particolare le strutture sono state sottoposte a ispezioni visive, misure con fessurimetri, con martinetti piatti e con stazioni di convergenza.

L'attività di monitoraggio da parte di ANAS ha consentito, infatti, di valutare compiutamente le variazioni degli stati tensionali e deformativi collegati alle intense precipitazioni piovose che, come è noto, si sono abbattute sulla Lombardia dallo scorso mese di febbraio e che hanno, di conseguenza, incrementato gli effetti delle spinte idrauliche sulle strutture della galleria Monte Piazze.

Le letture effettuate in data 27 aprile 2013, pur indicando una progressione delle tensioni nel calcestruzzo del rivestimento, non avevamo evidenziato l'insorgere di situazioni di criticità.

Il 9 maggio scorso, invece, i controlli tecnici hanno fatto emergere alcune anomalie strutturali, amplificate, il giorno successivo, dall'incremento delle spinte gravanti sul rivestimento della galleria.

Il 10 maggio, pertanto, l'ANAS ha dovuto provvedere alla chiusura del traffico lungo la canna in direzione nord della galleria.

Ciò premesso, l'evento sopra descritto va senz'altro inquadrato nell'ambito dell'imprevedibilità; l'esame delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati, descritti poc'anzi, ha indotto l'ANAS ad assumere una decisione di tale portata che, seppur penalizzante per il territorio di Lecco e

Sondrio, ha sicuramente evitato danni e conseguenze ben più gravi alla galleria e, soprattutto, all'utenza della strada.

Il piano alternativo per la viabilità, che in caso di chiusura della strada statale 36, prevede l'utilizzo della strada provinciale 72, è stato immediatamente attivato con l'ausilio delle Forze dell'ordine e degli Enti locali; la gestione operativa è proseguita con l'intensificazione dell'attività dell'ANAS che ha garantito il presidio dei punti più critici della viabilità mediante la creazione di n. 8 postazioni fisse lungo la strada provinciale 72.

Attualmente l'attività per il ripristino della viabilità sulla strada statale 36 procede, senza sosta, secondo un cronoprogramma accelerato e concordato tra l'ANAS e l'impresa esecutrice dei lavori.

Le lavorazioni predette, effettuate con turni di 24 ore su 24 e di sette giorni su sette, hanno consentito la riapertura della canna sud della galleria lo scorso 13 giugno, in anticipo, quindi, rispetto alla precedente previsione del 30 giugno; si precisa, altresì, che non si rendono più necessarie ulteriori chiusure notturne della strada statale 36, essendo ultimati all'interno della galleria di Monte Piazze i necessari lavori di rifinitura e quelli di sistemazione degli impianti tecnologici.

I lavori proseguiranno esclusivamente nella canna di monte della galleria con le medesime modalità utilizzate per quella di valle.

Le opere, come riferisce ANAS, nonostante le difficoltà intervenute, saranno ultimate nel mese di giugno 2014, grazie all'incremento dei mezzi operativi e delle maestranze nonché attraverso il potenziamento dei turni lavorativi in modo da accelerare la conclusione dei lavori. La stessa ANAS ha infine riferito che gli interventi straordinari in atto sono risolutivi per il problema verificatosi nella Galleria Monte Piazze.

Nel concludere assicuro che il Governo seguirà con l'attenzione dovuta il regolare prosieguo dei lavori in esame.

ALLEGATO 2

5-00236 Malisani: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

5-00561 Da Villa: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

5-00853 Malisani: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

5-01048 Zan: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dai deputati Malisani, Da Villa e Zan in quanto vertono sullo stesso argomento.

La questione delle « Grandi Navi » che entrano nel porto di Venezia attraversando il Canale della Giudecca, come già si è avuto modo di riferire nell'ambito di numerosi atti di sindacato ispettivo già discussi, è da tempo all'attenzione di tutti i Ministeri coinvolti.

Considerata la complessità, la delicatezza e l'urgenza della problematica e al fine di consentire un ampio ed esauriente dibattito con tutte le componenti interessate, nel rispetto dei diversi interessi coinvolti quali la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente, è stato attivato, come è noto, lo scorso 14 giugno, un tavolo tecnico presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la partecipazione dello stesso Ministro, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché del presidente della regione Veneto, del sindaco della città di Venezia, del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, del Presidente dell'Autorità portuale e del rappresentante del Magistrato alle acque di Venezia.

Già nel corso di tale riunione è emersa la volontà di eliminare il transito delle grandi navi lungo la rotta che percorre il Canale della Giudecca ed è stata programmata una graduale eliminazione dei transiti di talune tipologie di navi.

Mi preme evidenziare che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha comunque ribadito l'assoluta garanzia della sicurezza della navigazione nelle more dell'individuazione dell'alternativa che sarà prescelta.

Il 25 luglio si è tenuto un nuovo incontro al fine di pervenire, entro un termine ragionevolmente breve, alla piena applicazione del decreto interministeriale Passera-Clini del 2 marzo 2012, che vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca: in tale sede sono state illustrate e passate in rassegna le varie proposte pervenute al MIT per l'individuazione di percorsi alternativi.

Le proposte al momento sul tavolo sono così riassumibili:

1) proposta dell'Autorità portuale: offrire un percorso alternativo ottimale alle navi da crociera facendole entrare in la-

guna da Malamocco con un breve tragitto sul canale dei Petroli (per non intasarlo e per non pregiudicare il traffico commerciale già presente in quell'area) e con una deviazione sul canale Contorta, che andrà dragato per accrescere i fondali, per raggiungere infine la stazione marittima. Al riguardo andrebbero naturalmente analizzati alcuni aspetti legati ai materiali di scavo, con particolare riferimento alla composizione dei fanghi, per realizzare correttamente gli interventi di ricostruzione morfologica della laguna nell'area interessata;

2) proposta del Comune: attestare le grandi navi a Porto Marghera, abbandonando la rotta che attualmente le porta alla stazione marittima. Detta ipotesi, data come immediatamente realizzabile, potrebbe presentare alcune criticità connesse alla sosta in banchina di grandi navi passeggeri in un'area interessata dal transito e dalla sosta di unità navali che trasportano merci pericolose, oltre a dover essere valutata in termini di rispetto della normativa internazionale ed europea in materia di *security* portuale;

3) proposta cosiddetta « De Piccoli »: realizzazione di un nuovo terminal crocieristico a Punta Sabbioni. Questo studio presenterebbe criticità in relazione a *safety* e *security* portuale (restringimento della bocca di porto, trasferimento dei passeggeri, con impatto sulla navigazione lagunare e sul moto ondoso);

4) due ulteriori proposte, la prima, cosiddetta « Ipotesi Vianello », conosciuta solo tramite articoli di stampa e la seconda, denominata « Ipotesi Ing. Salmini », presentata di recente ed in buona sostanza simile alla precedente, sembrano presentare caratteristiche nautiche non idonee, oltretutto interferenze con l'area industriale e difficile compatibilità con la sicurezza e con gli impatti sul traffico commerciale;

5) proposta Zanetti: ripropone di mantenere l'accesso attuale delle grandi navi dalla bocca di Lido, ma deviandole

con lo scavo di un canale retrostante rispetto a quello della Giudecca, che permetta, quindi, alle stesse di passare attraverso un canale parallelo, anziché compiere l'attuale percorso. L'ipotesi può presentare aspetti di interesse, ma necessita di opportuni approfondimenti dal punto di vista idrodinamico ed ambientale.

In esito alle valutazioni emerse nel corso di detta riunione il tavolo ha deciso di demandare al Magistrato alle acque e all'Autorità portuale di Venezia il compito di effettuare una disamina tecnica più approfondita delle varie proposte relative all'individuazione di percorsi alternativi al transito in laguna di dette unità.

È stato inoltre stabilito di convocare per il prossimo ottobre il cosiddetto « Comitato », in modo da coinvolgere tutta la realtà territoriale di Venezia e poter pervenire entro la fine di tale mese alle determinazioni definitive del Governo sulla soluzione più idonea ad escludere il passaggio delle grandi navi da crociera dal bacino di San Marco alla luce degli anzidetti approfondimenti tecnici.

Tuttavia, sebbene in tutto questo periodo i passaggi delle grandi navi siano avvenuti in condizioni di sicurezza, a causa dei recenti avvenimenti, quali la polemica scaturita dall'ingresso in San Marco della nave da crociera Carnival Sunshine nello scorso mese di agosto, e da ultimo le recenti manifestazioni di protesta nel Canale della Giudecca all'indomani del passaggio di dodici navi davanti a San Marco, si è resa necessaria una accelerazione dei tempi.

In tale ottica il Presidente del Consiglio ha fissato, infatti, per il prossimo 1° ottobre un vertice con i Ministri coinvolti per la decisione definitiva che, nel dare applicazione al divieto di cui al predetto decreto Passera-Clini, dovrà, comunque, coniugare le esigenze di sicurezza, quelle di tutela ambientale e paesaggistica, senza tuttavia trascurare l'indiscussa rilevanza del valore economico che l'indotto turistico del porto rappresenta per la città di Venezia e per l'intera regione.

ALLEGATO 3

**5-00694 Dell'Orco: Sulla realizzazione del
« passante autostradale nord ».**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, appare opportuno effettuare una breve ricostruzione delle questioni cui la stessa si riferisce.

Attualmente convergono su Bologna quattro tronchi autostradali: la Bologna – Milano (A1), la Bologna – Firenze (A1), la Bologna – Padova (A13) e la Bologna – Ancona (A14), collegati fra loro dal Sistema Tangenziale di Bologna. Il sistema, che costituisce un nodo nevralgico della rete autostradale italiana, presenta ormai da molto tempo problemi di congestione.

Con delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 è stato inserito il potenziamento del Sistema Autostradale/Tangenziale di Bologna tra gli interventi strategici e di preminente interesse sia nazionale che regionale.

L'Accordo dell'8 agosto 2002 tra il Ministero delle infrastrutture, la regione Emilia Romagna, la provincia di Bologna ed il comune di Bologna prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura denominata « Passante Nord di Bologna ».

Inoltre, l'Intesa Generale Quadro, sottoscritta il 19 dicembre 2003, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna prevede, tra l'altro, la realizzazione del « Passante Nord di Bologna ».

Il successivo Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro, sottoscritto il 17 dicembre 2007, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna ribadisce, tra l'altro, l'importanza strategica delle infrastrutture previste nell'Intesa del 2003. Viene inoltre stabilito l'impegno ad effettuare una veri-

fica presso l'Unione europea circa la possibilità di trattare il nodo stradale di Bologna ed il nuovo passante nord come un sistema unitario, da gestire da parte di Autostrade per l'Italia, concessionario dell'A14.

Gli interventi realizzati da Autostrade per l'Italia sull'attuale Sistema Autostradale/Tangenziale di Bologna hanno consentito di dare una prima risposta di breve periodo alle necessità trasportistiche del sistema infrastrutturale, attraverso, tra l'altro, la realizzazione della terza corsia dinamica dell'autostrada, tra l'allacciamento A14/raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro.

L'intervento è inserito, se pur non espressamente nominato, nella previsione di spesa riconducibile alla voce « Altri investimenti » di cui alla Convenzione Unica stipulata in data 12 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. ed Autostrade per l'Italia S.p.A..

Pertanto, l'opera non è formalmente data in concessione alla Società Concessionaria, ma lo potrà essere successivamente all'espletamento di una determinata procedura, indicata dall'articolo 14 « Altri Investimenti » della Convenzione medesima, che recita: « Nell'ambito dell'articolo 2.2 alla voce "Altri Interventi", lettera c), sono previsti interventi il cui importo è specificato in apposita tabella inserita nel piano economico finanziario alla voce "adeguamento e potenziamento rete autostradale, potenziamento sistemi di adduzione alla rete autostradale, miglioramento di accesso agli hub portuali ed agli investimenti minori, comprese le stazioni au-

tomatizzate"... La individuazione delle opere rientranti nella voce "Altri interventi", della tabella di cui sopra, inserita nel piano finanziario, verrà effettuata d'intesa tra Concedente e Concessionario con appositi verbali. Resta inteso che gli interventi, così come sopra concordati, saranno successivamente approvati con apposito Decreto del Ministro delle infrastrutture ».

L'importo previsto è pari a 1.300 milioni di euro, al netto di eventuali ribassi d'asta. Tale intervento non genera tariffa, secondo quanto convenzionalmente previsto.

Il mancato inserimento dell'opera derivava anche dal fatto che sulla questione era in atto una procedura di infrazione da parte dell'UE in merito all'affidamento diretto senza gara dell'opera alla Concessionaria.

Detta procedura è stata archiviata a seguito di precisi impegni del governo italiano sulla base dei quali sono stati individuati, da parte dell'UE, alcuni elementi specifici comunicati con nota del 15 luglio 2010, e precisamente:

il nuovo progetto verrà realizzato come strumento ausiliario per l'autostrada A14 (Bologna Taranto), la cui sede e la cui natura rimangono immutate;

la tariffa applicata sarà la stessa attualmente utilizzata dal concessionario su questa autostrada; la totalità delle attività necessarie alla realizzazione del Passante sarà oggetto di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici conformi alle regole europee applicabili;

la data finale di efficacia della concessione attualmente in vigore non verrà modificata (31 dicembre 2038).

Con nota del 6 febbraio u.s. la Commissione ha richiesto notizie e sviluppi sulla questione, anche a seguito di precise denunce e di una interrogazione parlamentare europea. In particolare, ha richiesto: un aggiornamento completo e dettagliato sulla situazione relativa alla realizzazione del Passante, sugli atti a tal fine

assunti nel corso dell'ultimo anno e su quelli in via di predisposizione; informazioni in merito alle caratteristiche ed al tracciato previsti per il Passante, alla tariffazione che sarà applicata e alla predisposizione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici per la sua realizzazione, ribadendo la necessità che la realizzazione del passante avvenga nel pieno rispetto di tutti gli elementi indicati nella citata nota del 15 luglio 2010.

Al fine di superare le problematiche connesse alla individuazione del tracciato da porre a base di concessione è stato sottoscritto, nel luglio del 2012, un verbale d'intesa che prevedeva:

l'impegno di Autostrade per l'Italia a redigere uno studio di fattibilità del Passante Nord e degli interventi di banalizzazione entro il 31 luglio 2012;

l'importo massimo, pari a 1.300 milioni di euro netti, destinato all'iniziativa;

l'impegno a costituire, entro il 31 luglio 2012, un Comitato per la valutazione del progetto;

l'impegno a definire la soluzione progettuale entro il 30 novembre 2012 e la successiva sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2012, di un ulteriore atto tra le parti per disciplinare i reciproci impegni nella realizzazione dell'iniziativa; un verbale tra ANAS e Autostrade per l'Italia per l'inserimento del Passante Nord di Bologna tra gli impegni di investimento della Concessionaria.

Nel caso di mancata condivisione del progetto entro il 30 novembre 2012 o di mancata sottoscrizione dei verbali entro il 31 dicembre 2012, ANAS e Autostrade per l'Italia sarebbero state libere di destinare l'importo di 1.300 milioni di euro ad altre iniziative.

In accordo con il verbale di luglio 2012, Autostrade per l'Italia ha consegnato lo studio di fattibilità del Passante entro i termini previsti. Tale studio è stato oggetto di analisi da parte del Comitato Tecnico che si è conclusa a novembre 2012 senza, però, il raggiungimento di un'intesa.

Contestualmente alla chiusura dei lavori del Comitato, gli Enti Locali hanno consegnato un'ipotesi di tracciato alternativa che sostanzialmente ricalca il tracciato dell'ipotesi del 2004 sulla quale la UE aveva aperto la procedura di infrazione.

Questa soluzione è stata oggetto di un ulteriore approfondimento da parte della Concessionaria che si è concluso il 1° febbraio 2013. A conclusione di tali approfondimenti, la società Autostrade per l'Italia ha rappresentato, con proprio documento, «la mancanza di elementi necessari a garantire la fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa con particolare riferimento alla soluzione prospettata dagli enti locali, nonché l'esito favorevole dell'*iter* approvativo dell'opera presso gli Enti istituzionali competenti».

A seguito di tali conclusioni, si è aperto nuovamente un tavolo di confronto, tra la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, la regione, la provincia, il comune e la Concessionaria.

In particolare, all'esito di un incontro svoltosi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è stabilito che Autostrade per l'Italia avrebbe sviluppato il progetto preliminare su una ulteriore alternativa di tracciato.

Ad oggi sono ancora in corso approfondimenti sul tracciato, al fine di individuare una soluzione condivisa.

Quanto sin qui esposto permette di inquadrare correttamente le questioni poste con l'atto oggi all'esame.

In particolare, devo evidenziare innanzi tutto che il progetto di banalizzazione cui fanno riferimento gli interroganti non è stato ancora definito, pertanto non vi è alcuna determinazione su ipotesi di introduzione di pedaggio sull'asse tangenziale.

Inoltre, la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha precisato di essere a conoscenza di studi predisposti da Autostrade per l'Italia s.p.a., ma che questi hanno unicamente ad oggetto gli aspetti trasportistici; dagli stessi, peraltro, emerge che più ci si allontana dal tracciato dell'attuale tangenziale, minori sono i benefici, sempre sotto il profilo trasportistico, sulla tangenziale stessa.

Allo stato attuale, prosegue ancora l'esame di tutte le possibili soluzioni ivi compresa la cosiddetta «opzione 0», ovvero la possibilità di non realizzare l'opera.

Si assicura, pertanto, che saranno attentamente esaminate e valutate tutte le posizioni espresse sulla questione, ivi compreso lo studio del progetto alternativo «Comitato per l'alternativa Passante Nord», cui gli interroganti fanno riferimento.

Mi preme, infine, ricordare che anche la procedura VIA garantirà, senza dubbio, il più ampio confronto di tutte le posizioni prospettate.

ALLEGATO 4

5-00279 Burtone: Sulla messa in sicurezza della strada statale 407 Basentana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto segnalato dall'Onorevole Interrogante sono state assunte precise informazioni presso la società ANAS.

Al riguardo, ANAS ha riferito che il viadotto « Basento » situato sulla strada statale 407 « Basentana », in località Molino, risulta oggetto di costante monitoraggio da parte della medesima.

Dai numerosi controlli effettuati è emerso che il viadotto presenta un degrado strutturale sulle travi di bordo mentre, per quanto concerne le solette, sono stati rilevati moderati effetti di carbonatazione (processo chimico che provoca il degrado di conglomerati cementizi), riconducibili a fenomeni naturali fisico-chimici indotti dagli agenti atmosferici, che escludono, comunque, stati fessurativi tali da pregiudicare la funzionalità statica delle solette stesse.

Il monitoraggio ha permesso, inoltre, di individuare anche l'ammaloramento delle strutture periferiche di pulvini e solette, che, tuttavia, non compromette la staticità dell'opera.

I motivi sopra richiamati hanno giustificato la chiusura parziale del viadotto, in entrambe le direzioni e la deviazione del traffico veicolare esclusivamente sulle corsie di sorpasso, in modo da garantire la ripartizione trasversale dei carichi sulle travi più interne, esenti da degrado strutturale.

ANAS, ha altresì evidenziato che la piattaforma stradale di ciascuna delle 26 campate del viadotto « Basento » è stata realizzata mediante un'unica soletta in cemento armato, e, pertanto, la monolicità dell'impalcato rende estremamente difficile e complessa la rimozione parziale delle travi logorate.

Tutto ciò considerato, informo che al fine di evitare ulteriori gravi disagi alla circolazione, derivanti dall'eventuale demolizione delle travi danneggiate, l'ANAS ha in corso di valutazione un'ipotesi progettuale che prevede la riparazione e il rinforzo dell'infrastruttura esistente, mediante l'utilizzo di materiale composito, resistente alle alte temperature e che tale intervento è stato inserito nel Piano di manutenzione straordinaria delle opere d'arte.

ALLEGATO 5

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1572, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012;

considerato che:

secondo quanto rilevato dalla relazione della Corte dei Conti, con riferimento ai dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel 2012 l'andamento discendente della spesa in conto capitale riscontrato in passato appare interrotto, passando da 4,8 a 5,7 miliardi in termini di stanziamenti definitivi, e da 4,6 a 5,4 miliardi in termini di impegni lordi, incremento segnatamente riscontrabile nell'ambito delle infrastrutture strategiche;

relativamente al programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità), che assorbe da solo buona parte (69 per cento) dello stanziamento del MIT per la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), va comunque rilevato che si registra un aumento, rispetto al 2011, dei residui finali del 2012, che ammontano a 2.469 milioni di euro;

con riguardo alla missione 19 (Casa e assetto urbanistica) viene confermata la flessione iniziata nel 2011 degli stanziamenti definitivi di competenza che, se-

condo quanto affermato dalla Corte dei conti, conseguirebbe verosimilmente alla scarsa ed incerta realizzazione degli obiettivi della missione e dei programmi individuati;

gli stanziamenti destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pur registrando una consistente variazione in aumento rispetto all'importo iniziale, fanno comunque registrare uno stanziamento definitivo di competenza in netta diminuzione rispetto agli esercizi precedenti (2010 e 2011): si tratta di diminuzioni che hanno inciso in particolare sulla missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) che assorbe circa l'82 per cento di tutto lo stanziamento del Ministero ed, in particolare, proprio sul programma 12, che riguarda, tra l'altro, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati;

valutato che, in via generale, appare necessario che si provveda a migliorare le *performance* di spesa al fine di accelerare lo smaltimento dei residui: ciò vale, ad esempio, per i residui di stanziamento per le spese infrastrutturali e per le spese relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573
Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2013.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1573, concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013;

rilevato che il disegno di legge prevede ad incrementare le previsioni iniziali della missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, che sconta comunque una diminuzione rispetto al precedente esercizio, e che in tale

missione insiste il programma 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, comprensivo anche dei capitoli di spesa riguardanti la tutela del rischio idrogeologico, sul quale appare necessario reperire ulteriori risorse finanziarie in vista della presentazione del prossimo disegno di legge di bilancio attesa la rilevanza degli interventi da finanziare e della situazione del territorio nazionale,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 174

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 175

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa – anno 2012. Doc. CLXIV, n. 6 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio*) 176

SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 176

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 180

AVVERTENZA 180

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Aurelio REGINA, *vicepresidente per lo sviluppo economico e per l'energia di Con-*

findustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Ivan CATALANO (M5S), Paolo COPPOLA (PD), Vincenzo GAROFALO (Pdl) e Diego DE LORENZIS (M5S) e il presidente Michele Pompeo META.

Aurelio REGINA, *vicepresidente per lo sviluppo economico e per l'energia di Confindustria* e Andrea BIANCHI, *direttore politiche industriali di Confindustria*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confindustria per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto un'ampia illustrazione dei provvedimenti in esame, oltre che della relazione sullo stato della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, tra l'altro, su alcuni aspetti importanti sono stati sollecitati chiarimenti e indicazioni da parte del Governo. Per questo rileva con rammarico l'assenza del rappresentante del Governo, sottolineando che ciò impedisce l'appropriato svolgimento dei lavori della Commissione, tanto più su provvedimenti di particolare rilevanza e complessità, come quelli in esame.

Paolo COPPOLA (PD) sottolinea che l'assenza del Governo comporta gravi difficoltà proprio in ordine al tipo di intervento che intende svolgere. Dall'esame delle tabelle allegate al disegno di legge di assestamento si evidenziano scostamenti assai considerevoli tra le previsioni iniziali e le previsioni assestate che indicano serie difficoltà di programmazione finanziaria.

Analogamente non si può non osservare che, sulla base dei dati esposti nel Rendiconto, si registrano residui per una entità molto consistente, talvolta anche pari o superiore al 50 per cento delle risorse stanziare. Ritiene che si tratti di fenomeni che indicano problematicità della gestione finanziaria, di cui gli atti all'esame della Commissione evidenziano l'esistenza, ma soltanto l'intervento del rappresentante del Governo potrebbe indicare le cause e eventualmente le misure idonee a porvi rimedio. Per questo stigmatizza nuovamente l'assenza del Governo, rilevando che la presenza presso la Commissione bilancio, competente in sede referente, non può ritenersi

sufficiente a permettere a tutte le Commissioni, per le parti di competenza, di valutare adeguatamente i disegni di legge di rendiconto e assestamento.

Ivan CATALANO (M5S) dichiara che era sua intenzione chiedere al Governo spiegazioni in ordine ai finanziamenti iscritti nel programma 13.8. Tuttavia, non essendo presente il rappresentante del Governo, rinuncia al proprio intervento.

Michele Pompeo META, *presidente*, rivela che, come emerge dagli interventi dei colleghi Coppola e Catalano, non è possibile per la Commissione proseguire nell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno in assenza di un rappresentante del Governo che possa dare risposta alle richieste di informazioni, chiarimenti e valutazioni avanzate sia dal relatore sia dai membri della Commissione che intendono intervenire sui provvedimenti. Per questo ritiene di dover rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti, nonché della relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2012 a una successiva seduta, che, sulla base di quanto indicato dalla Commissione bilancio in relazione all'esigenza di concludere l'esame dei due provvedimenti entro la settimana in corso, sarà fissata già per la giornata di domani. Auspica che il Governo e, in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantisca la presenza a tale seduta perché, altrimenti, si determinerebbe una situazione di grave deterioramento dei rapporti istituzionali con la Commissione, che non potrebbe giovare ad alcuno dei soggetti coinvolti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.05.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.05.

Relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa – anno 2012.

Doc. CLXIV, n. 6.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, per le motivazioni indicate nella seduta dedicata all'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento, ribadisce che l'assenza del rappresentante del Governo non permette alla Commissione di svolgere l'esame della relazione sullo stato della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa all'anno 2012.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del documento ad un'apposita seduta che sarà convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, rileva che anche in questo caso la Commissione non può proseguire l'esame del provvedimento in assenza del rappresentante del Governo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in sede consultiva sul disegno di legge C. 1574 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Sottolinea che il decreto-legge in particolare reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole e per il relativo personale, per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nonché altre disposizioni, concernenti, in particolare, università, alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ricerca e di natura fiscale.

Passando ad una breve descrizione del contenuto del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica. L'articolo 2 incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni. L'articolo 3 dispone l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le

istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), per le quali autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. L'articolo 4 reca disposizioni per la tutela della salute nelle scuole, attraverso un'applicazione più restrittiva del divieto di fumo e l'elaborazione di programmi di educazione alimentare. L'articolo 5 reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa, con l'introduzione di un'ora settimanale di insegnamento di « geografia generale ed economica » in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, promozione della formazione continua dei docenti e il finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi.

L'articolo 6, rispetto al quale evidenzia i profili di interesse anche per la Commissione, nel recare disposizioni volte alla riduzione della spesa per l'acquisto di testi scolastici, stanziando risorse volte all'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti. In particolare rileva che la disposizione reca interventi ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il decreto-legge 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge L. 221 del 2012, volti alla riduzione della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, incidendo sulle regole per l'adozione dei libri di testo e prevedendo l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da dare agli studenti. L'assegnazione di tali risorse è effettuata dal MIUR con proprio decreto, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge

L'articolo 7 dispone in materia di didattica integrativa finalizzata ad evitare la dispersione scolastica. L'articolo 8 interviene in materia di orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli studi. L'articolo 9 estende la durata massima del

permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno, rinnovabile di anno in anno. L'articolo 10 reca disposizioni finalizzate a consentire alle regioni interessate la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica. Inoltre, include le spese sostenute in favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali, purché finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'edilizia universitaria, all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'articolo 11, a suo giudizio di particolare interesse per la Commissione, reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless*, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici e ai contenuti digitali.

L'articolo 12 interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e dispone, altresì, l'inserimento della Scuola per l'Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni. L'articolo 13 è finalizzato ad assicurare l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l'anno scolastico 2013-2014. L'articolo 14 elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti. L'articolo 15 reca disposizioni volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), dei docenti di sostegno, l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale, e interviene sulla disciplina relativa ai docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute. L'ar-

ticolo 16 destina risorse per iniziative di formazione obbligatoria rivolte al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo e prevede l'accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato. L'articolo 17 prevede nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. L'articolo 18 autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. L'articolo 19 dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM e di nomina del direttore amministrativo delle stesse e prevede un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. L'articolo 20 abroga il cosiddetto « bonus maturità » per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato. L'articolo 21 reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici. L'articolo 22 disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa.

L'articolo 23 reca disposizioni inerenti le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi e il meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. L'articolo 24 dispone in ordine all'assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca sia presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) sia presso gli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Gli articoli 25 e 26 prevedono incrementi di alcune imposte, al fine di reperire

parte delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento. In articolare l'articolo 25 dispone aumenti scadenzati delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico; l'articolo 26 incrementa le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. L'articolo 27 dispone il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e reca le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Per quanto concerne l'ambito delle competenze della Commissione, giudica rilevanti le previsioni di cui agli articoli 6 e 11, che recano misure volte a favorire e sostenere finanziariamente la dotazione di dispositivi digitali e il potenziamento delle possibilità di connessione alla rete informatica all'interno delle istituzioni scolastiche. Osserva che si tratta di misure e finalità sicuramente condivisibili e pertanto propongo che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Paolo COPPOLA (PD), nell'esprimere apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, che chiarisce che l'adozione dei libri di testo è facoltativa, osserva che si tratta di una modifica di prospettiva assai importante perché favorisce l'utilizzo dei modalità didattiche alternative, come ad esempio i libri digitali costruiti con contributi di docenti e studenti di diversi istituti, che, laddove sono stati predisposti e adottati, hanno rappresentato un'esperienza di successo a livello nazionale. Nel condividere pienamente lo stanziamento di risorse volte a favorire l'adozione di testi in formato digitale, giudica limitante la finalità indicata dall'articolo 6, ossia la riduzione della spesa delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo, in quanto ritiene che tali supporti digitali abbiano la finalità primaria di migliorare la didattica. Nel condividere, inoltre, anche lo stanziamento di risorse per il potenziamento della connessione *wireless* nelle scuole, ritiene che la semplice predisposizione di postazioni *wireless*

non sia sufficiente se non è corredata da un'adeguata connessione a banda larga, che eviti strozzature nella connessione medesima, impedendo agli studenti di utilizzare la rete Internet in modo efficace.

Mirella LIUZZI (M5S) nel condividere le finalità oggetto degli articoli di interesse della Commissione, riguardo all'articolo 11 giudica opportuno che la connessione *wireless* sia favorita non solo negli istituti secondari ma anche in scuole di grado diverso, utilizzando a tal fine i fondi stanziati per l'attuazione dell'Agenda digitale. Giudica inoltre non chiara la formulazione del medesimo articolo 11, che prevede risorse volte alla realizzazione e alla fruizione della connettività *wireless* per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali, dal momento che non si evince se gli istituti scolastici costruiranno una rete Intranet, mettendo a disposizione solo alcuni contenuti didattici predefiniti, ovvero se potrà essere dato agli studenti un accesso alla rete Internet che permetta loro di sfruttarne le enormi potenzialità. Giudica infine opportuno, anche al fine di rendere efficaci le disposizioni recate dal provvedimento in esame, che siano stanziati risorse per l'acquisto di computer nelle scuole che ancora non ne siano dotate.

Paolo GANDOLFI (PD) nel condividere i contenuti del provvedimento, ritiene che questo possa costituire un'occasione per risolvere le criticità della mobilità urbana legate ai flussi scolastici. A tal fine giudica opportuno che venga affidato ad un dirigente dell'istituto comprensivo di riferimento il ruolo di *mobility manager*, al fine di valutare i tempi e i modi di ingresso e uscita dalle scuole di studenti, docenti e operatori scolastici e pianificare, concordemente con il comune, un piano che elimini le criticità di traffico legate a tali flussi.

Diego DE LORENZIS (M5S) nel condividere quanto detto dal collega Gandolfi, chiede al relatore un chiarimento riguardo all'articolo 11, nel senso di scongiurare

l'ipotesi che risorse pubbliche vengano attribuite anche ad istituti privati parificati.

Giorgio BRANDOLIN (PD) nel ringraziare la relatrice per l'esauriente relazione svolta sul provvedimento, esprime preoccupazione per lo stato in cui versano le scuole in termini strutturali e di inadeguatezza degli impianti e auspica che le disposizioni recate dall'articolo 10, pur se non di precipuo interesse della Commissione, possano favorire interventi di risanamento di istituti che a suo giudizio presentano profili di pericolosità strutturale.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nel sottolineare la gravità della questione legata all'onere per le famiglie legato al costo dei libri di testo, essendo stato ridotto il relativo contributo, ritiene che debbano essere meglio esplicitate le modalità operative attraverso le quali i supporti digitali cui fa riferimento l'articolo 6 possano effettivamente essere utilizzati dagli studenti, evitando alle famiglie l'acquisto di alcuni libri di testo.

Martina NARDI (SEL) riguardo all'articolo 11, che dispone il potenziamento della connessione *wireless* nelle scuole secondarie di secondo grado, osserva che questo non è sufficiente a permettere la fruizione di materiali didattici, dal momento che essa necessita della disponibilità di dispositivi digitali di cui le scuole non sono in possesso e di cui durante le ore di scuola viene vietato l'uso agli studenti, nel caso i dispositivi siano di loro proprietà. A tal fine ritiene che sarebbe preferibile procedere per gradi e convogliare il totale delle risorse stanziato nell'ammmodernamento delle scuole e nell'abbattimento del costo dei libri di testo, che come già sottolineato nell'intervento precedente, è una questione assai critica per le famiglie, e solo successivamente stanziare ulteriori risorse per potenziare la connessione *wireless* nelle scuole. Nel sot-

tolinare che si tratta di un provvedimento che presenta alcuni profili di incoerenza, come quello appena esposto, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ivan CATALANO (M5S) fa presente che nel corso dell'esame parlamentare decreto-legge cosiddetto « del fare » il proprio gruppo ha presentato emendamenti volti a destinare risorse per l'edilizia scolastica e l'ammmodernamento delle scuole, che tuttavia non sono stati approvati.

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione degli sviluppi del dibattito, invita la relatrice a predisporre una proposta di parere che tenga conto, quanto più ampiamente possibile, degli elementi in esso emersi. Tenuto conto altresì dell'assenza del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di safety, security e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA.
Atto n. 21.*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. Atto n. 28.	
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziare dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. Atto n. 29 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	181
Sull'ordine dei lavori	186

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (esame C. 1573 Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	190

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI indi del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. Atto n. 28.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziati dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. Atto n. 29.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli Schemi di decreto all'ordine del giorno.

Luciano CIMMINO (SCpI), *relatore*, riferisce che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere entro il 2 ottobre p.v. ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, su due schemi di decreto interministeriale presentati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti, che riguardano l'utilizzo di due diversi stanziamenti per il finanziamento dei programmi per la Difesa di cui decreto-legge 321 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996.

I soggetti destinatari dei finanziamenti possono essere (in base a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 808 del 1985) imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

Al riguardo segnala che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 321 del 1996 contiene disposizioni in merito al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. In particolare l'articolo 5 richiama (tramite il rinvio all'articolo 3 della citata L. n. 808 del 1985) le finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia

dei pagamenti del settore, nonché di consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. A tal fine autorizza appositi limiti di impegno di spesa.

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985 n. 808, richiamato dalla disposizione sopra citata dispone altresì che alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

La norma di rango legislativo che giustifica l'adozione dei decreti interministeriali in oggetto è l'articolo 537-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare). Tale disposizione infatti, per il finanziamento dei programmi per la Difesa di cui alla legge n. 421 del 1996, ha introdotto, in sostituzione di una procedura più complessa precedentemente in vigore, la modalità del decreto interministeriale adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

I due schemi di decreto interministeriale attengono a distinte fonti di finanziamento e le somme messe a disposizione sono di differente natura finanziaria.

L'Atto del Governo n. 28 riguarda l'utilizzo dello stanziamento (600 milioni di euro) disposto dalla legge di stabilità 2013 (tab. E), riconducibile alla categoria contributi pluriennali. L'Atto n. 29 disciplina le modalità di utilizzo dello stanziamento (375 milioni di euro) disposto dall'articolo

2195-bis (che recepisce l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 215/2011) del Codice dell'ordinamento militare, riconducibile alla « legge pluriennale di spesa ».

La diversa fonte di stanziamento giustifica la trattazione in due atti distinti che contengono, in ragione della natura finanziaria delle somme stanziare, modalità procedurali parzialmente differenti.

Si tratta in entrambi i casi di autorizzazioni di spesa pluriennali relative a spese di investimento.

Lo schema di decreto interministeriale n. 28 è volto a definire le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), Tabella E, per un importo complessivo di 600 milioni, corrispondente al primo limite di impegno ammontante a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2027.

Ricorda in proposito che la Tabella E allegata alla legge di stabilità per il 2013 ha disposto il rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica previsti dall'articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996, attraverso tre distinte autorizzazioni di spesa quindicennale, ciascuna di un importo annuale pari a 40 milioni, con decorrenza, rispettivamente, dal 2013, dal 2014 e dal 2015. L'importo complessivo per il periodo considerato 2013-2029 ammonta a 1.800 milioni.

L'articolo 2 dello schema determina il riparto tra i programmi per la cui prosecuzione e realizzazione è volto lo stanziamento. Nell'Allegato allo schema è contenuta la definizione della tempistica e delle modalità di erogazione dei contributi stessi (erogazione diretta o attualizzazione della residua quota parte) alle imprese specificati.

Sono inoltre specificate le modalità di quantificazione dei costi di realizzazione dei programmi.

Gli stanziamenti sono a valere sul Capitolo 7420 del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del citato Programma 11.5 « Partecipazione a programmi aerospaziali e ad alta tecnologia

per la difesa », Missione 11 dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

I programmi finanziati sono i seguenti:

Forza NEC CD&E, Concept Development and Experimentation della Forza NEC, è il programma relativo allo studio, progettazione ed alla sperimentazione del programma di digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una « Forza Nec » (Network Enabled Capability) articolata su una Forza Media Digitalizzata a connotazione terrestre e una Forza da Sbarco Digitalizzata. Il soggetto destinatario dei contributi è SELEX ES S.p.A. L'importo è stabilito in euro 307 milioni di euro. Nell'Allegato è specificato che l'importo annuale costante (dal 2013 al 2027) è di 20.466.666,66 euro. Nel medesimo Allegato è dettagliato il Piano delle erogazioni.

Combat-SAR AW-101, è il programma relativo alla realizzazione e acquisizione di 15 elicotteri destinati ad effettuare operazioni di Ricerca e Soccorso per l'Aeronautica Militare italiana in ambiente non permissivo. Il soggetto destinatario dei contributi è Agusta Westland. L'importo è stabilito in euro 133 milioni di euro. Nell'Allegato è specificato che l'importo annuale costante (dal 2013 al 2027) è di 8.866.666,67 euro. Nel medesimo Allegato è dettagliato il Piano delle erogazioni.

M346, è il programma relativo alla realizzazione e acquisizione di un sistema di addestramento integrato ITS per l'Aeronautica Militare italiana, composto da 15 velivoli da addestramento avanzato denominati T-346A(M346) oltre a sistemi di addestramento, moduli e supporti logistici. Il soggetto destinatario dei contributi è Alenia Aermacchi spa. L'importo è stabilito in euro 160 milioni di euro. Nell'Allegato è specificato che l'importo annuale costante (dal 2013 al 2027) è di 10.666.666,67 euro. Nel medesimo Allegato è dettagliato il Piano delle erogazioni.

Lo schema di decreto individua le procedure da seguire da parte delle Ammi-

nistrazioni interessate (Ministero della Difesa-Ministero dello sviluppo economico) per l'utilizzo dei contributi pluriennali (limiti di impegno) iscritti nel bilancio dello Stato. Sono inoltre previsti una serie di obblighi: richiesta di autorizzazione all'utilizzo, comunicazione di dati finanziari, in particolare nel caso in cui detti contributi vogliano essere destinati ad attivare operazioni finanziarie (mutui) il cui onere di ammortamento sia a carico dello Stato.

Ciò al fine di consentire una valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle richiamate operazioni ed, in caso di effetti peggiorativi, ricorrere nei limiti delle relative disponibilità al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Lo schema contiene ulteriori disposizioni procedurali (artt. 3-5) identiche a quelle previste nell'altro schema sottoposto a parere parlamentare (atto n. 29), in merito agli adempimenti delle amministrazioni interessate (Ministero e della difesa e Ministero dello sviluppo economico), con riferimento agli atti contrattuali per l'attuazione dei programmi finanziati, nonché alla documentazione e agli attestati da produrre. Il perfezionamento degli atti contrattuali per l'attuazione dei programmi è rimesso al Ministero della difesa. In particolare è specificato (articolo 3, comma 2) l'obbligo per il Ministero della difesa, a fronte degli stati di avanzamento e delle relative richieste di erogazione, di presentare al MISE la documentazione di spesa, accompagnata da una specifica dichiarazione da cui risulti: la riferibilità delle opere fatturate ai contratti attuativi dei programmi; l'importo da corrispondere alle società contraenti; la verifica in merito all'assolvimento degli obblighi da parte della società nonché la verifica dello svolgimento di tutte le procedure amministrative e tecniche.

È infine prevista l'ipotesi in cui, nel corso di attuazione dei programmi sia ravvisa l'esigenza di differenti soluzioni tecniche che per motivi di carattere ope-

rativo-strategico, tecnico-produttivo o economico. In tali casi, sempre che l'onere per il bilancio dello Stato resti invariato, il Ministero della Difesa deve trasmettere al MISE il preventivo nulla-osta.

L'Atto del Governo n. 29 è volto a definire le modalità di utilizzo delle risorse che l'articolo 2195-*bis* del Codice dell'ordinamento militare (che recepisce l'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 215/2011) stanziava per le finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

L'importo complessivo dello stanziamento è di 375 milioni di euro. L'articolazione dello stanziamento – per gli anni dal 2012 a 2018 – di cui all'articolo 1 dello schema, riproduce il contenuto della disposizione legislativa (articolo 2195-*bis*) sopra citata.

Ricordo in proposito che l'articolo 2195-*bis* del Decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) recepisce il contenuto dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 215 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. In esso è contenuta l'autorizzazione, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. È inoltre stabilito che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (relativa a programmi nel settore aeronautico).

L'articolo 2 dello schema individua i programmi destinatari dei finanziamenti.

COMBAT SAR (terza fase) è, come sopra ricordato, il programma relativo alla realizzazione e acquisizione di 15 elicotteri destinati ad effettuare operazioni di Ricerca e Soccorso per l'Aeronautica Militare italiana in ambiente non permissivo.

Il soggetto destinatario dei contributi è Agusta Westland. Tale programma è dunque oggetto di finanziamenti in entrambi gli schemi di decreto. L'importo è stabilito in 275 milioni di euro. Considerando entrambi gli schemi di decreto dunque il programma Combat-SAR (impresa Agusta Westland) è destinatario di 408 milioni di euro.

S.I.Co.Te. (seconda fase). Il programma SICOTE è un sistema integrato di controllo dell'intero territorio nazionale finalizzato ad accrescere le capacità operative ed investigative dell'Arma dei Carabinieri. Il sistema consente di raccogliere ed integrare dati provenienti da sorgenti diversificate e di ottimizzare la ricerca dei dati su categorie definite, su base geografica. L'importo è stabilito in 100 milioni di euro.

Infine lo schema, in analogia con l'atto del Governo n. 28, sopra esaminato, contiene le norme procedurali in merito al perfezionamento degli atti contrattuali (artt. 3-5) di attuazione dei programmi, per le quali si rinvia a quanto già enunciato in relazione al citato atto del Governo n. 28.

Mattia FANTINATI (M5S) dichiara che il suo gruppo di appartenenza si è sempre dichiarato contrario ai finanziamenti per le spese destinate alle spese militari, pertanto preannuncia fin da ora il voto contrario sul gli schemi di decreto in esame.

Luciano CIMMINO (SCpI), *relatore*, ritiene opportuno chiarire che qui si tratta di difendere il *know how* tecnologico, anche sul piano internazionale, in un settore industriale in cui operano aziende leader del nostro Paese per prodotti destinati ad uso civile e non certo solo militare.

Davide CRIPPA (M5S) riconosce come l'Italia abbia senza dubbio eccellenze da vantare anche su scala internazionale ma ritiene che in questa sede la Commissione si accinga ad esprimere un parere sull'opportunità di spese destinate essen-

zialmente alla funzione di difesa militare. Ricorda come in altre recenti occasioni anche altre forze politiche abbiano lamentato l'esiguità delle risorse finanziarie destinate a finalità di protezione civile e ritiene che il dibattito in corso rappresenti un'occasione per ribadire tali posizioni.

Alberto BOMBASSEI (SCpI), puntualizza che la ditta Augusta Westland, azienda di assoluta eccellenza, produce elicotteri destinati non solo ad uso militare ma anche ad uso civile; la nostra industria più avanzata va sostenuta in questa congiuntura economica sfavorevole, sia a tutela delle esportazioni del nostro paese che a tutela dell'occupazione.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ringrazia il relatore per l'articolata relazione svolta e condivide l'opportunità di difendere le eccellenze italiane sia sul piano industriale che tecnologico. Ritiene infatti che l'Italia, anche nel settore della difesa nazionale, debba rimanere al passo con gli altri Paesi europei producendo tecnologie sempre più avanzate.

Luigi LACQUANITI (SEL) intende sottolineare come la questione al centro del dibattito in corso non è la difesa del *made in Italy*, ed in proposito stigmatizza le recenti vicende relative alla società Telecom l'ultima grande azienda italiana che passa in mani straniere, e non può che osservare come sia preoccupante che si scelga di sostenere un livello di spese destinate alla difesa così elevato in una congiuntura economica gravemente recessiva come quella ancora in corso.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come sia importante non confondere temi diversi nel dibattito in corso affinché la commissione possa deliberare con cognizione di causa. Non si tratta di discutere l'opportunità dell'impegno militare del nostro Paese che deve svolgersi nel quadro delle alleanze internazionali e nel rispetto della Costituzione che ripudia la guerra. La Commissione sta esaminando due

schemi di decreto del Governo che prevedono la destinazione di ingenti risorse finanziarie di competenza del MISE a settori tecnologici strategici della difesa destinati anche ad uso sociale e di protezione civile, al controllo e alla sicurezza e certamente alla difesa militare.

Raffaello VIGNALI (Pdl) nel condividere l'intervento svolto dal collega Benamati ricorda che la difesa è una delle funzioni essenziali dello Stato; l'Italia certamente non è un paese votato alle iniziative belliche, ma ritiene opportuno che determinate risorse finanziarie, nel quadro dei vincoli di bilancio, sino destinati alla sicurezza nazionale, alla protezione civile e alla difesa che concepita in senso ampio è anche accoglienza.

Luciano CIMMINO (ScpI), *relatore*, invita i colleghi a visitare gli stabilimenti dell'Augusta Westland che rappresentano davvero un motivo di orgoglio nazionale.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente* propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare direttamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1572 Governo, approvato dal Senato, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, nonché del disegno di legge C. 1573 Governo, approvato dal Senato, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

La Commissione concorda.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013.

La seduta comincia alle 15.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (esame C. 1573 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato.

Luigi TARANTO, *relatore*, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge C. 1572 Governo, approvato dal Senato, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, nonché sul disegno di legge C. 1573 Governo, appro-

vato dal Senato, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 3, Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza; Tabella n. 7, Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza.

Aris PRODANI (M5S) evidenzia l'attuale quadro macroeconomico e finanziario decisamente negativo che rischia di aggravarsi anche in relazione alla prossima entrata in vigore dei vincoli relativi al pareggio di bilancio. Sottolinea l'estrema difficoltà di accesso al credito per le imprese, l'estrema esiguità dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato per la ricerca. Ritiene che manchino scelte coraggiose che destinino maggiori incentivi per le imprese e razionalizzino in particolare le strutture e le risorse destinate all'internazionalizzazione che sono in massima parte rappresentate da spesa di natura corrente che alimenta la sopravvivenza degli organismi preposti a tale funzione; anche per il settore del turismo rileva che la percentuale di risorse destinate alle spese per il personale è assolutamente preponderante.

Preannuncia quindi il voto decisamente contrario del suo gruppo sui provvedimenti in esame.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene condivisibili alcune delle considerazioni svolte dal collega Prodani ed in particolare ritiene che nella legge di stabilità che il Governo si accinge a presentare si possano discutere le questioni relative all'accesso al credito per le imprese e agli interventi per l'internazionalizzazione delle imprese, non potendo comunque esimersi dal ricordare che i dati dei documenti in esame sono relativi ad un biennio (2012/2013) in cui la crisi è stata davvero deflagrante.

Ritiene in ogni caso che il relatore abbia svolto un lavoro istruttorio utile, di cui condivide l'impostazione, e dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte di relazioni illustrate sui provvedimenti in titolo.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto sottolinea come sia comprensibile che in determinati settori della pubblica amministrazione le spese per il personale rappresentino una voce importante, per quanto in alcune realtà gli organici sembrano effettivamente sovradimensionati. Sottolinea l'opportunità che in una situazione di scarsità di risorse siano privilegiate le scelte a favore delle imprese e del mondo produttivo, preannunciando comunque il voto favorevole del suo gruppo sui disegni di legge in esame.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) desidera riconoscere in questa sede che gli organismi preposti all'internazionalizzazione delle imprese, interessati da una recente riorganizzazione, hanno mostrato di sapere svolgere anche un lavoro egregio per le nostre imprese aiutandole ad avere un utile sbocco all'estero. I risparmi e le economie sono doverosi ma non bisogna operare eccessivi tagli in quei settori decisivi per il rilancio delle nostre imprese sul piano internazionale.

Stefano ALLASIA (LNA) pur apprezzando l'eccellente lavoro istruttorio svolto dal relatore ed esprimendo un giudizio non del tutto sfavorevole sui provvedimenti in oggetto, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1572 Governo, approvato dal Senato, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (*vedi allegato 1*). Approva altresì, con distinta votazione, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1573 Governo, approvato dal Senato, re-

cante Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 3, Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza; Tabella n. 7, Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza (*vedi allegato 2*).

Delibera, infine, di nominare l'onorevole Luigi Taranto quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 settembre 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (esame C. 1573 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge (C. 1572 Governo, approvato dal Senato), recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 », relativamente alle parti di propria competenza,

richiamato quanto segnalato dalla Corte dei Conti nella *Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012* laddove si osserva come, nel corso dell'anno, l'attività del Ministero

dello sviluppo economico a sostegno dei comparti produttivi sia stata segnata, da un lato, dai vincoli stringenti della finanza pubblica e, dall'altro, dalla necessità di « recuperare i ritardi accumulati nella revisione e nell'adeguamento della strumentazione a disposizione dell'operatore pubblico, proprio in un momento in cui maggiore sarebbe stata la necessità di poter contare, a risorse limitate, su strumenti efficienti e collaudati »

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (C. 1573 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione esaminato il disegno di legge C. 1573 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 », con riferimento alla Tabella 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza;

segnalando la necessità, ai fini dell'accelerazione e della qualificazione della spesa secondo un disegno di mobilitazione strategica delle risorse di volta in volta disponibili a sostegno dell'attività di im-

presa, con particolare riguardo alla operatività del Fondo per la crescita disponibile, di operare con la massima tempestività nella definizione dei provvedimenti di natura amministrativa previsti ai fini della effettiva operatività delle disposizioni legislative;

segnalando altresì la necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180, con particolare riferimento a quelle di cui ai Capi II, relativo ai rapporti con le istituzioni, e III, concernente disposizioni in materia di micro, piccole e medie imprese e di politiche pubbliche, e, in specie, alle previsioni dell'articolo 16 sulle politiche pubbliche a favore della competitività,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 191

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Doc. CLXIV, n. 11 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione*) 192

ALLEGATO (*Relazione approvata dalla Commissione*) 195

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*limitatamente alle parti di competenza*) (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 192

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 193

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, ricordando che oggi si conclude il programma dell'indagine approvato dalla Commissione nel giugno scorso e che, nel corso del prossimo mese di ottobre, la Commissione stessa sarà chiamata ad esaminare il documento conclusivo che la presidenza si

riserva di predisporre sulla base delle audizioni svolte.

Stefano DOLCETTA, *vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sergio PIZZOLANTE (PdL), Massimiliano FEDRIGA (LNA), Claudio COMINARDI (M5S), Davide TRIPIEDI (M5S), Renata POLVERINI (PdL), Maria Anna MADIA (PD), Walter RIZZETTO (M5S), Tiziana CIPRINI (M5S) e Cesare DAMIANO, *presidente*.

Stefano DOLCETTA, *vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria*, a più riprese, e Pierangelo ALBINI, *direttore lavoro e welfare di Confindustria*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 25 settembre 2013. — *Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.*

La seduta comincia alle 15.30.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza

dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Doc. CLXIV, n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione).

La Commissione prosegue l'esame della Relazione, rinviato nella seduta di ieri.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la relatrice, facendo seguito all'illustrazione svolta nella seduta di ieri, ha presentato una proposta di relazione sul documento in esame (*vedi allegato*).

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione della relazione presentata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — *Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.*

La seduta comincia alle 15.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1573. Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri la relatrice ha proposto di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2012, nonché sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, con riferimento alle parti di competenza della XI Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2012. Approva, inoltre, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2013, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza) e alla Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza). Delibera, altresì, di nominare il deputato Bellanova quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 settembre 2013. – Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 17 settembre 2013.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 18 settembre, si è convenuto che la Commissione prosegua l'istruttoria sui provvedimenti in esame con lo scopo di approfondire l'eventuale possibilità di utilizzare il decreto ministeriale previsto all'articolo 4, comma 18, della legge n. 92 del 2012, non ancora emanato dal Governo, per introdurre eventuali, ulteriori, elementi di semplificazione nelle procedure di risoluzione del contratto di lavoro e di dimissioni volontarie. Comunica che, a questo fine, la soluzione prospettata all'unanimità dai rappresentanti dei gruppi è risultata essere la nomina di un apposito Comitato ristretto, che sarebbe incaricato di svolgere i predetti approfondimenti – anche mediante lo svolgimento di specifiche audizioni che fossero ritenute necessarie – e di sottoporre alla Commissione gli esiti di tale lavoro istruttorio.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, rileva come i gruppi abbiano convenuto sull'opportunità che un serio approfondimento

delle questioni emerse sull'argomento in discussione possa essere svolto nella sede del Comitato ristretto, che appare la più idonea per una proficua interlocuzione con il Governo e per una verifica delle condizioni di procedibilità di un decreto ministeriale che risolva le problematiche tuttora esistenti.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA dichiara di condividere l'esigenza di un approfondimento sul tema, sottolineando la disponibilità del Governo a dare attuazione alla normativa vigente, ai fini dell'individuazione delle più efficaci forme di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco. In tale prospettiva, ritiene che l'attenzione del Parlamento e del Governo possa concentrarsi utilmente su quanto già disposto dalla legge n. 92 del 2012, che, al comma 18 dell'articolo 4, prevede la possibilità di aggiungere, mediante un apposito decreto ministeriale, ulteriori e più efficaci modalità di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Fa presente, altresì, che il Governo sta effettuando il prescritto monitoraggio, nonostante vi siano oggettive difficoltà nel reperire dati amministrativi certi circa l'effettiva consistenza della patologia del fenomeno, considerato che non sempre appare agevole ricostruire la volontà delle parti. Segnalato che per una

più ampia ed esaustiva ricostruzione del fenomeno sarebbe probabilmente opportuno avviare un'indagine amministrativa *ad hoc*, si impegna, nel frattempo, a fornire la massima collaborazione alla Commissione, in vista della definizione del citato decreto ministeriale, sul cui contenuto sarà possibile riflettere con attenzione una volta che sarà esaurita l'istruttoria nell'ambito del Comitato ristretto.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che – facendo seguito a quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 254 e 272.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Renata POLVERINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Doc. CLXIV, n. 11).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata la Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Doc. CLXIV, n. 11);

considerato che essa ha l'obiettivo di fornire una rappresentazione dei risultati realizzati dal Ministero nel corso del 2012 e costituisce premessa importante per migliorare la qualità dei servizi offerti e consentire al contempo di garantire la massima trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per la loro realizzazione;

premesso che una nuova visione del ruolo del Parlamento, la cui azione legislativa trova sempre nuovi e maggiori ostacoli, dovrebbe vedere accrescere le occasioni e gli strumenti di approfondimento di documenti come quello in esame, che consentano una più puntuale verifica e valutazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, dei modelli organizzativi e dell'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle scelte legislative e degli indirizzi politici, nonché per una riflessione più consapevole ed appropriata circa gli esiti delle grandi e piccole riforme che si producono su un tema tanto delicato e significativo per la tenuta sociale ed economico quale è quello che afferisce ai temi di competenza della XI Commissione;

preso atto che, per quanto concerne le politiche occupazionali (priorità politica

n. 1), la Relazione, richiamati i preoccupanti dati sull'occupazione e le numerose novità normative intervenute dal 2012, evidenzia in particolare la ponderosa attività di conciliazione espletata ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali, nonché gli sforzi per promuovere politiche attive;

segnalato che il profondo e radicale processo di riorganizzazione degli enti previdenziali operato negli ultimi due anni sconta una *governance* del nuovo « super-INPS » che risente tutt'ora di soluzioni emergenziali, che non appaiono più appropriate;

osservato che la terza parte della Relazione (relativa alle misure di razionalizzazione), richiamate le attività messe in campo in attuazione di provvedimenti legislativi volti al contenimento delle spese, evidenzia, in via generale, che l'Amministrazione ha conseguito risparmi di spesa attraverso la riduzione degli organici e la realizzazione di programmi di digitalizzazione e semplificazione dei processi;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) pur prendendo atto di un miglioramento dell'efficacia nell'allocazione delle risorse, tendenzialmente rivolto a fronteggiare – con opportuni rifinanziamenti degli strumenti di sostegno al reddito – le situazioni di criticità occupazionale e di

crisi aziendale, si ritiene opportuno migliorare il meccanismo di assegnazione degli obiettivi del Ministero, anche al fine di garantire la coerenza tra le priorità politiche e gli specifici obiettivi operativi assegnati alle singole strutture, nonché di consentire una migliore valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione degli uffici del Ministero stesso;

2) sotto il profilo dell'efficienza amministrativa, si raccomanda di rafforzare i flussi informativi verso l'esterno, non soltanto con riferimento alle strutture ministeriali, ma anche relativamente alla *governance* degli istituti previdenziali e assistenziali vigilati dal Ministero (in particolare, INPS e INAIL), rispondendo

all'esigenza di una maggiore collaborazione degli stessi in ordine alla trasmissione di dati ed elementi di informazione in favore dei soggetti istituzionalmente interessati e dello stesso Parlamento;

3) con specifico riferimento agli obiettivi di rafforzamento dell'attività ispettiva che la Relazione si propone, andrebbe in particolare chiarito se la scelta di selezionare e mirare gli accertamenti presso le imprese sia stata condizionata dalle scelte operate negli anni precedenti di ridimensionamento dei nuclei ispettivi e, comunque, se abbiano prodotto risultati comparativamente più soddisfacenti rispetto al passato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute. (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli)</i>	197
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	198
ALLEGATO <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	203
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello. <i>(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1596 Baroni)</i>	200
AVVERTENZA	202

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute. (Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato. In assenza di ulteriori richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 e, successivamente, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, separatamente per i singoli stati di previsione di competenza della Commissione.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di rendiconto.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'esercizio finanziario 2012. Delibera altresì di nominare il deputato Monchiero relatore presso la V Commissione.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2013, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 4, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n.14, Stato di previsione del Ministero della salute.

Richiamando, poi, le perplessità espresse da parte di alcuni deputati nella seduta di ieri, circa la variazione dei residui passivi riguardanti gli interventi in materia di edilizia sanitaria ed interpretati alla stregua di una presunta diminuzione degli stanziamenti previsti nei confronti dello stesso capitolo – il cap. 7464, nell'ambito del programma *Opere pubbliche*

ed infrastrutture (14.8), missione Infrastrutture pubbliche e logistiche (14), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – precisa che, dagli approfondimenti svolti sul punto, risulta come tale interpretazione in realtà non fosse corretta, in quanto la variazione che si registra è dovuta alla differenza tra la stima degli interessi passivi effettuata l'anno precedente, al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio per il 2013, e la somma effettivamente accertata nella fase successiva, dell'approvazione del rendiconto per il 2012.

Andrea CECCONI (M5S), preso atto delle spiegazioni fornite dal relatore, rileva che rimane fermo, in ogni caso, il dato politico per cui occorre aumentare le risorse in favore dell'edilizia sanitaria.

Preannuncia, quindi, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1573, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 4, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n.14, Stato di previsione del Ministero della salute. Delibera altresì di nominare l'onorevole Monchiero quale relatore presso la V Commissione.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.30.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha avuto luogo lo svolgimento della relazione del deputato Calabrò ed è stato avviato il dibattito sul provvedimento in titolo.

Pertanto, nella seduta odierna, dopo gli eventuali ulteriori interventi, la Commissione potrà deliberare sulla proposta di parere che il relatore provvederà a formulare.

Precisa altresì che, la Commissione affari sociali si esprimerà nuovamente sul provvedimento qualora il testo dovesse essere modificato nelle parti afferenti alla sua competenza, a seguito della votazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito, ove tale testo sia trasmesso per tempo.

Edoardo PATRIARCA (PD), condividendo le considerazioni svolte nella seduta di ieri da parte di altri deputati appartenenti al suo gruppo, formula una riflessione di carattere generale, attinente al fatto che la problematica questione della copertura finanziaria per l'esenzione del pagamento della seconda rata dell'IMU potrebbe essere risolta attingendo dai proventi del gioco d'azzardo.

Andrea CECCONI (M5S) esprime, a nome del suo gruppo, la contrarietà verso un decreto-legge il cui *iter* si preannuncia tutt'altro che semplice, ricordando in particolare che da parte del Movimento 5 Stelle è stato stigmatizzato soprattutto il trattamento di favore che il Governo ha usato verso alcuni soggetti concessionari dei giochi, dimezzando le sanzioni irrogate nei loro confronti.

Osserva, poi, che le disposizioni inerenti alla competenza della Commissioni affari sociali sono limitate e riguardano lo spostamento di fondi da un anno all'altro, al fine di consentire un'anticipazione del pagamento dei debiti sanitari.

Rilevando l'opportunità di limitarsi a questo tema, visto che la XII Commissione

è competente in sede consultiva, si domanda come mai vi siano regioni le quali non hanno fatto domanda per accedere ai fondi loro assegnati, sempre al fine di effettuare il pagamento dei debiti sanitari, ai sensi del precedente decreto-legge, n. 35 del 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dà la parola al relatore al fine della formulazione della proposta di parere.

Raffaele CALABRÒ (PdL), *relatore*, ribadisce, come ricordato anche dal deputato Cecconi, la limitatezza della competenza della Commissione affari sociali rispetto al decreto-legge in esame, riguardando essa principalmente alcune disposizioni recate dall'articolo 13, che consentono l'accesso alle anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento dei debiti sanitari, di cui ha dato conto nella seduta di ieri, nello svolgimento della relazione introduttiva.

Fa altresì presente che nella proposta di parere predisposta ha tenuto conto di alcuni rilievi critici espressi da parte di alcuni deputati intervenuti nel corso della stessa seduta con riferimento ad altre parti del provvedimento e riguardanti specificamente le questioni dei tagli lineari previsti, che coinvolgono anche il ministero della salute, e della disciplina applicabile nei confronti delle organizzazioni non profit in relazione al pagamento dell'IMU sugli immobili di loro proprietà.

Procede, dunque, all'illustrazione della proposta di parere formulata (*vedi allegato*).

Ezio Primo CASATI (PD) dichiara, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che tiene conto di entrambi i profili critici emersi nel corso del dibattito.

Marisa NICCHI (SEL), pur condividendo nel merito entrambe le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, annuncia il voto contrario da

parte del suo gruppo, specificando che tale contrarietà è dovuta alla valutazione negativa effettuata sul testo del decreto-legge nel suo complesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1596 Baroni).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 17 settembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 20 settembre 2013, la proposta di legge n. 1596, d'iniziativa del deputato Baroni ed altri: « Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Da, quindi, la parola al relatore affinché illustri alla Commissione il contenuto della suddetta proposta di legge.

Paola BINETTI (SCpI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge n. 1596, presentata dal deputato Baroni ed altri, è volta ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico misure tese specificamente ad affrontare sia le conseguenze dell'espandersi delle forme di dipendenza patologica da gioco, sia il costante ampliamento delle proposte di gioco, la moltiplicazione degli spazi, fisici e virtuali, e gli effetti delle campagne pubblicitarie che molte volte veicolano messaggi ingannevoli attraverso *spot* televisivi, quotidiani, riviste e cartellonistica pubblicitaria.

Nelle intenzioni dei presentatori, vi è altresì l'obiettivo di introdurre strumenti normativi e operativi che permettano allo Stato di contrastare l'intreccio sempre più perverso tra esercizio delle attività di gioco legalizzate e penetrazione della criminalità organizzata, riciclaggio di denaro sporco e *racket* dell'usura.

Osserva, quindi, che il provvedimento in oggetto si compone complessivamente di 12 articoli.

In particolare, gli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge ne definiscono lo scopo e recano le definizioni di gioco d'azzardo e della patologia ad esso connessa (GAP).

L'articolo 4 vieta l'introduzione di nuovi giochi con vincite in denaro.

L'articolo 5, al fine di dare attuazione all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, che prevede l'inserimento della dipendenza da gioco d'azzardo patologico tra i LEA, prevede che i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti siano individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni dell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.

L'articolo 6 istituisce il « Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico » e ne definisce la conformazione.

L'articolo 7 reca misure a tutela dei giocatori e dei minorenni, in particolare consentendo l'accesso al gioco solo tramite tessera elettronica nominale, contenente i dati anagrafici del titolare della tessera stessa, idonea a registrare i dati relativi al

numero delle giocate e avente un limite di utilizzo per un determinato importo mensile.

L'articolo 8 stabilisce regole per la propaganda pubblicitaria dei giochi.

L'articolo 9 introduce limiti in materia di apertura delle sale da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Istituisce e disciplina, inoltre, l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo, già previsto dal comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, stabilendone i compiti.

L'articolo 10 tratta della formazione degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e del privato sociale.

Gli articoli 11 e 12 introducono una regolamentazione relativa rispettivamente alle apparecchiature e ai luoghi destinati al gioco d'azzardo, ai fini della tutela della salute dei cittadini.

Auspica, quindi, che l'*iter* delle proposte di legge in materia di prevenzione e di cura della dipendenza da gioco d'azzardo possa procedere speditamente, anche alla luce della convergenza tra i vari gruppi parlamentari sul tema, come attesta sia il numero di proposte di legge presentate e preannunciate, come quella del gruppo della Lega Nord, e la loro diversa provenienza politica sia l'atteggiamento tenuto in Assemblea nella giornata di ieri, in sede di esame del provvedimento recante la delega al Governo in materia fiscale (A.C. 282 e abbinata), quando diversi gruppi hanno votato gli stessi emendamenti riferiti all'articolo 14, concernente appunto la disciplina dei giochi pubblici.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, precisa che la proposta di legge n. 1509, d'iniziativa del deputato Rondini ed altri, è stata assegnata alle Commissioni riunite VI e XII e che, pertanto, non potrà essere abbinata alle altre proposte all'ordine del giorno della seduta odierna.

Massimo Enrico BARONI (M5S), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Binetti, fa presente che il gruppo del MoVimento 5 Stelle nella seduta del-

l'Assemblea di ieri ha votato a favore di tutti gli emendamenti riferiti al suddetto articolo 14 della proposta di legge recante delega al Governo in materia fiscale, ritenendo che fossero ragionevoli e, quindi, condivisibili.

Allo stesso modo, evidenzia come vi siano punti in comune fra tutte le proposte di legge assegnate alla Commissione affari sociali sul tema della prevenzione e della cura della dipendenza da gioco d'azzardo.

Precisa altresì che, nell'elaborazione della proposta di legge n. 1596, a sua prima firma, il cui contenuto è stato illustrato dal relatore, i presentatori abbiano tenuto conto di vari elementi, quali, appunto, le altre proposte già presentate sull'argomento – alcune delle quali assegnate ad altre Commissioni ovvero alle Commissioni riunite affari sociali e finanze –, il documento approvato dalla stessa Commissioni affari sociali nell'agosto del 2012, al termine dello svolgimento di un'indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo, i suggerimenti e gli spunti offerti da varie associazioni che operano nel settore della cura della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché della campagna nazionale contro il gioco d'azzardo « Mettiamoci in gioco ».

Per quanto riguarda i contenuti della proposta di legge di cui è primo firmatario richiama, soprattutto, le disposizioni concernenti, rispettivamente, il divieto di introdurre nuovi giochi d'azzardo, il divieto di pubblicità relativa ai giochi, anche accessibili via *internet*, che prevedono vincite in denaro e di qualsiasi altra forma di gioco d'azzardo o scommessa, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo patologico, nonché di un apposito Fondo, ricordando come norme di analogo contenuto siano contemplate anche dalle altre proposte di legge all'ordine del giorno, di cui la XII Commissione ha già avviato l'esame.

Riconoscendo, poi, che il relatore ha correttamente classificato la patologia del gioco d'azzardo come un disturbo del controllo, non concorda, tuttavia, circa

l'aspetto della cura, che a suo avviso non dovrebbe basarsi sulla farmacoterapia bensì su un trattamento riabilitativo affidato a personale specializzato, analogamente a quanto avviene per contrastare altre forme di dipendenza patologica come la tossicodipendenza, il tabagismo e l'alcolismo.

Ribadisce, quindi, l'urgenza di un intervento normativo in questo settore, in considerazione della crescente espansione del gioco d'azzardo patologico, del volume delle somme che movimentata e del numero di persone che coinvolge, evidenziando come esista un rapporto diretto tra l'incremento del gioco e la fase di recessione che una nazione attraversa, con tutte le problematiche connesse a tale fenomeno.

Paolo BENI (PD) condivide l'approccio seguito dal relatore, nel senso di dare alle proposte di legge in oggetto la rilevanza e la priorità che meritano nell'ambito dei lavori parlamentari, stante le dimensioni di vera e propria emergenza sociale che ha assunto il fenomeno del gioco d'azzardo.

Evidenzia, poi, il rischio che si vengano a creare sovrapposizioni fra le suddette proposte e i decreti legislativi che saranno adottati dal Governo in sede di attuazione della delega in materia fiscale, con specifico riferimento all'articolo 14 della proposta di legge n. 282 e abbinata, che nella giornata odierna ha concluso l'iter alla Camera e che dovrà, quindi, essere esaminata presso l'altro ramo del Parlamento. In proposito, rileva che, accanto al versante prettamente fiscale, che interessa la filiera dei soggetti concessionari dei giochi, occorrerà, da parte della XII Commissione, prestare la massima attenzione ai profili di carattere sanitario e sociale strettamente connessi al gioco d'azzardo.

Fa presente, quindi, che nonostante le disposizioni recate dal decreto-legge n. 158 del 2012 in materia di limiti alla pubblicità, di distanze minime delle sale da gioco da certi luoghi, di tutela dei minori, cresce l'allarme sociale di fronte al coinvolgimento di fasce sempre più ampie

della popolazione, spesso quelle più deboli, quali i giovani e i soggetti meno abbienti.

A questo proposito, segnala un aspetto a suo giudizio trascurato, concernente le alternative al gioco d'azzardo, molto spesso assenti. In questo senso, reputa opportuno coinvolgere il mondo dell'associazionismo al fine di cercare soluzioni in merito alle modalità di utilizzo del tempo, specialmente per i giovani.

Edoardo PATRIARCA (PD) evidenzia come, nell'ottica della predisposizione di una normativa sui giochi, l'aspetto propriamente fiscale sia di primaria importanza in quanto non si possono, a suo avviso, prevedere benefici fiscali in favore dei soggetti concessionari di giochi, al fine di non veicolare messaggi contraddittori presso l'opinione pubblica.

L'altro punto che intende sottoporre all'attenzione del relatore e della Commissione concerne il ruolo che dovrebbe essere affidato *in primis* alla scuola, ma anche alle famiglie, alle associazioni di volontariato, con riferimento allo svolgimento di un'adeguata attività di informazione sui rischi connessi al gioco d'azzardo e di prevenzione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

ALLEGATO

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544 Governo);

espressa, in generale, soddisfazione per la disciplina recata dall'articolo 13, in materia di pagamenti dei debiti nei confronti delle imprese da parte degli enti territoriali, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'accesso alle anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari;

rilevato, tuttavia, che l'articolo 15, recante norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento in titolo, prevede tagli lineari che incidono anche sulle politiche relative alla tutela della salute e alle politiche sociali, con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto riguarda il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle attività aventi rilievo sociale;

valutata altresì l'esigenza di risolvere la problematica questione relativa all'esenzione dal pagamento dell'IMU con riferimento alle organizzazioni non *profit*, in

quanto, ai sensi dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 – e delle modifiche successivamente introdotte, è stata circoscritta l'esenzione dal pagamento dell'IMU agli immobili nei quali le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive sono svolte « con modalità non commerciali »; il decreto ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012, volto a disciplinare i presupposti della predetta nozione di commercialità, ha delineato un meccanismo completamente avulso dal quadro normativo vigente, oltre ad essere particolarmente complesso e, quindi, di difficile applicazione, tanto da generare confusione presso le organizzazioni non *profit* interessate, con il connesso rischio di contestazioni e contenziosi,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare, all'articolo 15 del provvedimento in titolo, relativamente alla riduzione degli stanziamenti concernenti le spese, la ripartizione effettuata tra i diversi Ministeri, nel senso di evitare gli effetti negativi che altrimenti si

produrrebbero sulle politiche relative alla tutela della salute e sulle politiche sociali;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nel testo del

provvedimento una disposizione volta a chiarire la questione relativa all'applicazione dell'esenzione dall'IMU in favore degli immobili di proprietà di organizzazioni non *profit*.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****RISOLUZIONI:**

7-00106 Sani: Sulla politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00013</i>)	205
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	217

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole su C. 1572 – Relazione favorevole con osservazioni su C. 1573</i>)	207
<i>ALLEGATO 2 (Documento consegnato dal relatore)</i>	224
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)</i>	229
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)</i>	230

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione del Presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per il contenimento della propagazione delle nutrie e dei piccioni. C. 1166 Caon (<i>Esame e rinvio</i>)	213
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 55</i>)	216

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.10.

7-00106 Sani: Sulla politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020. (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00013*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 24 settembre 2013.

Luca SANI, *presidente*, presenta una nuova formulazione della risoluzione all'ordine del giorno, che recepisce le indicazioni pervenute dai colleghi (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime la valutazione favorevole del Governo sul nuovo testo presentato dal Presidente, sottolineando che con tale atto la Commissione fornisce un importante contributo alla definizione dell'Accordo di partenariato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il Presidente per l'opera di sintesi svolta e il Sottosegretario Castiglione, anche per aver voluto coinvolgere la Commissione nella definizione di un atto che interesserà per lungo tempo il settore agricolo, prima che lo stesso sia oggetto di deliberazione in sede europea; ritiene particolarmente utile tale intervento nella fase preparatoria, piuttosto che dover constatare l'esistenza di problemi nelle fasi successive. E ringrazia anche tutti i gruppi, per la disponibilità messa in campo per l'importante risultato del varo della risoluzione unitaria da ascrivere a merito di tutti, a prescindere dalle appartenenze politiche.

Nel merito, tiene a sottolineare che la risoluzione apre una riflessione di prospettiva sul futuro della politica agricola comune e sulla programmazione della spesa di 52 miliardi di euro nei prossimi sette anni. Sottolinea quindi che i temi essenziali posti nella risoluzione riguardano la centralità dell'impresa e del valore aggiunto creato, con le ricadute positive in termini di crescita e occupazione, le infrastrutture soprattutto idriche, la gestione dei rischi e il credito.

Franco BORDO (SEL), nel ringraziare il sottosegretario per l'atteggiamento che il Governo ha voluto tenere nell'occasione, ringrazia altresì il Presidente per il lavoro di predisposizione della risoluzione unitaria, che è risultata particolarmente elaborata e che recepisce molte istanze del mondo agricolo e industriale agroalimentare. In particolare, ritiene di particolare

interesse l'attenzione rivolta ai giovani agricoltori, al tema dell'accesso al credito delle imprese del settore e al problema del riassetto idrogeologico. Osserva infatti che gli agricoltori possono dare un contributo per migliorare la sicurezza e la tutela del territorio. Analoga importanza è stata data ai temi della semplificazione amministrativa, della filiera corta e della lotta alla contraffazione per difendere il *made in Italy*. Auspica infine che il Governo mantenga questo tipo di interlocuzione anche nel futuro, nella fase attuativa della politica agricola comune.

Da ultimo, pur preannunciando l'espressione di un voto favorevole da parte del suo gruppo, non può non rimarcare l'assenza di una specifica previsione relativamente alla questione del sistema dei pagamenti, che necessiterebbe di una riforma dell'AGEA, nonché una scarsa rilevanza data al settore dell'agricoltura biologica.

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che la risoluzione è frutto di uno spirito di collaborazione che ritiene importante che continui a caratterizzare l'attività della Commissione, al fine di concorrere al rilancio del settore primario, che sta attraversando un periodo di particolare crisi. Ritiene inoltre che sarà responsabilità del Governo e del Parlamento agire in modo tale che i fondi che saranno messi a disposizione possano portare a risultati per l'agricoltura e procedere alla relativa verifica; auspica inoltre che anche la Commissione possa partecipare a tale verifica.

Mario CATANIA (SCpI) ringrazia il relatore per avere effettuato una sintesi delle numerose proposte avanzate, alla quale aderisce. In proposito, deve rilevare che, seppure non è il tipo di documento che aveva auspicato, esso rispecchia oggettivamente le osservazioni formulate.

Giuseppe ROMELE (PdL) preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo, anche in considerazione dell'attenzione rivolta alle zone montane, cui spesso si indirizzano dichiarazioni di intenti prive spesso di risultati effettivi.

Luca SANI, *presidente*, desidera dare atto alla Commissione di aver saputo elaborare unanimemente un atto di indirizzo, peraltro in tempi particolarmente ristretti, posto che l'accordo di partenariato dovrà essere trasmesso alla Commissione europea entro il prossimo 30 settembre. In proposito, sottolinea che la risoluzione costituisce il primo atto che la Commissione adotta sulla riforma della politica agricola comune (PAC), che – come convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – costituirà un tema costante dei suoi lavori, anche nella prospettiva dell'attuazione nazionale degli aspetti che la nuova PAC demanda agli Stati membri. Ricorda al riguardo il recentissimo accordo intervenuto nei giorni scorsi in sede europea per la definizione degli aspetti del nuovo regime ancora non definiti. Ricorda poi che già dalla seduta di domani è prevista l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Avverte che la nuova formulazione della risoluzione assumerà il numero 8-00013 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00013.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole su C. 1572 – Relazione favorevole con osservazioni su C. 1573).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di approvazione del rendiconto 2012, che agli articoli 1, 2, 3 riporta i risultati complessivi riferiti a entrate, spese e gestione finanziaria di competenza. L'articolo 4 riporta la situazione finanziaria del conto del Tesoro. L'articolo 5 definisce l'approvazione dell'allegato n. 1 (Fondo di riserva per le spese impreviste) e l'allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti. L'articolo 6 espone la situazione del patrimonio dello Stato, mentre gli articoli da 7 a 10 mostrano i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome. L'articolo 11 dispone l'approvazione del rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Rispetto all'anno 2011 emerge una diminuzione dell'indebitamento netto, che passa dal 3,8 per cento al 3 per cento. Diminuiscono le spese correnti al netto degli interessi, con una riduzione dello 0,5 per cento. Sempre in rapporto al 2011, aumentano le spese per interessi, che contribuiscono al complessivo aumento delle spese correnti. Le entrate complessive aumentano rispetto al 2011, attestandosi al 48,1 per cento del PIL rispetto al 46,6 per cento del 2011. Nel 2012 l'accertato delle entrate finali lorde risulta in aumento del 4,61 per cento.

Il saldo netto da finanziare migliora rispetto a quanto definito nella legge di stabilità e in termini di incidenza sul PIL

è pari all'1,3 per cento, migliorando di poco meno di un punto percentuale rispetto al precedente esercizio.

Relativamente alla spesa, la Corte dei Conti rileva che nel tempo si è andata formando una massa di debiti pregressi che pone problemi rispetto al principio dell'annualità del bilancio.

Per quanto concerne i residui, per l'anno 2012 i residui attivi (entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere) sono pari a 243.278 milioni di euro, quasi per il 60 per cento pregressi. Infatti, rispetto ai 215.207 milioni di euro provenienti da esercizi precedenti, sono stati accertati alla fine del 2012 residui attivi pari a 169.165 milioni di euro, di cui 23.610 incassati e 145.555 ancora da versare o da riscuotere. A questi si sono aggiunti 97.722 milioni di euro di residui di nuova formazione.

Per quanto riguarda invece i residui passivi (spese impegnate, ma rimaste da pagare), dei 93.149 milioni di euro provenienti da esercizi precedenti indicati all'inizio del 2012, ne risultano accertati 69.069 milioni, di cui 37.059 pagati e 32.009 da pagare (inferiore rispetto al 2011 denotando quindi un miglioramento nello smaltimento dei residui pregressi). A questi si aggiungono 42.020 milioni di nuova formazione, determinando un ammontare di residui passivi al 31 dicembre 2012 pari a 74.029 milioni di euro.

La Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2012, rileva come l'ammontare dei residui passivi sia ancora eccessiva e segnala alcune cause del fenomeno (dovuto a contenimento della spesa con slittamento dei pagamenti, legislazione non supportata da progetti di fattibilità, procedure complesse, schemi contabili obsoleti, comportamenti gestionali impropri).

La gestione di competenza nel 2012 fa registrare un miglioramento dei saldi di bilancio. Gli accertamenti di entrata sono risultati pari a 785.575 milioni di euro mentre gli impegni complessivi di spesa ammontano a 749.337 milioni di euro. Complessivamente, il peso della spesa, in rapporto al PIL aumenta dal 44,7 per

cento del 2011 al 47,9 del 2012. Un leggero miglioramento interessa anche il saldo corrente (risparmio pubblico).

Ai fini della gestione della competenza, le spese finali per missioni risultano concentrate in un numero ridotto di missioni, tra cui si segnalano: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (programmi relativi al federalismo e ad altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale); politiche previdenziali (programma previdenza obbligatoria e complementare); politiche economiche-finanziarie e di bilancio (regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta); istruzione scolastica (programmi concernenti la scuola primaria e secondaria di primo grado); diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Anche in termini di cassa i saldi risultano leggermente migliori rispetto al 2011. Ad incassi complessivi per 711.462 milioni (+4,5 per cento rispetto al 2011) fanno eco pagamenti per 744.376 milioni di euro (+5,5 per cento rispetto al 2011). Gli incassi finali sono dovuti a entrate tributarie ed extratributarie, mentre l'incremento dei pagamenti finali è imputabile a maggiori pagamenti di parte corrente, laddove i pagamenti in conto capitale subiscono una leggera flessione.

In entrambi i casi, competenza e cassa, si registra un peggioramento nel ricorso al mercato.

Per quanto riguarda la parte di competenza della Commissione, relativa alla spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, osserva che il quadro di riferimento nel quale è maturata la spesa per l'anno 2012 ha visto una evoluzione dello scenario istituzionale, socio-economico e organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione, della quale è necessario tenere conto per analizzare il rendiconto.

Il quadro di riferimento è stato analizzato dall'Organismo indipendente per la valutazione della *performance* del Ministero, la cui relazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 68 e 69, della legge n. 244 del 2007, è stata trasmessa alle Camere dal Ministro delle politiche agricole nello scorso luglio.

In tale documento, si rileva che nel corso del 2012 si è andato confermando lo scenario che ha visto il mercato europeo, in particolare della zona euro, in una situazione recessiva. L'aumento dei costi dell'energia ha portato a un conseguente innalzamento dei prezzi agricoli. Relativamente all'area comunitaria, fino a dicembre 2012, non era ancora definito il negoziato relativo alla politica agricola comune e attraverso l'accordo raggiunto a dicembre sul mantenimento della quota percentuale spettante all'Italia le risorse hanno subito un primo ridimensionamento. Pertanto, sono state attivate strategie di difesa delle agricolture più efficienti e vocate a produzioni di qualità ad elevato valore aggiunto.

In sede nazionale, a seguito della applicazione in particolare del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*), sono state definite misure di contenimento della spesa con contrazione di risorse stanziare e misure di riorganizzazione del Ministero con effetti sulla spesa del personale e relativi alla soppressione di alcune agenzie, con trasferimento dei relativi compiti.

Le linee di intervento definite riguardano in particolare la salvaguardia dei prodotti nazionali, il loro sostegno sul mercato interno e internazionale e la tutela del territorio agricolo, individuata come base per il rilancio del settore agroalimentare. L'obiettivo è stato quello di salvaguardare il reddito degli agricoltori e la sicurezza alimentare, aspetti che più di altri hanno risentito in particolare della crisi economica.

Il settore della pesca, a livello nazionale, ha visto proseguire le politiche di coordinamento in materia di ricerca scientifica, di coordinamento e gestione in materia di conservazione delle risorse e di misure tecniche relative all'attività di pesca marittima. In sede internazionale, sono stati gestiti rapporti con l'Unione europea e con enti, organismi e organizzazioni multilaterali, con iniziative volte a definire nuove strategie di negoziato per una riforma della politica comune della pesca (PCP) e a dare esecuzione a quanto previsto dai regolamenti europei

n. 1198/06 e 498/07, in materia di Fondo europeo per la pesca. Lo stesso Fondo è stato utilizzato per iniziative strutturali al fine di raggiungere gli obiettivi della PCP e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1224/09, relativo alla istituzione di un regime di controlli.

Le attività del Ministero sono state svolte secondo le priorità politiche individuate in coerenza con il programma del Governo *pro-tempore*, che ha posto al centro della propria azione le seguenti linee guida: rigore economico amministrativo, al fine di superare la crisi finanziaria e raggiungere la parità di bilancio entro i termini concordati con il Parlamento ed in sede comunitaria; equità nella distribuzione degli oneri nel Paese, al fine di mantenere la coesione sociale e rendere più efficiente l'operato dello Stato; crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi.

Il ruolo strategico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è incentrato nella realizzazione ed attuazione delle seguenti priorità politiche, contenute nelle note integrative al bilancio 2012-2014:

1. rilanciare lo sviluppo (priorità politica di governo relativa all'attività dell'intero Ministero, assegnata al centro di responsabilità amministrativa CDR 1 per il programma « indirizzo politico »);

2. promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale (priorità politica relativa alle attività svolte per il settore agricolo e della pesca dal CDR 2, inserite nel programma « politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca »);

3. rilancio della competitività nel settore agricolo (priorità politica relativa alle attività svolte per il settore

4. agricolo dal CDR 3, inserite nel programma « sviluppo e sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione »);

5. qualità e certezza delle produzioni agricole (priorità politica relativa

alle attività svolte per il settore agricolo dal CDR 3, inserite nel programma « sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche »);

6. riqualificare e razionalizzare la spesa (priorità politica relativa alle attività svolte per il settore agricolo dal CDR 3 e relative al programma istituzionale « servizi generali per le amministrazioni di competenza » ed al programma « fondi da assegnare »);

7. tutela dei mercati agroalimentari e del consumatore (priorità politica relativa alle attività svolte per il settore agricolo dal CDR 4, inserite nel programma « vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale »);

8. governance del territorio rurale e montano (priorità politica relativa alle attività svolte per il settore

9. agricolo e forestale dal CDR 5, inserite nei programmi « tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità », « sicurezza pubblica in ambito rurale e montano », « interventi per soccorsi »).

Sulla base delle priorità politiche sono stati definiti gli obiettivi strategici e strutturali dei centri di responsabilità amministrativa, riportati nel documento allegato (*vedi allegato 2*).

Per quanto riguarda la riorganizzazione del Ministero, ricorda che essa è avvenuta sulla base del decreto legislativo n. 150 del 2009 e dalla legge n. 196 del 2009.

Con la legge di stabilità 2012, coerentemente con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2011, i maggiori tagli sono stati operati nell'ambito del programma « Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione » e le risorse derivanti sono state destinate al Piano irriguo nazionale e a settori di rilevanza strategica (assicurazioni agevolate).

Relativamente al personale, si è proceduto ad una riduzione dei dirigenti non generali da 77 a 62 unità e del personale non dirigenziale di 168 unità. Ad oggi le unità impiegate sono 1539, compreso il personale afferente all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Il risparmio di spesa atteso è pari a 13,5 milioni di euro annui.

Passando quindi ad illustrare il disegno di legge per l'assestamento del bilancio 2013, ricorda che esso costituisce l'aggiornamento a metà esercizio degli stanziamenti del bilancio dello Stato, in base all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, che reca la legge di contabilità e finanza pubblica.

Ricorda quindi che il bilancio è articolato in missioni (funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti con la spesa), programmi (unità di voto parlamentare, aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni), macroaggregati (unità previsionali di base articolate a loro volta in capitoli).

Secondo le nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio, è possibile apportare variazioni compensative tra programmi della stessa missione con divieto di stanziamenti di conto capitale per finanziare la spesa corrente. Per l'anno 2013 saranno possibili anche proposte di rimodulazione di risorse tra programmi di missioni diverse, ai sensi e per effetto della circolare del Ministero per l'economia n. 24 del 13 maggio 2013.

La legge di assestamento reca, all'articolo 1, l'approvazione delle variazioni proposte e riportate nelle tabelle specifiche per ciascun Ministero. In ogni tabella vengono indicate la previsione delle entrate, la previsione delle spese e i bilanci delle amministrazioni autonome.

Le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di cassa e di competenza riguardano sia le previsioni di entrata sia le previsioni di spesa dei Ministeri. Le suddette variazioni, sommate alla consistenza dei residui, danno la previsione assestata.

L'articolo 2 dispone modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio 2013 (legge n. 229 del 2013). In particolare, al comma 1 definisce l'aumento del limite massimo di titoli pubblici da 24.000 milioni di euro a 98.000 milioni di euro. Il Senato ha apportato un aumento di 18.000 milioni di euro (dagli 80.000 milioni di euro iniziali). Al comma 2 viene definito l'aumento dello stanziamento per il fondo per la riassetazione dei residui passivi di parte capitale da 1.900 a 2.000 milioni di euro.

Con riferimento ai saldi di competenza derivanti dal disegno di legge di assestamento, deve essere sottolineato un peggioramento rispetto alla previsione iniziale di entità pari a 24.880 milioni di euro, di cui 9.851 milioni derivanti da proposte del disegno di legge di assestamento. Tale peggioramento è dovuto alla riduzione di entrate finali e all'aumento delle spese finali.

Il valore del saldo netto da finanziare è pari a -31.065 milioni di euro e comunque rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2013.

Anche relativamente ai saldi di cassa risultanti dal disegno di legge di assestamento, è necessario evidenziare un peggioramento rispetto alle previsioni. Il saldo netto da finanziare si attesta a -102.878 milioni di euro, con un peggioramento di 29.187 milioni di euro rispetto alla previsione. Tale aumento è dovuto a diverse concause quali il minore risparmio pubblico, l'aumento del ricorso al mercato, l'aumento delle autorizzazioni ai pagamenti.

Per quanto concerne i residui passivi, secondo il rendiconto 2012 sono pari a 74.029 milioni di euro, in diminuzione rispetto al rendiconto 2011.

Con riferimento alla tabella 12, che riporta lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rileva che lo stesso prevedeva una consistenza iniziale della competenza pari a 1257,5 milioni di euro; una consistenza iniziale della cassa pari a 1377,6 milioni di euro; residui al 1° gennaio 2013 pari a

269,3 milioni di euro, di cui 73,8 milioni di euro di parte corrente e 195,5 milioni di euro in conto capitale.

Le variazioni che vengono proposte sono tutte in aumento e precisamente: competenza +16,3 milioni di euro, di cui 9,5 assegnati alla missione n. 9 «Agricoltura politiche agroalimentari e pesca», programma 9.6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione»; cassa +14 milioni di euro, di cui la variazione più consistente è attribuita alla missione n. 8 «Soccorso civile programma», 8.1 «Interventi per soccorsi»; residui +19,9 milioni di euro.

Si sofferma quindi sulla questione del pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato, ricordando che, a seguito del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha effettuato nello scorso mese di aprile la prevista ricognizione, dalla quale sono emerse situazioni debitorie pari a euro 33.481.362,79, relativamente alle quali euro 32.139.517,63 si riferiscono alle attività della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e concernono residui passivi che non sono confluiti nel bilancio del Ministero. Infatti, l'articolo 25-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, nel disporre la soppressione dell'ASSI, ha stabilito che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite alla stessa ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi. La restante cifra pari a euro

1.341.845,16 è riconducibile principalmente a situazioni debitorie del Corpo forestale dello Stato (utenze, noleggi, attività di formazione e altro) e per la residua parte ai servizi di gestione unificata del Ministero (fitti passivi, spese per noleggio macchinari eccetera).

Si riserva in conclusione di formulare nel seguito del dibattito le sue proposte di relazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Loredana LUPO (M5S) segnalano l'opportunità di rinviare al pomeriggio il seguito dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa proseguirà al termine della seduta per l'audizione del Presidente della Regione Lombardia.

La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 15.40.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, illustra le sue distinte proposte di relazione sui disegni di legge in esame, sottolineando che propone di riferire in senso favorevole sul rendiconto (*vedi allegato 3*) e di riferire in senso favorevole, con osservazioni sull'assestamento (*vedi allegato 4*).

Massimiliano BERNINI (M5S) manifesta apprezzamento per il puntuale lavoro svolto dalla relatrice, ma deve esprimere alcune valutazioni critiche rispetto ai provvedimenti in esame.

Innanzitutto, il suo gruppo prende atto dell'opera di « dimagrimento » della spesa intrapresa dal Ministero agricolo, attraverso l'accorpamento di alcuni enti e la riduzione del personale dirigente, ma deve sottolineare che a tale riguardo molto resta ancora da fare. Rimane tuttora una galassia di enti, che rappresenta uno spreco di risorse pubbliche e che dovrebbero essere ridotti e accorpati. Tuttavia, non vi sono orientamenti del Governo in tal senso.

Inoltre, nonostante le misure per la riduzione della spesa, si registra una va-

riazione anche consistente di alcune spese. Al riguardo, sottolinea che una tutela dell'agroalimentare « a costo zero » si potrebbe porre in atto rispettando la legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Infine, sottolinea in molti Paesi europei il momento della rendicontazione è l'occasione per fare il punto sul controllo di gestione, rispetto al programma e al lavoro del Governo. Ritiene pertanto che anche in Italia si dovrebbe cominciare a svolgere tale attività.

Per questi motivi, il suo gruppo si asterrà sulla proposta della relatrice riguardante il rendiconto.

Franco BORDO (SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione concernente il disegno di legge sul rendiconto. I deputati del gruppo SEL voteranno invece a favore della proposta di relazione concernente il disegno di legge per l'assestamento di bilancio.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia che il suo gruppo voterà a favore della proposta della relatrice concernente il disegno di legge di assestamento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo su entrambe le proposte di relazione presentate.

Monica FAENZI (PdL) annuncia che il suo gruppo voterà favorevolmente sulle proposte della relatrice.

Giuseppe CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*, esprime il parere favorevole del Governo.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge relativo al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva altresì la proposta del relatore di riferire favorevolmente, con osservazioni, sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2013, con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nominando il deputato Terrosi quale relatore presso la Commissione Bilancio (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle ore 15.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione del Presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto MARONI, *presidente della regione Lombardia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Paola CARINELLI (M5S), Paolo COVA (PD), Franco BORDO (SEL), Alan FERRARI

(PD), Paolo RUSSO (PdL), Colomba MONGIELLO (PD) e Veronica TENTORI (PD).

Interviene altresì Luca SANI, *presidente*.

Roberto MARONI, *presidente della regione Lombardia*, interviene in replica.

Luca SANI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per il contenimento della propagazione delle nutrie e dei piccioni. C. 1166 Caon.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame introduce talune disposizioni volte a risolvere la situazione venutasi a creare soprattutto in ambito agricolo a causa dell'elevata diffusione delle nutrie e dei piccioni.

Al riguardo, osserva che la presenza sul territorio di fauna selvatica, e in particolare di specie alloctone, pone problemi complessi, che riguardano la tutela delle

produzioni agricole, la tutela della biodiversità e in generale la coesistenza tra animali e attività umane.

Per quanto concerne le nutrie, l'eccessiva diffusione di tale specie comporta problemi per le opere di sistemazione idraulica sul territorio, per la tenuta degli argini e dei sistemi di irrigazione a scorrimento. I piccioni costituiscono una specie che ha modificato le modalità di stazionamento sul territorio, creando danni significativi alle produzioni e problemi di coesistenza sul territorio anche in ambito non agricolo.

I danni provocati dalle specie indicate sul territorio e i costi relativi assumono una consistenza significativa.

La proposta di legge C. 1166 propone, all'articolo 1, di modificare l'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, al fine di includere le nutrie e i piccioni tra le specie alle quali non si applica la tutela prevista dalla legge medesima. L'articolo 2, comma 2, della predetta legge prevede, infatti, che la legge non si applica alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, cui verrebbero aggiunti le nutrie ed i piccioni.

L'articolo 2 prevede, al fine di contenere la riproduzione incontrollata delle nutrie, che le province dispongano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo e di abbattimento delle nutrie (comma 1). Tali piani (comma 2) possono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province che possono avvalersi di: proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli stessi piani, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio; guardie forestali; agenti venatori volontari provinciali; guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatori; guardie dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie; operatori espressamente autorizzati dalle province, selezioni attraverso specifici corsi di preparazione. Il comma 3 specifica che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei parchi naturali e nelle aree protette, d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

L'articolo 3, infine, detta norme finalizzate a contenere la propagazione dei piccioni, prevedendo che il comune possa adottare interventi urgenti per contenere e ridurre il numero degli esemplari attraverso l'utilizzo di mangime sterilizzante a base di nicarbazina (comma 1). I commi successivi specificano, al riguardo, che per avere contezza della presenza numerica dei piccioni nella città, vengano effettuati sopralluoghi per individuare i punti di nidificazione; successivamente a tale accertamento, possa essere effettuata la somministrazione del mangime indicato con un programma stabilito dai comuni (viene, quindi, indicato che la distribuzione del mangime deve avvenire per cinque giorni alla settimana seguendo cicli costanti, con particolare riferimento al periodo da marzo ad ottobre di ogni anno).

Sottolinea quindi che l'intervento legislativo proposto richiede una approfondita valutazione tecnico-giuridica, dal punto di vista della sua compatibilità con la normativa europea, in particolare per quanto riguarda l'intervento concernente i piccioni. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe dedicare particolare rilievo a tale aspetto.

Marco CARRA (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di legge in materia, chiedendo pertanto che il seguito dell'esame prosegua successivamente, così da tenerne conto.

Roberto CAON (LNA) ritiene importante pervenire ad un risultato concreto sul tema in discussione, che costituirebbe un buon servizio che la politica rende al territorio.

Sottolinea quindi che i problemi causati dalla diffusione delle nutrie riguardano i danni agli argini e alle opere idrauliche, i raccolti agricoli, la diffusione di malattie come la leptospirosi, nonché gli incidenti connessi alle cattive condizioni delle « strade bianche » situate sugli argini. Con riferimento ai piccioni, evidenzia che l'Italia non dovrebbe consentire che tale specie possa mettere a rischio i suoi più importanti settori economici, come il turismo e l'agroalimentare.

Chiede infine alla Commissione di consentire l'esame della proposta di legge in sede legislativa.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che la sussistenza dei requisiti per chiedere il trasferimento alla sede legislativa potrà essere valutato nel seguito dell'esame.

Chiara GAGNARLI (M5S) dichiara che il suo gruppo è contrario a modificare la legge n. 157 del 1992, in quanto la stessa già consente adeguati interventi di contenimento della fauna.

Sottolinea inoltre che la proposta di legge presenta evidenti problemi di compatibilità con la normativa europea, in un settore nel quale ripetutamente l'Italia è incorsa nelle censure della Commissione europea.

Nel merito, richiama poi l'attenzione sugli effetti negativi sulla riproduzione delle specie interessate prodotti dalle misure di abbattimento, che peraltro non raggiungono i risultati attesi. Ritiene inoltre che i rischi sanitari della presenza delle specie in questione siano più potenziali che reali e invocati solo per giustificare gli abbattimenti. Dichiara altresì contrarietà alla previsione di interventi nelle aree protette.

Per questi motivi, il suo gruppo ritiene che l'intervento legislativo proposto sia da bocciare integralmente.

Monica FAENZI (PdL), premesso di condividere la proposta in esame, ricorda le numerose audizioni svolte dalla Commissione in questa e nella passata legislatura sul tema dei danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica. Sulla base dell'esperienza maturata negli scorsi anni, in relazione a specifici progetti di legge, invita tuttavia a tenere separati gli interventi legislativi riguardanti le diverse specie animali, considerato che ciascuna di esse presenta problematiche distinte. In tal modo, ritiene che si possano più agevolmente conseguire gli obiettivi voluti.

Con riferimento all'intervento della deputata Gagnarli, sottolinea che la realtà e

l'entità dei danni prodotti dalle specie in questione trova conferma nei fatti, di cui è anche personalmente a conoscenza.

Paolo COVA (PD) tiene a sottolineare, sotto il profilo sanitario, che 4 delle 5 zoonosi di cui sono portatori i piccioni sono trasmissibili all'uomo. La presenza di tali animali comporta quindi evidenti ricadute sulla salute.

Massimiliano BERNINI (M5S) precisa che il suo gruppo non intende sottovalutare le problematiche connesse ai danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare all'agricoltura, ma segnalare che la proposta di legge in esame non aggiunge alcuno strumento utile rispetto a quanto già prevede l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, in deroga alle generali norme di tutela. Il comma 2 di tale articolo stabilisce infatti che le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

Non si comprende pertanto la necessità dell'intervento legislativo proposto, quando basterebbe applicare le norme citate.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potranno valutare le modalità del successivo esame, con riferimento alle altre proposte di legge presentate e preannunciate in materia analoga.

Tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

(Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 55).

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la pro-

posta di legge C. 55 Cirielli che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 341 e abbinata, di cui è già iniziato l'esame, è stata a queste abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Risoluzione 8-00013 Sani: Sulla politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il 26 giugno 2013 si è concluso con l'accordo politico tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea il lungo negoziato sul pacchetto di riforma della Politica agricola comune dopo il 2013 (PAC), presentato nel mese di ottobre 2011, all'esito del quale, per quanto riguarda specificamente la proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – (COM(2011)627), si prevede un miglioramento del coordinamento dei programmi di sviluppo rurale con gli altri fondi europei mediante approcci nazionali e regionali più flessibili;

l'Accordo di partenariato rappresenta il documento strategico per i fondi del Quadro strategico comune (QSC), secondo quanto previsto dalla proposta di regolamento recante disposizioni comuni per la programmazione e la gestione dei fondi strutturali COM(2011)615, in via di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo, prevedibilmente nel mese di ottobre 2013: Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Fondo di coesione (FC), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

nell'ambito dell'accordo sulla programmazione delle risorse finanziarie definite per tutti i Paesi dell'Unione europea dalla Commissione europea, lo scorso feb-

braio, in un apposito documento denominato «Linee guida sui contenuti dell'Accordo di partenariato», per il periodo 2014-2020, gli interventi di programmazione per lo sviluppo rurale sono rivolti in forma innovativa a beneficio dell'integrazione con altre azioni sostenute dall'Unione europea;

la programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, dunque, per la prima volta è sottoposta ad un *iter* politico ed amministrativo volto a favorire l'integrazione con le altre azioni sostenute dall'Unione europea (politica di coesione, politica di sviluppo regionale, politica per la pesca, eccetera). Il Quadro strategico comune, declinato a livello degli Stati membri in un contratto di partenariato (CP) con la Commissione, mira a riunire gli interventi dei cinque fondi comunitari al fine di realizzare un forte coordinamento di tutte le politiche europee, indispensabile per l'attuazione della Strategia Europa 2020;

il nuovo approccio per l'utilizzo dei fondi del Quadro strategico comune è volto a garantire impatti economici, ambientali e sociali di lunga durata. Infatti, il forte allineamento con le priorità politiche dell'Agenda Europa 2020, le condizionalità macroeconomiche ed *ex ante*, la concentrazione tematica e gli incentivi legati al conseguimento di risultati attuano principi che si traducono concretamente in una spesa più efficace. I fondi del Quadro strategico comune costituiranno quindi un'importante fonte d'investimento pub-

blico e fungeranno da catalizzatore per la crescita sostenibile e l'occupazione supportando gli investimenti in capitale fisico e umano;

i programmi di sviluppo rurale dovrebbero iniziare ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2014, seppure con una serie di problematiche. Nonostante il quadro giuridico comunitario non sia ancora definito, le regioni – che in Italia hanno la competenza sulla politica di sviluppo rurale – devono avviare da subito il processo di predisposizione dei programmi di sviluppo rurale (PSR), consapevoli che si tratta di una programmazione molto importante, visto che avrà una durata di ben sette anni, dal 2014 al 2020;

le risorse del FEASR per l'Italia ammontano a 10,5 miliardi di euro a prezzi correnti (9,2 miliardi di euro a prezzi costanti) per il periodo di programmazione 2014-2020, a cui aggiungere il cofinanziamento nazionale che porterà le risorse pubbliche a 21 miliardi di euro a prezzi correnti (18,5 miliardi di euro a prezzi costanti);

la politica di sviluppo rurale prevede tre obiettivi strategici di lungo periodo (economico, ambientale e sociale) che consistono nel contribuire alla competitività dell'agricoltura, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all'azione per il clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali. In linea con la Strategia Europa 2020, i tre obiettivi generali del sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 si traducono più concretamente in sei priorità, con una maggiore enfasi ad alcuni temi principali quali innovazione, ambiente e cambiamento climatico: *a)* stimolare il trasferimento di conoscenze e l'innovazione; *b)* rafforzare la competitività in tutti i tipi d'agricoltura e la gestione sostenibile delle foreste; *c)* promuovere l'organizzazione, trasformazione e commercializzazione incluse, nonché la gestione del rischio della filiera agroalimentare; *d)* ripristinare, tutelare e migliorare gli ecosistemi; *e)* promuovere l'efficienza delle risorse e la transizione a un'econo-

mia a basse emissioni di CO₂; *f)* promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico;

con l'azione sinergica e rigorosa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a sostegno del settore agricolo e agroalimentare in ambito comunitario, come i suesposti interventi confermano, e nella sfera nazionale, come evidenziato all'interno del Documento di economia e finanza (DEF) per il 2013, le misure che saranno introdotte nei prossimi mesi a favore dello sviluppo e della competitività delle imprese, se da un lato rimuovono uno stato di incertezza sul comparto, dall'altro necessitano di essere affiancate da ulteriori interventi in grado di fronteggiare i persistenti livelli di criticità in cui si trova l'agricoltura italiana;

le congiunture attuali che incidono sul comparto agricolo rendono indispensabili alcune azioni volte a moderarne le conseguenze negative. In questa fase storica è necessario che la maggior parte delle risorse economiche disponibili attraverso la PAC tendano ad essere convogliate verso le imprese agricole e agroalimentari in modo da intensificarne la competitività;

le conseguenze dei cambiamenti climatici hanno generato un'alta frequenza di fenomeni atmosferici estremi, che vanno dall'eccesso di precipitazioni concentrate in brevi periodi alternati a lunghe fasi siccitose, con incidenze fortemente negative sul reddito degli agricoltori: in questa ottica si rende indispensabile un adeguato piano di gestione delle risorse idriche, mentre al tempo stesso appare sempre più necessario il potenziamento degli strumenti di gestione del rischio che coprano non solo le avversità naturali, ma anche le epizootie e le patologie vegetali e i rischi di mercato;

vanno considerati i numerosi atti del Parlamento europeo e degli organismi internazionali che danno indicazioni agli Stati membri in merito al ruolo delle donne in agricoltura e nelle aree rurali;

va tenuto conto di quanto riferito dal Sottosegretario per le politiche agricole

alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, nell'audizione del 17 settembre 2013 presso la XIII Commissione della Camera, in merito allo schema di Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, che il Governo si prefigge di inviare entro il 30 settembre 2013 alla Commissione europea;

si esprime apprezzamento per la completezza del documento, che fornisce indicazioni precise relativamente alle azioni da intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi tematici strategici, nonché per il coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle priorità strategiche dei futuri programmi di sviluppo rurale 2014-2020;

si prende atto delle iniziative avviate al fine di assicurare il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nonché dei soggetti del partenariato economico e sociale nella definizione della bozza di Accordo inviata alla Commissione europea nel mese di aprile 2013,

impegna il Governo:

a garantire che le priorità strategiche indicate nell'Accordo di partenariato si traducano in azioni concrete per l'impiego efficace delle risorse finanziarie disponibili segnatamente sotto i seguenti profili:

a) provvedere affinché, nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, si concentri l'ammontare massimo delle risorse finanziarie disponibili sulle misure dirette alle imprese agricole e agroalimentari, a partire da quelle finalizzate ad incrementare la competitività delle imprese medesime, a favorire il rinnovo della meccanizzazione e a sostenere i giovani agricoltori in particolare attraverso politiche di sostegno per l'accesso al credito per le imprese agricole guidate da giovani e da donne, favorendo l'utilizzo di terre pubbliche e demaniali, anche al fine di evitare una dispersione di risorse a vantaggio di soggetti o istituzioni diversi dall'impresa agricola;

b) individuare criteri di valutazione dei progetti di investimento a valere sui PSR, che favoriscano una forte selettività a favore delle imprese agricole e agroalimentari che generano valore aggiunto e occupazione;

c) prevedere meccanismi di premialità per le imprese femminili e per la creazione di reti di imprese agricole femminili;

d) prevedere, nel quadro della programmazione della politica di sviluppo rurale, misure di ampio respiro, su base nazionale, dirette a consentire la realizzazione di opere finalizzate a migliorare la captazione, la conservazione e la gestione dell'acqua necessaria alle pratiche agricole;

e) incentivare opere di riassetto idrogeologico di fiumi e torrenti a rischio di esondazione operate dalle aziende agricole con l'intento di ampliare le attività svolte dalle aziende agricole e di migliorare la sicurezza del territorio;

f) individuare adeguate risorse finanziarie per la costruzione di invasi artificiali all'interno delle aziende agricole o su terreni demaniali da utilizzare nel caso di incendi e per l'irrigazione durante la stagione estiva, al fine di evitare elevate perdite produttive;

g) adottare, nel quadro della programmazione della politica di sviluppo rurale, una misura nazionale con una dotazione di almeno l'8 per cento delle risorse dei PSR, finalizzata ad agevolare il ricorso, da parte degli agricoltori, a strumenti di gestione del rischio, in particolare a forme assicurative nei confronti dei rischi derivanti dalle avversità naturali, dai fenomeni meteorologici, dalle epizoozie e dalle patologie vegetali e dai rischi di mercato; in tale quadro, attivarsi perché siano previste specifiche attività di studio nonché misure di prevenzione e di indennizzo per fronteggiare i rischi e i problemi connessi alla presenza della fauna selvatica;

h) favorire tutte le iniziative volte alla semplificazione amministrativa e all'individuazione di procedure semplici, al fine di ridurre gli oneri burocratici per le imprese, in particolare quelli connessi ai procedimenti istruttori e autorizzativi;

i) nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle regioni costituzionalmente previste, valutare l'opportunità di disporre di un piano finanziario unico, al fine consentire, con un meccanismo di travaso, a quelle regioni che avessero una migliore capacità di spesa di spendere anche anticipatamente e, in seguito, alle altre regioni di recuperare quella spesa, lasciando i saldi intatti regione per regione;

l) porre in essere strumenti di maggiore flessibilità e autonomia all'interno di un quadro di regole definito dall'Unione europea, al fine di agevolare la gestione dei programmi a livello regionale e per tipologie di intervento; prevedere a tal fine forme idonee di mutuo in assenza di un'adeguata capacità di credito aziendale;

m) considerato che lo sviluppo rurale ha tra i suoi principali obiettivi il mantenimento delle popolazioni nelle aree rurali e montane, della loro qualità della vita, del presidio umano, ambientale, culturale e sociale delle stesse, e' fondamentale sostenere tutte quelle azioni e quei progetti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla condivisione del lavoro di cura, alla organizzazione di servizi di sostegno alla genitorialità ed alla cura per le imprenditrici, le lavoratrici e le famiglie in ambito rurale;

n) sostenere la filiera corta e rafforzare le filiere agricole e agroalimentari;

o) finanziare attività di informazione, consulenza e innovazione rivolte a coloro che intendono avviare o incrementare un'attività imprenditoriale in ambito agroalimentare, attraverso una dotazione finanziaria pari ad almeno il 5 per cento dello stanziamento dei PSR, con l'intento di offrire un adeguato grado di cono-

scenze, di trasferimento della ricerca applicata, con un'attuazione snella e semplificata a favore delle imprese;

p) investire risorse adeguate per un miglior controllo sulla contraffazione dei prodotti agroalimentari di qualità italiani;

q) incoraggiare le attività connesse a uno sfruttamento sostenibile della risorsa boschiva per le attività ricreative realizzate da parte delle aziende agricole ed incentivare le misure operate da soggetti privati atte a contenere il rischio di fitopatie e parassiti che possono compromettere l'integrità dei boschi e quindi il valore del patrimonio boschivo;

r) prevedere cofinanziamenti per l'acquisto di attrezzature di nuova generazione destinate all'attività selvicolturale che siano rispettosi dell'ambiente e della risorsa boschiva e che contribuiscano al suo mantenimento nel tempo;

s) incentivare i servizi per i territori svantaggiati, segnatamente per le imprese e i cittadini, per quanto riguarda la comunicazione con gli enti e con la pubblica amministrazione e prevedere in tale ambito meccanismi di premialità per le regioni più virtuose, ma anche di responsabilizzazione dei vertici amministrativi;

t) individuare sottoprogrammi e/o strumenti coordinati per lo sviluppo delle aree interne dell'Italia a rischio di spopolamento che soffrono di carenza di sostenibilità sociale ed economica, anziché disperdere le risorse in progetti a pioggia;

u) realizzare la banda larga, contenuta tra gli obiettivi strategici dell'Agenda digitale, nelle aree lontane dai centri urbani, ancora escluse e prive di interesse economico proprio per l'assenza di una rete efficace;

v) prevedere specifiche misure a favore della zootecnia e per il miglioramento delle razze equine ai fini del rilancio del comparto ippico nazionale, anche alla luce delle proposte di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

z) attivarsi nel quadro dell'auspicabile effettiva integrazione tra le diverse politiche europee e i programmi operativi al fine di valorizzare le esperienze di agricoltura sociale, agevolando l'accesso al credito e ai finanziamenti integrati per le imprese agricole che svolgono attività sociale o nell'ambito della propria attività principale – quali ad esempio il reinserimento di lavoratori disabili o a bassa contrattualità – o in attività distinte, ma connesse alla principale, quali le attività educative, di riabilitazione e cura, di servizi come agro-asili, accoglienza per anziani;

aa) incentivare forme di aggregazione delle imprese agricole e delle loro organizzazioni, anche attraverso l'individuazione di una soglia minima dimensionale per le associazioni dei produttori, in relazione alle dimensioni del mercato del prodotto, che devono comunque mantenere natura operativa e di reale concentrazione dell'offerta, con l'intento di conferire un maggior potere di mercato agli associati, evitando una troppo elevata polverizzazione del sostegno e una conseguente perdita di efficacia dello strumento in tale ambito, tenendo conto dell'attività legislativa già avviata dalla Commissione;

bb) incentivare la produzione di prodotti di origine animale che garantiscano il benessere degli animali, anche attraverso l'adozione di opportuni riconoscimenti e marchi, al fine di comunicare al consumatore che il processo produttivo rispetta determinati *standard* e requisiti;

cc) predisporre un piano di coordinamento nazionale che armonizzi gli importi del sostegno a valere sulle misure dei futuri programmi di sviluppo rurale per le azioni volte ad un miglioramento della redditività delle aree forestali di particolare rilevanza per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;

dd) adottare un programma nazionale, alla cui implementazione destinare un importo non inferiore al 5 per cento

dello stanziamento della politica di sviluppo rurale, che individui i principali fabbisogni infrastrutturali che limitano lo sviluppo economico delle imprese agricole nelle aree rurali delle cinque principali macro-regioni nazionali (Nord-est, Nord-ovest, Centro, Sud, Isole), al fine di orientare e indirizzare la redazione dei PSR regionali e la conseguente erogazione del sostegno, operando al contempo un importante coordinamento fra regioni limitrofe;

ee) finanziare un piano di monitoraggio dei costi aggiuntivi derivanti dall'attuazione del metodo di produzione biologica in Italia o dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE su terreni agricoli e forestali, al fine di armonizzare l'importo del sostegno fornito agli agricoltori biologici che beneficeranno della specifica misura prevista nei prossimi PSR regionali, evitando laddove possibile di creare squilibri eccessivi fra i vari territori agricoli nazionali;

a valutare la possibilità di integrare l'Accordo di partenariato con la previsione delle seguenti azioni:

a) Obiettivo tematico 1:

1) al fine di incrementare l'attività di innovazione delle imprese, aggiungere la seguente azione a valere sul FEASR: « sostegno alle attività di ricognizione e diffusione dei risultati conseguiti dagli enti di ricerca pubblici e dalle università relativi alla ricerca applicata nel settore agroalimentare »;

2) al fine di incrementare l'attività di innovazione delle imprese, aggiungere la seguente azione a valere sul FESR: « creazione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un albo pubblico degli enti di ricerca e dei centri di assistenza tecnica con indicazione aggiornata dei risultati conseguiti anche al fine di agevolare la verifica dell'efficienza e della utilità di tali strutture »;

3) al fine di rafforzare il sistema innovativo regionale anche attraverso l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubblica, aggiungere la seguente azione a valere sul FEAMP: « sostegno alle attività di ricerca nel settore degli attrezzi da pesca al fine di contribuire alla promozione dell'uso sostenibile dei mari e alla conservazione degli ecosistemi marini »;

b) Obiettivo tematico 2:

1) al fine di ridurre i divari regionali nei territori e diffondere la connettività in banda larga e ultra larga, aggiungere la seguente azione a valere sul FESR: « sostegno agli interventi finalizzati ad assicurare ai territori che ospitano rilevanti impianti portuali una capacità di connessione a almeno 30 Mbps »;

c) Obiettivo tematico 3:

1) al fine di incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell'attrattività del sistema imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri, aggiungere la seguente azione a valere sul FEASR: « sostegno a progetti di promozione del consumo di prodotti agroalimentari italiani nella ristorazione italiana all'estero, attraverso la predisposizione di un documento di reciproci impegni e garanzie tra imprese agroalimentari, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ristoranti interessati »;

2) al fine di rilanciare la propensione degli investimenti del sistema produttivo, aggiungere la seguente azione a valere sul FESR: « azioni volte alla predisposizione di studi di settore per verificare la vocazionalità dei territori e dei mercati locali al fine di evitare il finanziamento di attività poco redditizie e con un trascurabile impatto a livello di indotto e di occupazione »;

3) al fine di incrementare le risorse umane altamente qualificate e le competenze manageriali delle imprese, aggiungere la seguente azione a valere sul FEAMP: « sostenere progetti di formazione

per l'aggiornamento delle qualifiche necessarie a monitorare i processi di qualità e di tracciabilità della filiera ittica »;

d) Obiettivo tematico 4:

1) al fine di ridurre i consumi energetici nei cicli e nelle strutture produttive, aggiungere la seguente azione a valere sul FESR: « incentivi alle cooperative agricole per l'acquisto di macchinari utili al recupero e riciclo della materia »;

2) al fine di migliorare l'efficienza energetica negli usi finali e promuovere l'energia intelligente, aggiungere la seguente azione a valere sul FESR: « incentivi per l'adozione di sistemi di depurazione domestici e di sistemi di depurazione per attività di produzione quali zootecnia e serre e di recupero delle acque depurate e pluviali »;

3) al fine di migliorare l'efficienza energetica, aggiungere la seguente azione a valere sul FEAMP: « incentivi per la conversione ad alimentazione mista dei motori dei pescherecci »;

e) Obiettivo tematico 5:

1) al fine di prevenire e mitigare i cambiamenti climatici e ridurre il rischio desertificazione, aggiungere la seguente azione a valere sul FEASR: « incentivi per programmi, colture e pratiche di forestazione e gestione attiva di lungo periodo, volti al recupero di suoli contaminati a seguito di attività antropiche fortemente impattive dal punto di vista ambientale quali aree inquinate, *ex cave*, *ex discariche*, terreni periferici alle attività industriali a rischio, e non più destinabili ad attività agricola finalizzata alla produzione per alimentazione umana e animale »;

f) Obiettivo tematico 6:

1) al fine di migliorare il servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto, aggiungere la seguente azione a valere sul FESR « diffusione, da parte dei competenti servizi regionali, dei risultati degli studi sulla regimazione delle acque »;

g) Obiettivo tematico 9:

1) al fine di incrementare le attività economiche a contenuto sociale, aggiungere le seguenti azioni a valere sul FEASR:

« promuovere progetti di educazione alimentare e sostenibilità alimentare presso scuole di ogni ordine e grado e presso aziende agricole »;

« promuovere presso centri di ricerca e didattici progetti di agricoltura

sociale volti alla formazione e all'inserimento lavorativo dei soggetti disagiati »;

« promuovere presso le aziende agricole progetti di agricoltura sociale finalizzati alla formazione e all'inserimento lavorativo di detenuti a fine pena »;

a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi dei negoziati a livello europeo, nonché sul processo di attuazione delle linee strategiche, delle priorità e delle azioni indicate nella bozza di accordo e sui progressi ottenuti.

(8-00013)

« Sani ».

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (C. 1573 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

DOCUMENTO CONSEGNATO DAL RELATORE

Obiettivi strategici e strutturali dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Obiettivi strategici:

Missione	Programma	Obiettivo strategico	Priorità politica
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	Strategie di negoziato della riforma pesca (pcp)	promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	Strategie di negoziato per l'avvenire della PAC	promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	Regolamentazione e vigilanza dell'attività di pesca	promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	Strategie di negoziato per l'accordo WTO relativo all'agricoltura	promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti agroalimentari italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi	qualità e certezza delle produzioni agricole
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	qualità e certezza delle produzioni agricole

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food	qualità e certezza delle produzioni agricole
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare	qualità e certezza delle produzioni agricole
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Politiche in favore dello sviluppo rurale	rilancio della competitività nel settore agricolo
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Promozione ricerca nei settori produttivi	rilancio della competitività nel settore agricolo
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	rilancio della competitività nel settore agricolo
Agricoltura, politiche agroalimentari	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Politiche in favore dei giovani e delle donne rurali	rilancio della competitività nel settore agricolo
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	rilancio della competitività nel settore agricolo
Agricoltura, politiche agroalimentari	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi di produzione	Digitalizzazione Agricoltura Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione	rilancio della competitività nel settore agricolo

Obiettivi strutturali:

Missione	Programma	Denominazione Obiettivo strutturale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	Coordinamento, funzionamento e supporto al dipartimento
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	Partecipazione alla formazione della pac in sede comunitaria e partecipazione ai negoziati concernenti accordi internazionali in agricoltura
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Somme da erogare all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Attività di Vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/2009
Fondi da ripartite	Fondi da assegnare	Ripartizione del fondo che, in applicazione della L. F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Sicurezza e qualità agroalimentare
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F. . E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e analitici

Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità.	Tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità'
Soccorso civile	Interventi per soccorsi	Interventi di protezione civile e antincendio boschivo
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agro ambientali

ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 », per le parti di competenza (C. 1572 Governo, approvato dal Senato),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (C. 1573 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1573 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) nel quadro delle politiche finalizzate alla revisione della spesa pubblica – che si deve sviluppare attraverso l'analisi e la valutazione della spesa finalizzata al contenimento della spesa, e in particolare di quella corrente, favorendo al contempo una riqualificazione della stessa e un'allocatione più efficiente delle risorse – si sottolinea l'esigenza di un forte impegno anche da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la riorganizzazione delle modalità organizzative e operative delle strutture ministeriali, degli enti e delle società controllate, attraverso la valorizzazione delle risorse interne e il contenimento degli incarichi e delle consulenze a soggetti esterni all'amministrazione;

2) è necessario garantire che, accanto alle attività volte al contenimento e alla

riqualificazione della spesa, la gestione amministrativa sia rivolta al pieno, effettivo ed efficace utilizzo delle risorse spendibili. A tal fine, si segnala la necessità intervenire sulle cause dell'eccessiva formazione di residui passivi, individuabili tra l'altro, secondo la Corte dei conti, nello slittamento dei pagamenti, negli interventi legislativi non supportati da progetti di fattibilità, nella complessità delle procedure amministrative, in schemi contabili obsoleti nonché in comportamenti gestionali impropri;

3) appare necessario dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riferimento all'effettiva riscossione degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare, al fine di evitare censure da parte dell'Unione europea e di tutelare i produttori che si sono messi in regola. Si sottolinea, in proposito, che il decreto-legge n. 5 del 2009, da un lato, intendeva porre le premesse per evitare alla radice il fenomeno degli esuberi produttivi ed evitare conseguentemente le trattenute annue dell'Unione europea a carico dell'Italia a titolo di prelievo, trattenute che vanno a svantaggio dell'intera agricoltura italiana, e, dall'altro, intendeva risolvere il problema dell'accumulo del debito relativo alle multe, concedendo ai cosiddetti splafonatori una nuova possibilità di regolarizzazione e di rientro nella legalità, a determinate condizioni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM(2013)172 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM(2013)173 final (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)</i>	232
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	236
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 final (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i>	233
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	239
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)</i>	233
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	234
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di relazione formulata dal gruppo SEL)</i>	243
<i>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di relazione formulata dal gruppo SEL)</i>	248
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	256
DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	235
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.

COM(2013)172 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.

COM(2013)173 final.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Arianna SPESSOTTO (M5S) osserva come, allo stato, la Commissione non sia in possesso di sufficienti elementi di conoscenza per valutare appieno gli atti in esame, e riterrebbe opportuno, prima di concluderne l'esame, acquisire una valutazione da parte del Governo.

Lara RICCIATTI (SEL) ritiene di particolare gravità l'assenza nella proposta di regolamento in esame di specifiche disposizioni volte a definire strumenti e procedure relative al coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo delle attività di Europol, e ritiene a sua volta che occorra un ulteriore approfondimento della questione.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ricorda che il sottosegretario agli interni Bubbico ha preso parte alle sedute della I Commissione dedicate agli atti, intervenendo in quella sede. Con riferimento al tema sollevato dalla collega Ricciatti, sottolinea di avere egli stesso, nella proposta di parere, evidenziato i profili di criticità, anche a tal fine formulando una condizione, volta a indicare alla Commissione di merito, al Governo e alle istituzioni europee la necessità di intervenire sul punto. Ritiene che la condizione formulata vada proprio nella direzione auspicata, in linea peraltro con lo stesso articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che con apposito regolamento siano stabilite le modalità per il controllo dell'attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i Parlamenti nazionali.

Arianna SPESSOTTO (M5S), alla luce delle precisazioni fornite preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, ma ribadisce il rammarico per il fatto che non vi è stata una adeguata interlocuzione con il Governo – che sarebbe dovuta avvenire nella forma di una audizione – sul contenuto degli atti.

Antonino MOSCATT (PD) ringrazia il relatore per l'esemplare lavoro svolto e per aver accolto, nella proposta di parere, le istanze emerse nel corso del dibattito. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 final.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame congiunto degli atti dell’Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 5 giugno 2013.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Galgano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*) sulle Comunicazioni in oggetto, rinviandone ad una prossima seduta la valutazione da parte della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell’esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Paolo TANCREDI (Pdl), *relatore*, segnala che non sono pervenuti emendamenti e propone di riferire favorevolmente su entrambi i provvedimenti.

Annalisa PANNARALE (SEL) formula su entrambi i provvedimenti una proposta alternativa di relazione (*vedi allegati 3 e 4*), volta a riferire in senso contrario, che illustra.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che le proposte alternative di relazione risulteranno rispettivamente precluse dall’approvazione delle relazioni formulate dal relatore e saranno pertanto posta in votazione solo ove respinte le relazioni del relatore.

Vega COLONNESE (M5S) si sofferma sul Rendiconto, rilevando come sarebbe opportuno che anche in Italia, al pari degli altri Paesi europei, avvenisse un efficace controllo di gestione.

Paolo TANCREDI (Pdl) raccomanda l’approvazione delle proprie relazioni in senso favorevole, anche in considerazione del fatto che si tratta di documenti contabili che fotografano una situazione, e rispetto ai quali si può eventualmente dare un giudizio riguardante la forma redazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 1572 Governo recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 » e sul disegno di legge C. 1573 Governo recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 » e sulla allegata Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza). Delibera altresì di nominare il deputato Tancredi relatore presso la V Commissione.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole mentre il gruppo M5S ha presentato una proposta alternativa di parere contrario. Avverte quindi che la proposta alternativa di parere risulterà preclusa dall'approvazione della proposta di parere formulata dal relatore e sarà pertanto posta in votazione solo ove respinta la proposta del relatore.

Paolo ALLI (PdL) richiama la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*) formulata nella seduta di ieri, della quale raccomanda l'approvazione.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia il voto fermamente contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole formulata dal relatore, riguardante un decreto-legge che risponde unicamente ad esigenze di equilibrio di Governo e di maggioranza e che si basa sulla procedura del rinvio, poiché non fa che spostare l'onere della seconda rata dell'IMU sulla Legge di stabilità.

Con l'abolizione generalizzata dell'IMU e la previsione per il prossimo anno della *service tax* non si fa che trasferire il carico fiscale sulle persone maggiormente svantaggiate, poiché con le nuove imposizioni non solo i proprietari ma anche gli inquilini – presumibilmente quindi i cittadini più giovani – saranno soggetti a tributo. Inoltre, l'abolizione dell'imposta sulla casa viene finanziata con il fondo per gli affitti, ponendo in ulteriore difficoltà chi già vive un disagio abitativo, e anche sottraendo risorse alla manutenzione della rete ferroviaria, che, come è noto a tutti, si trova già in condizioni disastrose.

Sarebbe certo stato più utile riflettere su un programma che mettesse al centro esodati e cassa integrati, con una nuova idea di crescita per il Paese.

Luca PASTORINO (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per aver tenuto conto delle considerazioni svolte dal suo gruppo, anche con riferimento alla necessità di alleggerire il carico fiscale sul lavoro e ai rilievi critici mossi al tributo della Tares.

Arianna SPESOTTO (M5S) ribadisce le motivazioni poste alla base della proposta alternativa di parere contrario formulata dal suo gruppo e si associa alle considerazioni svolte dalla collega Pannarale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2013.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6) sul provvedimento in titolo, che tiene conto delle osservazioni a lei informalmente trasmesse da parte dei colleghi del gruppo M5S.

Vega COLONNESE (M5S) ringrazia la relatrice per aver ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal suo gruppo e preannuncia pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere; richiama in particolare il tema dei fondi destinati alla lotta contro la dispersione scolastica, che considera particolarmente importante.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, osserva come le iniziative richiamate si collochino nel solco delle linee guida indicate in tale ambito dalla Commissione europea, anche tenuto conto delle alte percentuali di abbandono scolastico del nostro Paese rispetto ad altri Stati europei.

Annalisa PANNARALE (SEL) non si dichiara contraria al provvedimento nel suo complesso, ma non ritiene opportuno concluderne l'esame così rapidamente, anche in considerazione del suo specifico rilievo.

Richiama in particolare l'attenzione dei colleghi sulle norme recate dall'articolo 19, che dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione ar-

tistica e musicale (AFAM). Osserva al riguardo che tale disposizione, nel consentire l'immissione in ruolo di circa 400 insegnanti precari escludendone nel contempo un migliaio, appare fortemente discriminatoria e si pone in contrasto con la direttiva europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che stabilisce che un contratto a tempo determinato può essere prorogato non più di una volta e che la sua durata totale non può superare i tre anni.

Ritiene che la XIV Commissione non possa non affrontare una questione di tale delicatezza, invitando la Commissione di merito a ristabilire un principio di giustizia ed equità nei confronti di personale docente altamente qualificato.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, prende atto delle osservazioni formulate e ritiene che, al fine di svolgere un adeguato approfondimento sulla questione sollevata dalla collega Pannarale si possa prevedere di rinviare l'espressione del parere ad una prossima seduta.

Annalisa PANNARALE (SEL) ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e in considerazione del fatto che l'esame del decreto-legge non è allo stato previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM(2013)172 final) – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013)173 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, la « Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM(2013)172 final) » e la « Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013)173 final) »;

sottolineato che gli atti in esame assumono rilievo non soltanto nella prospettiva dell’Unione europea ma anche per i singoli Paesi membri in considerazione del ruolo fondamentale che Europol svolge ai fini dello scambio di informazioni, del coordinamento delle operazioni per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo, come ribadito e sostenuto nel programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009;

evidenziato che la proposta di regolamento appare pienamente conforme al

principio di sussidiarietà, in quanto la riforma legislativa di Europol, per il suo carattere di agenzia dell’Unione, non potrebbe essere attuata né a livello nazionale né attraverso una iniziativa interna di Europol stessa, ma richiede l’intervento del colegislatore europeo, anche al fine di garantire la coerenza della riforma stessa con « l’approccio comune » in materia agenzie previsto dall’accordo interistituzionale siglato da Consiglio, Parlamento europeo e Commissione il 19 luglio 2012; appare peraltro evidente che la prevenzione e la lotta contro il crimine transnazionale richiede un sistema di coordinamento superiore rispetto alla sola prospettiva nazionale e giustifica una azione a livello UE;

ricordato che la proposta di regolamento in oggetto fornisce la base giuridica per una nuova Agenzia, che sostituisce e succede all’attuale ufficio Europol nonché a Cepol (Accademia europea di polizia), di cui assorbe le funzioni;

osservato in proposito che l’accorpamento di Cepol e di Europol, con il conseguente ravvicinamento tra funzione formativa e mansioni operative, permetterebbe – a costi inferiori rispetto all’attuale azione disgiunta – una semplificazione e razionalizzazione delle strutture esistenti nonché la realizzazione di un programma

di formazione europea più efficace e maggiormente incentrato sugli aspetti della cooperazione;

ribadita sul punto la necessità – emersa in sede di discussione sia presso le Commissioni I e XIV della Camera che presso la stessa Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni del Parlamento europeo – di garantire che la fusione delle due strutture non penalizzi in alcun modo le funzioni svolte da Cepol, che sinora ha dato ottima prova nelle attività di formazione dei funzionari delle autorità nazionali impegnate nel contrasto alle varie forme di criminalità organizzata, né pregiudichi le iniziative formative specifiche previste dagli Stati membri per il personale delle autorità di contrasto;

ricordato che la proposta di regolamento è diretta a dare attuazione all'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che affida allo strumento del regolamento la disciplina della struttura, del funzionamento, della sfera di azione e dei compiti di Europol e che lo stesso Trattato prevede che il regolamento deve altresì stabilire le modalità per il controllo dell'attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i Parlamenti nazionali;

evidenziato come il rafforzamento del ruolo affidato ai Parlamenti in questa materia tragga origine dalla necessità di preservare le garanzie democratiche in un settore, quello della cooperazione di polizia, in cui occorre procedere con la massima attenzione per conciliare adeguatamente l'esigenza di un'azione energica ed efficace nel contrasto alle gravi forme di criminalità e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

tali previsioni sono peraltro in linea con gli orientamenti contenuti nella Comunicazione COM(2010)776 sul controllo democratico di Europol, già oggetto di esame nella scorsa legislatura da parte della XIV Commissione, che aveva in quella occasione – con parere favorevole con osservazioni approvato il 16 marzo

2011 – sottolineata la necessità di garantire un efficace controllo da parte dei Parlamenti nazionali;

rilevata tuttavia l'assenza, nel testo del regolamento, di disposizioni puntuali riguardanti il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo sull'attività di Europol; se, da un lato, la proposta prevede la trasmissione di documenti di programmazione dell'attività di Europol (programma di lavoro annuale e pluriennale) al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali in modo da consentire la verifica ex ante delle attività, dall'altro, le disposizioni contenute nel testo appaiono carenti laddove non consentono di tradurre concretamente le modalità attraverso le quali i Parlamenti nazionali di fatto concorrerebbero al controllo, in particolare ex post;

osservato inoltre che, rispetto al quadro giuridico attuale, la Commissione europea ha inteso aumentare le informazioni che gli Stati membri devono comunicare a Europol, previsione rispetto alla quale occorre valutare la fattibilità e la sostenibilità amministrativa;

richiamati, in particolare, i contenuti dell'articolo 29, che prevede che Europol possa instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, gli istituti di formazione sulle attività di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private, che implicherebbero la possibilità di scambio di dati con i partner citati se ciò sia necessario allo svolgimento dei compiti di Europol;

valutata al riguardo l'opportunità di promuovere sistemi che rendano più omogenei i dati nonché l'adozione di cautele nella loro raccolta e condivisione con parti private, anche chiarendo la tipologia dei soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio di informazioni e sulle ragioni che dovrebbero giustificare tale condivisione;

ricordato, più in generale, che il regolamento reca disposizioni relative rispettivamente alle garanzie in materia di protezione dei dati e ai mezzi di tutela (ricorso al garante europeo della protezione dei dati, ricorso giurisdizionale e responsabilità) dei diritti violati a causa del trattamento dei dati e che la proposta mira a rafforzare l'attuale regime di protezione dei dati applicabile a Europol nel tentativo di individuare un punto di equilibrio tra la tutela delle persone fisiche e le esigenze proprie delle attività di contrasto, in linea con i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, allineandosi altresì alla convenzione n. 10823 e alla raccomandazione n. R(87) 1524 del Consiglio d'Europa, nonché alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

sottolineata in ultimo l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo nonché alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda ad integrare il testo al fine di una migliore e più puntuale definizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali si tradurrebbe concretamente la previsione del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo delle attività di Europol;

e le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere disposizioni volte a garantire che la soppressione di Cepol e l'attribuzione delle relative competenze ad Europol non determini un indebolimento delle attività di formazione che attualmente Cepol svolge;

in materia di trattamento delle informazioni e di scambio di dati tra autorità di polizia, si prevedano disposizioni volte a garantire l'omogeneità dei dati, l'efficacia dei meccanismi di controllo, nonché l'adozione di cautele nella loro raccolta e condivisione con parti private, anche chiarendo la tipologia dei soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio di informazioni e sulle ragioni che dovrebbero giustificare tale condivisione.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM(2013)165 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste (COM(2013)166 final).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminate, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, le Comunicazioni della Commissione europea sull’istituzione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM(2013)165) e sul coordinamento ex ante delle grandi riforme (COM(2013)166);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle audizioni svolte presso la Commissione Bilancio nell’ambito dell’indagine conoscitiva relativa all’esame delle due Comunicazioni;

considerata la risoluzione sulle future proposte relative all’Unione economica e monetaria approvata il 23 maggio 2013 dal Parlamento europeo;

rilevato che gli interventi prospettati dai documenti in esame hanno un significativo impatto sulle competenze e sugli strumenti di azione dell’Unione europea nonché sui rapporti tra l’ordinamento europeo e quelli nazionali ed investono, pertanto, direttamente le competenze della XIV Commissione;

premesso che:

le Comunicazioni in esame sono intese ad avviare la realizzazione di una « cornice integrata di politica economica »

che dovrebbe costituire uno dei pilastri di una nuova ed autentica Unione economica e monetaria, secondo la tabella di marcia approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2012;

la realizzazione di un effettivo coordinamento delle politiche economiche – dopo una lunga fase in cui le Istituzioni dell’Unione hanno privilegiato il rafforzamento di regole e procedure a presidio della finanza pubblica – risponde ad un obiettivo da lungo tempo perseguito dall’Italia e deve costituire il primo passo verso la realizzazione di un governo europeo dell’economia e verso una integrazione politica in senso federale;

è pertanto necessario che alla presentazione di proposte legislative sulle materie oggetto delle comunicazioni in esame si accompagni un rapido avanzamento dei lavori sulla mutualizzazione del debito sovrano, sulla costituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie e sugli altri elementi costitutivi di un’autentica Unione economica;

questi passaggi implicano una ampia condivisione di sovranità e la conseguente compressione dei margini per le scelte di politica economica nazionali. È pertanto opportuno che ci si adoperi al più presto per integrare questo nuovo strumento nel sistema dei trattati e delle istituzioni comuni per evitare che si de-

terminino indebite alterazioni degli equilibri tra gli Stati membri e sia assicurata la legittimità democratica. È da valutare inoltre se questa integrazione sia possibile a trattati vigenti o se sia da considerare all'interno di una necessaria revisione dei Trattati;

occorre assicurare inoltre il massimo coinvolgimento possibile dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e, ove appropriato, delle parti sociali nelle procedure previste ai fini sia del coordinamento delle riforme economiche sia della stipulazione di accordi contrattuali. In tal modo, oltre a garantire la legittimità democratica delle nuove procedure, si assicurerebbe l'effettiva condivisione delle grandi riforme economiche da parte dei Paesi interessati, evitando che esse posano di fatto essere imposte dalle Istituzioni dell'Unione o dai mercati;

i meccanismi contemplati dalle comunicazioni in esame e, in generale, dalla cornice integrata per le politiche economiche sono stati pensati fondamentalmente con il fine di sostenere la convergenza della competitività dei paesi membri attraverso liberalizzazioni e semplificazioni, investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali (in particolare ricerca e sviluppo, formazione e università di qualità). Ciò deve avvenire in conformità con le raccomandazioni per ciascun Paese adottate nell'ambito del semestre europeo. Sarebbe però opportuno che il sostegno alla produttività sia inteso in senso ampio includendo anche misure a favore dell'occupazione e utili a porre rimedio agli effetti sociali della crisi economica;

alcune delle opzioni di intervento prospettate dalle comunicazioni in esame presentano numerosi elementi di criticità e di ambiguità in merito ad aspetti di particolare delicatezza;

desta forti perplessità il ricorso ad accordi contrattuali bilaterali per l'accesso al sostegno dello strumento di convergenza. Non appare infatti chiara la natura e l'efficacia giuridica di tali strumenti negoziati e il loro valore aggiunto rispetto

a procedure e regole adottate secondo le procedure previste dai Trattati. L'adozione degli accordi bilaterali potrebbe inoltre:

inficiare l'unitarietà dell'ordinamento europeo, esaltando la diversa «capacità negoziale» di ciascun Paese, in contrasto con il principio della parità degli Stati membri;

pregiudicare la coerenza complessiva delle strategie da perseguire pregiudicando l'obiettivo del più stretto coordinamento delle politiche economiche;

non assicurare trasparenza e un effettivo ruolo dei parlamenti nazionali nella definizione delle condizioni per beneficiare del sostegno finanziario trasfuso negli accordi;

non appare condivisibile, tra le opzioni per il finanziamento dello strumento di convergenza, il ricorso ai contributi dei Paesi partecipanti calcolati in base al rispettivo Reddito nazionale lordo (RNL), tenuto conto che l'Italia è già contribuente netto al bilancio dell'UE e terzo sottoscrittore del capitale dell'ESM di cui peraltro non ha sinora usufruito;

in ogni caso, lo strumento di convergenza dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'UE come entrata esterna con destinazione specifica, che quindi non rientrerebbe nei massimali fissati nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale;

con riferimento al coordinamento ex ante delle riforme economiche, non appare condivisibile la proposta della Commissione di limitarlo ai mercati dei prodotti, dei servizi – inclusi i servizi finanziari – e del lavoro nonché ad alcune riforme tributarie;

è invece necessario, al fine di assicurare in modo stabile crescita ed occupazione, salvaguardando la coesione sociale, che il coordinamento ex ante ed il sostegno dello strumento di convergenza riguardino anche misure intese a sostenere l'occupazione, l'inclusione sociale, la lotta alla povertà nonché l'armonizzazione dei

sistemi nazionali di tassazione al fine di ridurre la concorrenza fiscale dannosa;

è condivisibile la proposta della Commissione di rendere il coordinamento delle riforme vincolante per gli Stati della zona euro, assicurando comunque il coinvolgimento degli altri Stati membri dell'Unione nonché di utilizzare quale piattaforma principale per il coordinamento i programmi nazionali di riforma;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale della Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riguardo allo strumento di convergenza e agli accordi bilaterali:

1) si riservi lo strumento ai paesi in ritardo di competitività e in zona preventiva e non già in procedura di infrazione. Per i paesi in procedura di infrazione ci sono già specifici strumenti;

2) si subordini il ricorso agli accordi bilaterali, ai fini dell'accesso allo strumento di convergenza, alla previa dimostrazione, mediante una più accurata e trasparente valutazione, del loro valore aggiunto rispetto alle procedure di coordinamento vigenti per il coordinamento ex ante delle strategie macroeconomiche nell'ambito del Semestre europeo;

3) siano previste la massima trasparenza e pubblicità possibili nella fase della negoziazione degli accordi tra la Commissione e i singoli Stati membri;

4) siano destinate fonti di finanziamento autonome e dedicate allo strumento di convergenza, che dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'UE al di fuori dei massimali di spesa fissati dal quadro finanziario pluriennale;

5) sia assicurata la complementarità del nuovo strumento con gli strumenti finanziari esistenti, quali, in particolare, i Fondi strutturali;

6) il sostegno finanziario dello strumento di convergenza sia ristretto, come proposto dalla Commissione, a progetti di riforma connessi con le raccomandazioni ricevute dal paese interessato nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici;

7) siano, al fine di prevenire e contrastare comportamenti opportunistici, condizioni rigorose per l'accesso al finanziamento dello strumento di convergenza e un sistema di monitoraggio efficace sull'effettiva attuazione delle riforme;

8) si preveda il sostegno da parte dello strumento di convergenza anche ad interventi volti a sostenere l'occupazione e la coesione economica e sociale. Le riforme da finanziare non dovrebbero, in ogni caso, determinare un impatto negativo sull'inclusione sociale, sui diritti dei lavoratori, sull'assistenza sanitaria e su altre questioni sociali, nemmeno nel breve termine;

con riferimento al coordinamento delle riforme macroeconomiche:

9) il coordinamento sia attuato nell'ambito delle procedure esistenti e, in particolare, del semestre europeo e sia reso vincolante per tutti gli Stati della zona euro, assicurando comunque il coinvolgimento degli altri Stati membri dell'Unione su base volontaria;

10) l'oggetto delle riforme da coordinare sia definito, anche in coerenza con quanto indicato al capoverso 11), in modo ampio rispetto alle proposte della Commissione, affinché esse comprendano anche misure per sostenere l'occupazione, porre rimedio agli effetti sociali della crisi economica e armonizzare i sistemi fiscali nazionali al fine di ridurre la concorrenza fiscale dannosa tra gli stati membri;

con riguardo alla legittimità democratica:

11) il Parlamento europeo sia coinvolto, su un piano di parità con il Consiglio, nella approvazione degli accordi contrattuali negoziati dalla Commissione con gli Stati membri e nel coordinamento delle riforme economiche ex ante. In particolare, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità, analogamente al Consiglio, di proporre modifiche al piano nazionale di riforma quando ciò sia giustificato dagli effetti previsti sugli altri Stati membri e sul funzionamento dell'UEM;

12) sia assicurato l'intervento effettivo e sistematico dei parlamenti nazionali nel coordinamento delle riforme ex ante

nella negoziazione degli accordi bilaterali con particolare riguardo alla definizione delle riforme da finanziarie e delle condizioni per l'accesso al sostegno dello strumento di convergenza. A questo scopo, oltre ai meccanismi di raccordo tra ciascun Parlamento ed il rispettivo Governo, dovrebbe essere attivato un dialogo politico diretto, sistematico e strutturato, tra i Parlamenti nazionali ed i rappresentanti della Commissione europea sia nella fase della negoziazione sia in quella dell'applicazione dell'accordo contrattuale;

13) si preveda, altresì, la trasmissione diretta ai parlamenti nazionali, da parte della Commissione europea, dei pareri da essa espressi sui rispettivi piani nazionali di riforma, prima che essi siano sottoposti al Consiglio e all'Eurogruppo.

ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE
FORMULATA DAL GRUPPO SEL**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C. 1572);

premesso che:

il Rendiconto per l'anno 2012 riflette sostanzialmente i risultati dell'azione del Governo Monti;

l'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni è sceso nel 2012 al 3 per cento del Pil, registrando un calo di otto decimi di punto e di 12 miliardi nei valori assoluti. Rispetto al valore toccato nel 2009 (5,4 per cento) l'indebitamento si è quasi dimezzato; è rimasto però più che doppio rispetto al livello pre-crisi del 2007 (1,7 per cento);

la flessione dell'indebitamento è stata conseguita, lo scorso anno, in virtù di un miglioramento dell'avanzo primario di circa 21 miliardi, in parte assorbito dalla maggiore spesa per interessi, che è aumentata di 8,4 miliardi e ha raggiunto il 5,5 per cento del Pil;

rispetto al picco di indebitamento del 2009, l'avanzo primario registra, in termini cumulati, un aumento di quasi 51 miliardi che, a fronte di un aumento di 15 miliardi della spesa per interessi, si traduce in una riduzione del disavanzo complessivo di circa 35 miliardi. Le componenti correnti e in conto capitale contribuiscono a tale miglioramento per, rispettivamente, 25 e 10 miliardi. Il confronto

con il 2007, anno di massimo ciclico prima dell'avvio della crisi e di minimo storico dei livelli di indebitamento, evidenzia tuttavia il permanere di un maggiore disavanzo di oltre 22 miliardi (1,3 punti in quota di Pil);

spicca il miglioramento di oltre 16 miliardi (0,7 punti di Pil) registrato in questo arco di tempo dal saldo in conto capitale, che incorpora l'accentuato ridimensionamento degli investimenti pubblici;

la presenza di ampi scostamenti dai livelli di minimo indebitamento del 2007 dà misura della mancata realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica inizialmente assunti per il 2012. Le manovre attuate con i decreti-legge 98, 138 e 201 del 2011 si sono aggiunte alle misure di contenimento già varate col DL 78/2010, portando a quasi 60 miliardi la correzione del bilancio pubblico per l'anno 2012;

nel conto programmatico della pubblica Amministrazione del 2012 venivano in particolare iscritte maggiori entrate discrezionali per quasi 43 miliardi, circa la metà delle quali attribuibili al solo DL 201/2011. Nelle valutazioni espresse nel DEF 2012, tali interventi avrebbero dovuto portare l'avanzo primario a 57 miliardi di euro, riconducendo così l'indebitamento all'1,7 per cento del Pil, appunto il valore pre-crisi del 2007;

tali obiettivi venivano rivisti in corso d'anno, in considerazione di una caduta del prodotto di dimensioni ben

superiori a quelle attese. La Nota di aggiornamento del settembre scorso, portava al 2,6 per cento il dato programmatico di indebitamento, con un avanzo primario ridimensionato a circa 45 miliardi;

anche queste valutazioni si sono rivelate troppo ottimistiche: il dato di consuntivo fissa il disavanzo 6,4 miliardi al di sopra dell'obiettivo rivisto, con un avanzo primario più basso di circa 6 miliardi; la differenza rispetto al DEF 2012 è di 20,5 miliardi per l'indebitamento e di 18 miliardi per il saldo primario. La correzione apportata agli andamenti della finanza pubblica è stata dunque pari alla metà degli effetti attesi;

non meno fallimentare è stato il bilancio economico-sociale del Governo Monti;

lo *stock* del debito pubblico italiano è cresciuto nel corso del 2012 dal 120 per cento al 127 per cento del Pil. La recessione prosegue malgrado – sarebbe meglio dire « a causa di... » – tutti i sacrifici che hanno gravato su lavoratori e lavoratrici, famiglie e pensionati. Lo *spread* si è abbassato solo grazie all'intervento della BCE;

dopo il taglio delle pensioni, l'aumento delle accise e dell'Iva (tutte tasse indirette che colpiscono proporzionalmente in misura maggiore i ceti popolari), l'IMU sulla casa, la liberalizzazione del mercato del lavoro che toglie diritti ai lavoratori senza ottenere un solo posto di lavoro in più, siamo arrivati a questi risultati a dire poco preoccupanti;

né il drastico prolungamento dell'età pensionabile, né le così dette liberalizzazioni, né il tentativo di abolire l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, hanno nulla a che vedere con la riduzione del debito pubblico italiano. Anzi, il rapporto debito/prodotto interno lordo è ancora cresciuto per via della recessione incalzante;

dunque, sacrifici – a senso unico a carico dei ceti popolari – mentre il debito rimane immutato, anzi cresce, la disoccu-

pazione aumenta, le tasse aumentano e calano i consumi. In definitiva, i problemi sono stati solo rinviati;

a dicembre del 2011 il Governo Monti prevedeva per il 2012 una diminuzione del Pil dello 0,4 per cento. Ma il Pil italiano nel 2012 è diminuito del 2,4 per cento (il Governo ha dunque commesso un errore grossolano nelle previsioni, e meno male che si trattava di « tecnici »), i consumi durevoli e gli investimenti del 10 per cento. La recessione ha affondato l'economia ma anche i conti pubblici;

il Governo Monti non solo non ha previsto la dimensione della recessione, ma in gran parte l'ha causata. Le manovre di tasse e tagli, infatti, hanno prodotto una riduzione del Pil di un punto percentuale. Lo certifica nel suo bollettino (luglio 2012) la Banca d'Italia (e lo ha ammesso persino Monti). La cura ha dunque fatto molto più male della malattia;

dopo i 145 miliardi recuperati con le due manovre d'emergenze estive di Tremonti, datate 2011, i « tecnici » hanno tagliato la spesa e tassato gli italiani per 63,2 miliardi (tra manovra « Salva Italia » e « *Spending review* »). Le manovre hanno complessivamente causato una riduzione del reddito del Paese di circa 16 miliardi. Rendendo così più difficili da raggiungere gli obiettivi per i quali tagli e tasse erano stati escogitati;

la pressione fiscale ha raggiunto, dopo i provvedimenti dei governi Berlusconi e Monti, la ragguardevole percentuale vicina al 45 per cento, una delle più alte al mondo;

nel corso del 2012 – secondo l'Istat – si è osservato un progressivo aggravarsi delle condizioni del mercato del lavoro che ha risentito della persistente flessione dell'attività economica. Contemporaneamente, il tasso di disoccupazione è fortemente aumentato (dall'8,4 per cento nel 2011 al 10,7 per cento nel 2012) fino a toccare l'11,2 per cento nel quarto trimestre del 2012 e l'11,5 per cento nel mese di marzo 2013. Tasso che andrebbe cor-

retto al rialzo tenendo conto anche del consistente ricorso alla Cassa integrazione guadagni;

nei fatti, la recessione in atto ha fatto sì che – secondo quanto emerge dai dati della Confindustria – tra il secondo trimestre 2012 e lo stesso periodo del 2011, in Italia i disoccupati siano 758mila in più. A fine 2013, la forza lavoro non utilizzata (valutando sia i disoccupati che i fruitori di cassa integrazione) salirà al 13,9 per cento, dal 12,8 per cento di fine 2012. Cifre a cui bisogna aggiungere il dato sui lavoratori ormai scoraggiati che non cercano neanche più lavoro uscendo di fatto dalle statistiche, stimati dall'Istat in misura pari a circa 2,897 milioni nel 2011, in aumento su base annua di circa il 5 per cento;

una grossa fetta della popolazione femminile è tagliata fuori dal mercato del lavoro, e la disoccupazione riguarda un terzo dei giovani italiani. Dal 2007 al 2011 il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è infatti passato dal 24 al 32 per cento, con un ulteriore balzo al 39,3 per cento nel primo trimestre 2012. La crisi incide in misura maggiore su i più giovani, perché sono loro i principali utilizzatori dei contratti di lavoro temporaneo ed i primi ad essere licenziati;

il nostro Paese sta tragicamente vivendo una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi;

i consumi delle famiglie si sono notevolmente ridotti;

una delle principali determinanti dell'attuale recessione, iniziata nella seconda metà del 2011, è la caduta del reddito disponibile, che ha determinato una profonda contrazione dei consumi delle famiglie. Nel 2012, infatti, in presenza di una flessione del prodotto interno lordo reale del 2,4 per cento, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito del 4,8 per cento. Si tratta di una caduta di intensità eccezionale e che giunge dopo un quadriennio caratterizzato da un continuo

declino (nel 2011 il reddito reale era inferiore di circa il 5 per cento rispetto a quello del 2007, ultimo anno in cui aveva presentato una dinamica positiva);

i redditi da lavoro sono rimasti pressoché stabili in termini nominali, subendo comunque la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione. I redditi da lavoro dipendente hanno segnato nel 2012 una crescita nulla, mentre erano aumentati dell'1,8 per cento nel 2011 e dello 0,7 per cento nella media del periodo 2009-2011;

l'incidenza delle imposte correnti sul reddito disponibile delle famiglie è salita al 16,1 per cento, un punto percentuale in più rispetto all'anno precedente e al livello più alto dal 1990. Se al prelievo fiscale corrente si aggiungono le altre imposte sulla produzione, l'incidenza del prelievo sul reddito disponibile sale al 16,5 per cento, con un incremento di 1,3 punti percentuali rispetto all'anno prima. Considerando i contributi sociali effettivi e figurativi, l'incidenza del carico fiscale e contributivo corrente sul reddito disponibile tocca il 30,3 per cento, a fronte del 29,4 per cento del 2011;

non si risolverà certo la crisi con le politiche di «austerità espansiva» che l'hanno provocata. Pensare che il taglio nei deficit pubblici possa essere compensato dall'aumento di altre componenti della domanda aggregata è una pia illusione. Come mostrato in studi e dall'esperienza pratica (vedi Grecia), il moltiplicatore fiscale in una fase di recessione è positivo, e l'austerità porterà quindi ad un calo del Pil maggiore del calo del debito rendendo impossibile raggiungere l'obiettivo della riduzione del rapporto debito/Pil;

come ha affermato persino il Centro studi di Confindustria (Nota del C.S.C. del 25 Giugno 2012): «*Le condizioni economiche dell'Area euro si stanno rivelando molto peggiori di quel che era stato previsto pochi mesi fa. Le misure finora adottate dalla BCE e dai governi, alla luce dell'andamento delle variabili reali e della reazione dei mercati finanziari (con una stretta*

interrelazione in entrambe le direzioni tra le prime e i secondi), si sono dimostrate del tutto inadeguate. In particolare, le politiche di bilancio improntate al solo rigore, invece di stabilizzare il ciclo, stanno facendo avviantare su se stessa l'intera economia europea »;

una politica diversa era possibile; si sarebbe potuto avviare riforme strutturali come un maggior ruolo del pubblico nella gestione delle banche ed una tassazione stabile e reale sulle transazioni finanziarie; si sarebbe potuto fissare una quota adeguata del Pil da destinare alla formazione e alla ricerca; adottare una tassazione sui grandi patrimoni; varare una legge urbanistica per proteggere il nostro territorio dall'indiscriminata e pericolosa cementificazione; si potevano separare le banche commerciali da quelle d'affari; limitare l'utilizzo dei prodotti finanziari rischiosi; regolamentare i movimenti di capitali; creare un'agenzia pubblica di rating; intervenire con più efficacia nel contrasto all'evasione fiscale; impostare una politica industriale volta alla conversione ecologica del nostro sistema produttivo e dei servizi ed infine adottare una reale politica contro la corruzione e gli sprechi di denaro pubblico;

niente di tutto ciò è stato fatto con le conseguenze economiche e sociali che sono sotto gli occhi di tutti;

nell'ultimo decennio la spesa pubblica è aumentata in valori assoluti di quasi 200 miliardi (dati Istat) e per la Corte dei Conti la spesa pubblica primaria è aumentata di circa il 5 per cento in media all'anno, accrescendo l'incidenza sul PIL di quasi 8 punti;

tenendo ferma la spesa reale, bastava impiegare quel dividendo per azzerare il deficit pubblico, e sarebbero rimaste ulteriori risorse sia per investire sia per ridurre le imposte. Invece, si è fatto il contrario: si è alzata la spesa, alzato le tasse a livelli record e ulteriormente alzato il debito pubblico. Il paese è rimasto così schiacciato da una gravissima recessione, ben più grave di quelle registrate da altri paesi UE;

si è, invece, instaurata nel nostro paese ed a livello europeo una spirale perversa di politiche di austerità che incidono negativamente sulla crescita deprimendo il PIL, che a sua volta diminuisce le entrate dello Stato e ne aumenta le spese per fare fronte alla disoccupazione crescente;

il pericolo rappresentato da politiche di austerità a senso unico era stato ben delineato dal Presidente della Corte dei Conti che nell'ambito dell'audizione sul DEF 2012, svolta presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, aveva rilevato che: « *il pericolo di un corto circuito rigore/crescita non è dissipato nell'impianto del DEF 2012-2015, impegnato a definire il profilo di avvicinamento al pareggio di bilancio in un arco di tempo molto breve. L'urgenza del riequilibrio dei conti si è tradotta, pertanto, inevitabilmente nel ricorso al prelievo fiscale, forzando una pressione già fuori linea nel confronto europeo e generando le condizioni per ulteriori effetti recessivi indotti dalle stesse restrizioni di bilancio. Con un consistente depauperamento dei benefici attesi e con il rischio di ricorrenti ma non risolutivi adeguamenti dell'intensità delle manovre correttive »;*

nell'ambito dell'attuale crisi economica ed occupazionale non è pensabile il proseguimento delle politiche di austerità, o misure quali quelle che si sono rivelate pesantemente recessive, al contrario serve un insieme di misure organiche di politica economica che superino le politiche di *austerità* a favore di interventi ed investimenti di sostegno alla domanda, al lavoro, ai redditi, alla lotta alla povertà;

valutato altresì che:

l'Europa ha risposto alla crescente instabilità dei mercati finanziari imboccando la strada dell'austerità. A partire dalla primavera 2010 sono stati così varati programmi di riequilibrio dei conti pubblici ambiziosi, simultanei e concentrati in un lasso di tempo relativamente breve. Nei Paesi periferici il riequilibrio dei conti pubblici è avvenuto al prezzo di pesanti

ricadute economiche e sociali (catastrofiche, nel caso greco), ed è stato parzialmente vanificato dalla recessione indotta proprio dalle politiche di austerità;

è sostanzialmente l'analisi delle cause profonde della crisi ad essere sbagliata. Essa viene fatta risalire alla « crisi dei debiti sovrani », mentre i debiti sovrani sono peggiorati a seguito della crisi e non viceversa. Nel biennio della grande recessione l'aumento del rapporto tra debito pubblico e PIL è stato nei Paesi periferici solo leggermente superiore alla media dell'eurozona. La sfiducia dei mercati finanziari è stata innescata dai crescenti squilibri macroeconomici tra i sistemi produttivi più forti (Germania *in primis*), molto competitivi e in forte avanzo commerciale, e i Paesi periferici considerati – a causa di debolezze strutturali che sono andate aggravandosi negli anni duemila – meno capaci in prospettiva di onorare i propri debiti pubblici;

per questi motivi è stato un errore, nella scorsa legislatura, inserire in Costituzione con le modifiche all'articolo 81, il pareggio di bilancio come previsto dal cd. « *Fiscal compact* »;

L'attuale crisi di sistema comporta la necessità di proporre un nuovo modello socioeconomico ove gli obiettivi da perseguire per la costruzione di un'Europa equa e giusta devono valicare il confine della pur necessaria promozione della stabilità finanziaria e della crescita economica ed incentrarsi anche e soprattutto su una rimodulazione del concetto di solidarietà e di comunità da applicarsi alle relazioni tra i paesi membri;

i programmi dell'Unione sottolineano l'importanza dell'integrazione ma impongono politiche di austerità che la rendono difficile, mentre la costruzione di un concetto giusto di « Europa » dovrebbe porre al suo centro la solidarietà tra le diverse espressioni socio/culturali europee essendo questo il presupposto necessario allo sviluppo di ogni politica volta alla realizzazione della stabilità finanziaria e della crescita economica;

il Governo Monti italiano ha recepito passivamente il tema dell'*austerity* imposta a livello comunitario;

delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (C. 1573 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE
FORMULATA DAL GRUPPO SEL**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate le Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (C. 1573);

considerato che:

l'Assestamento per l'anno 2013, è sostanzialmente determinato dalle politiche messe in atto dal Governo Letta;

il disegno di legge di assestamento per il 2013 evidenzia un peggioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2013;

il saldo netto da finanziare passa infatti da -6.185 milioni a -31.065 milioni, con un peggioramento di 24.881 milioni, pari a circa il 400 per cento rispetto all'entità del medesimo aggregato indicata dalla legge di bilancio; detto importo deriva dalla somma di un peggioramento di 15.029 milioni, dovuto a variazioni per atto amministrativo, imputabili prevalentemente all'incremento delle spese per 16.586 milioni;

in particolare, vanno ricordati l'avvenuta istituzione, disposta dal decreto-legge n. 35 del 2013, del fondo finalizzato ad assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, ed un peggioramento per 9.851 milioni derivante dalle proposte dell'assestamento stesso, riconducibili alle minori entrate

finali, per un importo pari a 12.356 milioni, risultante da una forte diminuzione delle entrate tributarie (per 14.521 milioni) solo in parte compensata dall'aumento delle entrate extratributarie (per 2.088 milioni) e dalla vendita ed ammortamento di beni patrimoniali, pari a 77 milioni;

per quanto concerne le spese finali, le variazioni tra previsioni assestate e previsioni iniziali fanno registrare un incremento pari a 14.082 milioni (in conto competenza), ascrivibili per la gran parte alla spesa in conto capitale. La spesa corrente cresce, invece, in misura lieve (0,24 per cento, pari a 954 milioni) al netto degli interessi. A fine anno la spesa per interessi sul debito dello Stato sarà pari a 89.162 milioni (500 milioni in meno rispetto alle previsioni);

i dati contabili dell'assestamento evidenziano, dunque, numerose criticità di gestione del bilancio. Si tratta, in primo luogo, del netto peggioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza, con il saldo netto da finanziare che peggiora di circa il 400 per cento, anche a causa della contrazione del gettito IVA per oltre 10 miliardi di euro;

le manovre di correzione dei conti pubblici per il 2012 hanno sì consentito il miglioramento di alcuni saldi (peraltro solo di alcuni e in misura minore di quanto ci si sarebbe potuto attendere), ma hanno generato anche effetti depressivi

sull'economia, come dimostra il calo delle entrate tributarie già in difficoltà e in forte recessione;

le cifre dei dati di bilancio fanno intravedere una situazione socioeconomica molto preoccupante: la disoccupazione in aumento, l'impovertimento di sempre più estesi strati di popolazione, la chiusura di piccole e medie imprese, la mancanza di sviluppo. Né le prospettive future appaiono migliori ove si consideri che, secondo le previsioni più aggiornate, riportate nelle considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia all'assemblea dei soci del 31 maggio 2013, anche quest'anno si chiuderà con un forte calo dell'attività produttiva e dell'occupazione;

a questi andamenti si aggiunge quello ancora più preoccupante costituito dall'andamento del debito pubblico, che ha ampiamente superato la soglia di 2.050 miliardi di euro e si avvicina ai 2.100 miliardi di euro: altro che pareggio di bilancio previsto in Costituzione;

sin dal suo insediamento il Governo aveva promesso l'avvio di un'incisiva azione di *spending review* ma, ad oggi, a parte la norma che prevede di nominare un commissario ad hoc, ancora non si sono riscontrati effetti pratici;

nel frattempo, si sono susseguiti provvedimenti di maggiore spesa coperti da ipotetiche maggiori entrate: come il decreto-legge n. 91, il cosiddetto decreto valore-cultura, che all'articolo 14 incrementa la misura delle accise sugli oli e sull'alcol. Ulteriori spese si preannunciano nel decreto-legge in tema di pubblica istruzione approvato ieri dal Governo e ulteriori spese sono contenute nel decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione sulle pubbliche amministrazioni, con sanatorie di 100.000-150.000 precari. Molto dubbie anche le coperture del DL n. 102/2013;

intanto la previsione per il Pil 2013 passa da un meno 1,3 ad un meno 1,7-1,8 per cento del Pil;

l'obiettivo del Governo italiano di un disavanzo pubblico sotto il 3 per cento nel 2013 è a « rischio crescente », secondo la Banca centrale europea. Il bollettino mensile della BCE pubblicato il 12 settembre scorso passa in rassegna i recenti provvedimenti in materia di finanza pubblica e attribuisce il peggioramento dei conti al sostegno al settore finanziario e al primo rimborso di arretrati della pubblica amministrazione;

nel suo bollettino di settembre, la Bce nota che le informazioni preliminari sul fabbisogno di cassa a fine luglio 2013 indicano un deficit di 51 miliardi di euro, pari al 3,3 per cento del prodotto interno lordo, contro i 28 miliardi (1,8 per cento del Pil) dello stesso periodo dell'anno scorso. « Il peggioramento – dice il documento – mette in risalto i rischi crescenti per il conseguimento dell'obiettivo di disavanzo delle pubbliche amministrazioni nel 2013 (2,9 per cento del Pil) ». Il bollettino ricorda anche che l'abolizione della prima rata dell'Imu sulla prima casa comporterà un mancato gettito di 2,4 miliardi di euro circa, pari allo 0,1 per cento del Pil, che, nei piani del Governo, sarà compensato da un contenimento della spesa e maggiori entrate. Anche le minori entrate dovute al rinvio di tre mesi dell'aumento di un 1 per cento dell'Iva saranno bilanciate da maggiori accise su alcuni prodotti e da imposte dirette temporaneamente più elevate;

il Governo ha ribadito anche in questi giorni, per bocca del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, l'intenzione di rispettare l'impegno preso in sede europea;

il vero problema verrà dopo con l'applicazione del cosiddetto « *fiscal compact* », il quale prevede una riduzione del debito pubblico superiore al 60 per cento del Pil di un ventesimo l'anno, per vent'anni. Una mannaia pesantissima, che per l'Italia potrebbe significare un obbligo a tagli netti del debito per 40-50 miliardi l'anno che difficilmente potranno essere sostituiti dal ricavato di dismissioni di proprietà pubbliche;

L'attuale Governo ha più volte ribadito la sua continuità con l'operato dei Governi precedenti, operato che, unitamente agli effetti della crisi, ha ridotto il nostro Pil dal 2008 ad oggi di 230 miliardi (stima della Corte dei Conti), che ha portato lo *stock* del nostro debito dal 103 per cento del Pil, risultato raggiunto nel 2007 dal Governo Prodi, all'attuale 134 per cento, livello mai raggiunto, e che ha penalizzato i ceti popolari, riducendo i consumi, aumentando la disoccupazione, la povertà, nonché il divario tra una minoranza dei più abbienti e la maggior parte della popolazione, mentre la ripresa economica è al di là da venire;

infatti, anche se si sostiene che « la situazione dell'economia comincia a migliorare, anche in conseguenza delle iniziative governative intraprese nei mesi scorsi », tutto ciò appare notevolmente distante dalla realtà;

d'altronde, lo ammette la stessa Relazione del Governo sulle modifiche agli obiettivi programmatici di finanza pubblica (Doc. LVII-*bis*, n. 2), dove afferma che « la previsione di crescita annua contenuta del DEF (pari a -1,3 per cento) dovrà essere rivista verso il basso ». Ancora una volta le previsioni governative, viziate dall'illusione che le politiche di austerità possano risultare espansive, sono erranee. La congiuntura favorevole significa solo un minore ritmo di contrazione dell'economia;

nel novero delle economie europee, quella italiana presenta segni di maggiore affanno, con il Pil ancora contrassegnato dal segno meno dopo 8 trimestri consecutivi. Secondo l'ultima stima di Eurostat, nel secondo trimestre 2013 il Pil è cresciuto dello 0,3 per cento sia nell'Eurozona sia nella Ue-27, mentre in Italia si è avuto un -0,2 per cento. Beninteso, il dato complessivo dell'Eurozona e della Ue non dice che l'Europa è uscita dalla crisi in cui è piombata da più di un lustro ormai: ben altri ritmi dovrebbe avere la crescita per recuperare il terreno perduto e compensare i danni che stanno provocando le

politiche di austerità. Nondimeno in un contesto che fa registrare qualche segnale di ripresa, l'Italia rimane al palo;

ancora meno rassicuranti sono le stime che ha fornito recentemente l'Ocse: per il 2013 si prevede ulteriore contrazione della ricchezza nazionale (-1,8 per cento) in rapporto al 2012, che, come si sa, si chiuse con un vistoso calo del 2,4 per cento su base annua;

sono preoccupanti anche i dati sull'occupazione, se è vero, come l'Istat rileva, che il tasso di disoccupazione è tornato al 12 per cento (un punto percentuale in più sulla media europea) e quello giovanile vicino al 40 per cento, in aumento del 4,3 per cento rispetto al 2012. Solo nell'ultimo anno i disoccupati sono aumentati di 325.000 unità. E in queste stime non si dà conto, in maniera disaggregata, della situazione drammatica, specifica, in cui versano tanti disoccupati con oltre 40 o 50 anni d'età, quelli che hanno perso il lavoro in età avanzata e sono ancora molto lontani dalla pensione, anche per effetto delle recenti « riforme » della previdenza che hanno sensibilmente aumentato l'età pensionabile;

tale situazione critica del nostro apparato produttivo viene confermata anche dalla crescita del numero delle vertenze gestite dalla *task force* del Ministero dello sviluppo economico con circa 700 casi affrontati dall'inizio della crisi ad oggi e con altre 150 aziende in amministrazione controllata, casi che coinvolgono tutti i settori;

colpisce anche la vera e propria epidemia che ha colpito la piccola e media impresa: le aziende che hanno chiuso battenti tra gennaio e marzo 2013 sono state ben 31.000. Un dato, come ha fatto rilevare recentemente Il Sole 24 Ore, peggiore addirittura rispetto al 2009, l'anno più buio della crisi, quando il saldo negativo si fermò intorno alle 30.000 unità;

anche i consumi soffrono della crisi. L'ultima indagine Istat sul commercio al dettaglio mostra una diminuzione

del 3 per cento a giugno rispetto all'anno precedente, la dodicesima consecutiva (si prevede un -2,2 per cento su base annua rispetto all'anno precedente). Un calo continuo, che non risparmia nemmeno i beni di primissima necessità, come gli alimenti ed i farmaci;

una situazione così delicata che quantunque l'Italia agganciasse la flebile ripresa europea (per il 2014 è impensabile prevedere una ripresa superiore al punto di Pil), ciò sarebbe assolutamente insufficiente a mettere benzina nella sua economia. Per uscire da questa recessione prolungata, riparando pure i danni procurati dal combinato disposto di crisi e austerità, il nostro Paese dovrebbe crescere nei prossimi anni ad un tasso del 3-4 per cento almeno;

per l'anno 2014 è del tutto illusorio ipotizzare una ripresa perfino superiore ad un punto di Pil;

del tutto ingiustificato, dunque, l'ottimismo dimostrato dagli esponenti governativi, a seguito della chiusura della procedura di infrazione per *deficit* eccessivo, gravante sull'Italia dal 2009;

i provvedimenti previsti dal decreto-legge n. 102 del 2013, si legge nella Relazione citata, «avranno un impatto favorevole sull'economia». In realtà, confermando la cancellazione della prima rata dell'Imu 2013, rinviando alla legge di stabilità la decisione sulla seconda rata e spostando sulla «*service tax*» il compito di sostituire l'Imu nel 2014, il Governo non ha solo ribadito la sua abilità nella tattica del rinvio, ma ha operato una ridistribuzione del carico fiscale che penalizza i giovani, i più poveri, i territori più in difficoltà;

viene cancellata la prima rata dell'Imu 2013 per le abitazioni principali (e le pertinenze). Lo stesso accade per terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. Dall'intervento scaturisce una sforbiciata al gettito Imu del 2013 pari a 2.396,2 milioni;

dal 2014 si introduce la «*service tax*»: si tratta non solo dell'ennesimo cambio di nome della stessa imposta, ma anche di uno spostamento del carico fiscale: da imposta pagata dai proprietari (cioè patrimoniale) come Ici e Imu, a imposta pagata da chi vive in una casa, cioè anche dagli inquilini;

per finanziare l'abolizione dell'Imu prima casa anche per i proprietari che non avevano bisogno di questa agevolazione, si fa pagare agli inquilini una parte della futura *service tax*;

inoltre, si rinuncia ad affrontare adeguatamente il disagio abitativo di chi è colpito da sfratto per morosità, in assenza di un mercato dell'affitto a prezzi sostenibili. Anzi si riducono le risorse destinate a questo scopo:

le risorse per il Fondo sociale per l'affitto e per il Fondo per la morosità incolpevole, partiranno solo dal 2014 e si rivelano più esigue del previsto: 60 milioni per il primo e 40 milioni per il secondo, sono da ripartire tra il 2014 e il 2015. Forse a quella data, gli inquilini interessati avranno già perso la casa;

il Fondo sociale per l'affitto quando fu istituito 15 anni fa, aveva una dotazione statale di 300 milioni di euro ed erogava un contributo medio annuo alle famiglie modenesi che copriva 6 mensilità di affitto;

con lo stanziamento di soli 30 milioni di euro nel 2014 (e altri 30 milioni nel 2015) unitamente all'aumento esponenziale delle famiglie in disagio economico ed abitativo, il contributo annuo alle famiglie in difficoltà non potrà che essere insignificante;

nel frattempo si abolisce l'unica imposta patrimoniale esistente in Italia. In linea generale, i motivi per la sopravvivenza di un'imposta patrimoniale sugli immobili c'erano e ci sono tutti. Peraltro lo chiederebbe anche la Costituzione che chiede di commisurare le tasse alla capacità contributiva. E non c'è dubbio sul fatto che chi possiede una casa ha mag-

giore capacità contributiva di chi non ce l'ha. Semmai è necessario discutere di come esentare una fascia di proprietari poveri, con scarso reddito: ma solo di questi, non di altri. Invece, l'Imu sulla prima casa è abolita per tutti (quest'anno la pagheranno solo i proprietari di ville e castelli);

se si guarda alle generazioni le cose sono chiare: i giovani sono tutti inquilini o potenziali tali, salvo i figli delle famiglie con più di una casa. Tra gli *under 30*, la maggioranza è danneggiata dal decreto. Un'ulteriore conferma del fatto che la retorica giovanilista dispensata all'insediamento dal governo Letta era, appunto, retorica. E non basta certo, per riequilibrare i pesi, riavviare la macchina dei mutui a vita, con gli incentivi a indebitarsi per comprare casa: non tutti potranno farlo. Certo aiuterà i più grandi operatori del mercato immobiliare, che non sanno più a chi vendere gli smisurati quartieri che hanno costruito alle periferie delle nostre città;

nel decreto 102/2013 è contenuto un altro regalo ai costruttori: sulle case nuove, costruite e invendute, non si pagherà l'Imu. Cioè i costruttori risparmieranno qualcosa come 35 milioni (nel complesso), a fronte di un patrimonio invenduto che si aggira sugli 1,5 miliardi (stime riportate dal *Sole 24 ore* del 29 agosto 2013);

in sintesi: meno tasse sul patrimonio; più tasse sull'abitare; meno certezze sulle entrate dei Comuni; qualche incerto taglio di spese per coprire il mancato incasso della prima rata dell'Imu; rinvio per le coperture della seconda rata;

il decreto 102/2013 conferma poi lo stanziamento di altri 500 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga. Confermata inoltre la tutela per altri 6.500 esodati per una spesa complessiva di 151 milioni nel 2014; 164 nel 2015; 124 nel 2016; 85 nel 2017; 47 nel 2018 e infine 12 nel 2019: ai cassaintegrati ed agli esodati sono andate le briciole che restano dopo avere trovate le coperture per l'Imu;

con questo decreto il Governo ha praticamente azzerato il fondo per l'occupazione, che finanziava per 650 milioni l'anno la decontribuzione degli aumenti salariali previsti da accordi di secondo livello. Il fondo era già stato falciato dalla legge di stabilità 2013 che sottraeva 150 milioni. Altri 250 milioni sono stati tolti dal fondo dai provvedimenti del Governo sulla sospensione della prima rata Imu e sul primo rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Gli ultimi 250 milioni sono stati stornati ora con questo decreto e le nuove norme sulla Cig e sull'eliminazione della prima rata Imu;

i tagli per le coperture sono al fondo per l'occupazione (meno 250 milioni), alla manutenzione della rete ferroviaria, alla lotta all'evasione fiscale, alle energie rinnovabili ed alla sicurezza;

anche le altre coperture, alcune delle quali del tutto incerte, sono inique:

vengono ridotti di 20 milioni i finanziamenti per assumere nuovi ispettori da impegnare nel contrasto all'evasione fiscale, riduzione che si porta dietro altri 10 milioni che erano stati stanziati per incentivare la mobilità e le trasferte del personale impiegato nel contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, al lavoro nero, al gioco clandestino;

altri 300 milioni vengono prelevati dai 40 conti Mps dove erano state versate le risorse della Cassa conguaglio settore elettrico per finanziare l'efficienza energetica e le rinnovabili;

ancora: 300 milioni vengono sottratti agli investimenti e alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria;

vengono tagliati diversi capitoli di spesa per le assunzioni tra polizia, vigili del fuoco (erano state promesse 1.000 assunzioni per i pompieri) e forze armate. In tutto, 35 voci ministeriali ridotte per quasi un miliardo;

è prevista una stretta sulla detraibilità delle Polizze Vita, con un aggravio per i contribuenti pari a 458,5 milioni di euro

per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

viceversa è prevista una sanatoria per le società che gestiscono le *slot machine* che dovevano pagare 98 miliardi di euro di multe e sanzioni per non avere collegate le *slot* al cervellone dei Monopoli di Stato, cifra che prima è stata ridotta drasticamente dalla Corte dei Conti a circa 2,5 miliardi ed ora con l'attuale ulteriore mega sconto, dovranno pagare solo 600 milioni. Tra di loro anche società gestite da personaggi in odore di mafia;

un elemento positivo è comunque la previsione di un ulteriore *tranche* di pagamento dei debiti degli enti locali nel corso del 2013 per ulteriori 7,2 miliardi;

ma data l'incertezza, in particolare di questi pagamenti e dell'adesione delle società concessionarie dei giochi alla sanatoria prevista, si è dovuti ricorrere ad una clausola di salvaguardia che autorizza il Governo ad aumentare l'importo degli acconti Ires e Irap e delle accise per complessivi 1,5 miliardi di euro. A novembre, dunque, saranno possibili aumenti degli acconti Ires ed Irap e delle accise;

il decreto ha fatto, dunque, un grosso favore ai ricchi ed alla rendita, distribuito un po' di risorse del tutto insufficienti ai cassintegrati in deroga ed a poche migliaia di « esodati », mentre ha aumentato la pressione fiscale a carico dei ceti popolari;

se la politica del Governo dovesse continuare su questa impostazione con la legge di stabilità ed i provvedimenti collegati la situazione economico-sociale non potrebbe che peggiorare;

nell'ambito dell'attuale crisi economica ed occupazionale non è pensabile una nuova manovra economica pesantemente recessiva, al contrario servono scelte coraggiose che permettano al nostro paese, in tempi brevi, di ridare slancio alla crescita, di alleggerire la pressione fiscale sul lavoro; serve un insieme di misure organiche di politica economica che supe-

rino le politiche di *austerità* a favore di interventi ed investimenti di sostegno alla domanda, al lavoro, ai redditi, alla lotta alla povertà, quali:

un vero e proprio Piano per il Lavoro per il prossimo triennio fondato su una politica di investimenti pubblici, di sostegno alle imprese, la riconversione ecologica dell'economia, la promozione di un piano straordinario di « piccole opere », di sostegno al welfare;

una diversa politica fiscale che alleggerisca la pressione sul lavoro e le imprese e colpisca maggiormente le rendite finanziarie e i grandi patrimoni e la speculazione finanziaria sulla base di una più incisiva imposta sulle transazioni finanziarie;

una politica di contenimento della spesa pubblica, riducendo i finanziamenti per le « infrastrutture strategiche » (grandi opere), gli investimenti nei sistemi d'arma (in particolare gli F35), i sussidi alle scuole private;

una rinnovata politica industriale fondata sugli investimenti in innovazione e ricerca, nella *green economy*, nelle produzioni e consumi sostenibili nella direzione di un nuovo modello di sviluppo;

una politica di investimenti nella formazione, conoscenza e nella ricerca, aumentando le risorse per la scuola e l'università, combattendo la dispersione e l'abbandono scolastico;

la previsione di obiettivi più stringenti e adeguati a quello che ci viene chiesto a livello comunitario nell'ambito della realizzazione della strategia « Europa 2020 », obiettivi che nel DEF 2013 sono indicati al ribasso e che devono essere rivisti verso l'alto;

prevedere un organico piano di investimenti nel welfare che preveda l'introduzione del reddito di cittadinanza, l'introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) previsti dalla legge n. 328/2000, un piano straordinario per gli asili nido pubblici su tutto il territorio;

valutato altresì che:

anche a seguito dell'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, la preoccupazione apparentemente prevalente della Commissione europea è rivolta a favorire la crescita economica e le riforme di struttura ritenute necessarie a promuoverla. Tuttavia, le condizioni di equilibrio finanziario vengono ancora evocate come vincolo necessario ed ineludibile, sebbene sia riconosciuto che le sole politiche di bilancio non siano uno strumento sufficiente per favorire la crescita del prodotto interno lordo;

la Commissione non tiene in conto adeguato quanto recentemente dichiarato dallo stesso FMI nel suo ultimo rapporto sull'Europa, nel quale vengono riconosciuti gli errori e le contraddizioni delle politiche di austerità perseguite dalle autorità internazionali nel corso della crisi del debito sovrano della Grecia, che hanno finito per alimentare la spirale recessiva e creato nuove e spaventose condizioni di povertà diffusa nel Paese ellenico;

i dati diffusi sulla disoccupazione nella UE nel primo trimestre 2013, che segnalano la cifra impressionante di 26.5 milioni di persone disoccupate o inoccupate, mentre la disoccupazione giovanile è arrivata alla soglia stratosferica di 5,7 milioni unità, non sembrano produrre alcun cambio in questa impostazione generale di politica economica e sociale;

nella visione ideologica della Commissione Europea, la crisi in atto, definita sia ciclica sia strutturale, può essere affrontata esclusivamente in chiave di equilibrio di bilancio e solo un rientro dagli eccessi di debito pubblico e privato può permettere all'economia della zona Euro di rincamminarsi lungo un percorso di crescita sostenibile, innanzitutto continuando a tagliare il « troppo costoso » modello sociale europeo;

le raccomandazioni della Commissione Europea, in coerenza con l'impostazione del *Six Pack*, attribuiscono obiettivi quantitativi e precise procedure sanziona-

torie solo per gli obiettivi di finanza pubblica, mentre per le politiche finalizzate a prevenire l'insorgenza di squilibri macroeconomici prevedono solo un meccanismo di allerta e valori-soglia privi di valore tassativo e di procedure di *enforcement*, con l'eccezione del fiscal compact;

il quadro di finanza pubblica delineato nel DEF 2013 (predisposto dal Governo Monti, fatto proprio dal Governo Letta e recepito dalla Commissione Europea) non sembra lasciare alcuno spazio significativo di manovra a politiche anticicliche, di crescita economica e contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, limitandosi a proiettare la filosofia dell'austerità anche nel triennio prossimo venturo, impegnandosi alla realizzazione di un disavanzo strutturale dello 0,4 per cento del Pil nel 2014 ed al pareggio di bilancio strutturale nel 2015-2016 e basandosi su previsioni di crescita del Pil del tutto irrealistiche nel 2014-2016 (+1,3 per cento / +1,5 per cento);

in assenza di rinegoziazioni dei Trattati e di radicali cambi di strategia nella politica di bilancio, il problema del « commissariamento » dell'Italia via procedure d'infrazione e sanzioni è quindi solo rinviato nel tempo;

in senso opposto, l'indispensabile rinegoziazione della cosiddetta « *golden rule* » (vale a dire lo scorporo degli investimenti dal calcolo del vincolo di deficit del 3 per cento) potrebbe rappresentare una leva significativa se consegnata alla sovranità del Parlamento nazionale, sebbene ancora insufficiente se collegata solo a programmi co-finanziati dai fondi strutturali europei. Lo *shock* di domanda aggregata necessario per riattivare un processo di crescita virtuoso si colloca nell'ordine di almeno 40-50 miliardi, quindi 4-5 volte più ampia di quella determinata dai soli programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei;

la leva fiscale dovrebbe inoltre essere manovrata con la finalità prevalente di favorire la ripresa della domanda per consumi (attraverso sostanziali aumenti

del reddito disponibile delle famiglie) e per investimenti (attraverso incentivi al reinvestimento degli utili) oltre al consolidamento della struttura produttiva con interventi mirati specificamente ad incentivare la crescita della dimensione d'impresa;

L'attuale crisi di sistema comporta la necessità di proporre un nuovo modello socioeconomico ove gli obiettivi da perseguire per la costruzione di un'Europa equa e giusta devono valicare il confine della pur necessaria promozione della stabilità finanziaria e della crescita economica ed incentrarsi anche e soprattutto su una rimodulazione del concetto di solidarietà e

di comunità da applicarsi alle relazioni tra i paesi membri;

I programmi dell'Unione sottolineano l'importanza dell'integrazione ma impongono politiche di austerità che la rendono difficile, mentre la costruzione di un concetto giusto di « Europa » dovrebbe porre al suo centro la solidarietà tra le diverse espressioni socio/culturali europee essendo questo il presupposto necessario allo sviluppo di ogni politica volta alla realizzazione della stabilità finanziaria e della crescita economica;

delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

ALLEGATO 5

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del decreto-legge n. 102 del 2013 recante Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544 Governo);

rilevato che il provvedimento in oggetto reca disposizioni di natura fiscale, stabilendo l'abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili, introducendo misure per riattivare il circuito del credito e mettere in moto politiche abitative attraverso il sostegno ai mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione della cedolare secca, prevedendo un incremento di 7 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese, nonché provvedendo al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici;

ricordato che il Consiglio Europeo del marzo 2012, sottolineando l'insufficienza degli sforzi comuni per dare seguito alla strategia « Europa 2020 », ha evidenziato, tra i possibili interventi per il rilancio della strategia per il lavoro e la crescita, la riforma dei sistemi tributari, in modo da renderli più efficaci ed efficienti, l'eliminazione delle esenzioni ingiustificate, l'ampliamento della base imponibile,

il contrasto alla frode e all'evasione fiscale, l'alleggerimento dell'onere fiscale sul lavoro e un più deciso contrasto dell'economia sommersa e dell'evasione;

richiamata altresì l'Analisi annuale della crescita 2013, nella quale la Commissione europea ha affermato che gli Stati membri dovrebbero invertire la tendenza in corso, puntando a « spostare l'onere fiscale complessivo verso basi imponibili meno nocive per la crescita e la creazione di posti di lavoro »; allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero rendere i sistemi tributari « più efficienti, competitivi ed equi »;

con specifico riferimento all'Italia, il punto 5 delle raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 chiede esplicitamente il varo di una riforma fiscale per trasferire il carico da lavoro e capitale ai consumi, beni immobili e ambiente. Inoltre, l'Italia dovrebbe condurre una lotta incisiva all'evasione fiscale, all'economia sommersa e al lavoro irregolare;

auspicato che, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, si possa realizzare in tempi brevi un intervento di più ampia portata, per una riforma fiscale neutra in termini di gettito e di natura strutturale e complessiva, tale da realizzare un incisivo spostamento del carico fiscale dal lavoro, per favorire l'occupazione e la lotta all'evasione fiscale, in linea con le indicazioni dell'Unione europea;

sottolineato altresì che il decreto-legge in esame mantiene e aggrava il tributo della TARES che – per entità e modalità di riscossione – rischia di mettere in difficoltà, oltre alle famiglie, anche le piccole e medie imprese;

rilevata in proposito l'opportunità che sia avviata dal Parlamento e dal Go-

verno una riforma complessiva della disciplina relativa ai tributi locali, volta a razionalizzare e rendere più equo il sistema e a tutelare cittadini, famiglie e imprese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca (C. 1574 Governo).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1574 Governo « DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca »;

ricordato che il decreto-legge reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole – per il relativo personale, nonché per le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale – e altre disposizioni, riguardanti, in particolare, università, alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ricerca;

richiamate le disposizioni di cui agli articoli 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono che l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e sostenendo ed integrando la loro azione, nel rispetto della responsabilità dei singoli Stati quanto al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del sistema di istruzione e formazione e che l'azione dell'Unione in materia di istruzione si esplica attraverso la fissazione di obiettivi comuni e lo scambio di buone pratiche fra Stati membri, nonché attraverso il finanziamento di programmi volti al perseguimento degli obiettivi fissati;

evidenziato come le misure recate dal provvedimento si collochino nel quadro dei principi e degli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di istruzione e formazione;

ricordato in particolare che il 28 giugno 2011 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico e che il contrasto della dispersione scolastica figura tra le priorità della Strategia Europa 2020, con l'obiettivo di ridurre i tassi di abbandono precoce dei percorsi di istruzione della popolazione tra 18 e 24 anni al di sotto del 10 per cento (l'obiettivo nazionale per l'Italia è pari al 15-16 per cento); il Consiglio, nelle sue conclusioni di marzo 2013, è intervenuto sul tema « Investire in istruzione e formazione » invitando gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a intensificare gli sforzi per prevenire la dispersione scolastica;

richiamata la proposta di raccomandazione della Commissione europea « Garanzia per i giovani », fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013, per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata (COM(2013)729). Al fine di dare concreta attuazione alla raccomandazione, la Commissione ha presentato la comunicazione « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » in cui sono elencate le azioni proposte dalla Commissione per combattere la disoccupazione giovanile;

ricordato altresì che la Strategia Europa 2020, per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile, prevede l'iniziativa prioritaria « Youth Opportuni-

ties Initiative » volta a promuovere l'apprendistato e i tirocini per i giovani e ad aiutare coloro che hanno abbandonato la scuola o un percorso formativo ad acquisire le competenze necessarie a trovare un lavoro;

evidenziata la Comunicazione della Commissione europea del 20 novembre 2012 « Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici » (COM(2012)669), ove si ritiene prioritario lo sfruttamento pieno delle tecnologie, in particolare di internet, nel settore dell'istruzione, con un ammodernamento delle infrastrutture di tecnologia dell'informazione a disposizione delle scuole;

rilevato che la revisione e il rafforzamento del profilo professionale di tutte le professioni dell'insegnamento figurano tra le priorità indicate dalla Commissione nella citata comunicazione del novembre 2012; a tal fine si prevedono un riesame dell'efficacia e della qualità accademica e pedagogica della formazione iniziale degli insegnanti, l'introduzione di sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per la selezione, il reclutamento, l'inserimento e lo sviluppo professionale del personale docente e il rafforzamento della competenza digitale degli insegnanti, lo sviluppo di regolari verifiche della performance degli insegnanti;

evidenziata la necessità – anche con riferimento ai contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica – di adoperarsi affinché sia pienamente garantito l'esercizio del diritto allo studio anche a livello universitario,

destinando fondi adeguati a garantire borse di studio e strutture di accoglienza per gli studenti che non hanno le opportunità economiche per sostenere i costi dell'università, valutando tra questi i più meritevoli;

sottolineata quindi l'opportunità – con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 15 del provvedimento, che prevede la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, nonché la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'a.s. 2013/2014 – di procedere quanto prima alla copertura di tutte le cattedre vacanti, prevedendo la stabilizzazione del maggior numero di docenti precari e l'inserimento in organico nella scuola di nuove figure professionali (psicologi, pedagogisti, tutor specialisti nella gestione di disabilità gravi), anche a tal fine destinando investimenti in formazione in itinere qualificata per i docenti, orientata alle *best practice* in Italia e in Europa;

con riferimento infine alle disposizioni di cui all'articolo 7, laddove si prevede che nell'a.s. 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica, sia garantito che le risorse a tal fine stanziare si collochino nel quadro di un progetto di ampio respiro, che destini adeguate risorse per gli istituti che hanno risultati qualitativi più bassi; ciò al fine di elevare lo standard qualitativo del sistema scuola italiano ed evitare di penalizzare i territori con maggior disagi sociali ed economici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Esame C. 1574 Governo. (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
--	---

SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
--	----

<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	23
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
---	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n.16 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	109
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore)</i>	113
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	118
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	123
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata</i>)	124

COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A	112
--	-----

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del Segretario generale delle Assocamerestero, Gaetano Fausto Esposito	125
--	-----

IV Difesa**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge n. 228 del 2012, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.	
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziati dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. Atti n. 28 e 29 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione – Espresi rilievi</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 1154 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	134
DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572
 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
 autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato (*Seguito
 dell'esame congiunto e rinvio*) 147

AVVERTENZA 147

VI Finanze**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla
 luce delle più recenti esperienze internazionali.

Audizione del Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo
 (*Svolgimento e conclusione*) 148

AVVERTENZA 148

VII Cultura, scienza e istruzione**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame
 del disegno di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013,
 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 149

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572
 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
 autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
 finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario
 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 per l'anno finanziario 2013.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno
 finanziario 2013 (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi
 dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul
 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, C. 1572,
 e Relazione favorevole su Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
 Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013, C. 1573*) 150

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 152

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 153

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame
 del disegno di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013,
 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti degli organismi istituzionali del settore, nell'ambito dell'esame
 del disegno di legge C. 1574, di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013,
 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 151

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00137 Tentori: Sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga	155
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	164
5-00236 Malisani: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.	
5-00561 Da Villa: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.	
5-00853 Malisani: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.	
5-01048 Zan: Sulla questione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	166
5-00694 Dell'Orco: Sulla realizzazione del « passante autostradale nord »	157
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	168
5-00279 Burtone: Sulla messa in sicurezza della strada statale 407 Basentana	157
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	171

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2013.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	159
<i>ALLEGATO 5 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)</i>	160
<i>ALLEGATO 6 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)</i>	172
D.L. 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	173

RISOLUZIONI:

7-00089 Pastorelli: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso.	
7-00100 Mazzoli: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso.	
7-00107 Zolezzi: Sullo smaltimento di materiale agricolo o forestale non pericoloso (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	175
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocatione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa – anno 2012. Doc. CLXIV, n. 6 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	176
SEDE CONSULTIVA:	
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
AVVERTENZA	180
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. Atto n. 28.	
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziare dall'articolo 2195- <i>bis</i> del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, in materia di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. Atto n. 29 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	181
Sull'ordine dei lavori	186
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (esame C. 1573 Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	190
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagini conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 191

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa per l'anno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Doc. CLXIV, n. 11 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione*) 192

ALLEGATO (*Relazione approvata dalla Commissione*) 195

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*limitatamente alle parti di competenza*) (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 192

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 193

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute. (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli*) 197

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 198

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 203

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello. (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1596 Baroni*) 200

AVVERTENZA 202

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00106 Sani: Sulla politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00013</i>)	205
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	217

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole su C. 1572 – Relazione favorevole con osservazioni su C. 1573</i>)	207
ALLEGATO 2 (<i>Documento consegnato dal relatore</i>)	224
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione</i>)	229
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione</i>)	230

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione del Presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per il contenimento della propagazione delle nutrie e dei piccioni. C. 1166 Caon (<i>Esame e rinvio</i>)	213
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 55</i>)	216

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM(2013)172 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM(2013)173 final (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	232
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	236
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 final (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	233
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	239

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	233
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	234
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di relazione formulata dal gruppo SEL</i>)	243
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di relazione formulata dal gruppo SEL</i>)	248
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	256
DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	235
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,20



17SMC000890